ELEMENTI

DI

DIRITTO PENALE POSITIVO

ELEMENTI

DI

DIRITTO PENALE POSITIVO

ELEMENTI

DI

DIRITTO PENALE POSITIVO

COMPILATI SULLA GIURISPRUDENZA RECENTE

SECONDO L'ORDINE DEGLI ARTICOLI DEL CODICE

dell'Avv. SILVIO LESSONA

Sostituto Procuratore del Re al Tribunale di Novara

ROMA TORINO FIRENZE

FRATELLI BOCCA EDITORI

Librai di S. M. il Re d'Italia

1887

AVVERTENZA

Anzitutto debbo fare una confessione.

L'idea di questo lavoro non è mia, ma di mio figlio Carlo, giovane studioso che amo più di me stesso, il quale volle spingere me, vecchio e restio, ad opera che mi pareva in sulle prime superiore alle mie forze. Ed io stetti alquanto perplesso e dubbioso se dovessi intraprenderla o no.

Ma avendo poi riflettuto che si trattava di cosa in cui, più che altro, valeva l'esperienza e la pratica ch'ebbi campo di acquistare in ventisette anni di servizio nella Magistratura, mi vi decisi e feci del mio meglio perchè riuscisse utile ai signori Pretori ai quali è dedicata e per i quali principalmente è stata fatta.

Radunai quante massime e sentenze ho reputato bisognevoli a chiarire il testo del Codice penale e vi aggiunsi qua e là commenti, osservazioni personali e talora esempi spiegativi e credo con ciò che i signori Pretori ne potranno trarre giovamento essendo essi per lo più isolati, soli e nella impossibilità di avere aiuto e consiglio.

Non mancano, è vero, raccolte numerose e complete e periodici giudiziarii; ma, o per la loro natura o per il costo, non sono giovevoli o accessibili a tutti, specie ai magistrati inferiori.

Qui si tratta solo di spiegare brevemente e succosamente il Codice penale. È vero che sta per essere mutato, ma non mutano i principii sostanziali cui è informato e quand'anche venisse promulgato, ciò che è nei voti di tutti, questo volume gioverebbe pur sempre contenendo massime e principii di Diritto immutabili.

Alla fine ho raccolte alcune massime generali e svolti più ampiamente taluni argomenti che ricorrono più frequenti nella pratica giudiziaria.

Ho tralasciato deliberatamente di trascrivere il testo del Codice a capo dei singoli titoli dei reati, come fu usato in altre pubblicazioni congeneri e ciò feci per non accrescere inutilmente la mole del volume potendo, allo scopo dell'opera, bastare abbondantemente la indicazione degli articoli dopo la denominazione dei reati.

Parimente per risparmio di tempo e per amore di brevità, credetti di non enunciare che in pochi casi particolari le raccolte speciali in cui si trovano le sentenze accennate, ma chi bramasse consultarle potrebbe di leggeri, colla scorta delle date, ritrovarle nelle principali di esse; ma raramente ciò potrà, a mio avviso, occorrere, essendomi studiato di disporre le materie e riassumere le massime in modo da rendere queste chiare e sufficienti per tutti e di fornire all'uopo schiarimenti nei casi in cui lo ravvisai necessario.

Le pubblicazioni legali in cui si potranno consultare le sentenze riferite in sunto sono fra le altre: *La Legge* — *La Rivista Penale* — *La Rivista di Giurisprudenza* — *La Temi Veneta* — *La Giurisprudenza Italiana* — *Il Monitore dei Tribunali* — *Il Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia* e *La Giurisprudenza Penale* — e sento il dovere di raccomandare caldamente ai cultori del giure penale siffatte raccolte e segnatamente l'ottima *Rivista Penale* del Lucchini e la *Giurisprudenza Penale,* fondata a Torino nel 1881 e tutt'ora diretta dall'avvocato Matteo Bertone, magistrato e giureconsulto studioso e dotto che in tal

modo si è reso veramente benemerito delle discipline penali, raccogliendo con cura intelligente tutte le sentenze della Corte di Cassazione di Torino e le principali delle altri Corti Supreme e d'Appello, pubblicandole settimanalmente con lodevole sollecitudine e rendendo così al paese continuo, segnalato benefizio di cui gli si deve saper grado specialmente da chi si occupa della scienza penale.

Confido che i signori Pretori accoglieranno benevolmente questa offerta semplice e modesta loro fatta da chi si onora di aver passato oltre diciotto anni nella loro nobile schiera.

Novara, settembre 1886.

AVV. SILVIO LESSONA.

ELEMENTI
DI
DIRITTO PENALE POSITIVO

Disposizioni preliminari

(Art. 1 a 4).

In ogni reato preveduto dal Codice penale o da altre leggi, devono concorrere due elementi, un *fatto* o un *non fatto* in opposizione al disposto della legge, il *dolo,* ossia l'intenzione, la volontà di violarla che di regola si presume nelle contravvenzioni fatta facoltà al trasgressore di provare in certi casi la sua buona fede o la forza maggiore, poichè la teoria che nelle contravvenzioni basti sempre il solo fatto materiale a stabilirle, è troppo assoluta e repugnante ai principii di diritto e di equità e deve avere eccezione quando manchi la colpa o si dimostri che era impossibile prevenirla o prevederla.

(Art. 6 a 12).

L'articolo 6, parlando del caso in cui il regnicolo rientri nello Stato, include il concetto tanto del rientramento volontario che coattivo, ad esempio per espulsione e accenna nella sua prima parte a crimine non politico. — Cass. Torino, 26 novembre 1884.

I Tribunali italiani sono competenti a giudicare il regnicolo che in estero territorio minaccia con ordine (art. 432 Codice penale) altro regnicolo che porti poi querela nello Stato.

Le minaccie con ordine all'estero contro più regnicoli possono giudicarsi nello Stato sulla querela di un solo dei minacciati. — Cass. Torino, 10 giugno 1885.

Se il regnicolo condannato definitivamente all'estero sarà fuggito rientrando nello Stato senza avere scontata la pena, dovrà essere processato e sottoposto a giudizio, osservate le disposizioni dell'art. 6.

Delle pene

(Art. 13 a 51).

Il giudice nell'applicare la custodia (art. 28) può graduarla secondo il suo prudente criterio. — Cass. Torino, 9 luglio 1884.

L'art. 44 del Codice penale fu abrogato dall'art. 122 della legge di P. S. che vi sostituì gli art. 80, 114 di essa legge. — Appello Milano, 27 gennaio 1880 — App. Casale, 22 luglio 1881 — Cassazione Roma, 22 marzo 1882 — Cass. Roma, 22 dicembre 1884.

La differenza delle due disposizioni consiste in ciò che l'articolo 44 del Codice penale puniva la contravvenzione alla sorveglianza convertendo in carcere la sorveglianza stessa; mentre la legge di P. S. punisce col carcere da un mese ad un anno tali contravvenzioni, ferma sempre la pena accessoria.

Graduazione e commutazione delle pene

(Art. 52 a 69).

Quando per circostanze attenuanti o mitiganti si prescrive la diminuzione della pena di un grado, non si può spaziare fra un grado e l'altro, ma la diminuzione deve operarsi per un grado

intero, passando così da tre anni di carcere ad un anno, da tre mesi ad un mese. — Cass. Torino, 26 febbraio 1885.

Nell'applicare la pena si devono fare prima tutti gli aumenti e poi tutte le diminuzioni e per tal modo si semplifica e facilita l'applicazione delle pene. — Cass. Torino, 21 novembre 1883 e 13 novembre 1883 — Napoli, 19 dicembre 1884.

Art. 56. — Il carcere nel suo primo grado può essere applicato sino a trenta giorni, nei gradi successivi deve essere applicato per mesi ed anni interi giusta l'art. 60. — Cassazione Torino, 29 gennaio 1885.

Art. 57. — Non ha facoltà il magistrato di computare la detenzione preventiva nella pena della custodia sebbene irrogata in base allo art. 95. — Cass. Roma, 29 maggio 1880.

Art. 60. — Il giudice, cui è fatta facoltà di spaziare per i diversi gradi della pena da applicarsi, non è tenuto, quando deve diminuirla, a partire dal minimo assegnato dalla legge. — Cassazione Torino, 29 maggio 1884.

Nell'applicare la pena per un reato per cui la legge non determina alcun grado, il giudice, in concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti, può, per gli aumenti e le diminuzioni, partire da quel grado che stimi più conveniente.

Nella graduazione della pena si debbono prima fare gli aumenti per le circostanze aggravanti e poi le diminuzioni per le attenuanti. — Cass. Torino, 7 aprile 1886.

Art. 62. — È non meno giusta che equa la computazione che nella applicata pena degli arresti si faccia dei giorni della preventiva detenzione, dichiarando scontati quelli con questi, essendo l'arresto una carcerazione limitata nel tempo non supponendosi nella legge l'arresto preventivo ed essendo identica la ragione, a differenza di ciò che accade per la custodia che è una pena d'indole affatto speciale. — Cass. Firenze, 22 novembre 1879.

Art. 67. — Nella commutazione di pena pecuniaria in corporale pel caso di non effettuato pagamento, laddove leggi speciali non portino diversa disposizione, è ad applicarsi l'art. 67. — Cassazione Roma, 22 luglio 1878.

Disposizioni comuni alle varie pene

(Art. 70 a 80).

Le pene debbono scontarsi senza interruzione. Se havvi condanna a più mesi di prigione, ma a meno di un anno, la pena si sconta altrettante volte per 30 giorni trascorsi. La condanna ad un anno comprende 365 giorni. La condanna di 13, 14 o più mesi di carcere si calcola in 365 più 30, 60 e via di seguito. Dottrina e giurisprudenza francese.

Ma i termini dell'art. 70 dichiarano apertamente che la condanna ad un anno, la quale non è maggiore di 12 mesi ma precisamente di 12 mesi, debba essere scemata di cinque giorni e sia così di 360 giorni, cioè di 12 volte 30 giorni.

ART. 72. — I danni interessi pel fatto di una querela e di un giudizio penale sono dovuti non solo quando la querela è calunniosa, ma anche quando è solo temeraria. — Cassazione Napoli, 21 aprile 1879.

ART. 73. — In tema d'ingiurie non si può negare l'indennità riguardo al danno morale per non essere stata da quelle menomamente scossa la riputazione o l'onorabilità del soggetto passivo o per esservi stato da parte di questo eccitamento a provocazione. — Cass. Torino, 10 dicembre 1879.

La ragione per cui il danno morale si risolve in risarcimento materiale sta in ciò che deve ripararsi nell'unico modo possibile, non solo il discapito materiale, ma pure la scemata libertà di azione, il diminuito movimento dell'animo, quindi ogni turbamento materiale o morale deve dar luogo a risarcimento pecuniario da parte di chi ne fu l'autore.

Gli elementi del danno morale accennati in questo articolo sono il discredito di cui l'offeso sia stato l'oggetto, lo scapito derivatone, la durata e l'intensità del dolore patito, il conseguente danno nell'attività dell'offeso, le spese occorrenti a ripararne gli effetti. — Cass. Torino, 10 marzo 1881.

Art. 74. — Nella caccia con panie non può ordinarsi la confisca degli oggetti venatori. — Cass. Roma, 13 marzo 1877.

Il fucile portato senza permesso deve essere sempre confiscato appartenga o no al contravventore. — Cass. Roma, 6 marzo 1885.

Art. 75. — Il risarcimento dei danni ha per effetto non solo la restituzione delle cose perdute che per qualunque causa vennero meno all'offeso, ma anche i danni consequenziali materiali e morali.

Tutti coloro che concorsero al reato sono tenuti al solidario pagamento dei danni anche cagionati da uno solo. — Cassazione Palermo, 17 febbraio 1882.

Art. 79. — Le multe stabilite per contravvenzione a leggi di natura politica e commerciale hanno carattere di pena quanto all'autore di esse, e di indennità e riparazione civile quanto alla persona civilmente responsabile.

Tale responsabilità deve giudicarsi dal giudice stesso del delitto o quasi delitto. — Cass. Roma, 31 maggio 1876.

Passaggio da una pena all'altra

(Art. 81 a 86).

Da sei giorni di carcere, diminuendo di un grado, si deve passare a cinque giorni di arresto od a 50 lire di ammenda.

Così da 51 lire di multa, diminuendo di un grado, si deve passare a 50 lire di ammenda.

In nessun caso si può passare, diminuendo di un sol grado, da 6 giorni di carcere o da 51 lire di multa a 30 lire d'ammenda. — Cass. Torino, 5 dicembre 1885.

Se dalla pena del carcere sia mestieri far passaggio ad una pena inferiore devesi discendere alle pene di polizia e non sostituirvi l'esilio locale od il confine che sono pene d'indole tutta speciale, non applicabili per meno di 3 mesi.

La legge prescrivendo il passaggio dal carcere al confine od esilio locale intese che si operasse solo pei reati che secondo il Codice si possono punire col confine od esilio locale e non per altri reati, onde dovendosi dal carcere passare a una pena inferiore quando non si tratti di reati nei quali, o per loro natura o per la durata della pena, non sia applicabile il confine od esilio locale, si deve passare alle pene di polizia. — Cassazione Torino, 27 dicembre 1879 e 29 gennaio 1885.

Un argomento in tale senso si ricava dall'art. 683 Cod. penale, in cui si dispone che nei reati contro le persone o le proprietà si possa, in concorso di attenuanti, discendere dal carcere o dalla multa a pene di polizia.

Età e stato di mente in relazione alla pena

(Art. 87 a 95).

L'età dell'imputato si prova coll'atto di nascita, in mancanza si supplisce con ogni altro mezzo di prova.

Art. 88. — Dal principio avanti espresso consegue che il minore il quale non possa produrre l'atto di nascita, non debba perciò rinunciare al beneficio dell'età, e gli è quindi lecito fornire la prova al riguardo e nel dubbio deve propendersi a suo favore.

Il discernimento deve risultare tanto da' certificati delle autorità, quanto dal contegno dell'imputato e dalla natura del reato.

Le diminuzioni di pena per età si applicano indipendentemente da qualsiasi diminuzione per attenuanti, mitiganti, scusanti, oggettive o soggettive. — Cass. Torino, 11 febbraio 1885.

Le misure disciplinari dell'art. 88 sono pel successivo art. 89 num. 5, applicabili al minore degli anni 14 che abbia agito con discernimento nel commettere un reato punibile con pene di polizia, sebbene questo rivesta solo il carattere di semplice contravvenzione. — Cass. Torino, 12 dicembre 1885.

Anche nelle contravvenzioni devesi indagare se l'imputato minore d'anni 14 abbia agito con discernimento. — Cassaz. Roma, 15 dicembre 1882.

Il provvedimento dell'art. 88 non è una pena, ma una misura preventiva, discretiva ed insindacabile, tutta nell'interesse dei minori, abbandonata al prudente apprezzamento del magistrato, non deducibile in cassazione. — Cass. Torino, 20 febbraio 1877.

Un tale provvedimento non produce recidiva nè generica, nè specifica. — Cass. Torino, 22 dicembre 1880.

Anche ai pretori è data facoltà di applicare la pena dell'art. 88. — Cass. Torino, 2 febbraio 1881.

Il pretore investito per rinvio del giudizio di un minore di anni 14 è competente ad applicare la custodia nei limiti di sua giurisdizione. — Cass. Torino, 1° giugno 1882.

Occorre notare che le proposte per ricovero coatto dei minori od altri, soggetti a custodia, debbono essere rivolte al Ministero degli interni col tramite della Procura generale. — Circolare Procura generale Torino, 18 febbraio 1881.

La minorante dell'età, ammessa dal Codice penale, deve applicarsi ai delitti ed alle contravvenzioni prevedute da leggi speciali e ciò purchè la legge non lo vieti espressamente a differenza di ciò che dispone l'art. 684 per le attenuanti generiche. — Cassazione Roma, 21 febbraio 1879.

La stessa Corte decise il 3 gennaio 1878 che, tranne espresso divieto, anche trattandosi di reati previsti da leggi speciali debba applicarsi al minore di età la diminuzione degli art. 90, 91.

La Corte di Torino il 25 ottobre 1883 stabilì che le regole per le punizioni dei minori, stabilite dal Codice penale, non sono applicabili alle leggi speciali quando comminano una multa fissa, la quale deve interamente essere inflitta al minore.

E la stessa Corte il 5 dicembre 1878 in causa contro Dellamorra Maria, imputata di contrabbando, dichiarò che siccome la multa in tale reato rappresentava i danni, si doveva applicare sempre integralmente anche ai minori.

Quindi è a ritenere che per regola generale la minorante dell'età si applica ai reati preveduti da leggi speciali, a meno che vi sia espresso divieto o si tratti di multa fissa.

L'art. 90, num. 4, dà facoltà di spaziare da uno a cinque anni. — Cass. Torino, 11 luglio 1883.

Nei reati continuati, ad esempio renitenza, contravvenzione all'ammonizione, non è ammessa diminuzione di pena per ragione di età ove l'arresto dell'imputato segua dopo compiuto il 21° anno. — Cass. Torino, 4 luglio 1883; 5 luglio 1883.

Art. 94. — L'attributo di forza irresistibile non è applicato che ai reati d'impeto aventi caratteri affatto proprii e speciali, come causa a delinquere gravissima, ad esempio amore o onore offeso, mancanza di complici, di alibi, di agguato, arma impropria e spesso i soli denti e le unghie, pentimento immediato, confessione, animo onesto ma eccitabile.

Così il prof. Cesare Lombroso definiva l'attributo della forza irresistibile, protestando contro una sentenza delle Assise di Caltanisetta che aveva ammessa la forza irresistibile in un reato d furto qualificato per il tempo e per il mezzo nell'agosto 1880.

Non costituisce forza irresistibile la violenza morale se non quando abbia un impulso od una forza esterna e quindi non sia unicamente ed esclusivamente il prodotto della passione dell'agente, nel qual caso può talvolta risolversi in una infermità piena o semipiena. — Cass. Torino, 21 marzo 1879.

Bene spesso per ignoranza e più per astuzia, si confonde nei giudizi popolari la forza irresistibile, colla causa a delinquere e non furono rari i verdetti che ammisero la forza irresistibile in reati contro la proprietà, come nell'esempio avanti accennato che suscitò a ragione un nobile sdegno nell'animo onesto dell'illustre professore Lombroso, ed in altro caso dei giurati di Roma che ammisero la forza irresistibile in una cameriera che involò i brillanti della padrona, abbagliata dallo splendore di quegli oggetti preziosi, e in caso identico dei giurati di Novara che nel marzo del 1886 ammisero la forza semi-irresistibile a favore di

un certo Strazza, autore di furto qualificato per valore, tempo e mezzo.

E tale confusione ha sollevato vivi reclami contro l'articolo 94 il quale sta e deve stare a salvaguardia dei casi da esso contemplati.

Quando si debba provvedere per far ricoverare un imputato in un manicomio o farlo trasferire da un manicomio ad altro per sottoporlo a visite o perizie, agli effetti dell'art. 94, occorre attenersi alle disposizioni della Circolare ministeriale 2 giugno 1880, Bollettino Ufficiale, 1880, n. 20.

L'interdizione per prodigalità o debolezza di mente non rende necessariamente applicabile l'art. 95 all'imputato. Possono quindi i giudici malgrado tale provvedimento ritenere che l'imputato abbia agito dolosamente e negargli l'applicazione dell'art. 95 e ciò perchè i giudici hanno libertà illimitata nel decidere le quistioni e l'interdizione civile non prova un'assoluta infermità di mente, ma solo una presunzione che deve cedere di fronte al fatto contrariamente comprovato. — Cassazione Torino, 1 maggio 1886, Reggio.

Art. 95. — Le pene di questo articolo non hanno gradi e si può spaziare in tutta la loro latitudine. — Cassazione Napoli, 17 marzo 1880 — Torino, 9 gennaio 1883, 20 ottobre 1883, 9 luglio 1884.

Del tentativo di crimine e delitto

(Art. 96 a 101).

È punibile il tentativo di contravvenzione alla legge sul lotto. — Cass. Roma, 26 ottobre 1885.

Le contravvenzioni non ammettono tentativo. Vi ha eccezione, fra altre, per le contravvenzioni doganali e daziarie, per le quali è punito chi cerca introdurre generi senza pagamento.

La Cassazione di Torino ammette il tentativo nelle vie di fatto dell'art. 686. (Sent. 10 aprile 1874).

Vi ha tentativo di furto nel fatto di chi ponga la mano in tasca di altri per estrarre il portafogli, quand'anche questo sia senza numerario. — App. Trani, 24 aprile 1880.

Art. 101. — Acciò il tentativo sia *non imputabile* occorre una desistenza spontanea, quindi chi è sorpreso a rubare e per timore d'essere scoperto gitta la cosa rubata è imputabile. — Cass. Torino, 8 febbraio 1882.

Anzi nel caso di cui sovra, il reato è consumato.

In ogni reato il fatto può essere tentato o mancato, poichè l'espressione reato mancato altro non sia che una modalità giuridica del tentativo che si verifica nel caso dell'articolo 97 in confronto del reato tentato che si verifica nel caso dell'art. 98. Anche lo stupro ammette il tentativo. — Cassazione Torino, 22 marzo 1882.

Secondo la Cassazione di Napoli, sentenza 12 novembre 1884, non è possibile il tentativo nei reati di semplice ferimento perchè non è dato stabilire la natura del ferimento proposto. Ma la Cassazione di Torino è d'avviso diverso, e pare con ragione potendosi dall'arma adoperata, dalla direzione dei colpi e da altre circostanze determinare il ferimento minacciato.

Agenti principali e complici

(Art. 102 a 105).

È agente principale nel reato colui che ne ordinò la perpetrazione e ne trasse profitto. — Cass. Torino, 12 luglio 1882.

Tutti coloro che concorrono a commettere un reato contro la proprietà sono colpevoli dinnanzi alla legge sebbene il bottino sia pervenuto ad uno solo di essi. — Cass. Torino, 8 aprile 1885.

Coloro che concertarono, deliberarono e commisero in comune

un reato sono tutti egualmente responsabili dei mezzi con cui si commette, sebbene messi in opera da un solo di essi. — Cassazione Torino, 17 aprile 1873, 29 aprile 1875, 18 giugno 1879 — Cass. Napoli, 5 maggio 1880.

A costituire la complicità basta o la istigazione o le istruzioni o le direzioni, senza il concorso simultaneo di tutti e tre. — Cass. Torino, 19 aprile 1885.

Il complice per istigazione può, per aggravanti personali, avere pena più grave dell'autore. — Cass. Napoli, 13 gennaio 1879.

Può essere punito il complice di un reato (contravvenzione daziaria) sebbene l'autore sia ignoto. — Cass. Roma, 3 maggio 1880.

Può essere assolto per condizioni speciali (età) l'autore del reato e condannato il complice, avendo per base la pena che avrebbe avuto ove fosse stato autore. — Cassaz. Roma, 6 febbraio 1878.

Art. 105. — Le circostanze di cui si parla sono la parentela, la minorità, la recidività, l'ammonizione, la sorveglianza speciale della P. S. e simili, non mai le circostanze che qualificano od aggravano il reato. — Cass. Torino, 8 luglio 1858, 4 aprile 1882.

Le circostanze e qualità inerenti alla persona sono quelle che tolte anche di mezzo lasciano sussistere il reato nella sua nativa qualità, ad esempio, le qualità di figlio dell'ucciso, di madre illegittima dell'infante ucciso, non mai quelle che servono a qualificare il furto, come la qualità di persona domestica che si comunica ai complici e che riguardano la cosa o la causa a delinquere. — Cassaz. Torino, 13 luglio 1881, 16 novembre 1882.

La complicità è ammessa nelle contravvenzioni. — Cass. Torino, 17 marzo 1880.

Caso di complicità: due individui scaricano contro un terzo il fucile rispettivo, il terzo è ucciso da un sol colpo di cui è incerto l'autore. — Cass. Napoli, 4 luglio 1879.

La qualifica di domestico tosto che ne sia constatata la scienza è comunicata fra i compartecipi. — Cass. Roma, 20 giugno 1879 — Torino, 4 maggio 1881.

In senso contrario, Cass. Palermo, 16 ottobre 1882, ma senza ragione e contro i principii di diritto in materia di correità e di furto qualificato.

Dei recidivi

(Art. 118 a 130).

L'art. 118 si applica tanto ai casi di condanne riportate per reati previsti dal Codice penale, quanto in quelli di condanne riportate per reati previsti da leggi speciali indistintamente. — Cass. Palermo, 5 maggio 1877.

Nell'applicare la pena devesi tener conto della recidiva sebbene non dedotta nella imputazione quando sia stabilita dal certificato penale senza che siano sorte eccezioni. — Cassazione Torino, 27 maggio 1881, 31 maggio 1882.

Le condanne amnistiate debbono cancellarsi dai registri penali e non servono di fondamento alla recidiva. — Cassaz. Torino, 26 gennaio 1886.

La recidiva non è un elemento del reato, ma una qualità personale dell'imputato che lo aggrava e può rilevarsi anche solo in appello. — Cass. Roma, 9 aprile 1880.

Il certificato penale non contestato basta a stabilire la recidiva.

Se vi ha contestazione si deve produrre l'estratto della sentenza. — Cass. Firenze, 6 febbraio 1884.

Non è recidivo (art. 123) il condannato al carcere che poscia è giudicato per crimine correzionalizzato, e ciò perchè a stabilire la recidiva di detto articolo occorre badare al titolo delle due imputazioni, del primo e del secondo giudizio, non agli articoli 440 Cod. proc. pen., 682 Cod. pen. che riflettono attenuanti. — Cass. Torino, 16 luglio 1879.

È incerta la giurisprudenza riguardo alla questione se le sentenze estere valgono a costituire recidiva, ma pare prevalente e

migliore la massima che porta alla negativa e ciò pel principio che la recidiva è una condizione apprezzabile soltanto nei singoli Stati, onde un imputato che subì condanne all'estero potrà esser privato delle attenuanti ma non esser considerato recidivo.

Dell'estinzione dei reati e delle pene

(Art. 131 a 152).

La prescrizione dell'azione penale decorre e si compie anche in pendenza del ricorso in Cassazione non altrimenti che in pendenza del giudizio di merito. — Cass. Torino, 7 febbraio 1884.

L'azione penale pei crimini puniti o punibili con pene correzionali si prescrive in cinque anni. — Cass. Torino, 9 aprile 1885.

Colla massima citata la Cassazione di Torino ha sanzionato un principio d'interpretazione favorevole agl'imputati per cui la prescrizione si misura non dalla natura del reato, ma dalla pena inflitta e questo principio ribadì con numerosi costanti giudicati e fu seguìto dalle Cassazioni di Firenze e di Napoli e venne esteso a tutti i reati, ed è ora costante la massima « che la pre- « scrizione dell'azione penale si regola dalla pena applicata e « non dal titolo del reato. Essa decorre e si compie anche in « pendenza del giudizio d'appello e di cassazione e colla pre- « scrizione dell'azione penale resta pure prescritta l'azione civile. » — Cassaz. Torino, 12 novembre 1884, 13 dicembre 1884, 2 ottobre 1885, 28 aprile 1886, Mazzocchi e Valle.

P. es.: L'azione penale per i delitti (ferimento, furto) si prescrive in 5 anni; se vengono puniti con pene di polizia la prescrizione si regola dall'art. 140.

L'ingiuria pubblica, la diffamazione, punita con pene di polizia, fa luogo alla prescrizione dell'art. 141.

Se l'epoca del commesso reato è incerta, si decide a favore del reo. — Cass. Torino, 26 maggio 1885.

Nei reati di fatto permanente, la prescrizione decorre dal giorno in cui cessò il fatto contrario alla legge. — Cass. Roma, 19 aprile 1880.

Nel termine della prescrizione non si comprende il giorno del commesso reato. — Cass. Torino, 13 maggio 1885.

L'art. 141 contempla unicamente le ingiurie verbali non quelle scritte o reali. — Cass. Torino, 15 giugno 1881, 22 giugno 1881, 22 aprile 1885.

La Cassazione di Torino, con sentenza 28 dicembre 1885, modificando i principii adottati per la prescrizione e sovra segnalati, sancì che per gli effetti della prescrizione, la diffamazione con parole non è ad equipararsi alle ingiurie verbali prescrittibili col decorso di un mese, quando anche si ravvisi punibile solo con pene di polizia.

La prescrizione dell'azione penale della diffamazione (art. 570 Codice penale) è di cinqne anni, giusta l'articolo 139 Codice penale.

Tutt'al più se punita coll'ammenda potrebbe applicarsi la prescrizione di un anno dell'art. 140, ma non mai quella di un mese dell'art. 141, esclusivamente propria delle ingiurie verbali.

Ma con sentenza 13 aprile 1886 c. Sgorbini la Cassazione Torinese sancì di nuovo che le ingiurie verbali pubbliche se punite con pene di polizia rendono l'azione penale prescrittibile in un mese.

La prescrizione delle ingiurie verbali dell'art. 141 decorre dal giorno del reato, salvo il caso di procedimento, e non mai dal tempo in cui il querelante ebbe contezza dell'ingiuria, e ciò per non lasciare troppo tempo pendenti questioni di poco rilievo, e nel supposto che dopo tale termine siano dileguati gli effetti e le impressioni nel reato. — Cass. Firenze, 17 marzo 1880.

Il computo del mese per la prescrizione dell'azione penale riflettente le ingiurie punibili con pene di polizia deve farsi in base all'art. 70; cioè il mese di cui parla l'art. 141 deve considerarsi di 30 giorni e ciò per evitare ingiustizie e disparità che avverrebbero ove si facesse il computo secondo il calendario gregoriano

o comune per esservi dei mesi di 30, altri di 31 e uno di 28 o di 29 giorni e per argomento dell'art. 2133 C. civile il quale dispone che nelle prescrizioni che si compiono a mesi si computa sempre il mese di 30 giorni.

Art. 144. — Vi ha reato continuato quando si hanno più violazioni distinte di una stessa legge, separate da un certo intervallo di tempo, ciascuna delle quali è accompagnata da una determinazione criminosa distinta, ma collegata ed unificata con tutte le altre da una stessa intenzione finale. — Cassaz. Roma, 9 giugno 1879.

Il reato continuato consta di due elementi, uno oggettivo, violazione della stessa legge; l'altro soggettivo, medesima risoluzione dell'agente.

Più ferimenti a più persone in un'unica mischia in cui i feritori agiscono sotto identica spinta onde reagire in lotta continuata impegnata tra feriti e feritori costituiscono un solo ferimento continuato con diritto però alle parti lese di riavere intero il danno sofferto da ciascuno.

Esempio di reato continuato: furto nello stesso magazzino a danno dello stesso proprietario commesso ripetutamente in più giorni dalla medesima persona domestica, rilascio abituale arbitrario di biglietti ferroviari — sottrazione e conversione in uso proprio di capitali e rendite di un ente morale dal tesoriere ed agente dell'ente stesso cui sono affidati, commesse in varie riprese e per lungo periodo di tempo.

Reati contro la sicurezza interna dello Stato

(Art. 153).

Sempreché si tenda a violare la integrità della Sacra persona del Re, si commette il reato dell'art. 153. Riesce perciò indifferente che in quel riscontro si voglia uccidere o ferire. È questione

giuridica non di mero fatto definire se nell'attentato l'agente sia giunto a dar principio a un atto qualunque di esecuzione nel senso dell'articolo 159. — Cassazione Napoli, contro Passanante, 28 marzo 1879.

Reati contro la religione

(Art. 183 a 189).

A costituire questo reato basta l'intenzione di turbare od interrompere le sacre funzioni ed il fatto di averle turbate od interrotte sebbene l'agente non avesse in animo di portare offesa alla religione.

La violenza può essere così fisica come morale, e deve ritenersi concorrere quest'ultima ognora che in causa del turbamento prodotto, la funzione rimase interrotta. — Cass. Roma, 12 marzo 1880.

All'esistenza di questo reato occorre un atto di disordine o tumulto che abbia causato ritardo, impedimento od interruzione all'esercizio del culto. — Cass. Roma, 21 novembre 1881.

Può commettersi anche con clamori quando abbiano turbate le funzioni. — Cass. Torino, 14 febbraio 1883.

A costituire il reato dell'art. 183 non basta un disordine qualsiasi, in chiesa o fuori, che disturbi i fedeli nelle loro preghiere ma è d'uopo che vengano impedite, interrotte o turbate con violenza le funzioni e cerimonie della religione, poichè detto articolo contempla o punisce gli atti violenti e turbativi non in quanto offendono le persone che attendono e assistono alle funzioni, ma in quanto attaccano la religione in sè stessa osteggiando la sua estrinsecuzione nella forma del culto. — Cassazione Torino, 25 febbraio 1886.

I fischi emessi contro una processione religiosa rivelano atti ostili, tali da recar turbamento alle sacre funzioni.

Il mezzo usato, è atto al fine, se raggiunge lo scopo turbando le funzioni che si osteggiano. — App. Modena, 15 dicembre 1883.

Una rissa in chiesa, in tempo di funzioni, non veste carattere di offesa alla religione, se i rissanti non avevano altro in animo che di dar sfogo al loro alterco.

Nella specie si trattava di due cotali di cui uno fece cadere a terra il cappello dell'altro e che si accapigliarono producendo disordine. — Cass. Roma, 16 agosto 1883.

È colpevole del reato dell'art. 183 chi interrompe le funzioni sacre gridando: *morte al vescovo che sospese il parroco,* poichè sebbene il fine ultimo sia di avere il parroco, la intenzione era quella di turbare le funzioni. — Cass. Torino, 4 marzo 1886, Pesante.

Art. 185. — Le contumelie debbono essere proferite con animo deliberato di oltraggiare la religione.

I fatti di cui al capoverso basta che siano volontarii. — Cassazione Torino, 22 novembre 1883.

Viola quest'articolo chi all'occasione di una processione solenne, mentre gli spettatori credenti stanno genuflessi in venerazione del SS. Sacramento, aspetta il passaggio di questo ed attraversa la processione passando irriverentemente e senza necessità sotto il baldacchino sotto cui sono i sacerdoti funzionanti. — Cassazione Torino, 5 marzo 1884.

L'autorità politica può di volta in volta, per ragione di pubblico interesse, vietare le processioni religiose fuori delle chiese, ma non può farlo in modo generico. — Cassaz. Roma, 27 febbraio 1885.

Se il Prefetto non può, per l'art. 32 dello Statuto, vietare permanentemente le adunanze, può, per l'art. 146 legge comunale, vietarlo temporariamente, in luoghi determinati, per ragioni di P. S. o d'igiene.

Così il Prefetto, per motivi d'ordine pubblico, può proibire le processioni civili e religiose in luoghi pubblici non solo volta per volta, ma anche per un tempo determinato. — Cass. Torino, 26 settembre 1885.

Art. 187. — Si tutela con questo articolo l'esercizio del culto religioso, quindi non si applica a chi offende un parroco bensì

vestito di abiti sacerdotali, ma non in funzione sebbene vi si prepari. — Cass. Torino, 4 giugno 1879.

I reati contemplati nella sezione 1, titolo III, libro III, sono di esclusiva competenza della Corte d'assisie, giusto l'art. 9, n. 3° Cod. proc. pen.

Reati contro diritti garantiti dallo Statuto

(Art. 191).

Non si può procedere per sottrazioni, aggiunte o falsificazioni di schede relative ad operazioni elettorali, se non quando siano state scoperte o denunciate le sottrazioni, aggiunte o falsificazioni stesse e ne sia stato indicato il colpevole durante il corso e prima della chiusura delle operazioni suddette senza che occorra che sia stato costui sorpreso in atto e quindi si abbia fin da quel primo momento della reità di lui, prova manifesta che può col seguito essere raggiunta. — Cassaz. Torino, 8 gennaio 1879.

L'art. 192 è applicabile anche alle elezioni amministrative. — Cass. Torino, 20 luglio 1876 — App. Napoli, 18 aprile 1879.

Non è colpevole di compra di voti chi spese denari se non si conosce in modo positivo da chi furono comprati i voti. — Cassazione Torino, 22 novembre 1884.

È un attentato all'esercizio dei diritti politici il supporre e far constare da un verbale di elezioni amministrative, che abbiano votato elettori che non votarono. — Cassaz. Torino, 18 ottobre 1872.

Attentati alla libertà individuale

(Art. 194).

Nel reato di atti arbitrari contro la libertà personale la mancanza della circostanza aggravante, che tali atti siano stati commessi per interessi particolari, toglie la qualità di crimine e la qualifica del primo capoverso. — App. Roma, 22 marzo 1879.

Per l'avveramento del reato dell'art. 194 prima parte, occorre il dolo, la coscienza di agire fuori della sfera delle proprie attribuzioni, onde il sindaco che ordina l'arresto d'un tale, se agisce in coscienza del legittimo esercizio delle sue funzioni, non attenta alla libertà personale ancorchè oltrepassi i limiti delle sue attribuzioni.

Non viola il domicilio l'agente della pubblica forza che, col carattere del suo ufficio, entra in casa di un privato per eseguire ordine d'arresto, sebbene illegittimamente dato. — App. Napoli, 6 aprile 1884.

Sotto quest'articolo cade non solo l'arresto propriamente detto, ma qualunque atto arbitrario contro la libertà personale, e così la detenzione arbitraria nella caserma dei carabinieri, nè ad escludere il reato vale invocare l'art. 65, legge di P. S., perchè altro è munire di foglio di via, altro trattenere in arresto in caserma e non giova addurre ordini avuti dal sindaco. — Cassazione Roma, 7 marzo 1877.

Art. 199. — Le guardie di P. S. che eseguiscono arresti arbitrarii con ferite pericolose e sanabili in più di 30 giorni fatte colla daga, sono contabili del crimine di cui agli art. 199, 202, 544 Cod. pen. — App. Torino, 30 agosto 1884, contro Onorati e Buggino per arresto e ferimento di Cerruti Secondo.

A costituire il reato dell'art. 199 la legge non esige all'infuori della specie di violenza fisica o morale, insita nel sequestro e nella detenzione che siansi impiegate vie di fatto o violenze — non sono circostanze valevoli a torre di mezzo il reato nè la brevità del tempo in cui taluno sia rimasto privo della libertà, nè la qualità del luogo da cui il paziente abbia potuto chiedere soccorso per essere liberato. — Cass. Torino, 30 settembre 1870.

Violazione di domicilio

(Art. 205-206).

È reo di violazione di domicilio chi violentemente (abbattendo la porta) s'introduca nella casa altrui per prendere parte ad un ballo dato da una società. — Cass. Torino, 16 dicembre 1885.

Chi insegue un individuo e per offenderlo entra con violenza e minacce nella di lui casa ove egli si ricoverò per sottrarsi alla persecuzione, commette il reato di violazione di domicilio. — Cassazione Torino, 7 giugno 1882.

La violazione di domicilio si commette dalla pubblica forza quando al legittimo rifiuto opposto dal privato per aprire la casa sua agli agenti, costoro vi si sono introdotti egualmente senza ragione.

Le insidie dell'art. 206 si verificano quando il colpevole siasi nascostamente intruso nell'altrui casa senza farsi vedere o vi si sia introdotto con falsi nomi o con pretesti che valessero a farvelo accogliere, specialmente se assente il capo di famiglia.

Rientra nel diritto comune l'agente che per introdursi nella casa privata non spiega la sua qualità.

Chi viola l'altrui domicilio ed ivi attenta all'altrui pudore commette due reati: violazione di domicilio ed offesa al pudore in luogo privato, e se per desistenza della parte rimane estinta l'azione penale pel secondo reato, sussiste pur sempre il primo d'azione pubblica. — Cass. Roma, 10 giugno 1883 — Cass. Torino, 22 aprile 1885.

È reo di violazione di domicilio chi contro il divieto del capo di casa s'introduce nel di lui domicilio clandestinamente in seguito ad invito di una fanciulla di casa. — Cassazione Roma, 9 luglio 1883.

Onde vi sia violazione di domicilio occorre che la casa sia abitata o destinata ad abitazione. Tale non è un teatro pubblico, nè la stanza annessa non abitata dai soci proprietari. — Cassazione Firenze, 25 giugno 1884.

Prevaricazione e reati affini

Sottrazioni commesse da funzionari.

(Art. 210 a 214).

La prevaricazione, sebbene contenga molti elementi del furto, è reato contro la pubblica amministrazione, mentre il furto è reato contro la proprietà.

L'estremo caratteristico della prevaricazione è la sottrazione od il trafugamento di roba o danaro affidati ad un pubblico ufficiale eseguiti nell'esercizio delle sue funzioni. Gli estremi del furto sono di togliere con frode la cosa mobile altrui con animo di farla propria.

Colla prevaricazione si abusa della fiducia riposta necessariamente nel pubblico ufficiale. Col furto, contro la volontà del proprietario, si spoglia il medesimo della cosa di cui è in possesso; onde non si debbono confondere i due reati. — Cassaz. Torino, Classi riunite, 10 giugno 1875.

È reo di prevaricazione l'alunno di finanza che si appropria dolosamente effetti affidatagli a causa delle sue funzioni. — Cassazione Torino, 28 dicembre 1876, 28 giugno 1877 — Napoli, 9 giugno 1880.

Il segretario comunale che sottrae carte dagli archivi e le vende per appropriarsene il prezzo è soggetto alle pene degli art. 210, 213 Cod. pen. — Cass. Torino, 9 gennaio 1886.

È reo di prevaricazione il segretario d'intendenza che si appropria il deposito per un contratto. — Cass. Torino, 15 maggio 1879.

L'impiegato del Monte di Pietà che si appropria danari affidati in tale qualità. — Cass. Firenze, 18 gennaio 1882.

Il perito del Monte di Pietà che fa presentare per proprio conto ma da altra persona oggetti e, facendone stima superiore al vero, lucra indebitamente a danno del Monte. — Cass. Torino, 19 dicembre 1878.

L'esattore che si appropria denari rimessigli da un privato per

saldare un debito verso l'erario, essendovi fiducia necessaria non volontaria. — Cass. Torino, 1° luglio 1876.

Il delegato di P. S. che si appropria oggetti venuti a sue mani per operazioni eseguite nell'esercizio delle sue funzioni. — Cassazione Torino, 12 dicembre 1883.

L'usciere che si appropria danaro rimessegli dal debitore per atti esecutivi. — Cass. Torino, 2 maggio 1883.

Il fattorino postale che deviata una lettera si appropria i denari che contiene. — Cass. Torino, 20 luglio 1881.

Il sindaco che si appropria denari stati raccolti quale oblazione pubblica per disastro. — Cass. Firenze, 6 dicembre 1884.

Concussione

(Art. 215 - 216).

A costituire la concussione occorre la volontà di far cose che la legge proibisce, cioè l'elemento intenzionale, e non basta il solo fatto dell'esazione di tasse non dovute. — Appello Roma, 22 marzo 1879 — Cass. Napoli, 25 settembre 1880.

Secondo la Cassazione di Torino l'appaltatore del dazio comunale che si appropria denaro esatto per tale tassa commette appropriazione indebita, e secondo la Cassazione di Palermo commette la prevaricazione. — Cass. Torino, 15 luglio 1875 — Palermo, 25 febbraio 1876.

Il sindaco che per danaro ommette dolosamente l'iscrizione sulle liste di leva di un coscritto, siccome agisce come ufficiale pubblico a servizio dello Stato è reo di concussione. — Cassazione Torino, 14 settembre 1867.

Lo stesso è del sindaco che esige tasse per vidimazioni di passaporti per l'interno. — Cass. Torino, 22 giugno 1876.

Elemento della concussione è di produrre una coazione morale, ad esempio dell'esattore che spedisce bollette, in base all'art. 25,

legge 8 aprile 1871, annotando somme non dovute. È complice colui che scientemente e dolosamente lo aiuta. — Cass. Torino, 2 dicembre 1885.

La minaccia dell'art. 216 deve essere grave e mettere in apprensione l'animo di chi la subisce e limitarne la facoltà volitiva. — Cass. Torino, 31 luglio 1884.

L'aggravante della violenza si comunica al complice che ne ebbe scienza al momento della cooperazione. — Cass. Palermo, 11 dicembre 1879.

Corruzione

(Art. 217 a 228).

Estremi del tentativo di corruzione sono: che vi sia la proposta, che la persona tentata sia un funzionario, che vi sia stata promessa di ricompensa, che si tratti di oggetti relativi al ministero dell'agente non soggetti a mercede. — Cass. Roma, 28 luglio 1880.

Nella corruzione si deve dimostrare che la consegna del danaro fu fatta per corrompere, non per altro titolo.

Esempio della moglie del detenuto che consegnò denaro al custode per provvedere ai bisogni del marito infermo. — Cassazione Torino, 16 dicembre 1885.

Il mostrarsi l'ufficiale pubblico disposto a lasciarsi corrompere non esclude il reato di colui che, profittando di tali disposizioni, lo corrompe di fatto. — Cass. Firenze, 12 gennaio 1881.

Il segretario ragioniere della Congregazione di carità è impiegato di pubblica amministrazione. — Cass. Torino, 8 luglio 1885.

Il reato di tentativo di corruzione, art. 226, ha luogo dal canto del corruttore anche colla sola offerta o promessa di compenso ad un impiegato per avere nozioni di segreti d'ufficio, sebbene l'impiegato rifiutando abbia denunciata l'offerta. — App. Genova, 27 febbraio 1883.

È sempre autore della corruzione chi dia danaro non spettante al pubblico ufficiale per ottenere da esso un atto giusto od ingiusto, sia che lo dia spontaneamente o per invito e proposta dell'ufficiale pubblico. — Cass. Napoli, 7 maggio 1879.

In tema di corruzione d'ufficiale pubblico, ove la proposta sia accettata, il reato è completo tanto pel proponente quanto per l'ufficiale indipendentemente dall'esecuzione dell'atto voluto.

Se l'ufficiale non accetta la proposta, il proponente non cessa di essere colpevole di corruzione, il cui tentativo costituisce un reato speciale, non disciplinato dalla teoria del tentativo in genere, onde l'offerta ad una guardia daziaria perchè lasci passare tabacco di contrabbando, costituisce reato di corruzione da parte dell'offerente e non solo un atto immorale o tentativo remoto esente da pena. — Cass. Torino, 5 maggio 1885.

Abusi di autorità

Contro l' interesse pubblico

(Art. 229 a 234).

L'abuso di un pubblico funzionario che si faccia per soddisfare a private passioni, ha una identità di essenza con quello che si commette per donativi, rimunerazioni, ricevute o promesse accettate.

Vi ha prevaricazione se il pubblico ufficiale ricusa di fare giustizia o commette ingiustizia per turpe mercato o sfogo di basse passioni, e si deve ricorrere ad altre disposizioni se gli si imputino altre maniere di reati nell'esercizio delle sue funzioni.

Se l'abuso di autorità fu commesso da un militare per commettere un reato comune, il militare che ne fu autore soggiace ai Tribunali ordinari. — Cass. Firenze, 31 luglio 1872.

L'ufficiale pubblico tramutato o promosso può attendere alle occupazioni dell'ufficio che sta per lasciare fino a che non abbia preso possesso del nuovo ufficio.

Contro i privati

(Art. 235 a 237).

Per la richiesta e l'avvertimento preventivo prescritti dall'articolo 235, acciò il rifiuto diventi reato, il querelante deve uniformarsi alle leggi di procedura e queste due circostanze debbono risultare dalla sentenza, essendo esse costitutive del delitto.

A costituire il reato dell'art. 236 occorre che l'imputato sia ufficiale, agente od impiegato del Governo, che abbia usato od ordinato violenze contro le persone, che le violenze siansi usate nell'esercizio delle funzioni e senza motivo legittimo.

Non vi ha reato se l'uffiziale pubblico procedette all'arresto a seguito di denunzia, e, se manchi la prova, che diede sfogo ad una privata passione. — Sezione accusa Messina, 20 marzo 1879.

I carabinieri che, eseguendo un servizio richiesto dall'autorità civile, usano violenze e vie di fatto contro gli arrestati che sono in loro potere, violano gli art. 236-550 Codice procedura e sono soggettì alla giurisdizione dei Tribunali ordinari. — Cass. Torino, 21 maggio 1873.

L'ufficiale postale che apre un plicco diretto ad altra persona e scrive sopra un bianco segno ivi rinvenuto un'obbligazione a suo favore, commette due distinti reati: violazione del segreto delle lettere e falso con abuso di bianco segno. — Cassazione Torino, 29 gennaio 1885.

Contro i detenuti

(Art. 238 a 240).

Il carceriere che si approfitta delle detenute che acconsentano per soddisfare i suoi appetiti carnali, commette il reato di abuso di potere di cui all'art. 238. — Cass. Firenze, 15 giugno 1881.

(Art. 241 a 244).

Commette il reato di illegittima ingerenza il segretario d'intendenza di finanza che si vale del suo impiego per far guadagni all'occasione di domande di privati, trattate da esso in detta qualità.

Il privato che, previa intelligenza col detto ufficiale, ha partecipato ai fatti d'illecita ingerenza può ritenersi agente principale o complice. — Cass. Torino, 20 febbraio 1877.

Indebita ingerenza in negozî o traffici

L'art. 241 è applicabile al sindaco che presiede ad un'asta nello interesse del Comune e fa un'offerta a nome e per conto proprio. — Cass. Roma, 4 giugno 1880.

La qualità di pubblico ufficiale si comunica al coautore privato se, conosciuta, sia stato mezzo necessario alla esecuzione del reato voluto e commesso nell'interesse d'entrambi. — Cassaz. Firenze, 28 febbraio 1877.

Il concetto formulato in questa sentenza è il vero criterio onde stabilire la comunicabilità o meno delle circostanze personali influenti nel reato.

Gli assessori municipali che concorrono col sindaco a presiedere all'asta di beni comunali e ad aggiudicarli a chi aveva con essi intesa società d'affittanza, violano l'art. 241 anche se fu assolto colui che prese l'affittanza. — Cassaz. Torino, 23 dicembre 1882.

(Art. 245-246).

L'art. 245 è applicabile all'alunno di cancelleria che si appropria somme esatte d'ordine del cancelliere, sebbene non sia pubblico funzionario dell'ordine giudiziario, giusta l'art. 8 dell'ordinamento giudiziario. — Cass. Napoli, 24 novembre 1885.

Della ribellione

(Art. 247 a 256).

È reo di ribellione chi, a mano armata di rivoltella, impedisce all'usciere di entrare in una casa per fare un pignoramento. — Cass. Torino, 23 maggio 1879.

Il catturando che resiste ai carabinieri che lo arrestano, deve rispondere di tutte le conseguenze della sua resistenza ed anche perciò delle ferite riportate da un carabiniere nella caduta da un muro, causata dalla lotta con lui impegnata. — Cass. Torino, 29 dicembre 1885.

È ribellione con armi l'attacco con pali e sassi agli agenti daziarii che agiscono per l'esecuzione delle leggi. — Cass. Roma, 24 marzo 1879.

A costituire il numero dei colpevoli non occorre che tutti abbiano in modo eguale partecipato alla ribellione.

Trattandosi non di semplice riunione di persone in aspetto e con fine sedizioso, ma di rivolta contro la pubblica forza, non occorre intimazione. — Cass. Torino 28 marzo 1879.

Si verifica il reato di ribellione quando l'uffiziale pubblico si rivolge col suo atto al cittadino indirizzandogli l'esercizio del suo ministero, ed il cittadino a sua volta, per sottrarsi all'imperio della legge, con un'azione più improvvisa ed istantanea si rivolta contro l'uffiziale con delle violenze o delle vie di fatto, impedendogli l'esecuzione dell'atto.

Per inverso si verifica il reato di coercizione dell'articolo 257, quando il cittadino, con azione piuttosto pensata, voluta, e preordinata, si rivolge all'ufficiale pubblico e con violenze o minaccie lo costringe a fare o non fare un atto del suo ministero.

Il reato di violenza (art. 262 e seg.) si commette contro gli agenti in servizio indipendentemente dall'attacco o dal contemporaneo eseguimento della legge. — Cass. Torino, 8 gennaio 1876, 30 maggio 1883 — Roma, 26 aprile 1880.

Perchè si abbia la figura giuridica del reato di ribellione non basta che l'attacco o la resistenza con violenze o vie di fatto abbia luogo con persone che agiscono per l'esecuzione delle leggi, degli ordini dell'autorità, dei mandati di giustizia o delle sentenze, ma si richiede come altro estremo che codeste persone rivestano una qualità legittima per l'esercizio delle loro funzioni, e così si trovino nel novero di quelle espressamente indicate nel numero primo dell'art. 247.

E quindi trattandosi di un agente di polizia amministrativa o di un agente municipale incaricato di eseguire gli ordini del sindaco, perchè la violenza commessa contro tali agenti possa costituire ribellione occorre che essi in mancanza di una divisa o di altro distintivo di legge che li faccia riconoscere, siano muniti di un atto regolare di nomina o di una patente da mostrarsi al bisogno — esclusa la ribellione possono sussistere le contravvenzioni ai regolamenti locali. — Cass. Roma, 28 gennaio 1880.

È costante la Giurisprudenza nell'affermare che la ribellione sussiste anche se il fatto è rivolto contro le guardie municipali e le guardie campestri, ma non contro le guardie particolari — Cass. Torino, 13 gennaio 1884, 5 aprile 1885.

Non vi ha esercizio legittimo di funzioni se l'atto cui si procede è illegale. — Cass. Torino, 28 aprile 1855.

Però se anche l'agente della forza pubblica sia trascorso, nell'eseguire un atto di sua competenza, a qualche irregolarità, ciò potrà dar luogo a reclami all'autorità competente, ma non lo sveste del suo carattere, onde la resistenza, la violenza infertegli sono colpite. — Cass. Torino, 12 settembre 1874.

Parlandosi di armi si intendono le proprie e le improprie. — Cass. Roma, 24 marzo 1879.

L'attacco può essere materiale o morale, come ordine od opposizione con minaccie che scemano l'arbitrio dell'agente minacciato.

Le violenze accennano a forza morale, le vie di fatto a forza fisica. — Cass. Torino, 25 maggio 1882.

È crimine di ribellione il fatto di avere, in numero maggiore di dieci persone, assalito gli agenti della forza pubblica, anche senz'armi, e tolto ad essi l'arrestato. — Cassaz Roma, 25 febbraio 1880.

Le rivolte dei detenuti, esplicate con violenze o minaccie, costituiscono ribellione senza che occorra concerto prestabilito, che può sorgere rapido, istantaneo, improvviso. — Cassaz. Torino, 12 luglio 1882.

Oltraggi e violenze

(Art 257 a 267).

La legge, cogli art. 258 e seguenti, protegge il principio di autorità più che l'ufficiale individuo. Onde chi esorbita dalle sue funzioni, se oltraggiato, non può invocare detto articolo. — Cassazione Torino, 29 marzo 1882.

Alle guardie non occorre la divisa, basta che siano conosciute. — Cass. Torino, 18 maggio 1881.

Nell'oltraggio occorre l'estremo dell'intenzione e questo manca nell'atto di chi faccia cosa lecita e di suo interesse, sebbene l'ufficiale pubblico possa ritenerla offensiva.

Così il notaio che sul rifiuto dell'ufficiale del registro di ricevere una somma, perchè reputata insufficiente, ne fa l'offerta reale con testimoni, non è imputabile di oltraggio. — Cass. Torino, 5 dicembre 1885.

Le guardie devono, agli effetti degli art. 245, 260 Codice pen., avere il decreto di nomina e avere prestato il giuramento.

Per l'oltraggio occorre l'attualità della carica, e non vi ha quindi oltraggio se il funzionario ha cessato dalla carica. — Cass. Torino, 3 febbraio 1876.

In senso contrario. — Cass. Napoli, 6 dicembre 1868 e Firenze, 18 novembre 1877.

Ma se si riflette che la legge tutela l'autorità e non l'individuo, si vedrà come sia preferibile la massima della Cassazione di Torino.

Nell'oltraggio dell'art. 258, 259 2ª parte non si può mai scendere a pene di polizia. — Cass. Torino, 25 ottobre 1885.

L'agente della pubblica forza che provoca non può considerarsi nell'esercizio delle sue funzioni, come non lo è il fuzionario pubblico che pel primo trascende ad ingiurie o col suo contegno provoca questo. — Cass. Palermo, 22 luglio 1878, 10 marzo 1879.

Ma il reato di oltraggio sussiste se anche l'agente profferisce contumelie dopo l'oltraggio già consumato, non potendo in ciò esistere provocazione. — Cass. Torino, 28 marzo 1883.

Non ha luogo l'oltraggio al funzionario se illegittimo ne sia stato l'operato.

La legge non guarentisce la persona del funzionario ma la funzione, movendo dal necessario presupposto che questa si eserciti nel modo e entro i confini dalla stessa designati; donde il corollario che se l'uomo investito della funzione oltrevarchi quei confini ed incominci egli stesso a violare la legge, non meriti più alcuna garantia e debba essere considerato come ogni altro privato.

Occorre nel funzionario un operato legittimo nella sostanza e nella forma. — Cass. Napoli, 16 agosto 1879, 5 luglio 1882.

Però l'errore commesso dal pubblico funzionario nell'esercizio delle sue funzioni, non toglie il carattere dell'oltraggio alle ingiurie direttegli in causa di tale errore. — Cassazione Roma, 1° luglio 1885.

A conoscere dell'oltraggio (art. 260) è competente il Tribunale e non il pretore, perchè se l'art. 260 commina pene di competenza del pretore, eccede tale competenza la pena irrogata dall'articolo 266. — Cass. Roma, 4 febbraio 1881 — Torino, 12 ottobre 1883 e 20 maggio 1885.

A costituire l'oltraggio occorre la presenza personale dello ufficiale pubblico e la viva parola. — Cassaz. Firenze, 9 settembre 1872 — Roma, 8 agosto 1879.

Non sono ufficiali pubblici, nè incaricati di un pubblico servizio, nel senso degli art. 247, 260 e seguenti, i conduttori di tramway, le guardie campestri particolari.

E neppure i medici condotti tali essendo soltanto gli agenti conosciuti dalla legge o istituiti dall'autorità pubblica nell'interesse generale. — Cass. Torino, 10 maggio 1882.

Le guardie particolari, anche giurate, sono pur sempre incaricate di un servizio privato ed il giuramento serve a dare fede ai loro verbali fino a prova contraria.

Cade sotto l'art. 258 l'oltraggio al pubblico ministero. — Cassazione Firenze, 16 giugno 1883.

Come pure quello al Segretario Comunale. — Cassazione Roma, 20 gennaio 1883, 14 maggio 1883. — Cass. Torino, 17 febbraio 1886.

Sono ufficiali dell'ordine giudiziario gli uscieri e l'oltraggio loro fatto cade sotto l'art. 258. — Cass. Torino, 10 maggio 1882, 2 ottobre 1885.

Per l'oltraggio dell'art. 258 basta intaccare o l'onore o la rettitudine, cioè e l'onestà e probità oppure la dignità, autorità e rispettabilità. — Cass. Torino, 28 novembre 1881.

Sono passibili di oltraggio i seguenti agenti o funzionari: gli agenti ferroviari. — Cass. Torino, 11 giugno, 10 settembre 1874;

Il presidente della Congregazione di carità e i consiglieri comunali. — Cass. Firenze 22 maggio 1880, 24 maggio 1879;

Le guardie campestri, municipali, comandate al teatro a tutela dell'ordine. — Cass. Torino, 13 gennaio 1881; — I professori liceali. — Cass. Torino, 29 gennaio 1877; — Gli impiegati telegrafici. — Cass. Torino, 21 dicembre 1881; — La moglie del guardiano ferroviario autorizzata a surrogare il marito. — Cassaz. Torino, 28 marzo 1883; — Il vice conciliatore. — Cassazione Napoli, 19 agosto 1882.

Le ingiurie per lettera non costituiscono oltraggio. — Cassazione Torino, 4 luglio 1883.

È oltraggio dire a un agente ferroviario che non conosce i regolamenti. — Cass. Torino, 26 gennaio 1882.

Così pure il dire ai RR. carabinieri: maledetti cappelloni! — Cass. Torino, 14 giugno 1882.

Occorre a costituire l'oltraggio che l'imputato sappia che gli agenti, cui è diretto, sono in grado di sentire. — Cass. Torino, 25 giugno 1879.

Quindi sebbene gli agenti sentano l'offesa, ma ciò sia ignorato dall'autore che li credeva assenti, non vi ha oltraggio la cui caratteristica è l'audacia dell'insulto al funzionario fatto di presenza.

È oltraggio l'ingiuria contro il portinaio e gli infermieri di un ospitale. — Cass. Roma, 20 luglio 1883. — I maestri e le maestre comunali. — Cassazione Torino, 16 aprile 1884. — Un ufficiale superiore dell'esercito nell'esercizio di funzioni amministrative. — Cassazione Roma, 2 maggio 1884. — I membri di una commissione sanitaria municipale. — Cass. Torino, 29 gennaio 1885. — Il messo comunale. — Cass. Torino, 20 maggio 1885. — L'assessore ff. di sindaco. — Cass. Torino, 17 giugno 1885.

L'oltraggio fatto ad un ispettore di P. S. cade sotto l'art. 258 per essere l'ispettore ufficiale dell'ordine amministrativo. — Cassazione Torino, 18 febbraio 1886.

È oltraggio l'ingiuria contro il sorvegliante delle strade comunali. — Cass. Torino, 25 luglio 1885. — Il segretario comunale ff. di ufficiale di stato civile. — Cass. Torino, 29 gennaio 1885. — Gli agenti delle Opere pie. — Cass. Roma, 6 febbraio 1880. — I professori di università. — App. Venezia, 3 agosto 1885.

Gli agenti ferroviari sono quelli addetti all'esercizio, alla manutenzione, alla custodia.

È nell'esercizio delle sue funzioni il presidente del Consiglio dei Ministri alla Camera. È reo di oltraggio con violenza chi gli scagli contro una pistola, e se non ha il permesso vi ha porto abusivo d'arma. — Cass. Roma, 21 aprile 1882, Maccaluso.

Sono agenti della pubblica forza i militari in servizio, sentinelle, pattuglie, piantoni, agli effetti degli art. 247, 260, 263.

La provocazione non attenua l'oltraggio, ma lo esclude perchè

l'agente che provoca è sottratto alla tutela della legge. — Tribunale Novara, 31 ottobre 1883.

L'ufficiale pubblico oltraggiato può costituirsi parte civile. Tale costituzione non converte l'oltraggio in ingiuria e la desistenza non arresta l'azione penale. — Cass. Torino, 16 febbraio 1884.

L'ufficiale pubblico oltraggiato che diede querela per l'offesa personale, bene è sentito senza giuramento.

L'art. 51 dello Statuto non si estende ai membri delle assemblee amministrative, e se trascendono devono rispondere di oltraggio e d'ingiurie. — Cass. Torino, 9 dicembre 1885.

L'usciere che procede ad atti del suo ministero senza richiesta dell'autorità o della parte privata, commette atti arbitrari e legittima è l'opposizione diretta a respingerli. — App. Catanzaro, 23 giugno 1883.

Il ferimento commesso in ribellione è un aggravante di questa non un reato distinto. L'articolo 264 è applicabile alla ribellione accompagnata da ferimento. — Cass. Torino, 23 aprile 1885.

La denuncia per oltraggio non tiene luogo di querela per abilitare il giudice a giudicare per ingiurie, se manchi l'oltraggio. — Cass. Torino, 20 luglio 1885.

È oltraggio lanciar sassi contro la vettura dell'ambasciatore estero che ritorna dall'esercizio delle sue funzioni. — App. Roma, 5 marzo 1883, Valeriani.

Ufficiale pubblico è quegli che esercita nell'amministrazione pubblica un pubblico ufficio, emanato dal potere esecutivo del Governo cui è demandato per delegazione l'esercizio di pubbliche funzioni a nome della legge. — Cass. Torino, 29 gennaio 1885.

L'art. 267 è inapplicabile alla ribellione con omicidio consumato, mancato o tentato. — Cass. Torino, 31 luglio 1884.

Esiste oltraggio se diretto ad uno o più giurati alla lettura del verdetto e non scusa la eccitazione d'animo. — Cass. Torino, 28 luglio 1879.

Qualunque contumelia contro pubblici funzionari basta a costituire l'oltraggio dell'art. 260 senza uopo che sia diretta ad

intaccare l'onore e la rettitudine, come prescrive l'art. 258. — Cass. Firenze, 20 marzo 1880.

Gli oltraggi ad un pubblico ufficiale che intaccano l'onore e la rettitudine, cadono sotto l'articolo 258, gli altri generici sotto l'art. 260. — App. Torino, 10 settembre 1885.

L'usciere di pretura che si rifiuta di annunziare un tale al pretore e pel rifiuto viene oltraggiato, non è nell'esercizio delle funzioni. — Cass. Torino, 11 febbraio 1885.

Per l'oltraggio non si richiede la pubblicità.

Il carabiniere, anche non graduato, è superiore in grado al militare comune dell'esercito e se questo gli fa resistenza deve conoscere il Tribunale militare. — Cass. Roma, 2 marzo 1885.

È oltraggio il dire *ti pigli un accidente,* perchè è una villania, un insulto. — Cass. Roma, 11 gennaio 1884.

Le ingiurie contro le guardie o gli agenti che non prestarono giuramento non costituiscono oltraggio. — Cassazione Palermo, 8 luglio 1883.

È oltraggio dire agli agenti in servizio: siete indegni di vestire la divisa. — Cass. Torino, 27 marzo 1884.

Come pur dire al conciliatore che non fa altro che ingiustizie. — Cass. Torino, 16 febbraio 1884.

Brutta sbirraglia detto ad una guardia in borghese che si conosce è oltraggio, e non vale chieder tosto scusa. — Cassazione Torino, 13 febbraio 1884.

Le parole *inurbano, impertinente* dette dal pretore a chi gli toglie le carte dalla tavola, non valgono come provocazione alle repliche oltraggiose. — Cass. Torino, 7 aprile 1884.

La parte litigante che in pubblica udienza dice al presidente: *La giustizia è bandita da questo luogo,* commette l'oltraggio dell'art. 258. — Cass. Palermo, 28 gennaio 1884.

L'art. 267 è inapplicabile a chi non arrestato ma invitato a presentarsi avanti l'autorità si avventa alle guardie per liberare un compagno in istato d'arresto. — Cassazione Torino, 17 febbraio 1886.

L'art. 257 comprende le violenze morali, non meno delle materiali.

La Giurisprudenza è incerta se gli uscieri cadono sotto l'articolo 258 o 260, ma pare preferibile la prima opinione essendo essi ufficiali addetti all'ordine giudiziario.

Abusi dei ministri dei culti

(Art. 268 a 270).

Estremi di questo reato sono:

Espressa censura di un atto della pubblica autorità;

Che la censura espressa sia fatta in un discorso proferito o letto in una pubblica riunione da un ministro del culto nell'esercizio delle sue funzioni. — Cass. Torino, 10 dicembre 1885.

La cognizione del reato dell'art. 268 appartiene alla Corte di Assise, giusta l'art. 9, n. 4, C. p. p.

Le ingiurie del ministro del culto nell'esercizio delle sue funzioni contro i membri d'una società operaia, non riconosciuta come ente giuridico, danno diritto ai singoli soci di portare querela in proprio. — Cass. Torino, 8 febbraio 1882.

Il niego dell'assoluzione del confessore non è indebito rifiuto, ma esercizio del ministero sacerdotale, fatto che rientra nella esclusiva competenza della Chiesa. — Cass. Napoli, 25 maggio 1870.

L'art. 268 è applicabile al sacerdote che dall'altare declama contro le tasse, il Governo, il mal uso del pubblico danaro. — Cass. Firenze, 13 settembre 1873.

Fuga dei detenuti e occultamento dei rei

(Art. 271 a 285).

Chi per mercede accetta dal Prefetto l'incarico, anche verbale, di custodire i detenuti deve rispondere della fuga di questi avvenuta per sua negligenza. — Cass. Torino, 18 gennaio 1882.

Al reato di occultazione, articolo 285, non basta la scienza del mandato di cattura, occorre la scienza della reità effettiva dell'inquisito.

Svanisce il reato di occultazione se l'occultato sarà riconosciuto innocente. — App. Messina, 15 giugno, 1878.

Il custode che permette l'allontanamento temporaneo di un detenuto è punito in via disciplinare, non per favorita evasione. — Cass. Napoli, 19 aprile 1871.

È carcere qualunque luogo destinato a custodia di detenuti.

Le violenze dell'art. 284 sono: le vie di fatto o le minaccie a scopo di paralizzare l'azione delle guardie o della forza armata.

Esercizio arbitrario di ragioni

(Art. 286 a 288).

A costituire il reato di esercizio arbitrario di ragioni, bastano le minacce capaci di fare impressione sopra una persona ragionevole. — Cass. Napoli, 10 febbraio 1879.

Bastano pure le violenze morali. — Cass. Torino, 23 luglio 1853; 17 aprile 1882.

À costituire il dolo speciale di cui in questo reato, basta l'intenzione diretta ad esercitare un preteso diritto ancorchè l'autore non abbia coscienza di offendere la pubblica autorità.

Acciò siavi turbativa basta un possesso di fatto.

Sotto nome di violenze s'intendono tanto le fisiche che quelle morali. — Cass. Roma, 8 marzo 1880.

Commette esercizio arbitrario di ragioni il proprietario che per pagarsi del fitto toglie un oggetto dalla casa dell'inquilino, malgrado le vive costui proteste, ed il proprietario non gode della diminuzione dell'art. 288 se l'oggetto tolto era di quelli che non si possono pignorare. — Cass. Palermo, 23 novembre 1885.

L'art. 286 tende unicamente ad impedire che il privato eserciti

di suo proprio arbitrio quelle ragioni di cui deve chiedere il recupero al Magistrato e non ad impedire la difesa di ciò che si possiede, nel momento in cui altri turba il godimento; quindi le violenze usate per la difesa di un legittimo possesso nell'atto in cui questo viene turbato, non costituisce reato di esercizio arbitrario di ragioni. — Cass. Torino, 21 aprile 1880 — Roma, 12 dicembre 1881.

Vi ha esercizio arbitrario se la turbativa è diretta anche solo a molestare o togliere la materiale detenzione. — Cass. Torino, 21 gennaio 1886.

Il possesso di cui si tratta, non occorre sia civile, basta un possesso qualunque. — Cass. Napoli, 10 febbraio 1880 — Roma, 31 marzo 1882.

Coll'esercizio arbitrario di ragioni, dice il Carrara, si fa una cosa ingiusta nella forma, non nella sostanza.

Nell'esercizio arbitrario di ragioni, occorre l'esercizio di un preteso diritto e il concorso della violenza personale, laddove nella sussistenza del reato dell'art. 671, basta che l'azione sia animata da dolo. — Cass. Torino, 5 gennaio 1881.

L'attuale necessità e quindi la mancanza di tempo per ricorrere all'autorità giudiziaria autorizza la moderata difesa del possesso colla pronta rimozione della cosa da altri frapposta che ne impedisca l'uso.

Quindi non è responsabile del reato di esercizio arbitrario di ragioni chi trovandosi nell'*attuale necessità* di esercire un passaggio da lui posseduto, impedisce il compimento delle opere che glielo intercettano e toglie gli ostacoli stati poco prima da altri frapposti. — Cass. Torino, 28 aprile 1886, Notari.

Ove il danno dato senza violenza (287) sia inferiore ad una lira, ad es.: di 75 cent., la pena da infliggersi sarà di lire due d'ammenda, non potendo supporsi che il legislatore, dati gli estremi del reato, lo voglia lasciare impunito solo perchè il danno non raggiunge una lira, massime che ove così non fosse sarebbe pure impunito il tentativo della ragione fatta di cui cui in questo

art. 287, tentativo che si verifica se sorpreso il reo smetta l'impresa e fugga.

Anche in tal caso si deve applicare la pena commisurata al danno presunto.

Per l'esistenza del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni bastano le violenze morali ed il fatto di agire contrariamente all'opposizione recisa ed espressa del possessore privato, il quale, non potendo impedirlo, è costretto a subire l'atto arbitrario.

Onde colui che a tutela di un suo credito asporta, malgrado le grida e le proteste del debitore, un oggetto dalla costui casa o dal costui fondaco commette il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. — Cass. Torino, 1 maggio 1886, Longhi.

Sebbene la voce *multa,* usata nell'art. 287, equivalga a pena pecuniaria, tuttavia, per gli effetti dell'appellabilità, riveste sempre il carattere di pena correzionale qualunque sia il suo ammontare. — Cass. Torino, 9 luglio 1880, Lonati e Coccolo.

E tale massima è in armonia col principio che regola l'appellabilità delle sentenze secondo cui si regola dal titolo del reato, non dalla pena inflitta diversamente da ciò che accade per la prescrizione dell'azione penale che prende per norma la pena effettivamente inflitta, non quella comminata in astratto.

Non è esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ma legittimo di diritto, il farsi a riprendere dalle mani del ladro la cosa che sia tolta in flagrante reato. — Cass. Roma 12 settembre 1879.

Massima questa di tale evidenza che non ha d'uopo di schiarimenti e solo è a maravigliare che siasi portato fino all'eccelsa Corte un caso di tale natura in cui mancano assolutamente i caratteri del reato di cui è caso.

L'art. 287 contempla non solo le proprietà rustiche, ma anche le urbane. Quindi commette esercizio arbitrario di ragioni il padrone di casa che per pretesa di finita locazione fa aprire le porte dell'alloggio dell'inquilino e ne fa trasportare altrove i mobili.

La violenza consiste sia nell'abbattere la porta, che nell'aprirla con grimaldello od altro mezzo consimile. Il dolo emerge dalla scienza di far sfregio alla pubblica amministrazione od alla parte. — Cassaz. Torino, 9 marzo 1881 — Roma, 18 novembre 1881 — Firenze, 26 marzo 1884.

E la Cassazione di Firenze, nella citata sentenza, aggiunge:

La violenza che fu definita da Ulpiano — *propter necessitatem impositam contrariam voluntati* — consiste nel costringere gli inquilini a vagare fuori della casa locata e lontano dalle cose loro proprie.

Sono colpevoli del reato di ragione fatta tutti coloro che d'accordo intervennero ad esercitare arbitrariamente le proprie ragioni, sebbene in tal frangente le violenze siano usate da uno solo.

Sussiste tale reato non solo quando l'agente eserciti arbitrariamente le proprie ragioni, ma anche quando eserciti arbitrariamente le ragioni altrui facendole proprie. — Cassaz. Torino, 17 dicembre 1885.

Gli articoli 286, 287 sono distinti, nè è lecito ricorrere al primo per applicare al secondo le disposizioni di quello.

I casi dell'articolo 287 sono tassativi, non già dimostrativi.

La turbativa di possesso costituisce esercizio arbitrario di ragioni, solo nel concorso di violenze contro le persone, mancando tali violenze non vi ha reato.

Chi colma un fosso altrui per esercitare un preteso diritto senza usar violenza contro le persone non commette esercizio arbitrario. — Cass. Torino, 9 novembre 1881.

La multa dell'art. 287 indica pena pecuniaria e sarà multa se eccede le L. 50, se no è ammenda. — Cassazione Torino, 12 novembre 1885.

Fattori dell'esercizio arbitrario sono:

Convinzione nell'agente di esercitare un diritto a sè competente; intenzione e coscienza in esso di sostituire l'autorità propria a quella del Tribunale.

Atto esterno e positivo che tolga al possessore la cosa da lui detenuta o lo privi di un diritto che esercitava effettivamente. — Cass. Firenze, 6 giugno 1884.

Commette tale reato chi con forca impugnata, con gesti e minaccie impedisce a taluno di esercitare un passaggio sempre praticato per eccedere ad un suo fondo. — Cass. Torino, 4 settembre 1879 — Roma, 31 marzo 1882.

Il proprietario di animali dati a soccida che li riprende con violenza verso le persone. — Cass. Napoli, 16 aprile 1882.

I massari dei beni di una chiesa che turbano l'altrui possesso a pretesto che i terreni siano della chiesa. — Cassaz. Torino, 30 luglio 1883.

Il creditore senza titolo scritto che costringe con violenze morali il debitore, anche minore, a rilasciargli un titolo scritto. — Cass. Torino, 29 marzo 1884.

L'esercente che usa violenza e ferisce un avventore per costringerlo a pagare. — Cass. Torino, 14 maggio 1884.

Chi abbatte siepi per esercitare un preteso diritto. — Cassazione Roma, 4 luglio 1879.

Per contro, non commette questo reato:

Chi impedisce a persona che non ha titolo il passaggio nel suo fondo. — Cass. Palermo, 19 maggio 1884.

Chi alla violenza oppone la violenza, nei casi dell'art. 286. — Cass. Firenze, 11 febbraio 1880 — Torino, 3 marzo 1880 — Appello Messina, 23 giugno 1880.

Chi stralcia erbe o viti. — Cass. Firenze, 11 ottobre 1878.

Chi per reintegrarsi del possesso abbatte un ostacolo frappostovi. — Cass. Torino, 17 marzo 1880.

Chi con vie di fatto si oppone a che il possessore di un passaggio costruisca un fossatello.

L'articolo 287 non si può estendere a casi non espressamente preveduti, onde è inapplicabile al caso di esportazione furtiva di oggetti mobili destinati per una fabbrica in costruzione, fatto allo scopo di ottenere il pagamento di lavori eseguiti.

Usurpazioni di titoli e funzioni

(Art. 289-290).

Viola l'art. 289, non l'art. 290, chi qualificandosi guardia di P. S., sotto tale mentita qualità, si introduca in casa altrui per farvi ricerca di ragazza (prostituta). — Cassazione Torino, 11 giugno 1883.

Chi fregiato di medaglia commemorativa di una esposizione, a cui prese parte, la porta al petto sulla piazza vantando le sue merci, può commettere truffa ma non abuso di decorazioni. — App. Parma, 7 luglio 1881.

Cade sotto la sanzione dell'art. 290 il fatto di colui che assume indebitamente le funzioni e l'abito di sacerdote. — Cass. Palermo, 3 maggio 1880.

Non viola l'art. 290 quel vescovo che nominato dal Papa, anche senza *exequatur*, interdica una chiesa di regio patronato. — Tribunale Chieti, 12 febbraio 1879.

Rottura di sigilli e sottrazioni in luoghi di pubblico deposito

(Art. 291 a 303).

Il reato dell'art. 296 si verifica tanto per le lettere affidate alla posta che per quelle consegnate a privati. — Appello Brescia, 21 giugno 1884.

Per contro fu deciso che vi ha il reato dell'art. 296 in qualunque luogo avvenga l'aprimento, ma occorre che la lettera od il piego di cui si commise l'apertura sia stato affidato alla posta o ad altro pubblico ufficio, e quindi l'apertura fatta da un privato, cui la lettera siasi affidata, se costituisce fatto colposo non è reato. — Cassazione Roma, 10 marzo 1879, 30 maggio 1883, 21 ottobre 1885, Tommasini.

Chi apre una lettera affidatagli per importare e si appropria i denari che conteneva è reo di furto. — Cass. Firenze, 26 settembre 1879.

A costituire il reato dell'art. 296 non occorre che il fatto segua in luogo di pubblico deposito; quindi il reato sussiste anche se la lettera, *malis artibus,* sia tolta ad un corriere privato e soppressa in danno del destinatario. — Cass. Napoli, 21 gennaio 1880.

A fronte dell'evidente conflitto fra la Cassazione di Napoli e quella di Roma, pare preferibile il concetto della prima e segnalando sulla materia l'elegante e dotta monografia dell'avv. Luigi Maino, *Monitore dei Tribunali,* 7 giugno 1884, è a ritenersi che l'art. 296 punisca l'aprimento delle lettere e dei pieghi e la soppressione loro da chiunque arbitrariamente commessi, siano poi lettere o pieghi passati per gli uffici postali, affidati a particolari incaricati od anche in contravvenzione alla privativa postale.

Che se il Codice parla di lettere o pieghi affidati alla posta, lo fa per infliggere una pena particolarmente grave (237) agli impiegati postali che dolosamente li aprano o li lascino aprire e lascino prendere cognizione del contenuto.

Che il semplice impossessamento di una lettera aperta a scopo solo di conoscerne il contenuto non è reato.

Che è reato di furto la sottrazione di una lettera per trarne vantaggio.

Che la soppressione di lettere postali se commessa da privati è punita dall'art. 298, se da ufficiali od agenti postali dagli articoli 210-213.

Commette il reato dell'art. 298 chi sottrae documenti ad un liquidatore giudiziario. — Cass. Torino, 11 novembre 1885.

Chi asporta da una biblioteca un documento per copiarlo e restituirlo poi, non è reo di sottrazione dolosa. — Cass. Torino, 23 settembre 1881.

Il pignoramento ed il sequestro irregolari sussistono finchè l'autorità giudiziaria abbia dichiarato essere nulli. — Cass. Torino, 23 aprile 1885.

Il sequestro non si perime come il pignoramento in 90 giorni *ipso jure,* onde se non è legalmente revocato la distrazione è sempre punibile. — Cass. Torino, 13 maggio 1885.

L'art. 635 non è applicabile alle sottrazioni di oggetti pignorati, poichè riflette solo i reati contro la proprietà e non quelli contro la pubblica amministrazione, ed il padre che sottrae oggetti pignorati è colpevole al pari del figlio debitore pignorato che li sottragga esso stesso. — Cass. Torino, 14 febbraio 1884.

Qualche atto necessario e urgente di buona amministrazione intorno alle cose pignorate non costituisce il reato dell'art. 299. — Cass. Torino, 17 aprile 1872, Pavanelli.

È a ritenersi applicabile l'art. 299 al debitore che aliena i frutti dell'immobile nel caso dell'art. 2085 Cod. civ., essendo dolosa l'alienazione fatta a sfregio della pubblica amministrazione.

Non occorre che chi sottrae oggetti pignorati sia stato giudizialmente diffidato dal pignoramento, basta che lo conosca in qualsiasi modo e parimenti non è richiesto che sia avvenuto danno. — Cass. Firenze, 1° agosto 1883.

La prova intenzionale nel custode che sottrae oggetti pignorati risulta dalla sua scienza, dal vincolo imposto dalla pubblica autorità sulla cosa affidatagli giudizialmente. — Cassaz. Torino, 31 maggio 1883.

Sussiste sempre il reato di sottrazione se alle cose sottratte se ne sostituiscono altre della stessa specie e dello stesso valore. — Cass. Torino, 10 luglio 1884.

Nella sottrazione di oggetti pignorati si richiede il dolo.

Onde l'affittuario del fondo che in buona fede raccoglie i frutti a lui spettanti e stati pignorati per un debito del proprietario del fondo stesso non è colpevole di sottrazione d'oggetti pignorati. — Cass. Torino, 6 maggio 1886, Bertoli.

E ciò è ben naturale poichè l'affittuario avente diritto sulle cose pignorate se se ne vale e le asporta ignorando l'esistenza del pignoramento, esclude affatto il sospetto che abbia con quel fatto voluto far sfregio all'autorità, estremo questo del reato in esame.

Non commette sottrazione chi, presente al pignoramento presso il debitore, prende ed asporta un oggetto suo proprio prima che l'usciere l'abbia compreso nell'atto di pignoramento. — Cass. Firenze, 24 febbraio 1884.

Parimente chi nega consegnare oggetti per essere pignorati non commette sottrazione. — Cass. Palermo, 26 febbraio 1879.

Chi aiuta il padrone delle cose sequestrate a sottrarle, gode della diminuente la punibilità al pari del primo. — App. Venezia, 7 agosto 1882.

Guasti a monumenti

(Art. 304).

Con questa disposizione si è voluto dalla Legge proteggere i monumenti e gli altri oggetti ivi designati, far rispettare l'arte e reprimere il vandalismo.

Rifiuto di servizio

(Art. 305 a 308).

Le guardie carcerarie, quali agenti della pubblica forza, violano l'art. 305 se richieste dall'autorità giudiziaria di un arresto vi si rifiutano. — Cass. Napoli, 6 aprile 1885.

Il medico che richiesto a visitare un infermo vi si rifiuta non commette reato, nè viola l'articolo 307. — Cassazione Roma, 27 giugno 1879, Mamurata.

L'art. 307 contempla il caso di rifiuto nell'interesse pubblico non privato, e diffatti ha sua sede fra i reati contro la pubblica amministrazione.

Si vuole con tale disposizione impedire che l'autorità debba soprassedere dal procedere alle visite e perizie d'interesse pub-

blico per mancanza di periti, e si reprime lo sfregio fatto coll'indebito rifiuto.

La legge che ammette la libertà dell'esercizio nell'interesse privato non prevede il caso, d'altronde rarissimo, di rifiuto, ad esempio, d'un sanitario per visitare un cittadino malato, certa che altro sanitario supplirà all'inerzia del primo, il quale, se commette un'azione biasimevole, non incorre in pena di sorta.

Sotto nome di offesa corporale (art. 308 Cod. p., 102 Cod. p. p.) si comprendono anche quelle commesse col mezzo di stupro violento. — Cass. Torino, 16 ottobre 1874, Rota.

Non ogni lesione personale devesi denunciare, solo quelle costituenti reato. — Cass. Torino, 31 dicembre 1877; e così il medico che visita persone state ferite per caduta accidentale, non è tenuto alla denunzia.

Certo se vi fosse dubbio se il medico temesse d'essere stato ingannato dai congiunti o dagli interessati sulla causa della lesione farebbe cosa prudente, anzi doverosa a denunciarla all'autorità per evitare molestie e responsabilità.

Ma quando si tratta notoriamente di ferite casuali non imputabili, non occorre denuncia, volendo la legge punire solo la negligenza dolosa e colposa del sanitario.

Il medico è reo se si limita a consegnare al ferito una dichiarazione sulle lesioni, incaricandolo di portarla all'ufficio di P. S. — Cass. Torino, 28 febbraio 1883.

La dichiarazione può essere fatta anche verbalmente, massime quando l'ufficiale non la richiegga scritta. — Cassaz. Torino, 22 gennaio 1885.

Falsa moneta

(Art. 316 a 328).

Gli art. 319, 320, 321 contemplano tre distinte figure di reato.

Chi dà principio alla fabbricazione di false monete commette un reato avente carattere proprio, speciale e non tentativo di

reato governato dalle norme generali dei reati tentati o mancati. — Cass. Torino, 23 luglio 1884.

L'art. 326 è inapplicabile alla falsificazione di carte di pubblico credito. — Cass. Napoli, 12 maggio 1880.

La fabbricazione e ritenzione d'istrumenti atti al falso nummario, art. 328, è un reato sui generis, da ciò non si può trarre la conseguenza che chi si trova possessore di tali istrumenti debba imputarsi come reo di tentativo di falso nummario. — Cassazione Roma, 3 febbraio 1879.

Falsificazione di carte di credito pubblico

(Art. 329 a 332).

L'art. 329 usa le voci contraffatto o falsificato in modo disgiuntivo, onde si possa adottare l'una o l'altra secondo la modalità del caso od il vario materiale del falso, e non già appaiarle cumulativamente.

Contraffare è un modo di falsificare imitando la cosa legittima e vera, è una specie di falsificazione.

Falsificare è più generale, può comprendere ed abbracciare qualunque dolosa imitazione del vero. — Cassaz. Torino, 22 novembre 1882.

L'alterazione di una carta vera di credito pubblico (cambiamento del numero e della data di emissione in una cartella del credito cambiario) eseguita per ingannare il pubblico sulla commerciabilità della medesima e capace di produrre danno, è una specie di falsificazione dell'art. 329, quindi chi fece dolosamente uso di tale carta deve essere punito a senso di detto articolo. — Cass. Torino, 13 giugno 1883.

Chi conoscendo la falsità di un biglietto lo offre in pagamento consuma, non tenta, il reato di uso di carta falsificata equivalente moneta (art. 329) sebbene il biglietto gli sia respinto. — Cassazione Torino, 16 settembre 1881.

È reo chi spende biglietti di banca che conosce falsi, tanto nel caso in cui chi li riceve li sappia falsi e intenda a sua volta spacciarli, quanto in quello in cui lo ignori. — Cass. Napoli, 27 luglio 1881.

La semplice ritenzione di biglietti falsi anche in buona quantità, non può riguardarsi come tentativo di sciente uso di essi e meno ancora può cadere sotto la sanzione della fabbricazione e del possesso di strumenti atti alla falsificazione. — Cass. Napoli. 14 aprile 1880, 14 ottobre 1882.

La circostanza della facile riconoscibilità dell'art. 323 non è applicabile all'art. 329. — Cass. Torino, 23 novembre 1876 — Roma, 13 luglio 1878 — Napoli, 12 maggio 1880.

Alla falsificazione dei biglietti di banca è applicabile l'art. 329. — Cass. Palermo, 13 giugno 1878 — Torino, 17 novembre 1880 — Roma, 2 luglio 1880.

La fabbricazione e l'uso di valori falsi se compiuti da una stessa persona, non possono costituire che un unico reato. — Cass. Torino, 19 giugno 1880.

La spendizione di biglietti di Banca Nazionale falsificati fatta prima all'estero e poi ripetuta nel regno, costituisce pluralità di azione criminosa di uso di falsi biglietti in tempi diversi con discontinuazione di atti, con unicità di disegno, ma con violazione di leggi diverse, onde vi hanno due reati di diversa natura, derivanti da diversa legislazione; però il reato commesso all'estero essendo punito con pena correzionale questa è assorbita colla pena incorsa pel secondo fatto. — Cass. Roma, 7 giugno 1876.

L'art. 332 è applicabile a chi procura l'arresto di un colpevole di uso sciente di falsa carta. — Cass. Napoli, 12 aprile 1880. In senso contrario. — Cass. Torino, 9 aprile 1875.

Non solo la spendita ma la rimessione altrui di biglietti falsi per campione, a fine di vendita, costituisce uso sciente di biglietti falsi. — Cass. Torino, 2 luglio 1884.

Tanti sono i reati quante le spendizioni di biglietti falsi fatte in diversi luoghi a danno di diverse persone. — Cass. Torino, 5 settembre 1884.

L'uso doloso di biglietti falsi equivalente moneta sta nel fatto di chi sciente della falsità di essi ne fa smercio o li mette in altro modo in circolazione. — Cass. Torino, 18 novembre 1884.

La propalazione o il procurato arresto (art. 332) assicurano la impunità al falsificatore propalante, solo quando abbiano luogo prima dell'emissione della moneta falsa o dei falsi valori di pubblico credito. Quindi in nessun caso è concessa l'impunità allo spenditore di moneta o valori falsi. — Cass. Roma, 11 maggio 1885.

Per la sussistenza del reato di contraffazione, basta che l'imitazione sia stata portata ad un grado tale da dare ai suoi prodotti l'apparenza dei genuini, tanto da poterli far passare per questi ed ingannare così la buona fede altrui. — Cass. Roma, 6 marzo 1878 — Torino, 6 luglio 1879.

La pena della contraffazione di carte di credito pubblico equivalente moneta (art. 329) avendo luogo del pari contro il contraffattore che contro chi le introduce o ne fa uso nel regno, inutile è l'indagine del luogo ove siano quelle state contraffatte, se consta dell'uso fattone dal reo. — Cass. Milano, 14 aprile 1862.

Falsificazione di sigilli, bolli e punzoni

(Art. 333 a 340).

L'art. 337 è applicabile al fatto di chi falsifica i sigilli vescovili. — Cass. Palermo, 3 maggio 1880.

A chi ha contraffatto i bolli delle carte da giuoco. — Cassazione Torino, 23 gennaio 1879.

È reo di contraffazione dell'art. 337 chi alle carte da giuoco appone il bollo ricavato di fresco su carte all'ufficio del registro.

L'art. 338 è applicabile a chi per coprire tardiva apposizione di marche da bollo sostituisce al sigillo dell'ufficio del registro il pezzo mobile portante la data. — Cassazione Roma, 28 gennaio 1885.

Falso pubblico

(Art. 341 a 349).

La falsità in atto pubblico è punibile ancorchè nulla possa essere la convenzione che la racchiude. — Cass. Palermo, 11 gennaio 1877.

Sotto nome di atti pubblici si comprendono non solo gli atti notarili, ma anche gli atti che emanano dai pubblici ufficiali e dalle autorità ed amministrazioni pubbliche e che compilati dai funzionari a ciò destinati e colle formalità volute dalla legge fanno fede del loro contenuto.

Sono atti pubblici i mandati spediti dai municipii e chi li falsifica commette falso su atto pubblico. — Cassazione Torino, 17 giugno 1876 — Firenze, 10 gennaio 1877.

Commette il falso dell'art. 341 l'usciere che appone all'atto di notifica una data anteriore al solo scopo di renderla valida riguardo al termine a comparire, essendovi dolo e danno possibile. — Appello Palermo, 28 novembre 1885, Fabrozzi.

Il reato di falso sussiste quando concorrono la mutazione della verità, il dolo, il danno potenziale.

Quindi è reo di falso il contabile di una società cooperativa che foggia un mandato a favore di un terzo per provviste, lo quitanza a nome del terzo, lo presenta al cassiere per coprire un deficit di egual somma da lui ritirata dalla cassa sopra buono provvisorio. — Cass. Torino, 3 maggio 1882.

Il falso si commette non solo alterando un atto vero, ma col fabbricarne uno falso. — Cass. Torino, 10 marzo 1885.

Si ha falsità in iscritto ognora che vi concorrono gli estremi dell'alterazione della verità (nella specie firma od altra parola falsamente vergata), dell'intenzione di nuocere (col fornire un mezzo invalido di sicurezza della restituzione del mutuo), del danno ai terzi (perdità della somma mutuata ed altre molestie). — Cassazione Torino, 12 gennaio 1876.

Chi scrive missive a nome di un terzo falsificandone la firma con o senza somiglianza e riesce con quelle a farsi consegnare il denaro o le merci con esse richieste commette il reato di falso in scrittura privata mediante contraffazione e non soltanto truffa. — Cass. Torino, 30 giugno, 1855; Roma, 14 febbraio 1883.

E per contro chi a nome di persone immaginarie crea di pianta uno scritto, ad esempio: una lettera, e mandandola a persona determinata, carpisce denari od oggetti, non è colpevole di falso per non esservi supposizione di persona, la quale vuole la sussistenza della persona supplita, ma soltanto di truffa. — Cass. Torino, 16 novembre 1882.

È consumato, non tentato, il reato di falso sebbene non sia riuscita la truffa per cui era stato commesso. — Cass. Torino, 15 febbraio 1882.

Il falso come mezzo di consumare una truffa forma bensì con questa un solo reato, ma la pena da applicarsi è quella criminale stabilita per il falso, non solo quella della truffa. — Cass. Torino, 1° maggio 1882.

La firma falsa apposta ad un certificato di rendita nominativa per ottenerne il tramutamento al portatore, essendo autenticata da un agente di cambio accreditato, costituisce falso pubblico, non falso in certificato. — Cass. Torino, 23 settembre 1881.

Per contro la falsificazione della firma altrui in un telegramma che reca danno è punita come falso innominato dell'art. 363. — Cass. Torino, 9 novembre 1881.

Commette falso in atto pubblico, quale emanante da una amministrazione pubblica, chi venuto al possesso di un vaglia postale lo sottoscrive dolosamente colla firma del destinatario per esigerlo e appropriarsene l'importo. — Cassaz. Torino, 16 gennaio 1879, 7 gennaio 1882 — Napoli, 5 dicembre 1884 — Torino, 27 gennaio 1886.

La notificazione dell'usciere fa fede sino all'iscrizione in falso trattandosi di atto autentico, e non è ammesso verun altro mezzo per oppugnarne la verità. — Cass. Torino, 28 giugno 1880 — Roma, 1° dicembre 1880.

La denuncia allo stato civile della nascita di un figlio illegittimo, come legittimo, costituisce falso in atto pubblico, ma occorre il concorso del dolo e del danno senza cui non vi ha reato. — Sezione accusa Torino, 28 febbraio 1880.

Commette falso in atto pubblico colui che, avanti l'ufficiale di stato civile, firma la richiesta per pubblicazione di matrimonio con un nome falso. — Cass. Torino, 13 dicembre 1876.

Lo stesso è di chi si dichiara marito della madre dell'infante di cui si notifica la nascita, mentre non lo è ed è marito di altra donna. — Cass. Torino, 4 luglio 1877.

L'alterazione nei registri di nascita costituisce falso pubblico. — Cass. Roma, 18 novembre 1878.

Il notaio che con supposizione di persona redige atto di donazione falsa è reo di doppia falsità. — Cass. Napoli, 26 maggio 1879.

Il notaio che introduca erronee annotazioni di registrazione nelle copie dei repertori trasmessi all'archivio notarile non commette falso in copia di atto pubblico. — Cassazione Roma, 28 aprile 1880.

È reo di falso in atto pubblico il notaio che appone in margine di copia autentica dell'atto la falsa dichiarazione di una registrazione non seguita quand'anche non si verifichi alcun danno. — Cass. Torino, 18 dicembre 1878.

Il mandato di pagamento spedito dall'amministrazione delle finanze è atto pubblico.

L'esattore delle imposte è pubblico ufficiale.

La falsità della firma e della data commessa in quel mandato costituisce falso pubblico, non falso privato. — App. Catania, 20 novembre 1878.

Il ricevitore del lotto pubblico è contabile dello Stato e la falsità da esso commessa nei registri delle giuocate cade sotto l'art. 342. — Cass. Napoli, 19 maggio 1880, causa Demattia.

La dolosa alterazione di un biglietto del lotto figlia staccata dalla matrice costituisce il crimine di cui gli art. 334, 343 Codice penale e non il delitto dell'art. 363. — Cass. Torino, 22 gennaio 1883.

Il messo comunale è ufficiale pubblico per gli atti che deve necessariamente fare nell'esercizio delle sue funzioni, quindi se in tali atti falsifica firme o suppone persone è reo di falso in atto pubblico. — Cass. Torino, 28 giugno 1882.

La falsificazione ed alterazione delle bollette figlie del regio lotto staccate dalla matrice costituisce falsità in atto pubblico, come costituisce falso pubblico la falsificazione e alterazione delle polizze dei monti pubblici di pegno e delle bollette di dogana. — Cass. Torino, 18 marzo 1886, contro Squillero.

Nel falso documentale occorre che il titolo falsificato produca per virtù propria o possa produrre danno. — Cass. Torino, 2 settembre 1882.

Il falso sussiste sebbene manchi l'azione penale per l'appropriazione indebita, giusta l'art. 635 cui è connessa. — Cassazione Torino, 21 febbraio 1884.

L'arrestato che dolosamente assume il nome di persona a lui conosciuta e con tal nome si qualifica all'autorità inquirente e giudiziaria firmandosi pure ai costituti col nome medesimo, commette il reato di falso pubblico, e non la semplice contravvenzione all'art. 685, n. 10. — Così decise la Corte d'assisie di Torino con sentenza 30 maggio 1883.

Ma la Cassazione di Torino, con sentenza 29 novembre 1883, annullando la sentenza della Corte d'Assise, venne in contrario giudizio sul riflesso che elemento principale del falso è l'alterazione della verità in atti aventi per obbiettivo e scopo di stabilire la verità, mentre gli atti di istruzione raccolgono solo le dichiarazioni nell'interesse dell'imputato.

Però la questione è variamente decisa ed altamente discutibile, e pare che si possano a ragione considerare pubblici gli atti di istruzione e che il fatto di cui si tratta costituisca falso pubblico essendovi dolo, danno e supposizione o meglio sostituzione di persona.

Il notaio che si appropria il denaro rimessogli dalle parti per le tasse di registro degli atti è reo di appropriazione indebita.

Commette poi falso se ommette di fare registrare gli atti da esso ricevuti, e rilascia copia dei medesimi apponendovi una registrazione immaginaria. — Cass. Torino, 12 giugno 1883.

Il procedimento per iscrizione in falso può aver luogo solo quando siasi da un ufficiale attestato in uno o più atti un fatto che si sostiene non essersi verificato o si dice avvenuto in termini diversi, non quando lo stesso ufficiale ha in uno o più atti attestato in modo diverso lo stesso fatto, e le risultanze della causa danno modo di conoscere quale sia il fatto vero, trattandosi di semplice errore che può commettersi da chicchessia.

Esempio: Errore di pena portato da sentenza penale diversa nell'originale e nella copia della sentenza. — Cassaz. Torino, 17 gennaio 1884.

L'alterazione della sentenza anche solo nella parte che riguarda la liquidazione delle spese, costituisce falso, sebbene la sentenza sia nulla perchè firmata da uno scrivano non giurato.

Il patrocinante che con doni o promesse induce il cancelliere ad alterare la liquidazione della sentenza è complice nel falso. — Cass. Roma, 25 giugno 1883.

Il registro carcerario affidato al capo guardiano per segnarvi il movimento d'entrata ed uscita dei detenuti, al pari di tutti i registri dell'amministrazione pubblica e di ogni atto posto in esecuzione da ufficiale pubblico in esercizio della sua funzione ed in esecuzione del suo mandato, e certo per attribuirgli fede pubblica deve considerarsi come atto pubblico.

Commette quindi reato di falso in documento pubblico colui che ottiene di essere iscritto nei registri carcerari sotto un nome falso denunciato al capo guardiano nel costituirsi in carcere.

Nè occorre che la falsa dichiarazione sia firmata dal capo guardia.

L'elemento morale del reato risiede nella mira illecita propostasi dal falso denunciante di evitare i rigori penali alla persona sostituita da esso ed è implicito nell'elemento materiale.

Questo reato è consumato, e non solo tentato, pel verificarsi

del danno pubblico tosto che la falsità sia compiuta, essendo indifferente che lo scopo illecito propostosi dall'agente siasi effettivamente raggiunto. — Cass. Torino, 30 dicembre 1879.

Ma la stessa Corte, con sentenza 18 gennaio 1883, classifica tale falso come semplicemente innominato, art. 363 Cod. penale, sebbene sembrino inoppugnabili le ragioni che sostenevano la massima primitiva.

Gli agenti degli appaltatori del dazio consumo sono ufficiali pubblici e come tali punibili a senso dell'art. 341 ogni qualvolta commettono i fatti in esso previsti, come sarebbe alterando le bollette, madre e figlia, dei pagamenti nella loro qualità ricevuti, quando questi bollettari hanno carattere di scritture autentiche e pubbliche. — Cass. Torino, 11 maggio 1870.

Due violazioni di leggi diverse, frutto di due distinte risoluzioni criminose, ciascuna delle quali offende un diverso diritto, non si possono confondere in un solo reato complesso.

Così chi falsifica una licenza — ad esempio: porto d'armi — e vi appone una marca da bollo già usata, commette due distinti reati, cioè di falso e contravvenzione al bollo.

La sostituzione di una data recente ad una data antica fatta su di una licenza per farla comparire nuova costituisce falso. — Cassazione Roma, 9 novembre 1883.

Lo scrivano di nomina governativa che altera i registri affidatigli per l'esercizio delle sue funzioni è reo di falso con abuso d'ufficio. — Cass. Torino, 26 marzo 1884.

È imputabile di falso il medico necroscopo che, senza intenzione di nuocere sull'assicurazione dei parenti del moribondo, rilascia un certificato di morte senza procedere alla visita necroscopica ed accertarsi che la morte sia avvenuta. — Cassazione Roma, 18 luglio 1883.

Deve rispondere di falso chi foggia un testamento a nome di un defunto, lo rimette all'erede scritto che conscio tenta di valersene contro gli eredi legittimi. — Cass. Torino, 23 luglio 1884.

Tanto sono i reati di falso quanto i titoli falsificati a danno di diverse persone. — Cass. Napoli, 30 gennaio 1884.

Chi dolosamente altera nei registri di un istituto di credito cifre o altro è reo, sia che ciò faccia per nascondere frodi già commesse o per agevolarne altre o per fare apparire regolare l'amministrazione tenuta.

Perchè vi sia connessità nei reati per l'applicazione della teoria sulla prevalenza del reato più grave, occorre che tra i reati esistano rapporti ed elementi di connessità tali che l'uno serva necessariamente di mezzo per commettere l'altro quale fine, di guisa che si compenetrino in un solo reato e siano l'effetto di una sola ed unica risoluzione criminosa.

Sono perciò distinti i reati di truffa commessi in un tempo e di falso commesso posteriormente per impedire la scoperta di quello e per far apparire tenuta regolarmente l'amministrazione, mentre fu tenuta con frode. — Cass. Torino, 8 aprile 1885.

L'usciere che dolosamente e contro verità dichiara di non aver trovato mobili da pignorare e poscia esige dal creditore tutto o parte del credito e se lo appropria, è reo di falso e di concussione. — Cass. Torino, 9 maggio 1885.

Il croce-segno falsamente apposto per quitanza ad un mandato di pagamento municipale, con intervento di un solo testimonio e ommettendo cifra e data, non costituisce falso, essendo irregolare ed inefficace. — Cass. Roma, 2 maggio 1885.

Per l'esistenza del falso occorre che il danno sia inerente alla scrittura falsificata e promani direttamente ed immediatamente dalla falsità non da fatti estranei e accidentali.

Chi esercita un diritto di fare un atto (quitanza) non commette falso, perciò solo che lo faccia simulatamente per frodare terzi.

Quindi la simulazione di quitanza e dichiarazione concertata fra debitore e creditore allo scopo di esonerarsi dalla tassa di ricchezza mobile su credito che si finge estinto può dar luogo a truffa, mai a falso. — Cass. Torino, 11 luglio 1883.

Sussiste il falso in scrittura se anche siasi usata la calligrafia propria senza imitare quella del danneggiato.

Nel concorso della truffa col falso è giustamente applicata la pena più grave, sancita per quest'ultimo reato. — Cass. Roma, 14 febbraio 1883.

Le alterazioni dolose nei libri di una banca per coprire fraudolenti operazioni costituiscono falso in privata scrittura.

Gl'impiegati di una banca che si appropriano denari dati loro per convertirli in operazioni dell'istituto, sono rei di appropriazione indebita.

I reati sussistono pur sempre se anche il danno è coperto dalla cauzione. — Cass. Torino, 16 ottobre 1885.

L'alterazione di un vaglia per cui si consegna somma maggiore di quella per cui fu rilasciato dà luogo a reato di truffa con falso. — Cass. Torino, 28 novembre 1883.

Il notaio che volontariamente altera la data di un atto da esso ricevuto, anche al solo scopo di rimettersi in tempo per la registrazione, è reo di falso. — Cass. Torino, 9 gennaio 1884.

È reo di falso commerciale chi falsifica in un biglietto all'ordine la firma di un'avallante commerciante.

Così è di chi falsifica la firma di giranti o giratari o accettanti. — Cassazione Torino, 11 dicembre 1878 — Firenze, 17 marzo 1880.

È colpevole di falso mediante supposizione di persona con truffa chi fa sottoscrivere una tratta mediante croce-segno e riesce a scontarla e carpire una somma. — Cassazione Torino, 10 febbraio 1875.

Non esclude la falsità in un recapito cambiario il non essersi aggiunto anche il casato alla firma contraffatta, nella specie Vittorio Emanuele.

Quando vi è traiezione da piazza a piazza il titolo deve ritenersi una vera cambiale, sebbene rivesta la forma di un biglietto all'ordine, ancorchè non sia commerciante il debitore e non vi concorrano che due persone, traente e trattario. — Cass. Roma, 9 dicembre 1876, causa Mantegazza.

Non vi ha reato nel fatto del cancelliere che rilasci copia di

una sentenza proferita e non sottoscritta dal giudice, ma stata pubblicata. — Cass. Palermo, 11 ottobre 1878.

Nel falso pubblico l'*animus nocendi* è compenetrato nell'idea del danno sociale e ne è indifferente la ricerca; ad esempio: verbali falsi fatti da pretori e cancellieri. — Cassaz. Firenze, 4 maggio 1878.

Si fa uso di un documento (falsa procura) presentandolo in giudizio per sostenere la validità di un contratto.

L'uso ripetuto rende continuato il reato e la prescrizione comincia dall'ultimo uso, non dalla creazione del documento. — Cass. Torino, 23 dicembre 1881.

Falso privato

(Art. 350 - 352).

L'art. 350 incrimina la falsa scrittura, e tale è il testamento olografo quando, indipendentemente dalla imitazione, sia atto a nuocere. — Cass. Torino, 20 giugno 1883.

L'alterazione dei biglietti del monte pegni, riducendo in essi la somma della sovvenzione realmente data riferendosi a scrittura atta a produrre obbligazioni o liberazioni ed a nuocere altrui costituisce falso in scrittura privata. — Cassazione Firenze, 17 giugno 1876.

La confessione dell'imputato di aver formata la scrittura falsa non porta la diminuzione dell'art. 352 se con essa si commisero già truffe. — Cass. Torino, 12 dicembre 1885.

Chi altera un libretto della Cassa di risparmio e col medesimo ottiene una sovvenzione da un terzo contro il deposito del libretto commette falso privato e truffa. — Cassaz. Torino, 13 gennaio 1879.

È falso privato quello commesso negli atti della curia vescovile. — Cass. Palermo, 3 maggio 1880.

Chi falsifica un'obbligazione e la cede ad altri commette il reato di falso, sebbene risulti che non abbia avuto intenzione di nuocere nè all'apparente debitore, nè ad altri, essendo sicuro di poter pagare direttamente il debito alla scadenza. — Cass. Torino, 12 dicembre 1877.

Quando la truffa sia stata consumata col mezzo di una scrittura falsa, che costituisce una vera e propria obbligazione, si hanno nel fatto tutti i caratteri del falso in scrittura privata. — Cass. Roma, 20 ottobre 1880.

Vi ha reato di uso doloso di scrittura privata qualunque sia l'uso che se ne sia fatto in giudizio pubblico o privato più o meno legale. Il reato è perfetto anche senza che si avveri danno effettivo, bastando danno potenziale e non esime da responsabilità di uso doloso la dichiarazione di ritirare la scrittura posteriormente all'uso fattone. — Cass. Torino, 29 settembre 1879.

L'alterazione di una data non costituisce falso se non reca danno nemmeno possibile; per es.: l'alterazione nella data di una ricetta di farmacista per essere soddisfatta se si doveva pagare dal Comune con data vera o falsa. — Cassaz. Torino, 13 luglio 1881.

La competenza a conoscere del falso è radicata nel Tribunale del luogo in cui si fa uso del titolo falsificato. — App. Torino, 4 marzo 1884.

L'alterazione delle bollette di peso pubblico non cade sotto l'articolo 350 ma 363. — Cass. Roma, 5 gennaio 1882.

Il commesso daziario che per appropriarsi la differenza fa figurare nella bolletta matrice una somma minore di quella riscossa e annotata nella bolletta figlia, rilasciata al contribuente, è reo del crimine di falso in scrittura privata. — Cassazione Torino, 30 aprile 1884.

Le alterazioni e contraffazioni di firme in titoli commerciali costituiscono sempre falso commerciale, sebbene commessi da non commercianti. — Cass. Torino, 4 dicembre 1884.

Documenti per gli effetti della legge penale sul falso sono

quelli che attestano la verità di una cosa mercè la parola scritta, onde si ha falso documentale o scritturale.

Non vi è atto pubblico se non è ricevuto colle prescritte formalità da un pubblico ufficiale.

Onde la contraffazione di un biglietto ordinario per viaggiare sulle ferrovie costituisce falso innominato dell'art. 363, mai falso pubblico o documentale. — Cass. Torino, 8 aprile 1885.

Il segno di croce apposto da un analfabeta ad una scrittura non dà forza probante, nè vale come principio di prova scritta — quindi non vi ha falso in chi foggia una quitanza semplicemente croce segnata dal creditore, sebbene vidimata da notaio che attesti l'apposizione del segno di croce presente lui e testimoni. — Cass. Roma, 4 maggio 1885.

Falso in passaporti e certificati

(Art. 353 a 363).

Il falso in passaporti è indifferente dall'uso che se ne faccia. Compiuta la falsificazione il reato è consumato.

La competenza è nel giudice del luogo in cui la falsificazione seguiva. — Cass. Roma, 5 gennaio 1882.

L'art. 354 incrimina unicamente il fatto di chi si dà falso cognome e falsa qualità e non chi vi si dà cognome vero e nome falso. — Cass. Torino, 11 novembre 1882.

Viola l'art. 355 chi porta addosso un passaporto altrui e nell'atto del suo arresto dichiara che gli appartiene. — App. Perugia, 15 marzo 1879.

Art. 363. — Commette il falso innominato di cui in questo articolo chi si presenta ad un esame per un altro e gli fa ottenere un impiego. — Cass. Roma, 1 dicembre 1879.

Chi altera la data in una licenza di caccia. — Cass. Torino, 17 aprile 1880.

Il medico che rilascia falso certificato necroscopico ed è punibile colla reclusione come ufficiale pubblico. — Cass. Firenze, 27 marzo 1878 — Torino, 9 dicembre 1880; 13 luglio 1881.

Chi a scopo di matrimonio si procura, per mezzo di mendacio, attestazione falsa di stato libero e ne fa uso sapendola falsa. — Cass. Firenze, 17 dicembre 1879.

L'impiegato universitario che rilascia falsi diplomi di laurea e false attestazioni d'esame. — Cass. Napoli, 20 aprile 1881.

Chi altera la data in un certificato di licenza ginnasiale. — Cass. Roma, 22 marzo 1882.

Il privato che altera o falsifica copia di un atto pubblico a danno altrui. — Cass. Napoli, 3 dicembre 1880.

Chi per celare una sua condanna altera un certificato penale altrui sostituendovi il proprio nome e ne fa uso. — App. Torino, 25 luglio 1882.

Chi appone la firma contrafatta o supposta di persona a ricorsi diretti al Procuratore Generale contro i magistrati di un Tribunale per screditarli. — Cass. Napoli, 15 giugno 1875.

Il messo comunale che facendosi rimettere la somma dovuta per tassa rilascia falsa quitanza ed è punibile colla reclusione. — Cass. Napoli, 9 giugno 1873.

Il prete che a scopo di prender moglie falsifica le dichiarazioni della Curia Vescovile. — Cass. Napoli, 23 luglio 1875.

Falsa testimonianza e falso giuramento

(Art. 364 a 374).

A costituire il reato di falsa testimonianza non bastano una qualsiasi contradizione, fra la deposizione orale e la scritta nè la materiale alterazione o modificazione di qualche circostanza di fatto ma occorre altresì il concorso del dolo in chi ne fu l'autore e la lesione effettiva o potenziale derivatane. — App. Napoli, 25 aprile 1879.

Estremi del reato di falsa testimonianza sono, l'allegazione in giudizio di falsi fatti o false circostanze, che questi fatti falsi, o circostanze false siano deposti in aggravio o in favore degl'imputati che siano deposti scientemente. — Cass. Torino, 28 marzo e 25 luglio 1867 e Palermo, 25 novembre 1869.

Tale reato riflette soltanto i veri testimoni non chi è chiamato in giudizio a deporre su fatti che personalmente lo riguardano, o ne toccano l'onore. — Cass. Torino, 8 ottobre 1865.

Così non è imputabile di falsa testimonianza chi a propria difesa e senza nuocere altrui depone falsamente in giudizio intorno a fatti che ha ragione di temere, possano dar luogo ad azioni penali a suo danno sebbene poi ciò non si verifichi.

Così chi depone contro verità che fu provocato a commettere ferimento o che non commise un reato. — Cass. Roma, 12 gennaio 1881 e costante in tutte le Corti.

In tema di falsa testimonianza e di subornazione si fa astrazione del danno in rapporto alla causa principale, caratteri di questo reato essendo l'offesa all' amministrazione della giustizia nei riguardi degli interessi giudiziari. — Cass. Firenze, 28 febbraio 1880.

È punibile anche il minore d'anni 14 che per schiarimenti abbia deposto il falso. — Cass. Palermo, 31 luglio 1876.

Non è reo di falsa testimonianza chi deponendo come testimonio in giudizio penale nel quale era già stato correo dichiara fatti falsi. — Cass. Torino, 8 ottobre 1881.

Chi depone il falso in un giudizio per contravvenzione alla caccia punibile con multa, è reo di falsa testimonianza in giudizio correzionale.

Così la Cass. di Torino il 27 settembre 1881, ma la stessa Corte e quella di Roma hanno poi deciso che le contravvenzioni prevedute da leggi speciali benchè punibili con pene correzionali non si possano considerare come veri delitti.

Le pene stabilite per tali contravvenzioni servono bensì di norma per la competenza e l'appellabilità ma non alterano la loro na-

tura, soggettando il contravventore a quelle più gravi conseguenze, minacciate dal Cod. penale a chi commette delitti, e chi commette falsa testimonianza ad esempio in contravvenzioni al dazio consumo ed al lotto, e punibile come falso testimonio in materia di polizia. — Cass. di Torino, 29 marzo 1882, e 19 dicembre 1883. — Roma, 1 maggio 1882.

Acciò sussista il reato di falsa testimonianza o subôrnazione, occorre il concorso di tre elementi costitutivi, alterazione del vero; coscienza di voler dir il falso, pregiudizio reale o possibile anche solo morale.

La teorica generale del falso non è applicabile alla falsa testimonianza. — Cass. Roma, 8 gennaio 1883.

La falsa testimonianza si consuma colla deposizione falsa su circostanze relative alla causa senza riguardo all'influenza che la deposizione abbia potuto avere nella causa stessa. — Cassazione Torino, 19 maggio 1886, Chiola, Penna e Peira.

E tale massima si trova in armonia coi principii fissati in materia dalle Corti di Cassazione del Regno e con precisione di linguaggio e di dottrina enunciati nella sentenza della Corte di Cassazione di Firenze, 28 febbraio 1880, contro Kratter e Delsolt.

Così si esprime la Corte suprema di Firenze:

In tema di falsa testimonianza e di subornazione è indifferente l'esistenza a meno di un danno effettivo o della possibilità di esso in relazione alla causa principale, poichè il carattere di questo reato non è determinato dal nocumento portato o minacciato alle parti, ma dall'offesa recata all'amministrazione della giustizia nei riguardi degl'interessi giudiziarii della società.

Per conoscere se la falsa testimonianza sia avvenuta in materia criminale o correzionale, giova badare al titolo di reato, e non all'esito del giudizio. — Cass. Torino, 18 dicembre 1884.

Non possono ravvisarsi i caratteri di falsa testimonianza nel solo fatto di essersi data una deposizione poco conforme a quella di altri testimoni ed anche contraria al vero ove non sia pure accertato che il fatto si sia deposto scientemente col proposito di

favorire o di nuocere per via della falsa dichiarazione alla condizione dell'imputato. — Cass. Roma, 14 giugno 1878, e giustamente perchè ove così non fosse, pressochè in ogni giudizio civile o penale si dovrebbe quando si esaminano testimoni, elevare procedimenti per falsa testimonianza essendo costanti le divergenze e contraddizioni fra testimoni di parte opposta ma più spesso si tratta di equivoci di apprezzamenti, e non di falsa deposizione nel senso della legge penale.

La subornazione non ammette tentativo e non è punibile chi senza risultato cerca d'indurre testimoni a giurare il falso. — Cass. Roma, 23 aprile 1880.

Ma fatta la deposizione per effetto di subornazione anche ritrattata dal testimonio sta il reato a carico del subornatore cui non è applicabile l'art. 372. — Cass. Roma, 8 novembre 1878.

Occulta il vero chi tace circostanze gravi ben note a favore dell'imputato. — Cass. Napoli, 8 giugno 1878.

La falsa testimonianza si commette in forma affermativa o negativa. Chi nega aver riconosciuto un tale a lui ben noto nell'atto che era sorpreso in flagrante reato, e ciò contro le risultanze del dibattimento è reo di falsa testimonianza non di sola occultazione. — Cass. Torino, 19 gennaio 1879.

Chi si presenta volontariamente a richiesta dell'imputato a deporre il falso come testimonio, è soggetto a pena sebbene l'abbia fatto per evitare il pericolo di essere coinvolto nel processo come complice e ciò perchè si presenta spontaneo a mentire. — Cassazione Torino, 17 giugno 1885.

L'aumento di un grado nelle pene dell'art. 368 richiede un pagamento od una promessa formale concreta e positiva di danaro od altro corrispettivo, e non basta la lusinga o la promessa vaga ed incerta. — Cass. Torino, 14 gennaio 1886.

Perchè si possa procedere e pronunziare condanna per falsa testimonianza nel periodo istruttorio deponendo il falso o tacendo il vero, occorre che finita la deposizione il giudice giusta l'articolo 179 Cod. procedura penale, rinnovi l'avvertimento, delle pene per falsa testimonianza o reticenza.

Data la giuridica inesistenza del reato di falsa testimonianza per difetto di tale avvertimento non può neppure ritenersi sussistente il reato di subornazione.

Non vien meno il reato di falsa testimonianza perciò solo che la deposizione incriminata sia stata preceduta da giuramento prestato in forma illegale nel qual caso si applica l'art. 373 quale disposto e applicabile alla falsa testimonianza sia in materia civile che penale. L'ultimo capoverso di tale articolo si applica solo alle deposizioni seguite nell'istruttoria delle cause penali e non alla falsa deposizione in materia civile preceduta da prestazione di giuramento irregolare. — Cassazione Roma, 12 giugno 1878. — Torino 21 gennaio 1880.

La ritrattazione del perito e del testimonio giova solo ad essi e non al subornatore. — Cass. Torino, 26 marzo 1884.

Il testimonio che occulta la verità con giuramento nullo non è esente da pena, gli si applica l'art. 373. — Cass. Torino, 4 maggio 1882.

A costituire il reato di falsa testimonianza richiedesi la materiale alterazione della verità, l'intenzione dolosa di nuocere, il danno effettivo o potenziale.

L'interesse del giurante o la sua incapacità non assoluta, di fare testimonianza, non sottraggono alla pena il falso testimonio.

La responsabilità penale vincola pure i querelanti e denuncianti che depongono con giuramento, e le persone incapaci la cui incapacità non fosse conosciuta. — Cass. Roma, 20 giugno 1876, Areddu.

Chi accetta il giuramento decisorio e giura il falso, invano adduce per scolparsi che la materia giurata versava su circostanze delittuose. — Cass. Torino, 12 luglio 1883.

Lo spergiuro è punibile sia che abbia giurato il falso colle parole della formola dedotta o con altre parole, negando o affermando falsamente la materia dedotta. Anche in pendenza della lite civile si può procedere penalmente per il falso giuramento.

È ammessibile la prova testimoniale per stabilire il giuramento

falso sul fatto di uno assestamento di conto. — Cassaz. Torino, 24 aprile 1885.

L'articolo 1370 Cod. civile non nega nè toglie l'azione penale per procedere contro gli autori di falso giuramento.

La parte che deduce il giuramento decisorio può querelarsi e costituirsi parte civile e stabilire con prove lo spergiuro. — Cassazione Roma, 11 giugno 1880. — Firenze, 10 aprile 1881. — Torino, 10 febbraio 1881 e 23 giugno 1885.

Di conformità a questi principii il Tribunale di Novara, con magistrale sentenza 8 aprile 1885, estensore Landi, condannava certa Ramoni Giovanna per titolo di falso giuramento in materia civile, in base a testimonianze comprovanti che costei aveva giurato contro verità l'estinzione di un debito di lire 42.

La Corte d'Appello di Torino confermava la sentenza, ma la Corte di Cassazione annullava la sentenza d'appello per insufficienza di motivazione e rinviava la causa alla Corte di Casale.

E questa con sentenza 8 giugno 1886 assolveva la Ramoni dal riflesso che, data pure la falsità del giuramento, non si poteva stabilire con testimoni.

Ora tale massima evidentemente urta coi principii stabiliti dalla Cassazione di Torino la quale, con altra sentenza del 9 giugno 1875, contro Armati, sanciva che per l'applicazione della pena e per il risarcimento del danno cagionato si deve ammettere col giudizio penale la prova della falsità del giuramento decisorio, la quale non sarebbe ammessibile nel giudizio civile.

E con ragione, perchè altrimenti il più delle volte sarebbe troppo agevole a chi giura il falso di sottrarsi al castigo.

Lo spergiuro, che, secondo il Carrara, è la violazione del giuramento commesso intorno a cosa di proprio interesse pecuniario in un giudizio civile, deve potersi stabilire con ogni mezzo di prova non esclusa la testimoniale, non potendo supporsi che la legge abbia voluto comminare pene e concederne ad un tempo la inapplicabilità.

Sta il reato di falsa testimonianza e di falso giuramento se

anche non è emanata sentenza nel giudizio in cui fu prestato. — App. Torino, 9 settembre 1880, Lucia Maraviglia.

L'articolo 374 è applicabile per lo spergiuro, avanti ai giudici conciliatori. — Cass. Roma, 11 giugno 1880.

Calunnia e falsa querela

(Art. 375 a 380).

La simulazione di reato e la calunnia, dice il Carrara, possono essere semplici o concorrenti.

È semplice la simulazione quando si simula il delitto senza dirigere l'accusa contro determinata persona.

È semplice la calunnia quando contro determinata persona scientemente si dirige l'accusa di un reato veramente avvenuto ma commesso da altri, si completa il maleficio quando s'inventa il delitto per farne elemento di accusa contro un nemico.

In tal caso la calunnia, reato assorbente siccome prevalente, dovrebbe dirsi qualificata. — Programma al paragrafo 2661.

Secondo la Cassazione di Palermo, 1 ottobre 1883, perchè vi sia reato di calunnia occorre l'esistenza reale del fatto delittuoso denunciato a carico delle persone a cui si vuol nuocere, e vi ha quindi non calunnia ma falsa querela quando il reato ad altri ascritto si provi insussistente.

Ma in senso contrario pronunciarono la Cass. di Torino, 5 aprile 1850, e di Napoli 3 settembre 1875 e con ragione essendo ben diversi i caratteri e lo scopo dei due reati.

E difatti a costituire la calunnia è necessario che taluno quereli un individuo e lo denunci con pravo animo allo scopo di nuocergli imputandolo di un reato di cui sa che è innocente, tanto se sia il fatto avvenuto o non avvenuto. Onde è sempre calunniatore colui che malignamente appone altrui qualche falsità tanto se questa non sussista affatto e sia immaginaria quanto se sussistendo sappia che non ne è autore.

A costituire poi la falsa querela o falsa denunzia si richiede il fatto di chi porga alla pubblica autorità querela o denunzia di un reato che sa non essere avvenuto e questo reato generalmente mira o a celare i proprii mancamenti o a giovare a sè stesso senza scopo diretto di nuocere penalmente altrui.

Secondo la Cassazione di Firenze, 26 novembre 1884 non equivale a falsa denuncia il fatto di chi sparge la voce di un reato non sussistente e conferma questa voce con verbale avanti i carabinieri da esso firmato e ciò rettamente perchè non vi ha la creazione di un reato ma la sola supposizione.

E naturalmente se il fatto falso è denunciato in buona fede non vi ha reato. — Cass. Napoli, 15 gennaio 1880.

Nella calunnia occorre il dolo che può consistere non solo nel disegno di nuocere altrui ma anche in altre ragioni comuni alla falsa querela, ad estorcere da sè un male, evitare un processo, fare un lucro, propiziarsi le autorità. — Cassazione Torino, 30 maggio 1883.

La falsa denuncia non diversifica dalla calunnia che per lo scopo, il primo reato è minore del secondo, onde il giudice se nella calunnia vede solo la falsa denuncia può applicare l'art. 380 anzichè 375. — Cass. Roma, 24 novembre 1882.

L'imputato di un reato che per liberare sè stesso accusa falsamente un altro del reato a lui ascritto e ciò faccia nel suo interrogatorio è reo di calunnia. — Cass. Torino, 25 febbraio 1886. — Cass. Napoli, 15 giugno 1879.

È reo di calunnia il sindaco che denuncia al procuratore del re a carico di un cittadino un reato che sa non avere commesso. — Cass. Napoli, 24 marzo 1882.

Estremo sostanziale del reato di calunnia è il disegno di nuocere, estremo affatto distinto e diverso da quello della scienza che la querela o denuncia è falsa; quindi è nulla la sentenza che desume l'intenzione di nuocere da ciò che l'imputato abbia denunciato un fatto punibile ma insussistente coll'aggiunta di circostanze aggravanti la pena. — Cass. Torino, 13 dicembre 1882.

Costituisce calunnia la denuncia al prefetto fatta da un consigliere comunale a disegno di nuocere al sindaco, sapendone l'innocenza, che una deliberazione fu alterata nella parte che diceva presa all'unanimità mentre esso votava contro. — Cassazione Roma, 28 giugno 1879.

L'azione per il reato di calunnia rimane estinta contemporaneamente all'estinzione che si verifica per la prescrizione dell'azione del reato cui si riferisce. — Cass. Napoli, 12 dicembre 1879.

Si può commettere reato di calunnia anche con lettera anonima senza uopo di querela formale diretta al prefetto come capo della P. S. — Cass. Torino, 15 ottobre 1874 e 7 gennaio 1875.

È reo di calunnia chi denuncia al Procuratore Generale per scritto che un pretore emise una sentenza per favore mediante compenso mentre sa che non era ciò vero, tale fatto non può costituire libello famoso che è solo una diffamazione qualificata per il modo di divulgazione. — Cass. Roma, 2 giugno 1884.

È reo di calunnia chi denuncia al Procuratore Generale un funzionario come reo di corruzione mentre sa che non è vero e non occorre la querela o denuncia formale giusta l'art. 100 C. p. p. nè la firma o altro. — Cass. Torino, 23 dicembre 1884.

Delle bancherotte

(Art. 381 a 384).

A questi articoli furono dal Codice di commercio italiano sostituiti gli art. 856 a 861.

Le pene da infliggersi ai bancarottieri non sono più quelle stabilite dal Codice penale, ma quelle sancite dall'art. 861 Codice di commercio. — Cass. Firenze, 28 aprile 1883.

L'art. 684 Cod. pen. è tutt'ora applicabile ai reati di bancarotta, sebbene puniti ora dal Codice di commercio, poichè la procedura, la graduazione e la misura della pena, la complicità, il concorso

di reati, la recidiva, la minorità sono regolate dal Cod. pen. — Cass. Torino, 19 febbraio e 11 marzo 1885.

Si applicano all'imputato di bancarotta fraudolenta e di bancarotta semplice le pene rispettivamente stabilite dal Codice di commercio per i due reati distinti. — Cassazione Torino, 19 febbraio 1885.

La bancarotta fraudolenta e la semplice costituiscono un solo reato punibile con una sola pena quando il fallito, per occultare tutto il suo attivo o parte di esso in frode dei creditori, abbia ommesso di tenere i libri prescritti e di dichiarare nei tre giorni la cessazione dei pagamenti, essendo in tal caso la bancarotta semplice il mezzo per commettere quella fraudolenta e costituendo con questa che è assorbente un solo tutto. — Cassaz. Torino, 2 giugno 1886, Lombardi.

Tanto pel Codice di commercio cessato che pel Codice attuale non occorre la previa dichiarazione di fallimento per esercitare l'azione penale per bancarotta contro il commerciante che cessò i pagamenti. — Cass. Torino, 11 marzo 1885.

Tutti i commercianti, senza distinzioni indipendentemente dall'importanza del commercio e dalla esiguità degli affari, debbono tenere i libri prescritti e specialmente il libro giornale, qualunque sia l'entità ed il modo del commercio.

Se il commerciante, anzichè tenere il libro giornale, fa delle note che servono all'erezione dell'inventario dev'essere punito a tenore degli art. 857, 861 Cod. comm. — App. Venezia, 18 febbraio 1885 — Cass. Torino, 17 dicembre 1885.

La bancarotta per omessa o cattiva tenuta di libri reca in sè un danno sociale ed è punibile. — Cassazione Torino, 16 dicembre 1885.

Il Codice di commercio italiano ha singolarmente aggravato le pene per i colpevoli di bancarotta in confronto delle disposizioni penali anteriori ed ha esteso i casi di bancarotta semplice prescrivendo fra altro che costituisca sempre bancarotta la ommessa tenuta dei registri o la loro irregolarità e imperfezione.

La bancarotta semplice si fonda sulla colpa e talora sulla frode, come nel caso di prestiti inconsulti e di compre per vendere a rompicollo in imminenza di fallimento. — Cass. Torino, 3 dicembre 1885.

È reo di bancarotta semplice il commerciante che dopo la cessazione dei pagamenti fa contratti che in qualunque modo danneggino i creditori. — Cass. Torino, 20 novembre 1885.

Per l'estinzione dell'azione penale occorre il concorso simultaneo della omologazione e della revoca, senza di che il giudizio prosegue. — Cass. Torino, 17 febbraio 1886, Montagnana; 13 marzo 1886, Bianco e Debernardi.

L'azione penale per bancarotta semplice è estinta per omologazione del concordato e colla revoca della sentenza di fallimento, mentre la sola omologazione senza la revoca non produce la sospensione del procedimento penale. — Cass. Torino, 26 luglio 1884, 21 maggio 1885, 24 febbraio 1886.

Quando la ditta sociale porta i nomi di due soci il fallimento riflette entrambi e sono entrambi tenuti, a pena di bancarotta, alle formalità relative. — Cass. Torino, 18 marzo 1885.

Gli amministratori di una banca possono essere processati per bancarotta, tanto secondo il Codice di commercio vecchio che secondo il nuovo.

Chi ha la direzione di una banca può essere coinvolto nel processo, sebbene la nomina sia illegale e contraria allo Statuto. — Cass. Torino, 3 dicembre 1884.

Le lettere dirette al fallito per bancarotta fraudolenta debbono rimettersi al giudice istruttore non al curatore che vi ha diritto solo se il fallito è libero.

I valori diretti al fallito con lettera spettano alla massa dei creditori e non possono sequestrarsi dal pubblico ministero per nessuna ragione. — App. Venezia, 30 luglio 1884.

Il curatore del fallimento può, senza alcuna autorizzazione, costituirsi parte civile nel processo per bancarotta.

In questo può stabilirsi con testimoni che alcuni contratti fu-

rono, in apparenza, stipulati con terzi, in realtà col fallito. — Cass. Torino, 30 dicembre 1884.

Il commerciante che non fece l'inventario e non tenne alcun registro, sebbene esiguo sia il suo commercio, è reo di bancarotta semplice. — Cassaz. Firenze, 28 aprile 1883 — Torino, 29 gennaio 1885.

È colpevole di bancarotta semplice il fallito che durante il fallimento si allontana dal suo domicilio senza il permesso del giudice delegato e non lo scusa il permesso avuto dal curatore, poichè solo il giudice delegato può autorizzarlo ad allontanarsi. — Cass. Torino, 31 marzo 1886.

Il commerciante che per ritardare il fallimento trae cambiali e dà macchine a pegno a danno dei creditori è reo di bancarotta semplice. — Cass. Torino, 29 marzo 1884.

Il commerciante che non potendo più pagare sospende i pagamenti ed anzichè presentare il bilancio vende merci a danno dei creditori è reo di bancarotta fraudolenta.

Il congiunto creditore che dolosamente le compra è complice, sebbene il fallimento siasi dichiarato dopo la stipulazione. — Cass. Torino, 21 maggio 1884.

La bancarotta fraudolenta si basa sulla frode, la bancarotta semplice sulla colpa, quindi per quest'ultima non occorre dolo. — Cass. Torino, 12 dicembre 1883; 4 giugno 1886, Pagani.

I creditori del fallito possono costituirsi parte civile nel processo per bancarotta.

Il fallito che insidiosamente sottrae e nasconde i libri di commercio è reo di bancarotta fraudolenta.

Lo stesso è del commerciante che tenne dolosamente i suoi libri incompleti e irregolari e che con frode ritarda a dichiarare la cessazione dei pagamenti. — Cass. Napoli, 25 gennaio 1883 — Cass. Firenze, 23 settembre 1883.

I figli del fallito che nell'interesse di questo sottraggono oggetti a danno dei creditori, dopo la cessazione dei pagamenti, sono colpevoli di bancarotta fraudolenta. — Cass. Roma, 9 febbraio 1883.

L'imputato di bancarotta fraudolenta ha diritto di non vedere cambiato in appello il capo d'imputazione ed esclusa la bancarotta fraudolenta non può essere condannato per bancarotta semplice.

Fermo tale principio, può la Corte d'Appello ritenere l'imputato di bancarotta frandolenta reo soltanto di bancarotta semplice, quando riconosce male apprezzati i fatti dai primi giudici. — Cass. Torino, 26 aprile e 13 luglio 1882.

La donna maritata che esercita pubblicamente la mercatura può fallire e rendersi colpevole di bancarotta, sebbene non sia stata autorizzata dal marito a farsi commerciante. — Cassazione Torino, 7 gennaio 1882.

È reo di bancarotta fraudolenta il commerciante che distrae stabili e mobili anteriormente alla dichiarazione del fallimento, con che la sentenza fissi la cessazione dei pagamenti a tempo anteriore a detta distrazione. — Cass. Torino, 29 marzo 1882.

La bancarotta fraudolenta si consuma mediante atti fraudolenti che precedono il fallimento, e quindi anche prima della dichiarazione di fallimento può il giudice penale condannare per bancarotta. — Cass. Roma, 17 aprile 1879.

È reo di bancarotta fraudolenta il commerciante debitore che trafuga merci nel tempo tra la cessazione dei pagamenti e l'apertura del fallimento. — Cass. Torino, 10 dicembre 1880.

Non vi è bancarotta, nè vi può essere senza il preceduto fallimento, perchè la bancarotta non è altro che la colpa o il dolo che accompagna il fallimento secondo che si tratta di bancarotta semplice o fraudolenta.

La cessazione dei pagamenti determina il fallimento.

Basta che ciò consti in sede penale non occorrono previe dichiarazioni civili.

Giurisprudenza costante. — Cass. Torino, 11 e 19 maggio 1881 — Firenze, 15 marzo 1876.

La sottrazione dei registri al momento che occorrono ai sindaci costituisce bancarotta fraudolenta che non cessa sebbene si producano poi. — Cass. Roma, 31 marzo 1879, Di Paolo.

Dello sciopero e reati affini

(Art. 385 a 397).

Sul finire della XV Legislatura il Governo presentava al Parlamento un progetto di legge sullo sciopero, ma dopo lunga ed animata discussione la Camera rigettava quel progetto sebbene, in massima, avesse ottenuto il plauso di tutti i partiti. E la ragione del rigetto pare debba ricercarsi in ciò che a taluni parve troppo largo, ad altri troppo stretto e da queste cause ben diverse seguì l'accordo repulsivo.

La legge proposta s'informava al principio della libertà dello sciopero solo reprimendosi le violenze e le coercizioni.

Si eliminava così lo scoglio più grave della legge in vigore (art. 385 e seguenti Cod. pen.) secondo cui è lasciato al criterio ed all'apprezzamento del Tribunale il vedere se esista in ogni specie la causa ragionevole che esclude il reato.

Il principio della libertà dello sciopero è oramai entrato nella convinzione di tutti ed è un portato necessario di un governo libero.

È a sperare che un nuovo progetto sia presentato alla XVI Legislatura e che ottenga l'approvazione del Parlamento.

L'eccitamento allo sciopero, istigato con minaccie di morte, cade sotto l'art. 431 Codice pen., e a costituirlo non occorre la determinatezza della persona essendo reato contro l'ordine sociale. — Cass. Torino, 17 febbraio 1886.

Il reato di sciopero si verifica ogni qual volta abbia avuto principio di esecuzione un concerto tendente a rincarare senza causa ragionevole i lavori. — Torino, 17 dicembre 1879, Fossati e altri.

Il caro dei viveri non è una causa ragionevole che legittimi una coalizione industriale.

La causa ragionevole deve consistere in questo che gli operai

siano messi in tale condizione da dovere necessariamente, per vedersi preclusa la via a conseguire coi mezzi legali l'aumento delle loro mercedi, porsi in isciopero, chiarendo per tal modo con un concerto e col fatto la resistenza comune alle contrarie, ingiustificate ed abusive pretese di coloro che forniscono lavoro. — App. Milano, 2 luglio 1879.

Non è causa ragionevole di sciopero il rifiuto dei padroni di accettare al servizio le persone loro mandate dalla società operaia per turno. — Cass. Torino, 18 marzo 1886, Alfieri ed altri.

È punibile come mancante di ragionevole causa lo sciopero degli operai, che di concerto lo effettuarono senza attendere l'esito di un congresso stabilito avanti l'autorità politica. — Cassazione Torino, 23 dicembre 1881.

Il reato di sciopero si verifica tutta volta operai di campagna si concertano, senza giusto motivo, per far aumentare il prezzo delle giornate di lavoro e s'impongono colla violenza fisica o morale alla volontà di coloro che si contentano della ordinaria mercede loro retribuita. — Cass. Torino, 3 dicembre 1885.

Il reato dell'art. 389 non è punibile se non in quanto sia consumato, siasi cioè ottenuto dall'agente lo scopo prefisso. Il tentativo quindi non è punibile. — Cass. Roma, 30 giugno 1876, Arcangeli.

Delle frodi in commercio

Chi a scopo di lucro mischia farina avariata a farina buona e la vende per farina buona è colpevole del reato dell'art. 392.

Chi ciò facendo usa raggiri per venderla è reo di truffa.

La contravvenzione all'art. 685, num. 9, si verifica anche senza inganno essendo colposa, non dolosa.

La miscela nociva è quella dell'art. 416, quella non nociva dell'art. 392. — Cass. Torino, 17 giugno 1885.

Per l'esistenza del reato di frode relativo al commercio non occorre che compratore e venditore siano entrambi commercianti.

L'acqua mescolata al latte a scopo d'inganno intacca ed altera giuridicamente la natura e qualità sostanziale del latte stesso.

Quindi chi obbligato da un contratto a somministrare ad un formaggiaio latte, per un dato prezzo, ricavato dalla sua mandra, vi unisca dolosamente dell'acqua per guisa che il formaggio riesca meno buono, è reo di frode in commercio.

Ed a provare la frode è ammessa la prova testimoniale sebbene il contratto ecceda le lire 500, poichè altrimenti la sanzione penale colpirebbe soltanto i casi di frode avvenuti in contratti non eccedenti le lire 500. — Cass. Torino, 2 dicembre 1885.

L'art. 392, primo capoverso, fu variamente interpretato.

La Cassazione di Roma, con sentenza 14 novembre 1877, e l'Appello di Venezia, con sentenza 13 maggio 1877, stabilirono che la ritenzione nella bottega e anche l'uso di pesi alterati atti ad ingannare il compratore sulla quantità delle cose vendute non costituiva il delitto di cui al primo capoverso dell'art. 392, se non era dimostrato l'estremo dell'inganno effettivamente consumato.

Se tale estremo non sia provato l'uso di pesi alterati non costituisce che semplice contravvenzione a norma dell'articolo 131 num. 11 del regolamento pesi e misure, 29 ottobre 1874.

Mentre la Cass. di Torino ritenne che a costituire il reato dell'art. 392 primo capoverso basta la ritenzione dolosa del peso alterato allo scopo di usarne, sentenza 19 maggio 1880, Mauri.

Ma la stessa Corte di Torino l'otto febbraio 1882 causa Gianella sanzionava che a costituire tale reato occorra l'inganno effettivo e la prova di questo coll'uso di falsi pesi.

E tornava poi di nuovo al primo avviso colle sentenze 6 giugno 1883 9 gennaio 1884 e 19 febbraio 1885, e perseverava in tale principio col dichiarare che il negoziante che per suo uso quotidiano si serve di una bilancia appositamente alterata, commette il reato dell'art. 392 — basta il fatto che abbia alterato una bilancia a suo favore e ne abbia fatto uso quotidiano, per ritenere il dolo, la frode, il danno.

E la cosa è conforme al principio che regola la materia.

L'inganno nella quantità delle cose vendute non costituisce frode al commercio senza l'uso di falsi pesi o false misure, ma solo violazione degli articoli 21, 23 legge metrica 1865. Cass. Napoli, 23 maggio 1884.

Commette truffa, non frode in commercio, il proprietario che con falsi pesi inganna il fittaiuolo. — Cassazione Napoli, 20 gennaio 1886.

Conseguentemente in materia di frode in commercio con falsi pesi è a ritenere che basta da parte del negoziante l'uso quotidiano di un peso alterato appositamente a suo favore per l'avveramento del reato, concorrendo in tale fatto gli estremi del delitto preveduto e punito dall'art. 392, 1° capoverso, cioè il dolo, la frode, il danno.

E la Corte di Cassazione di Torino, nel sancire questi principii che sono il fondamento del reato, osservava:

Il falso è tutto ciò che non è vero e si opera tanto colla formazione totale di esso, quanto coll'alterazione del vero — quindi il commerciante che altera la bilancia del suo negozio per guisa che più non corrisponda al vero la rende falsa e l'uso di essa per frodare i compratori viene a costituire la frode dell'art. 392, 1° capoverso.

Per l'esistenza di frode al commercio con falsi pesi e false misure è necessario che l'agente abbia avuto intenzione d'ingannare il compratore sulla quantità della merce venduta; che tale intenzione sia stata tradotta in atto col fatto materiale, talchè l'inganno sia realmente avvenuto; che il mezzo per compiere l'inganno sia stato l'uso di falsi pesi o false misure. Onde ne viene che l'applicazione di un corpo esterno ad una bilancia fatta al solo scopo di aggiustarla o per dare l'apparenza di buon peso ai compratori, in mancanza di prova positiva che questi abbiano avuto danno non costituisce la frode in commercio dell'art. 392, 1° capoverso, ma soltanto la contravvenzione di cui agli art. 25 della legge metrica 28 luglio 1861 e 9 della legge 23 giugno 1874, non che 131 del regolamento 29 ottobre 1874, per quale contrav-

venzione è ammessa oblazione ed in tale senso decideva la Corte di Cassazione di Firenze con sentenza 28 novembre 1883.

Reputo poi opportuno, in ordine alla prima parte dell'art. 392, fare i seguenti riflessi:

Se si dovesse applicare rigorosamente il disposto dell'art. 392, parte prima, si verrebbero a colpire tutte le contrattazioni che seguono giornalmente, poichè nessun commerciante, nessun bottegaio, nessun venditore trascura di far risaltare il titolo, la qualità, la natura della merce e sta al compratore di far la tara alle dichiarazioni del nemico.

Ma la legge non volle già punire le bugie de' commercianti sull'importanza e sulla bontà della mercanzia loro, ma ebbe in mira soltanto di colpire le frodi, le azioni dolose, gl'inganni colpevoli precisamente come avviene per le truffe.

Badi l'acquisitore a ciò che compra e imputi a sè la propria dabbennaggine se diede nella rete credendo alle parole dell'interessato a spacciargli orpello per oro, poichè la legge, a costo di rendere impossibile il commercio, non interviene che nel caso di dolo.

Frodi alle sussistenze militari

(Art. 398 a 401).

È colpevole di frode il fornitore militare che dolosamente tenta di far accettare ai militari carne di vacca per carne di bue che giusta il contratto deve somministrare e ne risponde a senso degli articoli 399 e 98 C. P.

Il rapporto fatto dal comandante del reggimento al procuratore del Re onde veda se sia il caso di procedere per frode a danno della sussistenza militare, autorizza il procedimento dell'art. 401. — Cass. Torino, 10 luglio 1884.

Frodi negli incanti

(Art. 402 a 405).

Le espressioni della legge comprendono tutto il tempo che trascorre mentre sono in corso di esecuzione tutti gli atti necessari a rendere l'incanto definitivo onde contemplano coloro che allontanano oblatori dall'aumento del sesto. — Cass. Torino, 3 febbraio 1876.

I cittadini non sono obbligati a farsi oblatori perciò non sono colpiti dall'art. 403 quelli che accettano danari o promesse per astenersi dal farsi oblatori. In questo caso non commettono alcun atto positivo di complicità.

Chi però dichiarando di farsi oblatore eccita altri a dargli una somma perchè si astenga è reo d'istigazione giusta l'art. 103 num. 1. — Cass. Torino, 2 febbraio 1876.

Se l'imputato è sindaco vi ha l'aggravante dell'art. 245.

Il concerto formato fra più concorrenti all'asta di non fare offerte superiori o quella da essi determinata al fine di subastarsi poi l'oggetto è di dividerne il beneficio, costituisce la frode dell'art. 403. — Cass. Torino, 16 marzo 1881.

Viola l'art. 403 il deliberatario di un fondo al primo incanto che mediante compenso cede per atto notarile il fondo stesso ad un terzo per impedire che faccia aumento. — Cassaz. Torino, 2 febbraio 1882.

La simulazione di una scrittura di locazione per lungo tempo d'immobili subastandi e la produzione di essa nell'atto dell'incanto fatto allo scopo di allontanare gli oblatori i quali appunto per tale produzione si astengono dall'offrire costituisce il reato dell'art. 403. — Cass. Torino, 20 marzo 1884.

Gli aggiudicatari provvisori di un'impresa che si collaudono con altri per far andare deserto il secondo incanto in ribasso per poscia assumere l'impresa e dividere gli utili commettono il reato di frode nell'incanto.

E il reato sussiste se si tratti d'un appalto d'una amministrazione pubblica, se anche l'aggiudicazione debba essere confermata dall'autorità superiore e venga poi anche annullata.

Così la Cassazione di Torino in causa Sanvenero, con sentenza 25 marzo 1886.

E con ragione poichè nel fatto concorrono tutti i caratteri del reato di cui all'art. 403 del C. p.

E il Tribunale di Novara, con sentenza 8 giugno 1881, confermata dalla Corte d'Appello il 3 settembre stesso anno e sanzionata dalla Corte Suprema di Torino il 2 febbraio 1882 nella sentenza sovrariferita in causa contro Caccianotti, Leone e Parravicini, ritenne concorrere gli estremi della frode negli incanti nel fatto di chi con atto notarile pagava una somma (L. 1000) al deliberatario del primo incanto acciò gli cedesse lo stabile e più non si presentasse al secondo incanto.

La cessione diretta allo scopo d'impedire aumento sul primo incanto erasi fatta all'ultima ora ed era evidentemente dolosa da parte dei due contraenti ed anche dalla parte del notaio rogante, il quale agiva nell'interesse proprio e fu condannato esso pure cogli altri.

Lo stesso Tribunale di Novara, con sentenza 7 maggio 1885, estensore Landi, proferiva pure condanna per lo stesso titolo di frode negli incanti contro il sindaco di Recetto Gili Giuseppe, coll'aggravante a suo carico dell'art. 245 e contro Costa Antonio per avere il Gili indotto il Costa a pagargli L. 20 acciò si astenesse dal fare aumento ad un fondo deliberato al primo incanto per L. 370 al Costa, che per tal modo ne fu definitivamente investito come proprietario.

Il Costa aveva allontanato il Gili che era come istigatore, complice necessario, giusta gli art. 103, 104 C. p.

Difficilmente avvengono incanti senza che si verifichino i fatti che sono repressi dagli art. 402 e seguenti del C. p. e rari sono i casi in cui la legge possa punire i colpevoli, attesa la difficoltà di scoprirli e questa difficoltà è quella appunto che produce la frequenza dei reati impuniti.

E un tale fenomeno è pur troppo comune ad altri reati ed ha cause diverse: talune particolari ai singoli reati, altre generali ed estese a tutti.

Negli incanti, sia di cose mobili o immobili, hannovi sempre mediatori e sensali o persone interessate che formano concerti a vantaggio loro e dei loro compari, allo scopo di ottenere a prezzo meschino ciò che torna di loro convenienza e pagano mancie a quelli che vi aspirano e che sono pronti a ritirarsi mediante un compenso.

Altre volte certuni aspirano ad un lotto, altri ad un altro e sì combinano in guisa le cose che i lotti desiderati rimangono a chi li desidera.

È evidente che senza queste collusioni le cose esposte in vendita acquisterebbero un prezzo giusto e reale e che l'amministrazione o il privato che fa l'incanto ne avrebbe un utile sicuro.

Ma, come si è detto, in ogni incanto vi sono i collusionisti, o per conto proprio o per conto altrui, che pregiudicano il venditore, e quasi quasi parrebbe preferibile al sistema degli incanti quello di una vendita a prezzo determinato e di stima non inferiore a una data somma, per modo che si avesse certezza che la vendita, specialmente per i corpi morali, non può essere dannosa essendo equo quello segnato.

Reati contro la sanità pubblica

(Art. 406 a 419).

Quando per la trasgressione delle cautele imposte al farmacista nella custodia delle materie venefiche sia derivato un avvelenamento può esser luogo all'applicazione di pene criminali. — Cassazione Napoli, 21 aprile 1879.

Commette il reato di cui all'art. 412 e non la trasgressione dell'art. 407 il droghiere che abbia abusivamente venduto dell'acido solforico a chi se ne sia servito per togliersi la vita. — Appello Parma, 30 settembre 1880.

La volontaria immistione nei commestibili di sostanze nocive alla salute fatta al solo scopo di rendere più piacevole all'occhio la merce é spacciarla con più profitto costituisce il reato dell'art. 416 e ciò tanto a carico dell'industriale che confeziona i prodotti mangerecci per venderli ai negozianti quanto a carico dei rivenditori che operano tale immistione.

Le voce commestibili dell'art. 406 comprende tutto ciò che serve di alimento, ogni cosa mangereccia e così lo zuccaro, la gomma adrogante.

La calce, la polvere dell'alabastro o solfato di calcio frammisti ai commestibili possono essere nocivi alla salute. — Cass. Torino, 10 luglio 1884.

La colorazione del vino messo in commercio con sostanze innocue alla salute come la fucsina non costituisce il reato dell'articolo 392 per inganno al commercio nè quello dell'art. 416. — Cass. Napoli, 23 febbraio 1881.

Fu anche deciso che le pastiglie liquirizia ed i confetti sono ad annoverarsi fra i commestibili. — Pretura Urbana Torino, 1 marzo 1883.

Le disposizioni degli art. 406 e seguenti del titolo VI, libro II del C. p. presentano molta analogia con quella contenuta nelle leggi sulla sanità pubblica e sui regolamenti di polizia ed igiene municipale.

Esse sono dirette ad impedire che per colpa degli inesperti o per negligenza degli specialisti avvengano danni e sciagure, e a reprimere frodi malefiche e perniciose alla salute.

E fu deciso dalla Cassazione torinese in causa Ballei e Bisi il 27 marzo 1886, che viola l'art. 416 chi confeziona salami con carne nocive, salva, ben inteso, ogni azione maggiore per le conseguenze che possono derivare dal fatto doloso e nocivo di frammessione di carni cattive a carni buone.

E con lo stesso giudicato si è stabilito che ove i salami infetti si fossero dovuti tosto distruggere per ragioni d'igiene, si potesse

provare il reato con qualsiasi mezzo di prova consentita dalla legge di procedura.

E si estese anche la responsabilità nel reato al garzone che scientemente abbia coadiuvato il padrone a confezionare i salami e siasi interposto per venderlo.

E si deve far plauso a tale massima diretta a tutelare la pubblica salute dalle minaccie dell'ingordigia e malafede di commercianti disonesti e tristi ed augurarsi che serva di freno a chi si fa poco scrupolo di nuocere altrui per vantaggiare sè stesso.

Reati contro il buon costume

(Art. 420 a 425).

Per l'art. 420 si commette offesa all'altrui pudore ed al buon costume sia con atti o fatti sia con parole o discorsi eccitanti il pubblico scandalo. — Cass. Roma, 12 gennaio 1880.

Per l'esistenza dell'offesa al pudore o al buon costume non si richiede l'intervento di una persona singola come elemento passivo del reato.

Questo si verifica anche nel caso che alla presenza di molte persone e specialmente di donne e fanciulle taluno esca in espressioni o faccia gesti o commetta atti osceni e tali da eccitare lo scandalo in chi vi assiste. — App. Milano, 22 ottobre 1866.

Si eccita il pubblico scandalo quando l'offesa al pudore segua in un carcere ove siano più persone per misura d'ordine e di sicurezza sociale. — App. Casale, 5 giugno 1877.

A costituire oltraggio al pudore non occorre che la vittima sia assoggettata ad atti impudici basta che il colpevole abbia soddisfatto sul corpo della minore la sua riprovevole curiosità anche col solo senso della vista. — Cass. Francese, 22 luglio 1874.

A rendere pubblico lo scandalo basta la pubblicità del luogo senza bisogno della presenza di qualche persona astrazione fatta

dagli offesi. — Cass. Bavarese, 21 maggio 1875. — Roma, 28 febbraio 1879. — Firenze, 29 gennaio 1879.

Estremo dell'oltraggio al pudore è lo scandalo che lo rende più grave in luogo pubblico. — Cass. Roma, 30 giugno 1876.

Il pretendere gli amplessi di una giovane onesta costituisce oltraggio al pudore. — Cass. Napoli, 30 gennaio 1880.

Nel reato di oltraggio al pudore non è ad aversi riguardo per stabilirne l'esistenza allo scopo di chi lo commise, ma alla natura degli atti d'incontinenza che devono essere tali da offendere l'altrui pudore. — Cass. Torino, 31 maggio 1881.

Per l'art. 420 è luogo pubblico una corte se vi si può accedere liberamente. — Cass. Torino, 9 marzo 1881.

Toccare il seno ad una donna in luogo pubblico alla vista altrui costituisce oltraggio al pudore con pubblico scandalo. — Cass. Torino, 22 febbraio 1882.

Le proposte disoneste fatte a una donna in luogo pubblico e le percosse arrecatele pel rifiuto costituiscono due distinti reati: offesa al pudore con pubblico scandalo e vie di fatto o ferimento. — Cass. Torino, 7 giugno 1882.

La vendita di stampe oscene cade sotto l'art. 420. — Cassazione Firenze, 18 gennaio 1883:

Si considera come estremo del reato di offesa al pubblico pudore tanto lo scandalo realmente eccitato nel pubblico quanto la possibilità di eccitarlo per la maniera con cui il reato stesso si commette.

Basta la pubblicità del luogo per l'applicazione dell' art. 420. — Cass. Torino, 22 novembre 1882.

Le proposte disoneste fatte in privato ad una donna maggiore di età non costituiscono nè offesa al pudore, nè eccitamento a commettere reato nè tampoco ingiuria. — Cass. Torino, 2 luglio 1884.

La Cassazione di Torino che il 31 marzo 1881 affermava che nel reato d'oltraggio al pudore devesi aver riguardo alla natura degli atti d'incontinenza che devono essere tali da offendere l'altrui pudore, che decise costantemente esistere oltraggio al pudore

anche nel caso di sole parole o di stampati colla sentenza 2 luglio 1884 sostiene non costituire oltraggio al pudore nè eccitamento a commettere reato e neppure ingiuria le proposte disoneste fatte in privato ad una donna maggiore di età. Ma l'Eccelsa Corte non dà la ragione del suo giudicato o almeno leggendo questo non mi riuscì di afferrarla.

E a me pare che dato il concetto del pudore messo in raffronto colle proposte disoneste sorga per necessità l'idea dell' oltraggio fatto a quello col mezzo di queste.

Sarà difficile provare il fatto che di regola non ha testimoni essendo prerogativa dei delinquenti di evitare per quanto possono le testimonianze altrui ma sembra che si offenda il pudore d'una donna col farle proposte dirette appunto ad attentare ad esso.

Perchè vi sia eccitamento alla corruzione occorre che gli atti lascivi, come che nè replicati nè graditi dall'offeso siano tali da produrre di fronte alla sua intellettuale svegliatezza la loro influenza. — Cass. Torino, 12 novembre 1879.

È reo di eccitamento alla corruzione tanto colui che corrompe la gioventù per associarla alle proprie sregolatezze e per sfogare la propria libidine quanto colui che la corrompe per darla in preda alla dissolutezza altrui.

Il dolo in tali azioni è insito nel reato.

L'infame abituale traffico non è un elemento del reato ma un'aggravante sia per i lenoni che per i viziosi. — Cassazione Torino, 29 maggio 1874. — Napoli, 17 settembre 1875. — Roma, 17 maggio 1876, e 13 giugno 1877. — Torino, 23 novembre 1881, 3 dicembre 1882 e 3 febbraio 1886.

L'essere il minore degli anni 21 contro cui furono rivolti i mezzi di facilatazione o di eccitamento alla corruzione di custumi meno che onesti non esclude l'applicabilità degli art. 421, 422. — Cass. Torino, 30 magg. 1880, 10 novemb. 1881 e 10 lug. 1884.

L'art. 421 nell'ampia sua locuzione contempla non solo chi induce alla prostituzione o diede la prima spinta, ma anche quelli che in seguito la favorirono e facilitarono trascinando la minore

al completo pervertimento, e rendendo più difficile il ravvedimento. — Cass. Torino, 7 aprile 1884 e 24 febbraio 1886.

Ed anzi la Cassazione Torinese costantemente ritiene, che ove la persona corrotta sia una minore sorga sempre il reato di eccitamento alla corruzione ed alla prostituzione a carico di chi ha commesso i fatti preveduti dall'art. 421 od è concorso a commetterli e l'Appello di Torino afferma l'esistenza del reato se anche la minore si offre spontaneamente, sentenza 8 luglio 1882. — La Corte di Roma per contro dichiara che non vi ha reato in tale caso, massime se essa stessa si offre senza raggiri e frode, e questa massima pare più consona alla legge la quale consente che i postriboli siano popolati da fanciulle di cui la massima parte è minore d'età, senza però che si possa approvare la Cass. di Palermo che con una larghezza orientale decise che non commette reato chi profitta dei favori d'una minore d'anni 15 accordati volontariamente, sentenza 6 novembre 1882.

Chi masturba un ragazzo o si fa dal medesimo masturbare è reo di eccitamento alla corruzione — Cass. di Torino 15 marzo 1882; ma la stessa Corte decise altre volte che questo fatto non costituisce che offesa al pudore, e lo stabilire se esista un reato o l'altro dipende dalle circostanze.

È cosa molte volte difficilissima il discernere l'offesa al pudore dall'eccitamente alla corruzione avendo i due reati grande analogia e molti punti di contatto così che di leggieri si confondono.

La Cassazione di Torino con sentenza 28 aprile 1886 contro Arrigoni ha dichiarato che vi ha eccitamento alla corruzione e non semplice offesa al pudore ognorachè gli atti siano di sola natura da suscitare e solleticare in giovani persone il senso dei piaceri sensuali a soddisfazione della propria o dell' altrui libidine.

Ma bene spesso è difficile conoscere l'impressione prodotta sulle giovani menti dagli atti o gesti osceni e spetta ai giudici il fare le ricerche atte a chiarire la natura del reato.

Più facile è lo stabilire la differenza fra stupro e corruzione poichè lo scopo che si propone il reo è ben diverso nei due

reati a tal che fallito lo stupro per circostanze fortuite non dipendenti dal volere del colpevole resta pur sempre un tentativo di tale reato e non mai un reato di eccitamento a corruzione od offesa al pudore.

Per l'applicazione dell'art. 422 il patrigno ha obbligo di sorvegliare la condotta dei minori seco lui conviventi. — Cassazione Torino, 22 gennaio 1882.

La corruzione di due ragazze avvenuta nelle stesse circostanze di tempo e luogo, o per sè o per altri pervertendone il senso morale con atti di libidine nei quali è insito l'elemento intenzionale costituisce un solo reato. — App. Torino, 4 marzo 1882.

Se la corruzione seguì in tempo diverso vi hanno due reati. — Cass. Torino, 7 novembre 1883.

Per l'esistenza dell'eccitamento alla corruzione non occorre che gli atti producano immediatamente la corruzione effettiva della vittima minore d'età, basta che facciano tale impressione che in appresso valgano a viziarne il carattere. — Cassaz. Torino, 16 giugno 1882.

L'eccitamento alla corruzione esiste indipendentemente dall'effetto che gli atti osceni idonei a corrompere abbiano prodotto nell'animo del minore. — Torino, 4 luglio 1883, 7 novem. 1883.

I toccamenti osceni fatti in privato sopra minori a scopo di libidine costituiscono eccitamento alla corruzione. — Cass. Firenze, 14 luglio 1883.

La qualità di padrone o tutore in chi corrompe la minore è una qualifica del reato anche indipendentemente dall'influenza che tale qualità abbia avuto nel reato. — Cass. Torino, 12 dicembre 1883 e 16 luglio 1884.

Qualunque sfogo carnale su fanciulle minore d'anni 21 costituisce eccitamento alla corruzione. — Cass. Torino, 2 luglio 1884.

L'eccitamento o favoreggiamento a corruzione di minore si sostanzia con arti turpi o lusinghieri tendenti a pervertire il senso morale per indurre a sfogo di libidinose passioni dell'agente o di terzi.

Lo stupro si verifica quando mediante violenze reali o presunte abbia luogo il contatto delle parti sessuali dell'agente a scopo di libidine della vittima. — Cass. Torino, 17 luglio 1884.

Se qualche atto isolato e fuggevole di laidezza può dar luogo soltanto al reato di offesa al pudore quando però l'atto fu ripetuto in più giorni (toccamento di parti nude di minori) vi ha eccitamento alla corruzione più gravemente punita secondo la persona dell'agente ad es. Prefetto di scuola. — Cassaz. Torino, 19 febbraio 1885.

Si va da molti lamentando l'aumento dei reati contro il buon costume quasi fosse un portato dal progresso e della civiltà, e si afferma e deplora un doloroso sviluppo negli adulteri, negl'incesti, negli stupri, negli atti di libidine e più che mai negli eccitamenti e favoreggiamenti alla corruzione di persone minori. — Ma credo che si esageri molto e che si voglia fare della morale a buon mercato e specialmente da noi in Italia, checchè piaccia o abbia piaciuto ad altri di dire, tali reati sono in numero assai inferiore a quello di altre nazioni e latine e nordiche.

Certamente ora colla pubblicità assai maggiore si conoscono spesso fatti di tale natura che prima restavano ignoti, ma da ciò a dire che i reati che con frase moderna si potrebbero chiamare pornografici, siano in accrescimento straordinario e temibile ci corre e di molto. È vero che per l'indole loro e per l'interesse delle parti molte volte, troppe volte restano sconosciuti ma non è vero che siano in aumento e che ora più che nell' antichità si commettano azioni contrarie al buon costume.

Chi ciò affermasse proverebbe di non conoscere la storia e le infinite arti e lusinghe della lascivia antica.

Vi saranno pure adesso metodi peregrini e allettatori, ma a questo riguardo c'è poco di nuovo sotto il sole.

Un altro pregiudizio da sradicare, se pure ne sia ancora il caso, è quello della semplicità dei costumi campestri e della innocenza della gente di campagna.

Lo Stecchetti nel *Postuma,* nella bellissima epistola a Giovanni

Vigna Del-Ferro in elogio di Bologna accenna alla più bella fanciulla del villaggio sulla cui innocenza egli avrebbe messo la mano sul fuoco e che pure accorreva sollecita e amorevole ad un appuntamento in un boschetto col suo direttore spirituale il Cappellano.

Del resto tutto il mondo è paese e in ogni luogo si destano gli istinti e i godimenti e molte volte nei villaggi gli ammaestramenti vengono dall'alto.

I funzionari giovani e intraprendenti mandati nei vari paesi per esercitare le loro funzioni le estendono talora oltre la cerchia delle loro attribuzioni e ricordo che di questi giorni si narrava pei giornali come in un borgo della Sardegna avendo un tale trovata sua figlia in colloquio troppo intimo con un giovane signore, bastonò di santa ragione questo infelice amatore e soddisfatto così all'obbligo che gli correva come padre, volendo pure compiere quello di cittadino chiamando l'autorità a visitare il ferito denunciandone la causa, fece ricerca del Pretore locale ma con sua meraviglia non potè rinvenirlo per la semplice ragione che l'Adone bastonato era il Pretore stesso.

E ricordo che anni sono, quando ero Pretore a Lanzo, un agiato proprietario campagnuolo di un mandamento limitrofo mi faceva l'elogio della bontà e famigliarità del mio collega di quel luogo e a prova delle sue asserzioni mi narrava con senso d'infinito compiacimento che quell'ottimo magistrato si degnava, per tratto di sua cortesia, di restare la sera delle ore intere nella stalla al buio colle di lui figlie.

Ciò prova che la grande bontà non era un privilegio dei cavalieri antichi.

Comunque sia deploriamo pure che avvengano reati contro il buon costume ed altri affini ma non esageriamo nel ritenerla cosa nuova.

L'aggravamento dell'art. 422 non si comunica ai complici. — Cass. Torino, 5 febbraio 1885.

A costituire eccitamento alla corruzione non occorre sempre

seduzione o blandizie basta che per la natura e qualità degli atti siasi corrotto il senso morale dei minori. — Cassazione Torino, 23 aprile 1885.

Chi ricetta in casa sua donne minori di età a scopo di prostituzione è reo di favoreggiamento alla corruzione ed il reato non vien meno perciò che dette donne siano già corrotte. — Cassazione Torino, 17 giugno 1885.

È eccitamento alla corruzione tenere più giorni in un postribolo una giovane donna sebbene non resti lesa nella sua verginità. — Cass. Roma, 23 gennaio 1885.

Il coito colla bocca (fellatio) è atto di libidine contro natura. — Cass. Firenze, 12 marzo 1875, Smerzi; Torino, 16 ottobre 1882.

L'atto di libidine contro natura è un reato speciale cui non si applicano in ogni loro parte le norme relative ai reati di azione privata.

Quand'anche manchi lo scandalo o la violenza se vi ha querela non si può evitare il giudizio anche se il paziente querelante abbia aderito agli atti di libidine. — Cass. Torino, 20 aprile 1881.

Nel concetto della legge è punibile l'atto di libidine contro natura ogni qualvolta vi sono state violenze, se anche manchi la querela e lo scandalo.

Le sole violenze bastano in tal caso per dar vita all'azione penale al procedimento.

Per contro se non vi furono violenze si procede solo nel caso che vi sia stato scandalo oppure vi sia querela da parte della vittima.

E per costante giurisprudenza e per lo stesso letterale testo e spirito della legge non occorre, in mancanza di violenza, il simultaneo concorso dello scandalo e della querela per modo che se vi ha scandalo si procede senza querela e se vi ha querela si procede anche senza che vi sia stato scandalo.

Così decideva rettamente la Corte di Cassazione di Torino, il 12 luglio 1851, in causa Ratto.

Così confermava la Corte stessa il 2 giugno 1886, in causa Sessarega e De Lucchi.

La legge giustamente volle che un velo pietoso coprisse quei fatti che a sfogo di basse e brutali passioni si compiono di consenso di chi vi prende parte.

Ha creduto più prudente e conforme a morale che azioni turpi e lascive commesse senza contrasti, senza offese al pudore pubblico restassero fuori della cerchia giudiziaria, temendo con fondamento di ragione che ricercate e perseguitate facessero maggiore il male e dessero spinta a fatti consimili.

Solo interviene la legge e l'autorità quando si commettono azioni cosiffatte con violenze, nel qual caso è dovere l'intervento della giustizia, la quale pure si fa sentire se si reca scandalo o se la parte si lagna.

La tutela per i fatti di cui ci occupiamo esiste, ma solo in certi casi e ciò nell'interesse stesso della morale che è quello di dare la minor pubblicità ad azioni vituperevoli.

L'art. 425 colpisce quei fatti di libidine che uniscono carnalmente i due individui in modo contrario al voto della natura allo scopo della generazione simulando fino ad un certo punto il coito onde si richiede la copula più o meno completa e la circostanza che un maschio si unisca a sfogo di libidine con altro maschio od anche con una femmina all'infuori delle vie segnate alla procreazione. — Cass. Torino, 22 dicembre 1881.

La madre ha diritto di querelarsi in proprio per atti di libidine commessi sulla figlia sebbene già esista querela da parte del padre. — Cass. Torino, 26 luglio 1883.

Non solo l'atto sodomitico ma qualunque atto diretto a cercare un compiacimento carnale all'infuori delle vie naturali ed esercitato sopra persona dello stesso o di diverso sesso costituisce atto di libidine contro natura.

Non occorre il completo sfogo carnale per ritenere consumato e non solo tentato l'atto di libidine contro natura.

A dar vita a tale reato fra persone consenzienti non occorre scandalo pubblico. — Cass. Torino, 28 febbraio e 13 ottobre 1884.

Il reato di libidine contro natura si verifica solo quando il

soggetto passivo sia una persona non una bestia. Se si tratta di una bestia ad es. cagna vi ha oltraggio al pudore se commesso in pubblico. — Cass. Torino, 23 luglio 1884.

Nella fellazione che è colpita dall'art. 425 fra persone anche dello stesso sesso e nei reati in genere di libidine contro natura il consenso della vittima, minore degli anni 12 non diminuisce il fatto. — Cassaz. Torino, 15 dicembre 1884, 25 febbraio 1885 e 7 marzo 1883.

Sotto nome di sodomia non si comprende esclusivamente lo sfogo di incontinenza sopra persone del medesimo sesso ciò che propriamente si designa col nome di pederastia ma il reato di libidine contro natura anche fra persone di diverso sesso. — Cassazione Torino, 10 settembre 1874, Petrelli.

Associazioni di malfattori.

(Art. 426 a 430).

Per l'esistenza dell'associazione di malfattori non occorre la elezione d'un capo — possono costituirsi in perfetta uguaglianza lasciandosi guidare dal più abile. — Cass. Torino, 25 giug. 1884.

Le associazioni internazionali aventi statuti e regolamenti diretti a minacciare l'ordine e la sicurezza della Società si debbono tenere quali vere e proprie associazioni di malfattori. — Cassazione Roma, 18 febbraio 1880 — Torino, 21 luglio 1880, Trucco.

In Italia sono rari i procedimenti per associazioni di malfattori. E ciò torna ad elogio dell'indole degli abitanti e della solerzia delle autorità politiche che ne prevengono la formazione.

La massima sancita dalle Corti di Cassazione di Roma e di Torino, che le società internazionali costituiscono associazioni non politiche, ma vere e proprie associazioni di malfattori, formò oggetto nella stampa e fra i giuristi di viva e vivace discussione e venne specialmente biasimata per il pericolo che, adottata in modo generico, potesse servire di pretesto al Governo per scio-

gliere società politiche avverse e menomare il diritto di associazione garantito dallo Statuto, essendo difficile lo stabilire se una data società abbia sotto la parvenza politica i caratteri del reato di cui all'art. 426.

E venne di recente sollevata questione in Parlamento per lo scioglimento di una società politica socialista di Milano e l'arresto dei componenti per violazione appunto all'art. 426 Codice pen., scioglimento ed arresti verificatisi nel 22 e 23 giugno 1886.

È vero che le Corti Supreme richieggono ed esigono a base del loro giudicato che i regolamenti di quelle associazioni siano diretti a minacciare l'ordine e la sicurezza della Società; ma tale apprezzamento se è lasciato all'autorità politica può in tutta buona fede essere errato, così che l'autorità giudiziaria chiamata poi a statuire, definitivamente non lo divida per nulla.

Certo è che la questione è ardua e che la massima pienamente accettabile, siccome quella che mette il Governo in grado di difendersi da coloro che, sotto l'aspetto di associazione politica vengono per lo scopo e gli statuti loro a costituire un pericolo serio per la società, attentando in definitiva alle cose e alle persone, e siccome conforme alla legge e ai principii che governano la materia, deve adottarsi quando siano soddisfatte le condizioni che suppone, cioè che gli statuti e regolamenti delle associazioni siano sovversivi.

Ma, ripeto, è cagione di compiacimento il notare che rarissimi sono i reati di associazione di malfattori, locchè torna, come dissi, ad elogio del nostro paese.

Delle minacce

(Art. 431 a 434).

Le minaccie con lettera missiva si consumano nel luogo in cui il destinatario riceve la lettera onde la competenza è nel giudice di quel luogo. — Cass. Torino, 23 luglio 1866 — In senso con-

trario decise la Cass. di Palermo, 9 novembre 1874 — ma fuor di ragione poichè fino al giungere della lettera non è possibile il reato.

Gli scioperanti che per indurre i lavoranti a darsi allo sciopero usano minaccie di morte, ove non cessino, sono rei di minaccie dell'art. 432. — Cass. Torino, 26 febbraio 1885, 17 febbraio 1886.

Affinchè la minaccia abbia il carattere di reato di cui agli articoli 431, 432, deve essere di morte, d'incendio o di altro grave danno quindi vuol essere esplicata in modo da non lasciare dubbio sull'importanza del male ingiustamente minacciato, deve avere in sè l'impronta della serietà ed essere tale da poter incutere nella persona a cui è fatta un fondato timore. — Appello Brescia, 12 agosto 1880.

Dette minaccie devono essere fredde, meditate, serie, tali da incutere terrore — quelle semplici dell'art. 686 n° 2° sono improvvise fatte coll'animo acceso e concitato. — App. Roma, 21 aprile 1879 — Tribunale Novara, 23 febbraio 1881.

A costituire le minaccie dell'art. 431 non occorre la possibilità maggiore o minore del male minacciato basta che la minaccia, a differenza della millantazione sia fatta con serio proposito ad es. se farete la tal cosa vi darò in pubblica piazza una solenne bastonatura. — Cass. Firenze, 1 marzo 1878.

Tale minaccia esiste se anche rifletta persona diversa da quella cui si scrive ad es. si minaccia al padre la morte del figlio se quegli non faccia la cosa che gli si impone — minaccia di uccidere due domestici se il padrone cui si scrive non li licenzia. — Cass. Palermo, 15 febbraio 1883.

Gli atti di minaccia usati in difesa di un diritto sulle cose ritenute non costituiscono reato. — Cass. Torino, 3 dicembre 1883.

Le minaccie verbali fatte nella vita a mano armata di bastone per indurre il minacciato a dimettere oggetti costituiscono il reato dell'art. 432. — Cass. Torino, 13 febbraio 1834.

Le minaccie fatte nell'impeto dell'ira sono per regola previste dall'art. 686, num. 2.

Quelle fatte con proposito deliberato d'incutere nell'animo del minacciato timore di grave danno cadono sotto l'art. 431 come è di colui che punta una pistola al petto di un'altro con minaccie di ucciderlo se non confessa un fatto. — Cass. Torino, 30 luglio 1884.

Fra le minaccie dell'art. 431 e la estorsione hannovi varii punti di analogia così da confondere spesso in chi non abbia studio e pratica, come accade in altri casi, l'un reato coll'altro; e parimente lo stesso è a dirsi del reato di minacce sovracitato e di quello delle minacce semplici dell'art. 186, n. 2° del C. p.

Ma la giurisprudenza ha fatto luce in queste come in altre materie a tal che sia reso agevole il discernere un reato dall'altro, studiandone i caratteri e ricercandone gli estremi e le massime ed i principii svolti a riguardo di caduno di detti reati includenti le differenze sostanziali, dimostrano quando si tratta di uno e quando dell'altro.

E in ordine all'esistenza di minacce fatte con lettera o scritto esiste il reato semprequando vi si contengono espressioni che siano tali da costituire quel timore che toglie la libertà e la pace alla vittima, e se anche tali espressioni non siano state integralmente trascritte nel capo d'imputazione, ciò non addebita il giudice di eccesso di potere, nè viene ad escludere il reato bastando il riferimento al complesso dello scritto incriminato.

In tale senso è costante la giurisprudenza riassunta in una sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 28 aprile 1886, in causa Cristofanini.

E un caso di minacce gravi con condizione fu dalla Corte di Cassazione di Torino, con sentenza 12 maggio 1886, riconosciuto, in causa contro Schianchi, nella lettera scritta da un fittaiuolo, congedato dallo stabile, al fittaiuolo che deve succedergli, in cui gli fa minacce di morte se va ad occupare i beni di cui lo scrivente intende restare in possesso.

Ed infatti in questa specie si riscontrano tutti i caratteri del reato dell'art. 431 del C. p.: minaccia di morte tale da menomare la libertà e togliere la pace al minacciato ed ordine d'adempire ad una condizione.

Ozio e vagabondaggio

(Art. 435 a 441).

Per la punizione del reato di vagabondaggio non occorre la previa ammonizione a senso della legge di P. S. la quale è invece prescritta perchè vi sia reato di oziosità. — Cassazione Firenze, 11 giugno 1879.

È competente a conoscere del reato di contravvenzione all'ammonizione il tribunale del domicilio. — Cass. Roma, 9 maggio 1877 e ciò specialmente nei rapporti dell'abbandono del domicilio.

Oltre l'ammonizione di cui agli articoli 38 n. 3-47 e seguenti del C. P. vi hanno le ammonizioni prevedute dalla legge di pubblica sicurezza d'indole politica dirette a impedire i reati da parte di persone sospette e a migliorare col lavoro le persone stesse.

Gli art. 70 e seguenti 97 e seguenti 105 e seguenti della legge di P. S. accennano a tali ammonizioni al loro procedimento alle pene per le violazioni.

Una prima questione si agita da tempo sulla durata di tali istituti.

Tutti sono d'accordo che l'ammonizione degli art. 97 e seguenti legge P. S. cessa collo spirare di due anni date le condizioni dell'art. 104 stessa legge.

Ma il dubbio sorge e persiste se si parla delle ammonizioni degli art. 70 e 105 e mentre le Cass. di Firenze, Napoli, Palermo, e Roma ritengono pure cessati gli effetti delle relative ammonizioni col trascorrere di due anni e che l'art. 104 sia applicabile agli ammoniti non solo per furti campestri e pascolo abusivo, ma anche a quelli per ozio e sospetti la Cass. di Torino, si mantiene costantemente in avviso contrario, ritenendo che gli effetti di queste ammonizioni non cessino mai di pieno diritto e nelle condizioni dell'art. 104 della legge di P. S. e ciò venne dichiarato ancora in una sentenza del 10 febbraio 1886 secondo cui l'art. 104 della

legge di P. S. è solo applicabile agli ammoniti per furto campestre o pascolo abusivo.

E sebbene dura e rigorosa, pare sia questa la interpretazione della legge più esatta poichè l'art. 104 per la sua giacitura si riferisce solo agli ammoniti per furto campestre e pascolo abusivo.

L'abbandono del domicilio dà luogo all'applicazione del carcere comminato dall'art. 114 terzo capoverso, legge P. S.

In questo caso resta sempre esclusa la pena della sorveglianza speciale della P. S.

L'oziosità dà luogo all'applicazione del carcere e della sorveglianza giusta l'articolo 437 Codice penale. — Cassazione Torino, 7 maggio 1884.

L'ammonito ha sempre facoltà di provvedersi avanti il pretore che lo ammonì per far revocare il provvedimento.

Così la Cassazione di Torino, 30 giugno 1877, con sentenza inserita nel *Giornale dei Tribunali* di quell'anno, pag. 175.

E tale massima fu implicitamente confermata il 4 marzo 1886 dalla Cassazione stessa decidendo che il pretore può respingere la domanda di revoca dell'ammonizione senza che l'ammonito possa ricorrere in Cassazione, e per tal modo gli ammoniti, a forma degli articoli 70-105 legge P. S., possono ottenere dal pretore la revoca dell'ammonizione qualora sieno cessate le cause che ne determinarono l'applicazione.

E la differenza quindi fra gli ammoniti per furto campestre e pascolo abusivo e gli ammoniti per ozio o sospetto è questa che i primi hanno *diritto* dopo due anni dall'ultima condanna a veder cessati gli effetti dell'ammonizione, ed i secondi hanno *facoltà*, ove siano cessate le ragioni che indussero all'ammonizione, di chiederne la revoca.

Ma sarebbe desiderabile che la legge fosse meglio spiegata e contenesse per gli ammoniti maggiori garanzie.

E quale cosa io pensi in ordine all'istituto dell'ammonizione (che nella lunga mia carriera ebbi campo di studiare e conoscere

a fondo ed ho sempre fatto eseguire conformemente richiede la legge o applicandola rigorosamente come pretore o richiedendone la severa applicazione come rappresentante del P. M.) ebbi occasione di manifestarlo nelle relazioni statistiche presentate al Tribunale di Novara nel gennaio del 1882 e 1885.

Nella prima di esse si osservava che l'istituto dell'ammonizione, di cui la sorveglianza è di regola, la legittima e inevitabile conseguenza e da cui trae vita il domicilio coatto, ha occupato ed occupa seriamente giuristi e legislatori.

Esso ha formato argomento di uno dei temi proposti nel Congresso giuridico internazionale tenuto in Torino nel 1880.

Aggiungeva a riguardo di tale istituto: Condannato dalla ragione, combattuto dalla scienza venne mantenuto da una malintesa necessità sociale non solo nelle leggi, ma anche nelle risultanze del Congresso sovra indicato, in cui, dopo avere nella discussione trionfato il voto della scienza, fu adottato quello contrario.

E conchiudeva: In queste parole vi espressi il mio avviso decisamente avverso ad un provvedimento fallace, pericoloso, inefficace, fatale, che impedisce il ravvedimento, è causa di arbitrii, accresce inutilmente, non solo, ma dannosamente il contingente delle carceri e mantiene costantemente gli sciagurati che ne sono colpiti nell'impossibilità, pure volendo, di trovar lavoro e nella balìa degli agenti di polizia.

Si è parlato di restringerne gli effetti, di garantirlo con norme di procedura e prescrizione di sentenze, ma qualunque temperamento lo accompagni non farà mai che sia ad accettarsi in alcuna misura un istituto essenzialmente ingiusto come quello che viene a sancire la legge del sospetto e punisce, oltrepassando i limiti della difesa sociale, chi, sovra dati fallibili ed artefatti, si suppone capace di delinquere.

E nella relazione del 1885, premessa la poca fiducia negli istituti dell'ammonizione e della sorveglianza e data lode ai principii di sana interpretazione adottati dal Tribunale conformi a quelli

della Suprema Corte ed accennando al fatto che, specie quali sono ora, falliscono allo scopo, diceva: La legge che accorda la prescrizione, dopo il trascorso d'un certo tempo, ai crimini di maggior gravezza, la nega inesorabilmente agli ammoniti per ozio, vagabondaggio o per sospetti, sebbene molte volte l'ammonizione sia inflitta con troppa agevolezza, con dubbie garanzie e non ammetta il rimedio dell'appello e della cassazione.

È bensì vero che la Corte di Cassazione di Torino ammette che possa l'ammonito rivolgersi al pretore e chiedere la revisione del provvedimento e la riparazione dell'errore; ma è raro che quei sciagurati che ne sono colpiti ciò sappiano poter fare o si curino di fare e sarebbe umano applicare a tutti gli ammoniti indistintamente l'art. 104 della legge di P. S., interpretandolo nel senso che dopo due anni di vita incensurata cessino di pien diritto gli effetti dell'ammonizione.

La ragione dell'estensione è legittima.

Cessati i sospetti deve cessare il provvedimento qualunque sia la natura del fatto: furto campestre, pascolo abusivo, ozio, vagabondaggio e via dicendo.

La legge sull'ammonizione, per la sua natura eccezionale, deve essere applicata nei suoi stretti termini, ed è nulla se inflitta per imputazioni non noverate negli art. 70-105 legge P. S. — Cass. Roma, 24 novembre 1884.

L'ammonito può chiedere la revoca dell'ammonizione in qualunque tempo, ed in qualunque tempo può presentare i discarichi.

Il pretore che respinge i discarichi come intempestivi, viola la legge e dà diritto di ricorrere in cassazione. — Cass. Napoli, 3 giugno 1885.

È nullo il decreto del pretore per avere senz'altro asserito che l'ammonito non si è rilevato dall'ascrittagli imputazione. — Cassazione Firenze, 14 gennaio 1880.

È competente ad applicare l'ammonizione il pretore così del luogo ove il cittadino vive ozioso e dà motivi di sospetti, come del domicilio o della residenza. — Appello Perugia, 15 marzo 1879.

Il pretore è giudice sovrano in tema d'ammonizione e può vagliare ed apprezzare le deposizioni testimoniali.

Non viola l'obbligo di non allontanarsi dalla località ove trovasi quell'ammonito che, per ordine del suo padrone o per ragione del suo lavoro o anche per altre cause più leggiere ma temporarie, si reca in altro comune diverso da quello che abita e in tal senso pronunciò più volte il Tribunale di Novara e ciò con ragione di tutta evidenza.

E la Corte d'appello di Torino con sentenza 28 aprile 1886 riparando una sentenza del Tribunale di Novara 17 marzo 1886 che condannava Pizzi Daniele a tre mesi di carcere per avere abbandonato il suo domicilio senza permesso del Sindaco lo mandava assolto sul riflesso che il Pizzi era in buona fede nello allontanarsi dal paese credendo che gli bastasse il permesso scritto che gli aveva rimesso il sindaco otto giorni prima. Il fatto era questo:

Pizzi Daniele aveva ottenuto permesso scritto di recarsi altrove. Andò e dopo quattro giorni tornò al paese donde ripartì dopo due altri giorni recandosi al luogo di prima. Tornato a casa è arrestato; il Tribunale lo condannava sul riflesso che non aveva permesso di allontanarsi la seconda volta, ma la Corte ritenne la buona fede di lui e lo prosciolse.

Contro i decreti d'ammonizione non si dà ricorso in cassazione, così la Cassazione di Torino, 12 marzo 1884, e ciò perchè non si tratta di sentenza ma di provvedimento amministrativo dato per legge dall'autorità giudiziaria, nè di reati a reprimere nei modi e nelle forme del Cod. p.

Per contro la Cassazione di Firenze il 20 dicembre 1879 decise che è ammesso il ricorso in cassazione contro l'ammonizione del pretore per vizi di forma, incompetenza ed eccesso di potere.

Queste divergenze dimostrano la necessità di modificare la legge nel senso di accordare maggiori garanzie in un istituto che può esser fonte di gravi, irreparabili errori e danni incalcolabili.

E mi sono occupato qui di questo argomento per la sua gravità ed importanza, sebbene abbia sede più opportuna in un commento alla legge di P. S.

L'ammonito come maffioso o per sospetto non può essere nè elettore, nè eleggibile. — Cass. Roma, 27 febbraio 1883.

È illegale l'ammonizione fatta ad uno come facinoroso, sottoponendolo a speciale precetto. — App. Parma, 9 settembre 1880 — Cass. Firenze, 24 dicembre 1880.

Viola l'obbligo del domicilio l'ammonito che cambia abitazione senza avvisarne l'autorità politica. — Cassazione Roma, 15 gennaio 1883.

Ma fu pure deciso che se l'autorità politica in qualunque modo avesse notizia del mutamento ciò bastava per escludere la contravvenzione; ad esempio, se essa concorreva a far rimettere all'ammonito mobili per cambiar alloggio, e con ragione, perchè lo scopo della legge è raggiunto quando la P. S. conosce l'abitazione dell'ammonito.

Se vi ha materia in cui i pretori debbono andare guardinghi e cautelati è quella certamente che riflette l'ammonizione.

Alle frequenti, numerose, insistenti denunzie dell'autorità di P. S. debbono opporre una scrupolosa, legale e attenta vigilanza, esaminare se il denunciato sia nelle condizioni di essere ammonito, esaminarne le ragioni e le difese, osservare le formalità della legge e non applicare il terribile istituto che nel caso di concorso di tutti gli estremi voluti, e applicarlo solo nei casi determinati.

L'aumento di pena dell'art. 438 Cod. pen. non esclude l'aumento degli art. 118, 123.

I vagabondi nati nello Stato sono puniti col carcere — gli stranieri colla espulsione, salvo il caso di contravvenzione col rientrare nello Stato dal quale furono cacciati. — Cass. Torino, 26 gennaio 1881. Lo stesso è a dirsi dei questuanti.

L'ammonito che si allontana senza partecipazione all'autorità politica è in contravvenzione se anche è munito di passaporto per l'interno, così l'Appello di Torino il 1° ottobre 1881, ma pare

che se il sindaco rilascia il passaporto, sia salva la buona fede dell'ammonito ed escluso il reato. Così ritenne sempre il Tribunale di Novara. — Confr. Cass. Torino, 23 giugno 1886, c. Sandretti.

La Camera di consiglio non può dichiarare vagabondo uno straniero ed ordinarne l'espulsione dal regno: tale pronuncia deve farsi dal Tribunale.

La Camera di consiglio può per questo ed altri reati dichiarare non farsi luogo, rimettere il processo alla sezione d'accusa, al Tribunale o al pretore, mai dichiarare taluno convinto d'un reato.

L'autorità giudiziaria pronuncia solo con sentenza.

Spetta all'autorità politica il provvedere per l'espulsione pronunciata dal Tribunale. — Cass. Torino, 26 marzo 1885.

Il Tribunale di Pallanza, il 12 agosto 1885, decise che il pretore doveva pronunciare sentenza di condanna agli arresti contro uno straniero arrestato per questua e pronunciare ad un tempo la di lui espulsione, e ciò quand'anche fosse venuto in Italia per la prima volta.

Ma ciò è in urto colla legge ed anzi ritengo che la espulsione debba sempre pronunciarsi dal Tribunale contro gli stranieri arrestati per vagabondaggio o questua, e consiglio i pretori a trasmettere i processi relativi alle procure del Re.

La durata del ricovero dell'art. 441 deve limitarsi sino a compiuta resipiscenza, giusta una circolare ministeriale 31 luglio 1879, num. 827. Vedi Bollettino ufficiale, anno 1881, pagina 779.

Dalle cose premesse puossi ritenere:

Che l'istituto dell'ammonizione non può riflettere gli stranieri essendo per sua natura e indole riservato ai regnicoli; tanto è vero che la legge mentre accenna espressamente ai reati di vagabondaggio e di questua commessi da stranieri (art. 439-446 capoverso) non parla a riguardo di essi d'ammonizione o di oziosità.

Che gli stranieri colpevoli di vagabondaggio o di questua debbono per la prima volta essere espulsi dal Regno salvo a punirli col carcere ove sianvi rientrati (art. 439 e 446 sovracitati).

Che l'art. 104 della legge di P. S. riflette secondo la Corte di Cassazione di Torino solo gli ammoniti per pascolo abusivo e furto campestre e secondo le altre Corti Supreme anche gli ammoniti per ozio e sospetto.

Che però secondo la Corte Suprema Torinese se l'ammonito per ozio o sospetti non ha diritto pieno ed intero di vedere cessati gli effetti dell'ammonizione nei termini dell'art. 104 della legge di P. S., ha facoltà di ricorrere al Pretore che lo ha ammonito acciò revochi il provvedimento quando dimostri che cessarono le cause che lo determinarono.

Che chi sia ammonito e perduri o ritorni nell'ozio, sarà al pari del vagabondo, condannato al carcere e alla sorveglianza giusta l'art. 437 C. p. mentre l'ammonito che abbandona il domicilio è punito col carcere nella misura fissata dall'art. 114 della legge di P. S.

Che un abbandono momentaneo di domicilio un'assenza temporanea non dolosa dal paese non implica contravvenzione all'obbligo della permanenza.

Che mutando di casa deve l'ammonito avvisarne la Polizia.

Che per i vagabondi non occorre la ammonizione e riconosciuti tali sono senz'altro soggetti alla pena stabilita dalla legge.

Conformemente ai principii svolti sull'ammonizione la Corte di Cassazione di Torino con sentenza 12 maggio 1886 contro Rosso ha dichiarato che si contravviene all'ammonizione per oziosità in tre modi — col continuare a vivere nell'ozio o col ricadere nell'ozio dopo essersi dato al lavoro — col non far constare di essersi dato a stabile lavoro nel termine prefisso — col traslocare l'abitazione senza averne prima dato l'avviso all'autorità di P. S. — La prima contravvenzione è punita dal C. p. che all'art. 437 commina tre mesi di carcere oltre la sorveglianza della P. S. la quale può sempre applicarsi dai Pretori trattandosi di pena accessoria giusta l'art. 11 n. 1° C. p. p.

Le altre due contravvenzioni, siccome riflettenti misura di precauzione e di prevenzione, sono punite dalla legge di P. S. col

carcere da tre mesi a sei mesi senza la sorveglianza della P. S. giusta il disposto dell'art. 114 della Legge. La Giurisprudenza era stata dapprima assai incerta e dubbiosa al riguardo e v'era anzi prevalenza nel senso che la violazione del precetto in ordine al domicilio importasse pure la pena della sorveglianza cioè che l'articolo 114 della legge di P. S. si riferisse implicitamente all' articolo 437 C. p. per rispetto alla sorveglianza; ma ora è costante il principio che la pena del carcere comminata dall'art. 114 citato non va accompagnata mai dalla sorveglianza speciale della Pubblica Sicurezza.

Credo poi ancora utile il fare un'osservazione sull' oziosità e vagabondaggio. Accade molte volte che persone sottoposte alla sorveglianza speciale della P. S. vi si sottraggono abbandonando il domicilio e dandosi a vita scioperata ed errabonda; ora avviene che costoro arrestati siano denunciati per reato di ozio e vagabondaggio.

Ma ove sia nota, e lo deve essere con diligente istruzione, la trasgressione alla sorveglianza, questa assorbe gli altri reati e si deve quindi procedere solo a senso degli art. 80 — 114 legge P. S. 781 e seguenti 786 c. p. p. e ciò perchè chi è soggetto al vincolo della sorveglianza è tenuto ad astenersi da tutto ciò che compendia i reati di ozio e vagabondaggio ed ove manchi e sottraendósi agli obblighi imposti violi i precetti della sorveglianza incorre necessariamente nelle penalità fissate in modo speciale dalla legge che vengono ad assorbire gli altri reati affini ozio e vagabondaggio.

In una parola il reato di contravvenzione alla sorveglianza speciale della P. S. (art. 80 — 114 legge di P. S. 781 e seguenti 786 c. p. p.) contempla, ed ha in sè i reati di oziosità e vagabondaggio per modo che colui il quale è reo di contravvenzione alla sorveglianza non può nè deve rispondere separatamente di ozio o di vagabondaggio essendo questi reati insiti alla contravvenzione.

La Corte di Cassazione di Torino, con sentenza 12 luglio 1886 riferita nel *Monitore dei Tribunali* del 1886, pagina 718 e nella

Giurisprudenza penale, vol. VI, pag. 325, ha stabilito, in causa contro Biondi, la massima seguente — non può essere condannato come vagabondo chi non è stato prima ammonito o riconosciuto tale con sentenza. — In altri termini — il provvedimento di prevenzione da darsi al vagabondo sia per sentenza di giudice, sia per ammonizione è elemento necessario a costituire il reato di vagabondaggio.

Il Tribunale di Como provvedendo in appello a riguardo di tal Biondi lo mandava assolto dall'addebito di vagabondaggio sul riflesso che a pronunciare condanna occorreva, come per l'oziosità la previa ammonizione.

Il Procuratore del Re si richiamava da tale giudicato dacchè l'art. 437 del Cod. pen. non richiede per i vagabondi, a differenza di quanto è richiesto per gli oziosi, la previa ammonizione.

E la Corte rigettava il ricorso del Procuratore del Re ed approvava l'operato del Tribunale.

Essa fra altro osserva — L'art. 437 detta: i *vagabondi dichiarati legalmente tali* saranno per questo solo fatto puniti con tre mesi di carcere.

La locuzione *dichiarati legalmente tali* a darvi un senso razionale ed adeguato non può intendersi per la dichiarazione di colpevolezza che nelle sentenze precede ogni e qualsiasi condanna. E poi *dichiarati legalmente tali* non è consono alla dichiarazione di colpevolezza fatta sia dal magistrato togato, sia dal giudice popolare, non essendo concepibile che il magistrato, il giudice faccia la dichiarazione, la riconosca legale e vi applichi la pena. Quindi è chiaro avere il legislatore voluto doversi l'individuo che quale vagabondo si presenta, sia per via d'ammonizione, sia anche per sentenza di giudice, sottoporre a fissare ed eleggere il suo domicilio e darsi a stabile lavoro ed osservare altri precetti che siano del caso, in uno *costituirlo in quello stato di prevenzione* e se poscia vi contravviene perdurando nel vagabondaggio punirlo con tre mesi di carcere, estendendo la pena nel caso dell'art. 438, punizioni certo non lievi.

A riconoscere che taluno si trovi nelle condizioni dell'art. 436 occorre che sia prima *dichiarato tale legalmente,* diffidato cioè nei modi legali sia con sentenza, sia con ammonizione; e indi se ribelle a queste provvide cure e temperamenti, allora solo condannarlo, poichè in concréto non dà che sospetti quali è possibile far cessare con richiamarlo a vita regolare ed operosa. Se poi contravviene, il reato sorge, è accertato, è perfetto e seguirà la pena in via di repressione.

Il vagabondaggio è una forma, una modalità dell'ozio, tanto che al vagabondo va sempre logicamente e naturalmente compagna la qualifica di ozioso, essendo concepibile un ozioso non vagabondo e non il caso inverso.

Queste sono in riassunto le ragioni principali che confortano la massima ora adottata dalla Corte Suprema in ordine al vagabondaggio, massima in urto colla giurisprudenza che imperava pacifica al riguardo da molti anni e che veniva così stabilita dalla Corte di Cassazione di Firenze, l'11 giugno 1879, con sentenza riferita nella *Rivista penale,* vol. XI, pag. 541 — per la punizione del reato di vagabondaggio non occorre la previa ammonizione quale è invece prescritta per l'oziosità.

Esaminiamo le disposizioni della legge in proposito e vediamo se la nuova decisione della Corte Suprema di Torino sia in armonia colla lettera e collo spirito di esse.

L'art. 435 del Cod. pen. chiama oziosi coloro che sani e robusti e non provveduti di sufficienti mezzi di sussistenza vivono senza esercitare professione, arte o mestiere o senza darsi a stabile lavoro.

L'art. 436 dice vagabondi coloro che non hanno domicilio certo, nè mezzi di sussistenza e non esercitano abitualmente un mestiere od una professione.

Coloro che vagano da un luogo all'altro affettando l'esercizio d'un mestiere o d'una professione insufficiente a procurare la sussistenza.

Coloro che fanno il mestiere di indovinare, pronosticare o spiegare sogni per ritrarre guadagno dall'altrui credulità.

L'art. 437 poi stabilisce che i vagabondi, dichiarati legalmente tali, saranno per questo solo fatto puniti con tre mesi di carcere.

Alla stessa pena soggiaceranno gli oziosi che avranno contravvenuto ad una precedente ammonizione fatta loro in conformità della legge di P. S.

A tali pene sarà sempre aggiunta quella della sorveglianza speciale della P. S.

Ora la lettera della legge, art. 437 Cod. p., vuole che non si possa condannare taluno alle pene del carcere e della sorveglianza per titolo di oziosità, nel senso dell'art. 435, se non sia prima seguita l'ammonizione conformemente al prescritto della legge di P. S.

Mentre nel comminare per i vagabondi le dette pene non richiede per nulla che siasi fatta l'ammonizione.

Ciò è chiaro e preciso — i vagabondi *dichiarati legalmente tali* saranno per questo solo fatto puniti con tre mesi di carcere oltre la sorveglianza; gli oziosi che *contravvennero ad una precedente ammonizione* fatta loro in conformità della legge di P. S. saranno puniti nella stessa misura.

Evidentemente la legge scrisse che per i vagabondi possa seguire condanna senza previa violazione di ammonizione, mentre per gli oziosi occorra tale violazione e ciò perchè a tenore della legge l'ammonizione è inflitta per prevenire le conseguenze dell'ozio e non quelle del vagabondaggio.

Ma quale sarà la ragione delle differenze per i due istituti? La ragione sta nell'indole loro diversa.

L'ozioso ha domicilio, può essere sorvegliato e l'ammonizione può essere efficace. Il vagabondo non ha domicilio, è errante nomade, ogni sorveglianza è frustranea, quindi l'ammonizione è inetta, impraticabile.

Da ciò deriva che per gli oziosi passibili di sorveglianza si può efficacemente ammonire; per i vagabondi l'ammonizione non giova. Quindi per i primi occorre a costituirli tali la violazione dei

precetti dell'ammonizione; per i secondi basta che siano nelle condizioni, nei casi dell'art. 436.

La dizione i vagabondi che *siano legalmente dichiarati tali* non vuol dire che siano stati ammoniti, significa che si trovino in uno dei casi contemplati dall'art. 436. E se la legge avesse voluto che anche per i vagabondi occorresse la previa ammonizione l'avrebbe detto come lo disse per gli oziosi.

Nè pare assurdo e irregolare, come afferma la Corte Suprema di Torino, che lo stesso giudice che condanna riconosca concorrere gli elementi di legge per la pronunzia, poichè quando la legge determina specificamente i casi di vagabondaggio nulla è più logico che chi deve accertare la violazione di legge, riconosca pure il concorso delle condizioni prescritte.

Ma dice la Cassazione — la locuzione *dichiarati legalmente tali* equivale a quella che *siano stati ammoniti* — non lo credo.

Dichiarati legalmente tali vuol dire che si trovino in uno dei casi dell'art. 436.

Se equivalesse a *che siano stati ammoniti* e abbiano violati i precetti lo avrebbe espressamente dichiarato come fece per gli oziosi.

Sta che la condizione degli uni e degli altri è a un dipresso uguale.

Ma v'ha differenza nel domicilio richiesto per gli oziosi e non per i vagabondi il cui concetto lo esclude.

Obbligare i vagabondi a tenere domicilio equivale ad escludere tale reato e fare una cosa sola ed unica degli oziosi e dei vagabondi.

Ma vi ha di più: ammessa la teoria della Corte Suprema di Torino come si pronuncierà nei rapporti degli stranieri?

Si sa che la legge non contempla nè può contemplare il reato di oziosità a riguardo degli stranieri, mentre colpisce gli stranieri rei di vagabondaggio.

E ciò perchè l'ammonizione, misura preventiva d'indole politica, non può estendersi agli stranieri.

Ma l'art. 439 dispone a riguardo dei vagabondi stranieri.

Ora colla massima recente come si farà? necessariamente non potendosi ammonire per vagabondaggio gli stranieri, come non si possono ammonire agli effetti dell'oziosità, si dovrà considerare come abrogato l'art. 439 del Cod. p. o almeno sarà resa impossibile la sua applicazione. Ora ciò prova come nel concetto della legge per il vagabondaggio si debba applicare pena anche senza ammonizione e senza sentenza precedente, bastando che il giudice competente dichiari che l'imputato si trova nelle condizioni dell'art. 436.

E si noti che l'art 439, che si riferisce ai vagabondi stranieri, usa pure la locuzione *dichiarati tali.*

E certamente riguardo ad essi non può esser parola di *ammonizione,* la quale è una misura interna, politica, preventiva, propria come la *recidività* di cadun Stato e non riferibile agli stranieri, emanata in vista della sicurezza dei cittadini e del pericolo derivante dalle persone sospette.

Ora se *dichiarati tali* nei rapporti dei vagabondi stranieri non può nè deve equivalere a *previamente ammoniti* e contravventori ai precetti dell'ammonizione, perchè l'ammonizione non è data mai agli stranieri, non so perchè quando si parla di cittadini, di regnicoli tale locuzione debba aver un tale significato mentre è identico nei due casi.

E da ciò è forza conchiudere che se per gli stranieri la dizione *dichiarati tali* equivale a quella *che siano nelle condizioni dell'art. 436,* lo stesso è a dirsi dei regnicoli non potendosi nè per la lettera, nè per lo spirito della legge interpretare la detta dizione nel senso che equivalga a previamente ammoniti e contravventori alle prescrizioni dell'ammonizione solo nei rapporti dei regnicoli e non degli stranieri ed essendo identica la ragione del disposto e per gli uni e per gli altri.

Rispettando quindi il responso della Corte Suprema di Torino, reputo più consona alla legge la massima che per il vagabondaggio non occorra l'ammonizione e si possa dal giudice competente riconoscere il concorso degli estremi legali e quindi pronunziare.

Dei mendicanti

(Art. 442 a 446).

La pubblica questua è punibile in tutti, non esclusi i frati cappuccini, sia che chiedano l'elemosina per proprio conto o per sovvenire all'altrui indigenza. — Cass. Torino, 7 giugno 1882.

In senso contrario ma fuor di ragione — Cass. Firenze, 2 febbraio 1876.

Delle persone sospette

(Art. 447 a 452).

Non sussiste che la qualità di diffamato secondo la legge di P. S. possa solo provarsi a mezzo di riportate condanne, bastando che la pubblica opinione per tale lo consideri. — Cass. Torino, 10 luglio 1880.

Perchè alcuno si possa dire diffamato per reati contro le persone o le proprietà non occorre che per tali reati sia stato già condannato. — Cass. Firenze, 5 giugno 1880.

La sola circostanza di essere stato l'imputato di porto d'armi ammonito di sospetto di reati contro le proprietà o di aver riportato una condanna al carcere per ricettazione dolosa, non basta a farlo dichiarare diffamato per crimini o delitti. — Cassazione Roma, 22 dicembre 1877.

A costituire persona sospetta occorre condanna per ribellione o violenza contro i depositarii o agenti della pubblica forza o per reato che porti sorveglianza. — Cassazione Roma, 22 dicembre 1877.

L'art. 448, nell'ampia sua locuzione, comprende le chiavi false. — Cass. Torino, 16 aprile 1884.

La stessa sentenza decise pure che le persone, dell'art. 448,

sorprese a tentare un furto con falsa chiave devono rispondere di due reati: tentativo di furto e porto di strumenti.

Tutte le persone legalmente sospette associate fra di loro in una conventicola, debbono rispondere del reato dell'art. 449, sebbene gli effetti o valori non confacenti al loro stato o d'ingiustificata legittima provenienza, siano stati trovati sopra alcuni soltanto. — Cass. Torino, 9 aprile 1885.

Non basta che le persone dell'art. 448 siano state vedute con gli oggetti di cui in esso, ma è d'uopo che all'atto dell'arresto avessero gli oggetti sulla persona o presso di loro in modo da legittimare l'uso doloso. — Carnot, art. 277 Cod. francese. — Cass. Torino, 2 settembre 1854.

Nella pratica l'autorità di P. S. suole chiamare *persone sospette* tutte quelle che arrestate non possono subito giustificare la loro personalità giuridica.

Ma questo modo di dire il quale è per lo più giustificato dallo stato degli arrestati non corrisponde al concetto che di tali parole danno gli art. 447 e seguenti del c. p. e quindi debbonsi prendere come una designazione propria secondo il senso grammaticale non secondo quello legale.

Non si verifica il reato dell'art. 448 se all'imputato necessità per il suo mestiere l'uso degli istrumenti; giurisprudenza pacifica e costante.

Così pure non vi è reato se gli oggetti si trovano nella casa degl'imputati. — Cassaz. Napoli, 30 giugno 1880 — Palermo, 21 giugno 1883.

Delle armi

(Art. 453 a 467)

L'art. 457 del c. p. modificato dalla legge 6 luglio 1871 punisce il porto di armi insidiose col carcere da tre mesi ad un anno e la ritenzione in casa di dette armi col carcere estendibile a sei mesi.

L'articolo abrogato invece comminava nel primo caso il carcere estendibile a tre mesi o la multa estendibile a L. 500, nel secondo caso il carcere estendibile a un mese o la multa estendibile a lire 300.

Pure apprezzando le ragioni che hanno indotto il legislatore a modificare la legge aggravando la pena del carcere e togliendo la facoltà di applicare la pena pecuniaria ritengo che fosse di gran lunga preferibile la disposizione abrogata e meglio conforme all'equità che deve colla giustizia dominare nell' applicazione delle pene.

Non è infrequente il caso d'individui di condizione elevata, di posizione distinta, di condotta irriprovevole e di moralità inappuntabile che per circostanze fortuite o imperiose si trovino portatori o detentori di armi insidiose — non è infrequente il caso che taluno di essi sia denunziato per tale fatto e dovrà necessariamente nel caso di porto fuori casa di dette armi essere condannato al carcere.

Così accadde nel 1884 a Genova al sig. Bettini già ufficiale di cavalleria, ma per ventura sua la Corte d'appello trovò modo di liberarlo dalla grave pena riparando la sentenza del Tribunale col dire che l'arma era di famiglia, pareggiata quindi a quelle che si tengono nelle raccolte come ricordo sacro, non equiparabile alle armi comuni per cui provvede la legge.

Ho visto alla Pretura Urbana di Torino dove fui Pretore per quattro anni dal 1874 al 1878 dei vecchi militari condannati per fatti consimili accasciarsi, ammutolire, istupidirsi dal dolore per la grave inattesa e a loro avviso ingiustificata pena.

Un giorno doveva rispondere di porto d'arme insidiosa (una pistola corta) un giovane dotto e valoroso ufficiale di marina il quale trovandosi a Torino ed essendo stato ingiustamente addebitato d'un reato che non aveva commesso perquisito venne trovato in possesso d'una rivoltella di misura illegale, sfuggiva il reato principale quello che aveva determinato la perquisizione sulla persona ma come spesso accade restava l'altro.

Per fortuna di lui una grave irregolarità di procedura diede modo alla difesa di contestare l'identità dell'arma sequestrata con quella portata all'udienza e tale mezzo accogliendo di buon animo il Pretore potè mandare assolto quel degno gentiluomo che senza l'errore indicato sarebbe stato condannato al minimo d'un mese di carcere.

Ora non pare enorme questa pena in certi casi? non pare preferibile la disposizione primitiva che comminava o carcere o multa? Perchè la legge sia uguale per tutti deve, specialmente in reati sociali, in reati d'indole preventiva qual è il porto d'armi, proporzionare la pena alla condizione delle persone.

E savia e giusta ed equa era la doppia pena d' applicazione facoltativa comminata dall'articolo abrogato locchè si verifica per parecchi altri reati.

Aggravate pure il carcere nel porto di armi, aggravate se volete la multa ma lasciate le due pene e la facoltà d'applicare l' una o l'altra. Nel nuovo Progetto di Codice è riprodotta la dizione della legge attuale.

Speriamo che qualche voce sorga a reclamare nel senso che ho spiegato perchè in dati casi il carcere per il porto d' armi può essere fonte della rovina d'una famiglia, conseguenza enorme sproporzionata alla natura del maleficio.

In ordine alle armi confiscate vedasi il *Bollettino Ufficiale,* 4 dicembre 1884; vedi pure le circolari 2 maggio 1864, n. 12557; 11 marzo 1878, num. 9; 16 novembre 1879; 30 settembre 1881; 28 novembre 1884; 2 gennaio 1885.

Le armi insidiose sono sempre considerate come armi proprie. — Cass. Torino, 2 febbraio 1881.

Nei reati di porto d'arma deve sempre ordinarsi la confisca ancorchè l'arma non appartenga al contravventore. — Cassazione Roma, 6 marzo 1885.

Il sindaco non può autorizzare un agente comunale a portare armi per servizio daziario o di pubblica sicurezza, e chi, sebbene provveduto di tale autorizzazione, sia trovato armato, è giusta-

mente tenuto colpevole di porto d'arma abusivo. — Cass. Roma, 5 maggio 1880, 26 ottobre 1885.

E a maggior ragione il cittadino richiesto dal sindaco per servizio di pubblica Sicurezza in sussidio alle guardie non può usare il fucile senza avere il permesso. — Tribunale di Novara, 7 novembre 1883 — contro Sartore Antonio.

Ma la Cass. di Torino il 10 febbraio 1886 ha deciso che non è soggetto a pena colui che, comandato da legittima autorità di prestare un servizio armato ad es. per un cordone sanitario, porta per tale servizio un fucile senza munirsi dell'ordinario e comune permesso e ciò sul riflesso che il fatto costituisce una contravvenzione d'ordine puramente politico e non va soggetto a pena essendo eseguito per ordine di legittima autorità.

E la Cass. di Roma con sentenza 26 ottobre 1885 premesso che la facoltà di portar armi deve darsi dall'autorità politica del circondario, stabilì che il sindaco può per motivi urgenti e gravi di P. S. autorizzare un cittadino a prendere momentaneamente le armi, ma non può permetterne il porto per un tempo determinato e in via di massima ad es. fino a che sia giunto il permesso dimandato.

La distinzione delle armi di cui agli art. 455-457 è dimostrativa non tassativa.

Fra le armi insidiose è da annoverarsi qualunque ferro acuto avente forma di stiletto.

Perciò il cosidetto puntarolo quando ecceda la lunghezza usuale di 21 centim. e abbia punta acutissima è arma vietata. — Cassazione Roma, 3 febbraio 1882.

La prova del porto d'armi senza permesso può essere desunta non solo dal sequestro dell'arma, ma anche dalla deposizione dei testimoni indipendentemente dal sequestro che non potè aver luogo. Giurisprudenza costante e pacifica.

L'arma portata fuori si presume atto allo sparo. — Cass. Firenze, 29 settembre 1886 — Torino, 27 marzo 1884.

Sussiste il reato di porto d'armi senza che si abbia riguardo

al fine della delazione e alla lunghezza del tempo che abbia durato. — Cass. Roma, 30 gennaio 1884.

Il Tribunale di Novara con sentenza 17 febbraio 1886 decise in causa di Antonio Valli che non vi è contravvenzione a chi porta spezzato un fucile di misura, e ciò argomentando dall' art. 458 che parla solo delle armi insidiose; ma la Corte di Firenze decise il 19 gennaio 1878 che chi porta arma lunga da fuoco mancante di qualche pezzo è reo di porto d'armi se ha seco il pezzo e ciò per la facilità di montare e usare l'arma e riteniamo abbia ragione la Corte Fiorentina.

Per la sussistenza del porto di qualsiasi arma proibita insidiosa o no, non si ricerca la prova del dolo che è insita in *re ipsa*. — Cass. Torino, 1 luglio 1885.

Il proprietario del fondo in cui si trovi una pistola lunga non è responsabile di porto d'armi abusivo. — Cassazione Roma, 19 dicembre 1884.

Chi senza licenza porta in barca pescherеggia un'archibugio per cacciare, è reo di porto d'armi. — Cass. Roma, 26 novembre 1884.

Non è la sola facilità del nascondimento e dell'inganno che il legislatore vuole impedire in rapporto alle armi dell'art. 455, ma vuole impedire quei maggiori pericoli derivanti da una conformazione delle armi diversa da quelle permesse: quindi è pistola corta ed arma insidiosa quella la cui canna non ecceda la misura fissata dalla legge quand'anche per l'incassatura grossolana e voluminosa sia difficilmente nascondibile e incomoda a portarsi. — Cass. Firenze 29 agosto 1876.

Il porto d'armi fuori dell'abitazione contempla le armi sulle persone o a portata in modo da poterne far uso: quindi è in contravvenzione chi porta armi senza permesso fra il suo bagaglio per ferrovia. — Cass. Firenze, 19 aprile 1879.

Le bombe Orsini cadono sotto l'art. 455 che contiene indicazioni generiche non tassative. — Cass. Milano, 30 giugno 1864.

È arma insidiosa e vietata la rivoltella consistente nella sola cassa in cui sono le cariche atte per sè allo sparo anche senza

la canna la quale non fa che prolungare la portata del tiro. — App. Torino, 6 settembre 1881.

La Cass. di Torino che aveva deciso che il servo il quale, per ordine del padrone, trasporta materialmente un fucile da una casa all'altra non è colpevole di porto d'arme da fuoco, e ciò il 17 maggio 1882 venne poi in opposto giudizio col dichiarare il 23 luglio 1884 che per punire il porto d'armi si ha riguardo al fatto volontario non all'intenzione dell'agente e quindi la delazione d'arme da fuoco fuori dell'abitazione senza permesso, è punibile sebbene al solo fine, di portarlo a vendere per conto altrui o per farlo rimodernare dall'armaiuolo.

E la Cass. di Firenze aveva stabilito il 12 maggio 1880 lo stesso principio dichiarando che il servo il quale porta il fucile del padrone dopo la caccia, assente il padrone stesso, è in contravvenzione poichè il comando del padrone non può liberare il servo dalla responsabilità penale minacciata dalla legge di cui non si ammette ignoranza.

Chi sapendo che un'arma è insidiosa, la ritiene senza plausibile ragione, sebbene senza dolo viola gli art. 455-457. — Cass. Roma, 14 novembre 1884.

Ma non commette reato chi trovata un'arma sulla via anche insidiosa, la raccoglie per consegnarla all'autorità. — Cass. Torino, 20 aprile 1877.

È vietata la fabbricazione, l'introduzione, la vendita e il porto delle armi insidiose.

Delle altre armi coltelli lunghi fissi acuminati è vietato solo il porto. — Cass. Napoli, 20 febbraio 1885.

Per le collezioni d'armi provvede la legge di pubblica sicurezza (Vedi art. 31 detta legge).

È reo di porto d'armi vietate chi prende in prestito una pistola corta per farne uso in una festa. — Cass. Firenze, 19 agosto 1879.

Per l'applicabilità dell'art. 459 non occorre che l'arma sia un vero coltello poichè la disposizione contempla tutti quegli arnesi che senza essere armi proprie sono atti all'offesa come i trincetti da calzolai, le daghe, i rasoi.

Lo sconoscere l'indole dimostrativa della disposizione sarebbe un torturarne la ragione informativa.

Nè per tale reato occorre esser colto in flagrante; basta la prova che l'arma fu portata fuori dalla propria abitazione. — Cassazioni del Regno conformi e costanti.

A costituire il reato di porto d'armi non basta di avere materialmente tenuto sulla persona per un istante un'arma, ma occorre averla indosso coll'intenzione di farsene portatore per un uso e scopo qualunque senza necessità di flagranza. — Cass. Torino, 14 novembre 1882.

Chi, pregato di portare una pistola ad un terzo, la prende e nell'atto che chiede spiegazioni al mandante se sia carica, viene sorpreso dalle guardie, non è colpevole di porto o detenzione di arma, se anche questa fosse insidiosa. — Cassaz. Torino, 2 febbraio 1882.

Il porto d'arma lunga da fuoco senza permesso costituisce due distinti reati d'indole diversa e soggetti a diversa sanzione cioè violazione dell'art. 462 C. P. e violazione della legge sulle concessioni governative 19 luglio 1880. N.° 5536, allegato 7 N.° 50.

Eventualmente poi può dar luogo anche alla contravvenzione alla legge sulla caccia se questa si esercitava senza permesso o fuori tempo. — Cass. Roma, 1 febbraio e 2 aprile 1884 — Torino, 8 aprile 1885.

Gli agenti dell'appaltatore del dazio consumo non possono portare armi senza permesso. — Cassazione Roma, 7 Aprile 1880, 23 luglio 1883.

Costituisce reato di porto d'armi senza licenza, il fatto di colui che è sorpreso armato di fucile senza permesso sebbene a poca distanza da casa sua e nel fondo proprio, ove questo fondo non sia cinto nè chiuso. — Cass. Roma, 8 marzo 1880.

Risponde di ritenzione di arma insidiosa chi conservandone il possesso la deposita in casa altrui. — Appello Trani, 7 dicembre 1878.

L'articolo 462 non distingue fra porto d'armi e detenzione mo-

mentanea, fra fondo proprio e fondo altrui: richiede il permesso per portar armi da fuoco di misura e nessuna distinzione si fa all'articolo 31 legge P. S. e alla legge sulle concessioni governative. — Cass. Roma, 1 dicembre 1880.

Sussiste il reato, sebbene il porto d'arme vietata sia un'accidentalità e non costituisca un fatto costante ed abituale. — Cassazione Firenze, 19 giugno 1880.

Ma la detenzione momentanea senza intenzione di rendersene portatore e violare la legge, esclude il reato, come nell'esempio di chi esamini il fucile d'un cacciatore. — Cassazione Torino, 16 novembre 1882.

Il porto d'arme lunga da fuoco e l'esplosione di essa entro il cortile della propria abitazione privata non costituisce contravvenzione di caccia nè violazione dell'art. 462. — Cass. Torino, 25 febbraio 1880.

È punibile chi prima di avere ottenuto la chiesta licenza asporta un'arma lunga da fuoco o per provarla o per qualunque altro scopo. — Cassazione Torino, 26 maggio 1880 — Roma, 28 aprile 1880.

La buona fede non scusa la contravvenzione ma questa non è imputabile se fu commessa senza il concorso della libera volontà dell'agente: chi all'idea di respingere i ladri dalla propria casa esce frettoloso nottetempo dalla stessa con un fucile non è reo di delazione d'arma. — Cass. Roma, 20 aprile 1883.

È vietato il porto delle daghe poichè gli art. 459-460, vietano il porto in genere delle armi militari.

La daga in sostanza è un coltello in fodera. — Cass. Napoli, 1 settembre 1862.

Lo stesso è a dirsi delle sciabole e delle spade che sono, se non altro, coltelli lunghi vietati dall'art. 461 capoverso.

Se è lecito ritenere in casa armi lunghe da fuoco non si possono asportare da una casa all'altra passando per luoghi aperti, e sta il reato sebbene si tratti di fucili di vecchio modello e senza bacchetta. — Cass. Torino, 2 luglio 1884, 5 febbraio 1885.

Il permesso di portare armi da fuoco fuori della propria abitazione è sempre necessario, sebbene si tratti di uso momentaneo per difendere la proprietà da animali volatili. — Cass. Torino, 26 settembre 1885.

E lo stesso si deve dire per chi porta armi a custodia della vigna e dei fondi contro i ladri di campagna.

Le guardie comunali per portare armi debbono pagare la relativa tassa e le guardie particolari chiedere inoltre la facoltà di portarle. — Cass. Roma, 7 ottobre 1884.

È applicabile l'art. 459 quante volte le persone che hanno necessità di valersi del coltello per l'esercizio del loro mestiere o della loro professione, lo portano seco senza essere al caso di adoperarlo per occasione di siffatto esercizio. Per es.: un cuoco che porti fuori un coltello da cucina. — Cass. Torino, 5 gennaio 1882.

Il porto di coltello serramanico eccedente nella lama acuminata i dieci centimetri, se richiesto dal mestiere di chi lo porta, va immune da pena, quando non vi sia abuso nella delazione. — Cass. Torino, 15 giugno 1884.

L'esposizione d'armi in vendita fatta dal negoziante in tali generi non costituisce reato di porto abusivo d'armi.

L'autorizzazione della P. S. data al commerciante per trasportare armi non è personale e si estende al commesso.

Al venditore rigattiere è applicabile la pena dell'art. 456 se espose in vendita armi insidiose. — Cass. Firenze, 20 agosto 1879.

L'ammonito che rendesi colpevole di porto d'armi bene è punito coll'aggravante di persona sospetta. — Cass. Napoli, 8 novembre 1878.

La vendita, anche isolata, di armi insidiose costituisce reato. — Cass. Torino, 19 novembre 1879.

È vietato il porto di un chiodo lungo, acuminato, articolo 461, 1ª parte, C. p. — Cass. Palermo, 6 novembre 1882.

L'art. 464 non esclude la recidiva dell'art. 123. — Cass. Torino, 6 luglio 1881.

Il porto d'armi da fuoco senza permesso e lo sparo in rissa

costituiscono due distinti reati. — Cassazione Palermo, 12 febbraio 1883.

Si è detto che è contravventore al porto d'armi colui che, avendo innoltrato domanda di portarle, ciò faccia prima di avere il permesso e ciò perchè la licenza sola è atta a dimostrare la facoltà dell'uso e porto di armi.

Ma se chi ha ottenuto il permesso, ne ha fatto provvisoriamente consegna all'autorità acciò vi fosse corretto un errore materiale di scrittura in esso occorso, non è colpevole di porto abusivo di armi se nell'intervallo fra la consegna e la restituzione ne fa uso.

Ed è naturale poi che il permesso gli fu accordato, e se non lo ha seco è colpa non sua, ma di chi ha errato e dovette ritirarlo per correggere. — Consulta nella G. P., vol. VI, pag. 324, Cassazione Palermo, 31 luglio 1885, c. Passanante.

Col capoverso dell'art. 461 si è comminata la pena del carcere, estensibile a sei mesi, per il porto di coltelli acuminati, la cui lama ecceda in lunghezza i 10 centimetri.

Tale disposizione aggiunta al codice colla legge del 1870, tende a reprimere l'abuso del coltello e il pericolo maggiore che presenta quando sia di misura straordinaria.

Naturalmente, anche in questo caso, chi dimostri di portarli per ragione della sua professione sarà esente da pena, poichè la legge intende reprimere il porto illegittimo.

La Cassazione di Firenze sostiene che il divieto di portare armi da fuoco corte non è determinato unicamente dalla facilità di nasconderle, tanto è vero che la norma della misura è la canna indipendentemente dal calcio, il quale innestato a canna corta, sebbene lunghissimo non esclude il reato.

L'Eccelsa corte Fiorentina afferma che la legge colla disposizione indicata volle prevenire i maggiori pericoli derivanti da una conformazione delle armi diverse da quelle permesse, onde se la canna non raggiunge i limiti prefissi, sta il reato se anche l'incassatura sia grossolana e voluminosa.

E certamente a fronte del disposto della legge che dichiara

corte le pistole la cui canna non oltrepassi 171 millimetri in lunghezza misurata internamente, è forza accettare la interpretazione della Corte suprema di Firenze, sebbene scopo della legge sia d'impedire che vengano portate armi da fuoco che stiano nel taschino della sottoveste, nella manica dell'abito, o in altra parte del vestimento senza apparire. Non si può però non riconoscere che la diversità di forma nella costruzione della canna possa presentare pericolo maggiore, e quindi si vede quanto bene siasi apposta la sopralodata Corte suprema di Firenze.

Coll'art. 463 si è aggravata la pena per il porto delle armi quando il reato segua in occasione di balli, od in luogo ove per pubbliche solennità o feste siavi adunanza di gente, o quando segua vagando nottetempo per la città od altri luoghi abitati, e l'aggravamento della pena fu minore o maggiore, secondo la natura e qualità delle armi state portate.

In questa disposizione aggiuntiva della legge 1870, predomina più che mai il principio che regge questa materia, il pericolo che essendo armati si commettono reati di sangue, reati che pur troppo in Italia hanno una importanza numerica notevolissima, derivante dal clima e dal carattere vivace delle popolazioni.

E maggiore essendo il pericolo di usare a danno altrui le armi in chi si trovi nelle condizioni e nei casi previsti dall'art. 463, più grave fu la pena che si volle applicare.

Naturalmente i balli cui si allude, sono balli pubblici, come si evince dalle parole successive che accennano a feste o pubbliche solennità, poichè nei balli di famiglia si tratta di convegni privati in cui non v'ha pericolo maggiore di quello che vi sia in una privata conversazione o in un pranzo famigliare. La legge parla di feste e solennità pubbliche che promuovono adunanze di gente, e naturalmente reprime con energia chi armato abusivamente si rechi ad esse, perchè dimostra col fatto di avere intenzioni ostili e di pericolo agli astanti.

La locuzione che aggrava pure la pena quando il reato segua vagando nottetempo per la città o luoghi abitati, va intesa nel

senso che il detentore dell'arma vietata abbia un contegno sospetto e percorra le vie o commettendo disordini, o stando appostato minacciosamente; vada insomma armato abusivamente a scopo delittuoso o presumibilmente delittuoso, e ciò avverto per escludere che si possa dire vagante nel senso di questo articolo, quel cittadino che pure armato abusivamente, se ne vada tranquillamente di notte fuori di casa per affari suoi particolari.

In questo caso non sarà mai applicabile l'aggravante dell'art. 463.

Del resto la legge lascia al prudente apprezzamento dei giudici lo stabilire e riconoscere se nei singoli casi si verifichino le pubbliche solennità e feste, se siavi adunanza di gente, o se il porto d'armi segua in occasione di balli o vagando nottetempo in luoghi abitati.

E molte volte vi è al riguardo grave dubbiezza che solo può rettamente risolversi dall'autorità giudiziaria, tenuto calcolo delle circostanze di tempo, luogo e persona.

Coll'art. 464 si esaspera la pena del porto e della ritenzione delle armi nei rapporti di chi sia ozioso, vagabondo, mendicante valido, o si trovi sottoposto alla sorvèglianza speciale di P. S., o sia diffamato per crimini o delitti contro le persone o le proprietà, o sia già stato condannato a pena criminale o correzionale per ribellione o violenze contro i depositari od agenti della forza pubblica.

Collo stesso articolo che è pure fra quelli modificati dalla legge del 1870, si dispone anche che le persone in esso nominate le quali saranno trovate nelle pubbliche strade od in altri luoghi pubblici, munite di falcetto, scure, od altro simile istrumento od utensile incidente o perforante, dei quali non abbiano bisogno per l'esercizio della loro professione e li portino fuori dell'occasione di tale esercizio, saranno punite col carcere da uno a sei mesi.

E nel capoverso secondo accresce la penalità inflitta, quando il porto di dette armi o strumenti, segua in alcuno dei casi prescritti dall'art. 463; cioè, in occasione di balli, feste, adunanze di gente o vagando nottetempo.

Queste disposizioni dell'art. 464 sono dettate da un legittimo sospetto, che coloro i quali per i loro precedenti o per la loro condotta danno gravissima ragione di dubitare sul loro comportamento possano fare uso delle armi qualunque esse siano, proprie e improprie, ivi indicate a pregiudizio altrui e mentre da tutti gli onesti ed imparziali si dovrà incondizionatamente lodare queste modificazioni che tutelano efficacemente la sicurezza pubblica e reprimono con energia l'uso delle armi veramente pericolose, non potrei non fare viemmeglio risaltare la gravezza eccessiva dell'art. 457 che, come si è detto più avanti, ha abolita la pena pecuniaria per chiunque porti abusivamente armi insidiose dovendosi per tutti applicare il carcere, parendo come si è dimostrato, che in alcuni casi sarebbe più equa la sola pena della multa come disponeva il Codice nell'art. 457 abrogato.

L'art. 458 infligge le pene stesse comminate a chi porta o ritiene armi insidiose e a coloro che portano o ritengono un'arma insidiosa da fuoco o da vento, smontata o mancante di qualche parte, se abbiano sulla persona o in casa la parte mancante, con che esistono tutte le parti che riunite rendono l'arma atta ad offendere.

Questa disposizione è perfettamente legittima e diretta allo scopo che si propone il legislatore quando vieta la ritenzione e il porto delle armi insidiose. E di fatto sarebbe illusorio il vietare la ritenzione e il porto di tali armi, costituente un pericolo permanente, o per la loro forma, o per la loro natura e permettere poi che si possano ritenere scomposte, spezzate, ma in tutta la loro interezza, nel senso che avendo sottomano tutte le parti sia agevole il ricostruirle ed usarle, ed anzi maggiore è il dolo in chi ciò faccia e gli si dovrebbe applicare pena più grave. Ma da questa è sorta un'altra questione ed è questa che già ebbi ad accennare.

È lecito portare sulla persona o in un baule fuori casa a pezzi un fucile permesso?

È lecito portare spezzata una pistola di misura?

La Cassazione di Firenze avvisa che in tal caso vi sia reato sul riflesso che avendo tutti i pezzi o sulla persona o a portata della mano si deve considerare l'arma come integra, servibile e nelle condizioni dell'art. 462.

Il Tribunale di Novara invece è stato d'avviso contrario e mandò assolto un imputato stato dal pretore condannato per porto di un fucile spezzato, ragionando nel senso che se l'art. 458 commina espressamente la pena a chi porta o ritiene armi insidiose, da fuoco o da vento, smontate; volle necessariamente col suo silenzio assentire a che si portassero smontate le armi il cui porto non è vietato e così i fucili e le pistole di misura.

Ma quest'argomento non regge perchè montata o smontata l'arma da fuoco il cui porto è permesso non può portarsi fuori di casa che da coloro che ne ebbero licenza, essendo facile il ricostruirla a tempo opportuno e avendola in sostanza tutta sotto la mano.

Ed anche qui ritengo che si potrebbe non già escludere il reato ma aggravare la pena, essendovi un che di doloso, di più pericoloso a portare spezzati i fucili con tutti i pezzi per modo da potere di leggieri montarli e usarne.

Certamente se portando una parte dell'arma si lasciasse l'altra a casa non vi sarebbe più il reato, il quale pure in tale caso sfuggirebbe nella specie dell'art. 458.

Ma, si ripete, il sostenere che chi porta seco tutti i pezzi di un fucile ordinario non incorre nelle penalità dell'art. 462, sarebbe un favorire a pregiudizio della pubblica sicurezza il porto delle armi e quindi è ad adottarsi la massima stabilita dalla Suprema Corte di Firenze.

La confisca delle armi cui accenna l'art. 465 ha sempre luogo per costante, pacifica giurisprudenza se anche l'arma non appartenga a chi la porta o la ritiene, e con ragione perchè il proprietario di un fucile che lo presta ad un cacciatore che non ha il permesso di portarlo deve subire le conseguenze del fatto proprio volontario e d'altra parte il permettere le ricerche e le indagini

sulla provenienza o proprietà dell'arma sarebbe lo stesso come il dichiarare che le armi ritenute o portate in via abusiva non si possano mai sequestrare.

Provocazione a commettere reati

(Art. 468 a 476)

Perchè si avveri la provocazione a commettere reati è indispensabile la pubblicità del luogo. — Cassazione Napoli, 19 dicembre 1879.

Per l'esistenza del reato 468-469 occorre che il colpevole sia responsabile di avere voluto provocare un reato determinato mediante pubblici discorsi e cogli altri mezzi designati in detti articoli.

Esso non può esistere soggettivamente che nella volontà di commetterlo ed oggettivamente che nell'uso dei mezzi di esecuzione sopra accennati, e così fa d'uopo che i discorsi, le stampe, gli affissi siano stati tenuti, distribuito, diffusi colla precisa volontà di eccitare le masse a commettere un determinato genere di reato.

Non costituiscono sì fatto reato i discorsi e le proposizioni propagatizie capaci a generare nell'animo di chi ascolta una perpetrazione volontaria di azione criminosa.

Tra i reati degli art. 102-103 e quelli degli art. 469-470, havvi questa differenza che mentre i primi sono punibili solo quando è seguito l'effetto, i secondi sono punibili come reati a sè indipendentemente dall'effetto. — Cass. Torino, 7 aprile 1880. Giudici e Rizzoli.

È reo di eccitamento a commettere reato il ministro del culto che dal pergamo eccita gli uditori a venire a vie di fatto ed a violenze contro un individuo che si dimostri irreligioso.

Si trattava del pretore Tasca che non si era scoperto il capo al passaggio della processione, provocando gli sdegni del parroco di Clusone. — Cass. Torino, 3 luglio 1884.

Il giudizio sull'art. 471 è di competenza della Corte d'Assise, giusta l'art. 9, n. 5, C. p. p.

Non è pubblico discorso quello fatto avanti più persone a veglia.

Sebbene il reato dell'art. 471 sia di competenza delle Assise, quello dell'art. 472 è di competenza del Tribunale. — Cass. Roma, 10 giugno 1883.

Ma ciò ben inteso nel caso che si proceda solo contro i banditori, poichè se si procede anche contro gli autori il giudizio spetta alle Assise contro tutti. Gridare per le vie: viva la repubblica, importa il reato dell'articolo 471. — Cass. Roma, 15 dicembre 1884.

I discorsi tendenti ad infondere negli uditori l'odio e l'animadversione contro i proprietari e i ricchi senza allusione ad alcuna azione delittuosa che debba tosto tradursi in atto, non sono contemplati dall'art. 469, il quale contempla la provocazione che mira a sollevare sul momento il popolo, ad eccitarlo a fare immediatamente ricorso alle armi e alle violenze a commettere reati contro le proprietà o le persone, e non del pari le semplici minaccie di ricorrere occorrendo a mezzi violenti per conseguire l'intento rivoluzionario. — Cass. Torino, 9 ottobre 1885.

Dei giuochi proibiti

(Art. 474 a 480)

La legge col dettare le disposizioni rifletteuti il divieto di giocare a giuochi d'azzardo e d'invito, si propone di impedire le funeste conseguenze che derivano dall'uso sfrenato di tale ignobile passione che trasse e trae a rovina interè famiglie, distrusse e distrugge in poche ore cospicui patrimoni e portò bene spesso la morte a chi si riprometteva gioconde ore di vita.

Ma la tutela deve limitarsi ai luoghi pubblici o aperti al pubblico o alle case private in cui si possa da chicchessia facilmente

accedere o vi possano intervenire coloro che piaccia agl'interessati il chiamarvi.

La legge ha voluto vietare in modo assoluto il giuoco rovinoso e pubblico, ma non volle ingerirsi in ciò che possa accadere nelle case private e la sua intromissione sarebbe stata più funesta del male che si sarebbe voluto impedire.

In molti casi ora, e in assai più nel progetto di nuovo Codice, la legge non procede che su azione di parte, vale a dire in certi reati si può solo promuovere il giudizio a querela dell'interessato e ciò perchè si ritiene più conveniente per certi fatti il lasciare arbitra la parte lesa di far luogo o no al giudizio penale, non essendovi grave turbamento all'ordine sociale ed anzi potendo talora determinarlo un giudizio avventato e incondizionato.

A maggior ragione la legge non ha creduto di potere penetrare fra le pareti domestiche, nel sacrario della famiglia, se anche si commettono talvolta azioni poco corrette.

E così quando, come nel giuoco privato, non si reca danno che al privato non vi ha divieto.

E potranno le famiglie giuocare, come è uso in molti paesi, al ventuno, al nove e ad altri tali giuochi e nessuno potrà impedire ad una famiglia di avere in casa il giuoco della *roulette* e gli invitati e gli amici potranno fare una partita al giuoco terribile che alimenta un principato immorale e costa tante vittime al mondo intero.

E la ragione la esposi.

La legge si preoccupa del danno pubblico, pone ostacolo ad una passione fatale nell'interesse generale ove non havvi freno.

Ma non si attenta a tutelare là ove la tutela sarebbe pericolosa, illegale e anche inutile, difficilmente facendosi nelle famiglie dei giuochi immoderati.

Ma un'altra questione può presentarsi la quale a tutta prima sembra meno facile a risolversi di quella che riflette i giuochi d'azzardo nelle case private fra i soli famigliari.

Ed è quella dei giuochi d'azzardo che si tengono nelle società, nei circoli, nei clubs.

Ma giova considerare che tali istituti aventi regolamenti e norme per l'ammissione dei soci vengono a costituire vere e proprie famiglie di cittadini.

E nello stesso modo che in essi si danno feste da ballo senza che vi sia obbligo di chiedere il permesso all'autorità di P. S., precisamente come accade per le famiglie cittadine, così è lecito in essi di tenere quei giuochi che piacciono ai soci senza che possa o debba immischiarsene l'autorità, la quale non ha sorveglianza diretta su di essi maggiore di quella che abbia sulle famiglie di cittadini.

Naturalmente se vi concorressero gli estremi dell'art. 475 si potrebbe dall'autorità intervenire come potrebbe intervenire in casa privata date le condizioni di tali articoli, ma se la cosa è limitata ai soci non v'ha nè vi può essere divieto.

Quando gli agenti della pubblica forza sorprendono sulle pubbliche piazze o vie dei giuochi d'azzardo o d'invito non si limitano ad arrestare chi li stabilì e li tiene, ma arrestano pure i semplici giuocatori ritenendo colpevoli e gli uni e gli altri.

E si capisce perfettamente come codesti agenti inferiori non possono distinguere la diversità della legge fra i giuochi tenuti in locali chiusi e quelli stabiliti in luoghi aperti, per cui nel primo caso si puniscono anche i giuocatori dall'art. 476 e nel secondo soltanto i tenitori del giuoco, i quali soli hanno nel fatto il dolo necessario.

Ma i signori pretori, alla cui cognizione è deferito spesso il reato dell'art. 479 C. p., è bene avvertano tale differenza e mi vorranno essere indulgenti se uso nel fare queste osservazioni non già un linguaggio scientifico, elevato ed astruso, ma un linguaggio semplice, elementare e tale da essere alla portata di tutti, non già dei dotti cui non abbisognano le mie parole.

L'invito consiste nell'allettamento a giuocare. — Trib. Novara, 26 gennaio 1881, causa contro Erato Donato.

La modicità della somma arrischiata al giuoco non costituisce motivo di esenzione o dispensa dalle pene legali. — Cass. francese, 5 ottobre 1810, Dalloz, Carnot, Ferrarotti.

Il giuoco della primiera si annovera fra i giuochi d'azzardo, dipendendo la vincita o dalle prime quattro carte che il giuocatore riceve o da quelle che gli vengono date dopo lo scarto.

Tutti i giuochi d'invito sono di azzardo. — Cassaz. Firenze, 11 agosto 1881.

La riffa o tombola con paste dolci è giuoco vietato. — Appello Venezia, 2 settembre 1881.

Perchè si abbia il giuoco vietato dall'art. 474 non occorre il concorso simultaneo dell'azzardo e dell'invito.

La tenuità della vincita non esclude il reato. — Cass. Roma, 5 novembre 1884.

Una differenza notevole esiste nella legge a riguardo dei giuocatori secondo che si tratta di giuochi vietati tenuti nelle case e di quelli tenuti nelle piazze o strade, poichè mentre il semplice giuocatore sorpreso a giuocare nelle case è dall'art. 476 punito colle pene ivi fissate, ciò non si verifica per i semplici giuocatori dei luoghi pubblici.

La legge per i giuochi in pubblico non punisce che chi tiene il giuoco e non i giuocatori, mentre nei giuochi nelle case punisce e tenitori e giuocatori.

L'art. 476 non è riprodotto per i giuocatori in luogo pubblico, esso non riflette che l'art. 475 e non 479, e ciò perchè l'allettamento, l'invito nei giuochi in pubblico è a carico esclusivo del tenitore, che collo stabilire il giuoco senza previo concerto o intelligenza invita i passanti a giuocare.

Il giuoco della roulette è d'azzardo e d'invito.

Chi tiene nella sua casa, non aperta al pubblico, i giuochi di azzardo e d'invito e ammette in essa indistintamente qualunque persona o chi isolatamente si presenta a nome e per opera degli interessati commette il reato di cui nella seconda ipotesi dell'articolo 475.

Tale reato non può verificarsi indipendentemente da qualsiasi associazione prestabilita fra più persone e diretta allo scopo di speculare sul giuoco.

Per ritenere colpevole chi tiene banco di giuoco in casa sua non occorre che gli interessati presentino avventori intervenuti a nome di essi, basta che i giuocatori abbiano facile accesso.

Il danaro, anche chiuso in cassette, che si trova sulle tavole del giuoco presso chi tiene il banco è legalmente considerato come esposto al giuoco e inserviente al medesimo per gli effetti della confisca.

La confisca del danaro è conseguenza diretta della condanna, onde non occorre motivazione su di essa nella sentenza. — Cassazione Torino, causa Lossada, 25 gennaio 1882.

Incesto - Adulterio - Concubinato - Bigamia

(Art. 481 a 488)

Parlando dell'oltraggio al pudore e della corruzione di minori, ho già fatto cenno di tutti i reati che hanno attinenza col buon costume o, se si crede più proprio, col mal costume ed osservava come presso di noi non fossero nè nuovi, nè maggiori di una volta ed anzi minori d'assai di quello che siano presso altre nazioni, sebbene in un momento di malumore nazionale siavi stato chi, con leggerezza pari al mendacio, abbia osato denunziare al mondo la corruzione italiana quale causa dello sfacelo dei popoli.

Ma la terra già chiamata con ingenerosa frase rettorica terra dei morti, perdona alle millanterie di oltralpe e si crede, com'è, assai migliore e ferma e più viva e onesta di chi l'accusa.

Rare volte si presentano a giudizio reati d'incesto il cui carattere precipuo è la clandestinità, poichè gl'interessati, uniti da vincoli strettissimi di parentela o di affinità, compiono in segreto la mala azione e pochi hanno interesse a denunciarli ed anzi costoro preferiscono per lo più tacere onde non gettare sulla famiglia una macchia scandalosissima.

Tale reato è d'indole tutta morale ed ha per riscontro il divieto del matrimonio fra le persone che lo possono commettere.

L'incesto fra cognati si verifica solo in costanza di matrimonio. — Cass. Torino, 8 febbraio 1882.

L'incesto ha luogo anche quando la congiunzione carnale segue tra figliastra e padrigno e tra figliastro e madrigna. — Cassazione Torino, 15 febbraio 1882.

L'incesto tra padrigno e figliastra si verifica anche dopo la morte della rispettiva moglie e madrigna. — Cass. Torino, 24 settembre 1884.

L'incesto ha luogo tra padre e figlia naturale, anche solo riconosciuta in una procura. — Cass. Torino, 23 luglio 1884.

L'adulterio, reato d'ordine intimo, è d'azione privata al pari del concubinato, non parendo conveniente d'accordare l'azione pubblica in fatti che in fine riguardano la famiglia e che per la pubblica moralità è assai meglio non siano resi pubblici con un giudizio.

La legge ammette il concubinato a carico del marito quando tenga la concubina nella casa coniugale.

E questo evidentemente è il caso meno frequente, poichè i mariti avveduti sogliono tenerla fuori di detta casa e così possono facilmente evitare di incorrere in penalità.

Ma si sa che le leggi sono, per ora, fatte dai soli uomini.

Il marito che reputando usare e abusare della donna altrui usi per equivoco della propria moglie commette adulterio? Vi ha adulterio nel caso della moglie che per errore commette fornicazione col proprio marito e non coll'amante?

Ritengo che non vi sia reato perchè in realtà, per fortunata combinazione che giova all'agente, questi non ha commesso abuso su alcuno, ma lavorato sul suo come ne aveva diritto se non intenzione, nello stesso modo che non vi ha stupro se il marito abusa della moglie anche contro la di lei volontà.

A dichiarare l'esistenza del reato nei casi accennati osta la mancanza degli elementi che lo costituiscono.

Il giacere abbracciati nello stesso letto di un uomo e di una donna, amendue di buona età, fornisce la prova più che sufficiente

che il loro congiungimento carnale (adulterio) sia compiuto o pendente. — Cass. Palermo, 25 gennaio 1884.

La casa coniugale è quella in cui la moglie ha diritto d'abitare sebbene siasene volontariamente allontanata. — Cass. Palermo, 27 giugno 1883.

La casa coniugale è quella in cui il marito tiene la sua abitazione, in cui la moglie ha diritto di convivere col marito.

Onde il marito che mantiene la concubina nella casa in cui abita è reo di concubinato. — Cass. Torino, 28 dicembre 1881.

Il marito può provare l'adulterio colle lettere comprate sotto pretesto di evitare scandali. — Cass. Parigi, 9 giugno 1883.

A stabilire flagranza in adulterio basta la sorpresa in tale situazione che non lasci dubbio sulla esecuzione compiuta o pendente del fatto.

Condonato un fatto precedente non è tolto al marito di querelarsi per un fatto successivo di adulterio.

La morte dell'adultera pendente il processo non arresta l'azione penale contro il complice.

La passione amorosa non può essere valutata come forza irresistibile influente a minorare l'imputabilità dell'adulterio nel complice essendo contrario ad ogni principio di ragione e giustizia che il magistrato acconsenta a far rientrare nel concetto della forza irresistibile lo sfogo incontinente di una passione delittuosa confondendo col reato la ragione colpevole del delinquere — App. Milano, 12 luglio 1879.

Cade anche per la moglie l'accusa di adulterio se non si può provare la reità del complice.

Assolta può essere riprocessata per adulterio in genere e collo stesso complice. — Cass. Torino, 30 aprile 1884.

Ove la donna sia tradotta in giudizio per adulterio non può essere condannata se il complice fu prosciolto. — Cass. Torino, 28 gennaio 1886.

La rimessione che il marito faccia alla moglie adultera giova pure al costei complice non solo nel caso in cui la remissione

avvenga prima della condanna ma anche dopo di essa e pendente il ricorso in Cassazione. — Cass. Roma, 27 dicembre 1882.

A stabilire la flagranza nell'adulterio non occorre la sorpresa nell'atto finale ma basta la prova di fatti veduti o uditi che non lascino dubbio sull'avvenuto. — App. Perugia, 10 maggio 1880.

A constatare la flagranza del reato non occorre la prova diretta che il complice fu sorpreso in *ipsis rebus venereis* in atto d'adulterio, basta che sia dimostrato per induzione o argomentazione che l'adulterio sia stato poco prima commesso. — Cassaz. Torino, 15 gennaio 1885.

Non si può fondare una condanna di adulterio a carico della moglie vivente separata dal marito sulla circostanza che partorì un bambino se prima non siasi stabilito in sede civile sullo stato di legittimità o meno del bambino stesso. — Cassazione Torino, 12 novembre 1884.

La confessione fatta dal complice nel suo interrogatorio non prova la complicità — Tale confessione non equivale alla lettera o alle carte dell'art. 485. — Cass. Napoli, 15 dicembre 1876.

Le lettere antiche non datate formano la prova scritta. — Cassazione Torino, 16 luglio 1877.

Le lettere anteriori a 5 anni non formano prova scritta. — Cassazione Napoli, 31 luglio 1878.

Le lettere possono provare l'adulterio della rea e del complice consistente in *seminatione intra vas*. — Cassazione Torino, 26 marzo 1885.

Elementi del crimine di bigamia sono: il vincolo di un primo matrimonio, il fatto di averne contratto un altro prima dello scioglimento del primo, il dolo e la mala fede senza cui non vi ha crimine.

Quindi la nullità di un primo matrimonio esclude per necessità l'accusa di bigamia per susseguente matrimonio.

Il crimine di bigamia ammette tentativo, il quale si verifica quando l'agente non abbia potuto celebrare il matrimonio progettato, concertato e preparato quando era tuttora vincolato da un matrimonio antecedente valido. — Cass. Torino, 22 giugno 1877, Muletti.

Stupro e ratto

(Art. 489 a 500)

Elementi costitutivi dello stupro sono il commercio illecito e la violenza sulla persona.

Quindi il marito che viva legalmente separato dalla moglie non commette stupro se colla forza si congiunge ad essa, non essendo, colla separazione di corpo, sciolti i legami del matrimonio.

La Giurisprudenza francese fu per lungo tempo d'avviso che mancando lo scopo propostosi dall'agente mancasse il reato, in sostanza negava allo stupro la possibilità del tentativo convertendosi il fatto in un oltraggio al pudore o eccitamento alla corruzione.

Parimente in Francia non si ammisero per l'addietro dalla Giurisprudenza i caratteri dello stupro nel fatto di chi introdottosi nella camera e nel letto di una donna addormentata abusi della stessa che fra veglia e sonno ritiene trattare col proprio marito.

Ma seguendo poi le massime dettate dalla dottrina si è ricreduta ed ora ammette il tentativo dello stupro e i caratteri del reato nell'abusare di una donna che dorma.

E quanto al primo caso la differenziale fra lo stupro e l'oltraggio riposa sopra un criterio abbastanza facile e netto, il fine cioè a cui sono diretti unicamente gli atti.

Quanto al secondo caso rispondono vittoriosamente le sentenze della Cassazione francese 21 dicembre 1858, riferita dal Blanche nell'Etude de Droit pênal, e delle Corti d'Appello di Torino, 10 maggio 1884, contro Allemano e 19 novembre 1885, contro Bottigella.

Vi ha sempre stupro violento quando la vittima è affetta da imbecillità assoluta.

Se la persona stuprata minore d'anni 12 fosse già corrotta non

è escluso lo stupro violento, difendendo la legge l'età e l'inesperienza e ciò è pure detto a riguardo dell'eccitamento alla corruzione in cui è massima che il reato si verifica se anche le persone contro cui si esercita già sono corrotte, e ciò sul riflesso che si mette impedimento a che si ravvedano ed abbandonano la strada del vizio.

L'art. 491 accenna in genere a tutti coloro che hanno autorità sulla vittima, sia di diritto che di fatto, tanto che derivi dalla legge che dalla condizione sociale.

Contempla quindi il padrigno, il tutore, il capo-fabbrica, il capo-squadra, quanti insomma hanno autorità sulla persona di cui si è abusato, fra cui i maestri di disegno, di ballo, di musica.

Il servitore salariato è considerato come tale non solo in rapporto ai padroni, ma anche ai figli di questi.

Lo stupro violento si opera colla congiunzione carnale più o meno perfetta dei due sessi. — Cass. Roma, 12 giugno 1878.

A costituire il tentato stupro violento, se è indispensabile estremo che la volontà di consumarlo venga manifestata con atti di esecuzione, non occorre che l'agente sia pervenuto al cominciamento della copula. — Cass. Roma, 11 febbraio 1878.

Non occorre la deflorazione per lo stupro violento se concorrono gli estremi. — Se fallisce sarà tentativo ma non mai oltraggio al pudore il cui fine è diverso.

La lue venerea innestata alla vittima prova lo stupro. — Appello Roma, 27 marzo 1879. — Cass. Firenze, 31 maggio 1879.

A costituire lo stupro violento consumato basta l'abuso con atti carnali di una ragazza quand'anche non ne sia seguita la deflorazione. — Cass. Torino, 13 luglio 1881.

Se la sentenza dimostra che il fatto imputato ha i caratteri del tentato stupro esclude che si possa trattare di oltraggio al pudore — Cass. Torino, 17 giugno 1881.

La domesticità che qualifica lo stupro (491) implica un servizio giornaliero prestato nella casa stessa del padrone. — Cassazione Torino, 18 novembre 1882.

La frode, la macchinazione colpevole impiegata per indurre una donna in errore sulla persona che si congiunge carnalmente con lei di maniera che altrimenti la congiunzione non avrebbe luogo sono ragguagliate ad atti di violenza fattori del reato di stupro violento. — Perciò è colpevole di stupro violento colui che profittando delle tenebre s'introduce nel letto di una donna ivi addormentata e compie la copula senza incontrare opposizione da parte della donna per l'errore in cui questa si trovava credendo tra il sonno e la veglia di avere a che fare col proprio marito da lei aspettato. — App. Torino 10 marzo 1884. Causa Alemano. — Cass. Torino, 19 novembre 1885. Causa Botigella. — Cassazione Francese, 21 dicembre 1858.

Per lo stupro non occorre deflorazione basta avere abusato della minore d'anni 12 scaricando sperma contro la pudende. — Cassazione Roma, 20 dicembre 1882 — Firenze, 1 marzo 1884 — Torino, 9 luglio 1885.

La donna che cede per lucro alle voglie libidinose altrui non è a ravvisarsi meritrice nel senso dell'art. 499. — Cass. Torino, 15 luglio 1885.

Il tentativo di stupro è punito non solo nel caso, che la consumazione del reato sia stata impedita da una causa fisica che abbia reso materialmente impossibile ogni ulteriore atto di esecuzione, ma anche per altre circostanze ad es. per tema di essere sorpreso alle grida della vittima. — Cass. Torino, 3 luglio 1883.

La qualità di padrigno equivale alla condizione di chi ha autorità sulla persona stuprata di età minore (491). — App. Napoli, 6 marzo 1881.

L'aggravante dell'art. 492 si applica anche al tentativo di stupro. — Cass. Torino, 20 agosto 1875.

Onde il fatto materiale del rapimento costituisca reato si richiede, nel caso dell'art. 493, violenza o frode, nel caso dell'articolo successivo la minore età nella persona rapita e lo scopo criminoso.

Il matrimonio del rapitore colla donna rapita arresta l'azione pubblica, tanto in ordine al complice che al rapitore stesso.

Chi strappa a viva forza una persona minore ad una persona che l'accompagna per strada e la porta altrove per abusarne è reo di ratto. — Cass. Torino, 18 dicembre 1884.

Nel fatto di trascinare e spingere minacciosamente una donna da un luogo ad un'altro di una città allo scopo di abusarne si riscontra il crimine di ratto. — Cass. Torino, 15 aprile 1885.

Colui che ammogliato si fa credere scapolo ad un fanciulla e con promessa di matrimonio la induce a fuggire dalla casa paterna e seguirlo all'estero abusando poi di essa è reo di ratto (496). — Cass. Torino, 22 giugno 1881.

Non si può imputare al seduttore l'inadempimento della promessa di matrimonio, se la sedotta abbia preferito volontariamente di sposare un'altro ricusando il seduttore sebbene il matrimonio col terzo sia stato ineseguito per cause indipendenti. — Cass. Napoli, 27 agosto 1875.

Se l'autore del reato (500) può provare che non adempì la promessa per colpa della giovane sedotta occorre che i fatti posti a carico della giovane, siano anteriori al rifiuto per parte del seduttore di adempiere la promessa. — Cass. Torino, 25 luglio 1883.

Aborto

(Art. 501 a 505).

Per l'esistenza del reato di aborto occorre che l'agente abbia avuto volontà di fare abortire la donna e che egli abbia procurato l'aborto.

Se l'aborto fu causato bensì da violenze esercitate volontariamente ma senza intenzione di produrre l'aborto non è applicabile l'art. 501.

Il medico che ignorava la gravidanza o che conoscendola prescrisse un rimedio ma senza intenzione di procurare l'aborto non è punibile a senso dell'art. 504.

Le espressioni *qualunque uffiziale di sanità* usate in questo

articolo comprendono tutti gl'individui dei due sessi che hanno un carattere legale per dedicarsi alla cura delle malattie.

A costituire il reato di aborto è necessario il concorso di mezzi idonei allo scopo e se non lo sono nulla monta che tali li reputasse l'agente.

Quindi senza l'esistenza di quei mezzi ogni procedimento penale è arbitrario.

Reati riflettenti lo stato e la esposizione d'infanti

(Art. 506 a 513).

Elementi del crimine dell'art. 506 sono il fatto materiale della occultazione, del rapimento, della soppressione di un infante, che l'infante sia nato vivo, che abbia avuto esistenza fuori dell'utero materno, che abbia potuto godere di uno stato civile, che le traccie della sua esistenza siano state cancellate con intenzione di sopprimere o cambiare il di lui stato.

Costituiscono poi la sostituzione d'infante e la supposizione di parto, di cui all'articolo stesso, i seguenti fatti:

Quando una donna dopo essersi simulata incinta fa comparire all'epoca del parto un fanciullo che essa dice provenire da suo marito a fine di far frode agli eredi legittimi.

Quando una donna incinta sostituisce dopo il suo parto un fanciullo in luogo di quello di cui si è sgravata.

Quando alcuni genitori che non hanno figli ne suppongono uno estraneo che essi affermano nato dal loro matrimonio.

Quando alcuni estranei sostituiscono ai genitori un fanciullo estraneo in luogo del loro figlio legittimo. — Dottrina francese.

L'art. 508 reprime unicamente l'abuso di confidenza commesso da chi ebbe l'infante in cura e non può riflettere il genitore che porta il figlio legittimo all'ospizio ove viene raccolto. — Dottrina e Giurisprudenza costante.

La *solitudine* dell'art. 509 è relativa e dipende dalle circostanze,

non è solitario il luogo quando si presume che l'infante possa trovarvi soccorso, diventa solitario se vi ha luogo a credere che non dovesse trovar soccorso.

L'abbandono di notte si reputa atto in luogo solitario, ma anche a tale riguardo sarà il caso di considerare le circostanze di fatto.

Vi ha abbandono nel caso dell'art. 512 quando taluno depone un infante sulla soglia di un ospizio e non si assicura se fu raccolto dagli addetti allontanandosi tosto da quel luogo, nè lo scusa il fatto d'aver suonato alla porta.

Così pure havvi abbandono, a senso di detto articolo, in chi deponga un infante in un angolo d'una casa se non vi era alcuno.

La morte dell'infante, nel caso dell'art 512, origina un reato di omicidio involontario come lo dimostrano le pene inflitte.

L'esposizione d'infante è reato anche se fatta con animo di liberarsi dalle cure di cui l'infante abbisogna. — Cassaz. Firenze, 7 giugno 1879.

Il fatto dell'esposizione d'un infante in luogo solitario implica anche il concetto dell'abbandono specie se per l'esposizione seguì la morte.

L'aggravante di pena dell'art. 513, è applicabile ai genitori tanto legittimi che naturali. — Cass. Torino, 2 febbraio 1881.

Per l'applicazione dell'art. 512 basta o l'esposizione o l'abbandono. Non è reo poi colui che incaricato di portare all'ospizio un'infante lo depone alla pórta di esso indi suonato il campanello si nasconde e non perde di vista l'infante finchè non sia stato ritirato dagl'inservienti. — Cass. Torino, 2 febbraio 1882.

Ma l'esposizione d'infante fatta in luogo dove l'infante può essere facilmente veduto e raccolto costituisce il reato dell' articolo 512 indipendentemente dall'animo di abbandonare l' infante stesso. — Cass. Torino, 20 dicembre 1871.

L'imputato che vuole escludere il reato deve provare in modo indubbio che sorvegliò l'infante in guisa che non corse pericolo e fu raccolto. — Cass. Torino, 19 giugno 1884.

La madre che per le sue condizioni, fisiche e finanziarie non può allevare il suo bambino e lo porta ben adagiato nella culla sotto il portico della casa del Sindaco raccomandandolo alla costui carità e cura, con un biglietto da lei firmato e lasciato nella culla non è, colpevole di esposizione d'infante perchè manca l'animo e l'intenzione di esporre l'infante al pericolo della vita o della salute e di abbandonarlo. — Cass. Torino, 31 luglio 1883.

Abusi di correzione e mali trattamenti tra coniugi

(Art. 514 a 516).

I cattivi trattamenti tra coniugi sono quelli di carattere intimo e privato e che non costituiscono veri e propri reati.

Quindi il marito che minaccia per lettera la moglie separata deve rispondere di vere minaccie. — Cass. Torino, 3 ottobre 1884, 4 settembre 1885.

Lo stesso è a dirsi dell'abuso di correzione verso i figli i quali se assumono il carattere di ferimento sono puniti come tali.

La matrigna è contemplata nell'articolo 514. — Cassaz. Torino, 21 gennaio 1886.

Le percosse da essa inferte ai figliastri che portano malattia per 12 giorni cadono sotto l'art. 543. — Cass. Torino, 25 gennaio 1885.

L'art. 514 contempla patrigno e matrigna essendo come i genitori, tutori ecc. investiti di autorità, tutela, cura e responsabilità. — Cass. Torino, 21 gennaio 1886. Cartassa.

La ragione per cui è a ritenersi la matrigna o il patrigno fra i genitori accennati all'art. 514 è la stessa per cui sono pure contemplati fra i genitori nel caso di eccitamento alla corruzione dei minori figliastri e di stupro violento cioè che la legge volle più gravemente colpire coloro che hanno autorità, tutela, cura, responsabilità sui minori ed è giusto e naturale che costoro violando indegnamente gli obblighi loro abusando di coloro che dovrebbero proteggere, siano puniti più severamente.

L'art. 514 diretto a scopo educativo vieta e punisce l'abuso nei mezzi di correzione o di disciplina che si commettesse dai genitori, fra cui sono compresi padre, madre, patrigno e matrigna, dai tutori verso i minori, dagli istitutori o maestri verso gli allievi o scolari.

L'art. 515 successivo dà facoltà al coniuge di querelare l'altro coniuge per cattivi trattamenti gravi e frequenti.

L'art. 516 lascia poi salve le pene maggiori per i reati più gravi commessi dai genitori, tutori, maestri, istitutori sulle persone dei minori e per i reati più gravi commessi dai coniugi.

Già ebbi occasione altra volta di accennare che una delle cause precipue del pervertimento morale dipendeva dai mali trattamenti che i genitori usano ai figli e dal male esempio che essi loro danno e nella relazione statistica che ebbi l'onore di presentare al Tribunale di Novara il 3 gennaio 1885 così mi esprimeva a tale riguardo:

L'oppressione dei deboli da parte dei forti è la storia dei popoli, non meno che delle famiglie, è la causa precipua del pervertimento umano.

Senza occuparci del caso nei rapporti delle nazioni, che è sottratto alla nostra speculazione, basti accennare a quello che accade nelle famiglie.

Noi vediamo tutto giorno i padri, le madri, popolani, i padroni di officine menare spietatamente le mani, usare violenze e soperchierie d'ogni fatta contro i deboli indifesi loro figli e dipendenti, sfogare ingiustamente contro di essi la mancanza o la scarsezza degli agi o del lavoro o i dissapori coniugali o le mancate ordinazioni onde ne viene per necessità una reazione d'odio e di rancore che giova al pervertimento di cui parlava.

Speriamo che venga un giorno in cui le plebi ammaestrate ed educate, meglio provvedute del bisognevole alla vita cessino dal promuovere un tale pervertimento morale causa principale della parte maggiore dei reati.

E veramente è cosa sconfortante, dolorosissima assistere ogni

giorno a scene deplorabili di violenze usate sopra i fanciulli da chi ha su di essi potere ed autorità.

E sono convinto che ove i genitori usassero modi umani e miti coi figli le popolazioni, i costumi migliorerebbero e scemerebbero i reati.

Faccio voti che ciò in breve si verifichi.

Violazione alle leggi sulle inumazioni

(Art. 517 a 519).

La buona fede nel caso dell'art. 517 non giova all'imputato. Detto articolo contempla pure l'inumazione di un fanciullo nato morto a meno che si tratti di un aborto naturale.

L'art. 518 contempla ogni caso di morte di cui sia sospetta o ignota la causa e costituisce un vero delitto morale non una semplice materiale infrazione; non si riferisce all'uccisore che nasconde e cela il cadavere della vittima essendo detto atto una conseguenza del crimine.

Per l'esistenza del reato di nascondimento di un cadavere la legge richiede la morte violenta sia che si tratti di un neonato sia che si tratti di altra persona.

Non è necessario che la morte violenta sia l'effettiva conseguenza di un'azione criminosa basta che ne abbia l'aspetto.

Il nascondimento di un neonato morto di morte naturale non costituisce il reato dell'art. 518. — Cass. Firenze, 23 genn. 1884.

Il becchino salariato di un comune che apra un sepolcro e rubi le scarpe al cadavere commette violazione di tomba, e non furto qualificato. — Cass. Napoli, 15 novembre 1880.

Ma riteniamo più esatta la decisione della Corte di Cassazione di Torino, 1 luglio 1882, secondo cui chi disseppellisce cadaveri per sottrarne gli effetti di vestiario o di ornamento commette due reati violazione di tombe e furto — se quegli è il beccamorto commette furto doppiamente qualificato per la persona, avendo libero accesso, e per il mezzo.

La violazione di tombe esiste col semplice fatto doloso della non autorizzata apertura di sepolcri astrazione fatta dallo scopo d'insulto ai cadaveri, lucro, libidine, vendetta. — Cassaz. Roma, 11 ottobre 1882.

Violazione delle leggi sullo stato civile

(Art. 520-521)

L'ufficiale di stato civile che omette di registrare le dichiarazioni fattegli relativamente alle nascite, morti ecc. deve essere punito secondo l'art. 520 C. p. e non 404 Codice Civile. — Cassazione Torino, 25 gennaio 1883.

Omicidi

(Art. 522 a 536)

L'omicidio commesso da un militare sulla persona del suo subordinato per cause estranee al servizio è di competenza del tribunale ordinario. — Cass. Roma, 5 ottobre 1877. Causa Filippone.

Il venefizio si consuma nel luogo in cui muore la vittima. — Carrara.

A costituire l'omicido volontario è necessario nell' agente l' intenzione di uccidere. — Cass. Palermo, 5 marzo 1880.

La donna che per far sperdere l'infante partorisce sulla bocca d'una latrina è rea d'infanticidio. — Cass. Torino, 18 marzo 1885.

La premeditazione e la provocazione non possono coesistere. — Cass. Torino, 30 marzo 1882, 8 marzo 1883.

L'agguato può sussistere senza la premeditazione e la provocazione può concorrere coll'agguato. — Cass. Torino, 16 genn. 1879.

La provocazione non può invocarsi, quando tra essa e l' offesa è trascorso buon tratto di tempo durante il quale l'ira ebbe campo sufficiente a cessare. — Cass. Torino, 18 marzo 1886.

L'omicidio con agguato e premeditazione non cessa di essere assassinio per ciò solo che fu consumato su persona diversa dalla vittima designata. — Cass. Torino, 1 marzo 1882.

È atto di esecuzione o conato prossimo e costituisce perciò tentativo punibile il fatto di chi versò sostanze venefiche nei recipienti dove si prepara il cibo per la vittima designata, che si astenne dal cibarsene per l'odore nauseabondo. — Cass. Torino, 21 giugno 1877. — Napoli, 28 gennaio 1884.

L'art. 533 n. 4 è applicabile al mancato omicidio d'un brigadiere dei carabinieri commesso come mezzo o conseguenza immediata di ribellione. — Cass. Napoli, 21 agosto 1880.

Non vi è parricidio e quindi non vi è pena di morte per il ferimento dell'art. 541 sulla persona del genitore. — Cass. Napoli, 5 maggio 1875.

Il parricidio è un omicidio volontario accompagnato dall'aggravante che l'ucciso è un'ascendente.

Il venifizio è un omicidio volontario coll'aggravante di avere somministrato sostanze venefiche.

L'infanticidio è un omicidio volontario coll'aggravante dell'uccisione di un' infante di recente nato. — Cassazione Torino, 3 dicembre 1875.

L'assassinio è un reato *sui generis,* ma complesso, che consta necessariamente di due fatti elementari, cioè omicidio volontario che ne è la base ed è crimine per sè; più la qualità aggravante che consiste nella premeditazione, prodizione o agguato che imprime all'omicidio il carattere dell'assassinio. — Cass. Torino, 15 marzo, 12 giugno, 17 luglio 1867.

Il proposito di uccidere concepito e formato prima della consumazione del reato non è identico nè si deve confondere col proposito di uccidere concepito e formato prima dell'azione. — Cass. Torino 12 agosto 1871.

Le circostanze della premeditazione e agguato sono personali. — Cass. Torino, 19 novembre 1870.

Fra le circostanze che aggravano gli omicidi e i ferimenti volontari hannovi la prodizione, la premeditazione e l'agguato.

La *prodizione* si verifica quando con simulazione di amicizia od in qualunque altro modo siasi tratto colle insidie colui che fu ucciso od altrimenti offeso e che non aveva motivo di diffidare dell'uccisore od offenditore.

Onde a costituire l'aggravante della prodizione si richiede:

1° Che vi sia stata simulazione di amicizia od altro modo di inganno;

2° Che la vittima sia stata realmente tratta nelle insidie.

3° Che l'offeso non avesse modo di diffidare dell'offensore.

La *premeditazione* consiste nel disegno formato prima dell'azione di attentare ad una persona determinata od anche indeterminata che sarà trovata od incontrata, quand'anche un tale disegno fosse dipendente da qualche circostanza o da qualche condizione.

Altra cosa è la premeditazione altra la intenzione di uccidere concorsa all'atto dell'esecuzione materiale dell'omicidio; quella potendo esistere senza questa o viceversa nè dall'una essendo lecito argomentare all'altra quasi per necessità; non basta a stabilire la premeditazione nè la capitale inveterata inimicizia preesistente al fatto, nè la risoluzione di uccidere o ferire ed il dolo nato nell'azione stessa, ma occorre un disegno formato, ventilato, maturato prima dell'azione di attentare alla vita o all'integrità di una persona ed accertato da circostanze positive che sogliono precedere tali misfatti.

Parimente non vi ha premeditazione quando dalla risoluzione presa nell'impeto della passione alla effettuazione del reato non vi fu continuità di azione e non trascorse tempo bastante a far sì che cessato il calore della passione la ragione abbia ripreso l'impero.

L'*agguato* consiste nell'aspettare per maggiore o minore tempo in uno od in diversi luoghi una persona sia per ucciderla sia per esercitare contro di essa atti di violenza.

A primo aspetto parrebbe che l'agguato includa necessariamente nel suo concetto la premeditazione e molte volte la cosa è così.

Ma se si riflette bene si vedrà come possono andare disgiunti questi due modi di aggravamento de' reati di sangue e come vi possa essere premeditazione senza agguato e agguato senza premeditazione.

Ed in vero la premeditazione in tesi di omicidio indica un fatto determinato a sangue freddo prima dell'azione, proposito carezzato e permanente di uccidere ogni qual volta se ne presenti opportunità, risoluzione concitata da odio, nutrita da bene assaporato sentimento di vendetta; laddove l'agguato può essere ed è più di una volta l'effetto di deliberazione improvvisa, subitanea, mossa da provocata ira, partito testè preso congiunto con morale collegamento a quella prima convinzione interna che dà la spinta a delinquere, il cui nascere e crescere immediato, senza avvertiti intervalli, si riattacca alla consumazione del reato e forma con esso un tutto indivisibile.

A voler sempre e di regola fare entrare la premeditazione nel concetto dell'agguato si riesce a null'altro che a confondere il disegno previamente formato colla intenzione di uccidere o ferire. Infatti se questa intenzione non si può disgiungere dall'agguato egli è pur vero il dire che non suppone in ogni caso e sempre quella risoluzione matura, riflessa, perdurante che ne misura ponderatamente la gravità e il danno; onde è che non essendo in esso una eguale malvagità di animo il distinguerlo dalla premeditazione è cosa affatto conforme ai principii del diritto razionale.

Onde posto l'agguato non si enuncia senz'altro un fatto che sia, come la premeditazione, incompatibile colla provocazione.

Invero chi, provocato gravemente, s'allontana, s'apposta e, atteso al varco il provocante, l'offende, agisce con intenzione dolosa ma senza premeditazione ed ha la scusante della provocazione; mentre questa non può giovare a chi freddamente, calcolatamente ha formato il disegno di uccidere e ferire essendo sbollita l'ira e agendo di reo proposito. In tal senso la giurisprudenza è pressochè costante e basti accennare alle sentenze 3 novembre 1886. — Cass. Torino, contro Fantini 25 febbraio e 28 aprile 1869, stessa

Corte contro Petrolati e Trincheri — Napoli, 27 gennaio 1868, Cigliano.

Riepilogando ritengo che possono coesitere premeditazione e agguato perchè, formato il disegno prima dell'azione, il reo si appiatta e al passaggio della vittima designata colpisce; parimente possono pure tali aggravanti andare disgiunte; così, senza aspettare in luogo determinato, l'agente che maturò il disegno, incontrando il suo nemico, agisce e uccide; oppure sotto l'azione della collera si apposta e ferisce senza avere premeditato, ma con disegno formato di colpo che costituisce l'intenzione, il dolo necessario in ogni reato specie d'indole superiore.

Possono coesistere premeditazione e prodizione in chi ad esempio, formato il disegno, circuisce e trae nelle insidie colui che volea colpire.

Possono pure coesistere prodizione e agguato se si apposta un correo il quale colpisca la vittima che l'agente indusse a venire con lui proditoriamente e vi concorrerà pure la premeditazione se già in antecedenza erasi, com'è naturale in questa specie, formato il reo disegno.

La provocazione si può conciliare coll'agguato.

È assolutamente inconciliabile colla premeditazione.

E non si può neanche conciliare colla prodizione.

Il venefizio è legalmente consumato quando il veleno fu trangugiato dopo essere stato volontariamente impiegato e somministrato.

Si presume sempre che l'avvelenatore abbia voluto dare la morte quando la sostanza ne aveva il potere se anche per i pronti soccorsi prestati alla vittima, per la forte costituzione di questa, per insufficiente dose delle sostanze propinate, siasi potuto impedire la morte.

È necessario che le sostanze propinate contengano in sè gli effetti del veleno, ma è del tutto indifferente che il veleno agisca solo in un tempo più o meno lontano. Veleno poi è qualsiasi sostanza che possa dare più o meno presto la morte.

A costituire l'infanticidio occorre:

1° Che vi sia stata volontà di uccidere cioè siasi consumato l'omicidio coll'intenzione di uccidere;

2° Che il fanciullo sia vissuto;

3° Che il fanciullo sia nato di recente.

L'infanticidio si distingue in due specie cioè:

Infanticidio per *commissione* e infanticidio per *ommissione*.

La prima specie si verifica quando la morte è il risultato di violenze, la seconda quando è l'effetto della negligenza, della mancanza di cura.

Se manchi l'intenzione di dare la morte scompare l'infanticidio ma la madre può venire inquisita d'omicidio involontario.

Occorre per l'infanticidio che l'uccisione del fanciullo abbia luogo al momento della di lui nascita od in tempo prossimissimo ad essa, scopo del crimine essendo di sottrarne la cognizione al pubblico.

L'uccisione di un fanciullo che ha già toccati i trenta giorni costituisce perciò semplice omicidio volontario non infanticidio mentre costituisce infanticidio l'uccisione del fanciullo mentre sta nascendo ad es. col soffocarlo colle mani appena esce dall'alvo materno.

L'on. Enrico Ferri ha trattato nel 1884 coi tipi della Casa Bocca di Torino, la questione dell'omicidio-suicidio ed Egli viene a queste conclusioni logicamente dedotte da uno studio profondo e sicuro dell'elegante questione esaminata in relazione alla dottrina alla giurisprudenza, alla legislazione Europea e al futuro Cod. penale italiano.

Ecco quanto scrive l'illustre criminalista:

1° Il Codice deve esplicitamente considerare le due principali ipotesi dell'omicidio-suicidio: la partecipazione al suicidio, per istigazione o per aiuto, e la uccisione del consenziente.

2° Deve subordinare la punibilità ai motivi determinati perchè essendo questo il criterio che già implicitamente guida i giudici, specialmente popolari, bisogna sempre evitare di stabilire una

legge destinata anche malgrado l'uso e l'abuso delle circostanze attenuanti a rimanere in questi casi lettera morta o ad essere continuamente vivente.

3° Mentre deve dichiarare l'impunità dell'omicidio-suicidio determinato da motivi legittimi o sociali deve pure elevare al grado morale la penalità di quello determinato da motivi illegittimi antisociali considerandolo come uno omicidio consumato o tentato per frode o per violenza.

Questa conclusione mi pare informata a un criterio pratico; la teoria può parere indeterminata, ma risponderò a questa critica colle stesse parole del Ferri che osserva rettamente che la scienza del diritto, anzichè formulare principii astratti ed assoluti che la società è costretta a violare ogni giorno, dovrebbe tenere conto invece delle necessità dell'esistenza sociale e regolarle collo scopo pratico di evitarne gli abusi così facili appunto quando la scienza resta troppo alta e lontana dalla vita reale.

E consiglio coloro che desiderano di studiare e conoscere a fondo la questione di consultare la bella monografia del dotto e giovane professore.

Un'altra questione forse più curiosa che prática, è quella dell'omicidio di un cadavere cioè se chi coll'intenzione di uccidere taluno si rechi al suo letto e vibri il colpo di pugnale e colpisca anzichè la persona designata il suo cadavere, sia giuridicamente responsabile.

La risoluzione di questa questione può essere varia.

Se si bada esclusivamente al criterio intenzionale anzichè al danno sociale immediato cioè all'uccisione di un uomo, tale fatto dovrebbe costituire reato perfetto.

Ma se si osserva che di fronte alla legge non vi è reato se l'intenzione non ha avuto un'esecuzione anche incompleta, principio, per quanto discusso, accolto nella sua sostanza dai codici moderni, si scorge che il fatto di cui si tratta non può costituire omicidio.

Neppure ci pare logica la teoria di chi vorrebbe, considerando

a torto il fatto compiuto completamente separato dal proposito dell'agente, punire questo attentato come un insulto a cadavere a norma dell'art. 519 c. p.

A me, pare che secondo un criterio ugualmente informato alla considerazione sia dell'intenzione dell'agente, sia a quella del fatto compiuto, si debba decidere che nella specie si incorre nel tentativo di omicidio.

Di fatti qui concorrono gli estremi dell'art. 96 Cod. penale e spetterà alla perizia medica lo stabilire quali sarebbero state le conseguenze del colpo se inferto ad un vivente anzichè ad un cadavere.

Così si potrà parlare ora di crimine mancato (art. 97) ora di crimine tentato (art. 98).

Nel caso in cui la perizia medica non potesse chiarire la natura del fatto e quindi il giudice non potesse decidere sulla qualità del tentativo non sarei alieno dal ritenere che, a norma di legge, si tratti di semplice reato tentato.

Ferite volontarie

(Art. 537 a 553).

Parlando del tentativo di reato si è accennato all'opinione della Corte Suprema di Napoli che esclude la possibilità del tentativo nel caso di ferimento volontario mentre la Corte Suprema di Torino aveva in qualche caso ammesso che anche per i ferimenti date certe condizioni si verificasse il tentativo.

Ora una recente sentenza della Corte di Cassazione di Torino, viene a confermare e ribadire il principio che anche il ferimento semplice ammette il tentativo e tale sentenza di data 16 giugno 1886 in causa Boero si può leggere nella *Giurisprudenza penale* del 1886 vol. VI a pag. 291.

Il Boero condannato per tentato ferimento eccepiva che il tentativo di ferimento si risolve nel reato di minacce semplici dell'art. 686 n. 2°.

Ma osservava la Corte Suprema Torinese che come il fatto non sempre segue nei limiti della intenzione avuta dall' agente così per inverso l'intenzione avuta non sempre produce tutto il fatto voluto e come talora la conseguenza trascorre l' avuto disegno l'*effetto* supera l'*affetto* così del pari interviene che talvolta l'*affetto* eccede l'*effetto* avendosi allora nell'un caso la preterintenzionalità nell'altro la nozione del tentativo; nè è contrario a ragione e giustizia che l'imputazione anche nei ferimenti semplici sia avvisata non dal solo fatto prodotto ma anche dalla più rea e malvagia intenzione avuta sì che se vi concorrono i due elementi *materiale* e *morale,* fattori necessari del tentativo, non si possa e debba questo ritenere. Sicuramente, bisogna stabilire con certezza l'elemento morale, desumendolo e costituendolo dal disegno avuto di cagionare un male maggiore il quale, ad onta che gli atti eseguiti erano idonei e conducenti a conseguirlo, pure non raggiunse la meta, non pervenne a compimento per circostanze superiori alla volontà dell'agente.

Certo sarà necessario mostrare questa maggiore rea intenzione avuta con argomenti tutti suoi propri e diretti ma sarà indagine e questione di fatto.

E similmente l'elemento materiale è uopo ricostruirlo dalla potenza dell'atto esterno in quanto era valevole a produrre quella maggiore offesa voluta e non seguita.

Conchiude la elegante ed elaborata sentenza osservando che escluso nel concetto del giudice, un attentato alla vita, se la potenza del coltello vibrato, il cui colpo fu evitato solo per il rapido movimento della persona, fu tale da far presumere l'intenzione di ferire, devesi ritenere, massime se il colpo fu diretto a parte vitale, nella specie al ventre, un ferimento volontario dell'art. 543 essendo nell'intenzione dell'agente di ferire in guisa che la malattia eccedesse quanto meno i cinque giorni.

E ritengo giusta la massima essendo diversi i principî che reggono le minacce da quelli che regolano i ferimenti e un ferimento mancato non può risolversi mai in un reato di minacce semplici.

In questo si voleva dall'agente incutere timore, in quello offendere il corpo con arma, diversa è l'intenzione, differente lo scopo e non si deve confondere un reato coll'altro nel modo stesso che un mancato o tentato stupro non può risolversi in un offesa al buon costume ed oltraggio al pudore avendo ciascuno dei reati caratteri proprî e distinti.

Acciò una ferita si possa qualificare come pericolosa per la vita occorre che il pericolo sia reale, cioè che i fenomeni, che si sviluppano in seguito di una lesione siano di tale entità da mettere in effettivo pericolo la vita della persona offesa, quindi se il pericolo è remoto, se i periti sono disaccordi o imprecisi, o trascorse lungo tempo senza che il letale proposito si avverasse, non sta tale qualifica e si applica l'art. 544, n. 2, non 538 n. 1. — Cass. Firenze, 25 settembre 1875, Tomasello.

Una ferita che mediante soccorso dell'arte può sanarsi non esclude il pericolo della vita. — Cass. Napoli, 4 luglio 1883.

Chi vibra colpi di coltello per ferire è responsale del ferimento riportato dalla mano della vittima che abbia impugnato la lama del coltello per disarmarlo — La recisione della falange di un dito cade sotto l'art. 538, n. 2, C.' p. — Cass. Torino, 22 novembre 1884.

Chi ferisce uno per un'altro è pur sempre colpevole del ferimento proposto. — Cass. Palermo, 5 marzo 1877. — Firenze, 17 agosto 1880 — e giustamente perchè lo scambio della persona per la direzione del colpo diversa da quella mirata non immuta il reato.

Le vie di fatto, tutto che semplici, usate con intenzione di offendere, possono costituire anche crimine secondo il male causato: così deve rispondere del reato dell'art. 538 chi, gettando calce in viso ad un'altro, colpendolo negli occhi, lo priva della vista. Cass. Torino, 5 settembre 1884.

La rottura di più denti portante un debilitamento permanente di un organo, loquela o masticazione cade sotto l'art. 538, n. 2: nella specie si trattava di quattro denti. — Cass. Torino, 29 gennaio 1885, 18 marzo 1886.

Si applica l'art. 538, n. 1, nel caso di più ferite che nel loro complesso abbiamo prodotto le conseguenze ivi accennate. — Cass. Torino, 14 novembre 1883.

Per l'applicazione dell'art. 538 basta che il ferimento abbia prodotto il pericolo della vita durante la malattia senza riguardo al tempo più o meno lungo che abbia tale pericolo durato. — Cass. Torino, 22 dicembre 1881.

Chi sparando diversi colpi d'arma da fuoco contro una persona designata vittima, ferisce questa ed anche impensatamente un'altra, si rende colpevole di due distinti reati sebbene i ferimenti siano stati contemporanei. — Cass. Torino, 1 marzo 1882.

Chi spara per ferire il suo nemico e ferisce un'altro è reo di ferimento perchè il danno corrisponde all'intenzione: così elegantemente la Cassazione di Firenze il 22 settembre 1883 — e la Cassazione di Palermo il 22 maggio 1882 decideva generalizzando che l'art. 535 è applicabile per identità di ragione alle altre lesioni volontarie contro le persone.

Chi con un pugno fa cadere una persona a terra deve rispondere penalmente non solo del male che ha causato direttamente col pugno ma anche delle più gravi conseguenze imprevedibili pel colpo mortale riportato dalla vittima nella caduta. — Cass. Torino, 23 maggio 1885.

Chi dà un spintone ad un'altro risponde penalmente della ferita derivata dalla caduta che causò preterintenzionalmente ma non mai involontariamente. — Cass. Torino, 25 novembre 1885.

A costituire la deturpazione permanente occorre, giusta il senso filologico della parola *deturpare,* che resti alterata l'armonia dei lineamenti in guisa che l'offesò resti di aspetto meno gradevole; ma non si richiede che la deturpazione sia tale da cagionare ribrezzo od orrore. — Cass. Torino, 12 dicembre 1877.

La deturpazione alla faccia può anche essere prodotta da una ferita all'orecchio deformando l'aspetto. — App. Catania, 13 settembre 1877.

L'asportazione della prima falange di un dito produce inplici-

tamente debilitazione alla mano e cade sotto l'art. 538, n. 2. — Cass. Torino, 7 febbraio 1878.

Il ferimento dell'art. 541, sebbene agguagliato all'omicidio sotto vari aspetti giuridici, si distingue dall'omicidio in quanto questo è voluto e desiderato dall'agente. — Cass. Torino, 8 giugno 1886.

Tale ferimento ha insito l'eccesso nel fine, Cassazione Roma, 19 maggio 1880 e non può mai essere qualificato assassinio. — Cassazione Palermo, 7 febbraio 1881.

La minorante determinata dalle concause, ha luogo di diritto nel solo caso di ferimento seguito da morte e non mai per gli altri ferimenti. — Cass. Torino, 8 marzo 1882.

Una ferita che porti malattia per tempo maggiore di 30 giorni a causa di trascuranza nel seguire la cura prescritta, sebbene ove questa osservata fosse guarita in tempo minore di 30 giorni, cade pur sempre sotto l'art. 544, n. 2. — Il quale non ammette le minoranti delle concause degli art. 541-542. — Cass. Torino, 28 dicembre 1881.

E in tale principio si mantenne la Cassazione di Torino confermandolo con sentenza 16 dicembre 1885.

Una leggerissima diminuzione di gusto per ferita alla lingua non rende applicabile l'art. 538 poichè non vi ha quella debilitazione che la legge contempla.

L'art. 544, n. 3, non si estende alle lesioni fatte ad un correo per rivelazioni fatte da esso. — Cass. Roma, 30 gennaio 1877, Defelicis, e si applica alle lesioni sanate in 5 giorni senza conseguenze. — Appello Trani, 21 aprile 1880.

La morte dell'offeso dopo la condanna al carcere per ferimento semplice divenuta esecutoria, non muta il carattere del reato in modo da dar luogo a nuovo giudizio. — Cass. Palermo 7 genn. 1884.

È colpevole di sparo in rissa e di porto d'armi senza permesso chi senza licenza di portar arma e senza autorità di esercitare una coercizione spara un fucile contro rissanti non a solo scopo di fare uno spauracchio. — Cass. Roma, 20 febbraio 1885.

Sia provocato o provocatore chi spara in rissa è reo del delitto dell'art. 548. — Cass. Roma, 7 maggio 1884.

L'aggravante dell'arma da fuoco non esclude l'altra dell'arma propria, quindi possono coesistere. — Cass. Palermo, 1 luglio 1880. — Cass. Roma, 3 maggio 1878, 26 aprile 1878 — Cass. Torino, 22 ottobre 1881, 7 gennaio 1886.

Chi ferisce con arma propria da fuoco è punibile colla reclusione. — Cass. Palermo, 19 novembre 1878.

La Cassazione di Palermo, e quella di Torino colle sentenze 29 dicembre 1883 e 28 febbraio 1884, decidevano in senso contrario cioè che le ferite punibili colla sola pena del carcere, fatte con arme insidiose o con arma da fuoco, sebbene permessa, erano punibili col carcere aumentato di uno o due gradi senza passare alla reclusione; ma la Cassazione di Torino colla sentenza 7 gennaio 1886, tornò giustamente alle massime anteriori poichè una interpretazione diversa è contro la legge la quale all' art. 544, n. 4, punisce col carcere da uno a cinque anni le ferite cagionate con arma propria e aggiunge salvo il disposto dell'art. 547 per le ferite cagionate colle armi ivi menzionate e all'art. 547 si accrescono di uno o due gradi le pene per le ferite punibili col carcere e fatte con arme insidiose o con armi da fuoco, ancorchè permesse.

Quindi nel concetto della legge le ferite con armi insidiose e da fuoco anche permesse debbono punirsi con uno o due gradi più che le ferite fatte colle armi indicate nell'art. 544, n. 4, poichè altrimenti ne potrebbe venire che chi ferisce o con un pugnale o con un fucile sia punito meno di chi ferisce con sciabola, mentre nel primo caso è più grave il danno per il maggiore pericolo, causa questa determinante l'aumento di pena.

La legge punisce più severamente i ferimenti portanti incapacità al lavoro per oltre 30 giorni alla parte lesa qualunque sia la costei condizione, e qualunque il genere delle sue occupazioni. — Cass. Torino, 12 marzo 1884.

Il ferimento susseguito da morte nei 40 giorni cade sotto l'articolo 541 sebbene avvenuto in rissa. — Cass. Torino, 9 gennaio 1886.

Alle ferite con indebolimento permanente del pollice ed indice

di una mano si applica l'art. 538 sebbene il ferito malgrado tale indebolimento abbia ripreso l'esercizio della sua professione. — Cass. Torino, 19 giugno 1884.

Le ferite o percosse sulla persona dei genitori sebbene per loro natura d'indole contravvenzionale costituiscono crimine siccome contemplate non dall'art. 550 ma dall'art. 549 che punisce anche colla reclusione. — Cass. Torino, 4 febbraio 1874, 4 aprile 1884, — Roma, 3 marzo 1883, — in senso contrario Napoli, 5 novembre 1879 ma senza ragione legale a fronte del chiaro disposto degli articoli 550-549.

Le parole *malattia o incapacità al lavoro* contengono un'espressione disgiuntiva non congiuntiva onde è inapplicabile l'art. 550 alle ferite che abbiano cagionato o l'uno o l'altra al di là dei 5 giorni. — App. Genova, 25 gennaio 1875.

Uno schiaffo producente lesione se può costituire sfregio può anche considerarsi come percossa accompagnata dalla premeditazione giusta l'art. 550 ultimo capoverso. — Cassazione Torino, 21 novembre 1883.

L'autorità giudiziaria non può procedere nel caso dell'art. 550 senza la querela di parte ed a questa querela non possono supplire nè rapporti di carabinieri nè verbali di autorità.

Una quistione controversa come si disse è quella se le ferite punibili col carcere, cagionate con armi insidiose o con armi da fuoco ancorchè permesse di cui all'art. 547 siano punibili colla reclusione.

La Corte di Cassazione di Palermo, con sentenza 6 giugno 1885 contro Neve ha ribadito il principio pure adottato dalla Corte di Cassazione di Torino che le ferite punibili colla pena del carcere se sono state fatte con armi insidiose o con armi da fuoco ancorchè permesse per l'aumento di pena stabilita dall'art. 547 possono punirsi colla reclusione e quindi costituiscono crimine e non semplice delitto.

Ma altre Corti supreme furono e si mantengono d'avviso contrario e sostengono che i ferimenti fatti con armi insidiose o da

fuoco possono solo essere puniti col carcere e mai colla reclusione qualora la pena per tali ferimenti indipendentemente dalla natura o qualità dell'arma adoperata sia semplicemente del carcere.

Ma ove si rifletta che l'art. 544 n. 4 commina il carcere estendibile a cinque anni a chi ferisce con armi proprie. Che tale articolo aggiunse *salvo* il disporto dell'art. 547 per le ferite cagionate colle armi ivi menzionate. — Che l'art. 547 accresce di uno o di due gradi la pena per i ferimenti con armi insidiose o da fuoco ancorchè permesso è agevole riconoscere che giusta è la decisione delle Corti Supreme di Torino e di Palermo dappoichè dal carcere comminato dall'art. 544 sino a 5 anni, pena legale e prescritta per chi ferisce con armi proprie, aumentando di un grado, ove si ferisca con fucile o pistola, si va necessariamente alla reclusione secondo l'art. 84 del Codice penale.

Quindi chi ferisce con arma propria da fuoco o con arma insidiosa è reo di crimine punibile della reclusione.

Qualunque poi sia la durata della malattia dipendente dal ferimento, qualunque la durata dell'incapacità al lavoro nei casi degli art. 544 n. 3 e n. 4 e 457 le pene saranno sempre pei due primi casi del carcere da uno a cinque anni, nel terzo caso della reclusione.

E parimente colla reclusione sono punibili siccome costituenti crimine le percosse o ferite cagionate dai figli ai genitori secondo l'art. 549 del Codice p. come si disse più sopra.

E divero la pena comminata dalla legge ai ferimenti essendo del carcere e dichiarando la legge che nel caso di ferita causata dai figli agli ascendenti o genitori anche naturali (art. 549-523 c. p). si potrà applicare il genere di pena immediatamente superiore, è ovvio vedere che per l'art. già citato 84 del c. p. si fa passaggio alla reclusione non essendo l'art. 550 c. p. applicabile alle ferite leggere inferte ai genitori o ascendenti per cui chi ferisce queste persone è reo di crimine.

Qualunque sia la malattia derivata, qualunque il tempo della incapacità al lavoro, il ferimento ai genitori è punibile eventualmente colla reclusione e ciò allo scopo di impedire le offese a persone che debbono essere sacre e reprimere severamente chi attentò alla integrità della persona che più che altra deve rispettare.

Certo se si tratta di semplici minacce usate ai genitori nel senso dell'art. 686 n. 2 non vi ha differenza di pena fra il figlio e un estraneo, ma se si tratti di lesioni sia pure dell'art. 550 è applicabile potenzialmente la reclusione per il combinato disposto degli art. 549-523 c. p.

Quindi i signori Pretori sempre quando si tratti di ferimenti cagionati con armi insidiose o con armi da fuoco ancorchè permesse o di ferimenti commessi sulla persona dei genitori o altri ascendenti si guarderanno bene dal far luogo alla provvisoria scarcerazione degli imputati (giusta l'art. 197 C. p. p. modificato dalla legge 30 giugno 1876 n. 3183) perchè qualunque sia la durata della malattia o dell'incapacità al lavoro si tratta in tali casi sempre di crimine.

Pare inutile osservare che il crimine dell'art. 523 non si può riferire agli omicidi commessi dai figliastri sulla persona dei patrigni poichè la legge aggravando la pena nel parricidio considera essenzialmente i rapporti di parentela tra padre e figlio che non sussistono tra patrigno e figliastro ma solo tra padre e figlio legittimo o naturale.

È pure a ritenere che il figlio che ferisce il padre il quale per la ferita muore dopo un certo tempo risponde del crimine dello art. 541 non dell'art. 523 poi chè per il parricidio che è un omicidio aggravato occorre l'intenzione di uccidere che manca nel ferimento seguito da morte.

Accade bensì che talora la legge, la quale nella specie dello omicidio e del ferimento volontario esaspera le pene ai soli figli legittimi o naturali, parlando di genitori alluda anche ai patrigni e di figli ai figliastri; ad es. agli art. 514-422-491 c. p. ove si accenna ad abuso nella correzione, alla corruzione e prostituzione,

allo stupro; ma ivi anzichè al rapporto di parentela che ispira il disposto degli art. 523-549 si ha riguardo al potere, all'autorità, di cui abusa il patrigno o la matrigna a pregiudizio dei figliastri loro sottoposti e quindi la diversità di trattamento è perfettamente legittima.

Sebbene l'art. 535 il quale dispone che le pene degli omicidii volontari sono sempre applicate quando per errore si fosse ucciso uno per un altro non sia stato riprodotto a riguardo dei ferimenti volontari, è costante la giurisprudenza nel ritenere che lo scambio della persona offesa avvenuto per errore o per caso non influisce sulla natura del reato nè sulla imputabilità dell'autore poi chè la legge punisce in ragione del reato e non della vittima designata. Onde chi scaglia volontariamente un vaso di creta contro la moglie e colpisce la suocera, frappostasi a sedare l'alterco, risponde del ferimento cagionato a questa ultima secondo la natura sua e le sue conseguenze.

E la ragione della legge che punisce il ferimento volontario sebbene siasi ferito uno per un'altro è ovvia, dappoichè se un accidente qualsiasi ha reso vittima di una volontaria offesa tutta altra persona che quella cui volevasi la stessa indirizzare, non basta esso a cambiare il carattere di quella offesa che rimane sempre volontaria nel rispetto morale dell'agente e che sebbene su altra persona ha pure tuttavolta prodotto l'effetto delle sue conseguenze delittuose.

Ma supponiamo nel caso avanti citato della suocera, che s'interpone fra la figlia e il genero e rimane da questo ferita invece della figlia, che in luogo di essa suocera resti ferita la madre dell'offensore accorsa a difesa della nuora, evidentemente per i principii avanti svolti il figlio risponde del ferimento, diretto alla moglie, ma che per scambio colpì la madre. Ma in tal caso vi sarà l'aggravante dell'art. 549? No di certo. Perchè se il figlio autore del ferimento risponde del fatto volontario su chiunque estrinsecato non può estendersi la sua responsabilità oltre i limiti dell'intenzione sua e questa era di ferire la moglie e se ferisce

la madre non deve rispondere che nella guisa stessa che avrebbe risposto ferendo la vittima designata.

È estremo degli art. 523-549 la intenzione di uccidere o di ferire la persona del genitore, della genitrice o degli ascendenti legittimi o naturali e tale intenzione manca se tali persone si uccidono o feriscono per errore, per scambio.

In tal caso non si risponde che del reato di omicidio, che del ferimento che si voleva commettere sulla persona cui era il colpo indirizzato mancando l'intenzione aggravante di uccidere o ferire i genitori.

Appena poi è a notare che lo suocero e la suocera non sono, come taluno riteneva, ad equipararsi ai genitori per l'effetto degli articoli 523-549 c. p.

E la cosa non abbisogna di dimostrazione.

Ma in ordine al ferimento al genitore si può sollevare un'altra questione che nella pratica può verificarsi.

Un tale si propone di uccidere il padre o di ferire la madre e compie il reo disegno; ma nell'indirizzare il colpo sbaglia e colpisce un terzo oppure lo colpisce perchè si è interposto fra figlio e padre.

Qual è la responsabilità dell'agente? È chiaro che intenzione sua era di attentare alla vita o almeno all'integrità dei genitori e che per caso non riuscì nello intento. Risponderà dunque di omicidio e di ferimento nel senso degli art. 523-549 c. p.?

A tutta prima parrebbe doversi alla domanda dare affermativa la risposta dappoichè se colui che per errore ferisce il padre invece di un altro cui mirava non risponde che di ferimento semplice mancando l'intenzione di colpire il genitore, per contro dovrebbe rispondere di ferimento al padre giusta l' intenzione sua sebbene per causa da lui indipendente abbia ferito un terzo, tuttavia è a ritenersi che ciò non sia. Nell'aggravare la pena a chi uccide o ferisce i genitori la legge colpisce il figlio snaturato che tolse di vita od offese persone a lui sacre per vincoli di sangue; ma se per una combinazione fortunata il triste proposito andò

in fumo e il colpo diretto al genitore fu ricevuto da altri non havvi in realtà uccisione o ferimento del genitore e non è dato applicare le pene più gravi degli art. 549-523 c. p. non esistendo l'aggravante del ferimento o dell'omicidio ivi preveduto.

Accade sovente che nei reati di ferimento o percosse volontarie segua la morte dell'offeso dopo un termine più o meno lungo oppure che la malattia o l'incapacità al lavoro durino più tempo di quello che si era pronosticato e tali evenienze, che aggravano la natura e le conseguenze del reato, accade spesso che sono dipendenti in parte da cause preesistenti o sopravvenute e non per la sola natura delle ferite o percosse.

In tale caso bisogna distinguere se si tratti di ferimento seguito da morte oppure di ferimento semplice.

Nel primo caso l'art. 541 dispone espressamente che si faccia luogo ad una diminuzione di pena, nel secondo caso la legge tace e la giurisprudenza decise che si debbono solo applicare tutte le possibili attenuanti, come si accennò più sopra.

In altri termini la *concausa* è ammessa solo per i ferimenti seguiti da morte non per altri ferimenti che producendo malattia o incapacità al lavoro più lunga per concausa possono solo essere puniti con pena più mite o spaziando nella pena o ammettendo attenuanti o la preterintenzionalità.

Così anche recentemente la Cassazione di Torino ebbe a promozione in causa Dania il 16 dicembre 1885 e la sentenza è riferita nella *Legge* anno 1886 pagina 781.

E a questo riguardo non vi ha differenza d'interpretazione poi che la disposizione di cui ai capoversi degli art. 541 e 542 che appunto portano diminuzione per il caso di concausa nei ferimenti seguiti da morte non vennero riprodotte agli art. 543-544-537 e seguenti c. p.

E la ragione sta in ciò che il ferimento seguito da morte essendo agguagliato all'omicidio tanto ove segua entro i quaranta giorni o dopo tale periodo era giusto che mancando l'intenzione di uccidere nell'agente si facesse un'espressa e particolare dimi-

nuzione nella pena per il caso che cause preesistenti o sopravvenute avessero concorso a produrre la morte.

L'imputato di ferimento seguito da morte che è punibile colla pena dell'omicidio ha diritto ad una speciale diminuzione se cause estrinseche alla ferita, causata senza intenzione di uccidere, concorrono a produrre la morte dell'offeso mentre colui che ferisce solamente, senza che dalla ferita avvenga la morte, se anche la malattia o la incapacità al lavoro duri, per cause preesistenti o sopravvenute, più di quello che la natura della ferita avrebbe portato, ha diritto a tutte le diminuzioni generiche stabilite dalla legge ma non alla diminuzione dell'art. 541 propria esclusivamente del ferimento seguito da morte.

Quindi mentre una percossa al petto che produce una polmonite causa della morte entro 15 giorni a chi era predisposto a malattia di polmone o che, per imprudenze fatte, determinò tale malattia fatale, dà diritto alle diminuzioni di pena attesa la concausa, per contro se una ferita o percossa sanabile in 15 giorni s'aggrava così o per causa già esistente o sopraggiunta cioè o per disposizione anteriore o per mancanza di cure o infezioni atmosferiche sopraggiunte da produrre malattia per 40 giorni rendendo il ferimento più grave perchè colpito dall'art. 544 anzichè 543 non dà diritto a speciale diminuzione e sono soltanto ammesse quelle generali avanti enunciate nella sentenza citata.

A tutta prima pare ingiusto che l'imputato di un ferimento per sua natura guaribile in dieci giorni debba rispondere, per fatto indipendente da lui, di un ferimento guarito in 40 giorni e difatti i medici curanti si fanno un dovere nelle relazioni loro di accennare espressamente che la ferita sarebbe per indole sua guarita in 10 giorni e che se ne impiegò 40, ciò fu per incuria e negligenza dell'offeso.

Ma la legge non ammettendo la concausa per i ferimenti che non sono seguiti da morte, l'imputato deve subirne la conseguenza salvo le attenuanti e minoranti ammesse per ogni reato, e così se l'offeso portato all'ospedale per essere curato d'una ferita sana-

bile in 15 giorni vi resta due mesi per causa di risipola sopravvenuta e dipendente parte dalla lesione, parte dalle condizioni atmosferiche locali, l'imputato del ferimento risponde del reato dell'art. 544, n. 2 e anche 538 n. 1 se vi fu pericolo di vita in concorso della malattia di oltre 30 giorni.

Certamente se l'offeso avesse dolosamente aggravata la ferita sua a scopo di nuocere all'imputato, allora questi non sarebbe tenuto a rispondere per fatti dolosi e, diremo anche, calunniosi; ma del resto il principio sta incrollabile se solo havvi colpa o negligenza o cause accidentali che aggravarono la malattia e tardarono la guarigione.

E tale principio è conforme alla massima ora adottata generalmente che ciascuno debba rispondere di tutte le conseguenze del fatto proprio e volontario.

Così chi volontariamente dà un urto a taluno che cade e si frattura un braccio è responsabile delle conseguenze derivate dall'urto dato.

L'arrestato che per liberarsi dà un urto all'agente della pubblica forza e lo getta giù da un muro dove resta ucciso o gravemente ferito, risponde di omicidio o di ferimento quale realmente ebbe a derivare.

E la Cassazione di Torino, con sentenza 26 maggio 1886 contro Oddero, riferita nella *Giurisprudenza penale,* vol. VI, pag. 281, decise che il feritore in rissa deve rispondere delle ferite causate direttamente come di quelle avvenute per caduta dell'avversario seguita per fatto suo.

Riassumendo diremo che la concausa, cioè le conseguenze morbose indipendenti dalla ferita, ma provenute per fatto di essa per cause preesistenti o sopravvenute, non possono apprezzarsi per diminuire la pena tranne nel caso di ferimento volontario seguito da morte e non nel caso di altri ferimenti.

Onde, meno il caso di un peggioramento doloso voluto dal ferito per danneggiare il feritore, questi deve rispondere del fatto proprio e volontario ammesse solo le attenuanti generali.

Che chi dà un urto ad altri è responsabile delle conseguenze derivate, delle cadute, delle fratture, delle debilitazioni e malattie derivate e anche eventualmente della morte di lui.

L'art. 565 dispone che il ferimento in rissa, di cui non si conosce il preciso autore, è punito, in persona di quanti portarono la mano sull'offeso, col carcere estendibile a sei mesi se il fatto ha il carattere di crimine e col carcere estendibile a tre mesi od anche con pene di polizia se il fatto ha il carattere di delitto.

Con questa disposizione la legge ha correzionalizzato senz'altro i crimini di ferimento commessi in rissa e di cui non si conosce il preciso autore ed ha attribuito alla cognizione diretta dei pretori i ferimenti avvenuti in dette condizioni e costituenti per loro natura delitti.

Quindi in forza di tale disposizione il Tribunale è competente a giudicare sensa rinvio della sezione d'accusa ed il pretore senza rinvio del giudice istruttore o della Camera di consiglio nei casi avanti indicati, perchè si tratta di competenza loro propria derivante dagli art. 10 e 11 del Cod. p. p.

E in tale senso si manifestò la Corte suprema torinese, con sentenza 9 giugno 1886 contro Rossi e Fornari, riferita nella *Giurisprudenza penale,* volume VI, pagina 302, osservando che il ferimento in rissa è un reato per sè stante che non ha d'uopo di riferirsi ad una scusante dell'art. 543 o di altro reato più grave che rivesta i caratteri di crimine e concludendo che il ferimento semplice in rissa, dell'art. 565, è di ordinaria competenza del pretore.

Le escludenti e le diminuenti degli art. 558 a 569 debbono essere dai giudici vagliate ed esaminate di volta in volta — norme assolute non si possono dare nella pratica per dire a priori se vi sia il loro concorso — Nei singoli casi si dovrà studiare e confrontare il testo della legge colla specie presentata.

Si ritenga intanto che il *moderamen inculpatæ tutelæ* è un caso giuridico totalmente distinto dall'eccesso della difesa e che non può nè deve l'un caso confondersi coll'altro. Così la Cassa-

zione di Palermo il 26 giugno 1885, c. Capuzzello. V. *Giur. pen.*, vol. VI, pag. 254.

E si ritenga pure che non sono assolutamente inconciliabili la provocazione e l'eccesso della difesa, massime in tema di omicidio improvviso.

Che la provocazione giova al provocato quand'anche abbia ferito od uccisa una persona per un'altra, cioè diversa dal provocante, come è ovvio vedere e decise la Cassazione di Palermo, in causa Carciotto, il 10 agosto 1865.

Quando siavi provocazione e se questa sia grave è questione di fatto che i giudici devono risolvere colla scorta degli atti e tenuto calcolo delle circostanze speciali del reato.

E lo stesso si dica in ordine alla preterintenzionalità dipendendo dall'arma usata, dalla direzione del colpo il riconoscere se si è ecceduto col ferire lo scopo prefisso o se si poteva facilmente prevedere la conseguenza del proprio fatto.

Omicidio, ferite, percosse involontarie

(Art. 554 a 557)

Gli atti d'imprudenza da cui possono derivare la morte o altre offese sono volontari per se stessi, ma scompagnati dall'intenzione di cagionare l'effetto che ne è derivato. — Cassazione Torino, 3 maggio 1882.

Estremi di questo reato sono un fatto, un'accidente prevedibile, il danno.

Colui che volontariamente e scientemente si aggira in cosa illecita, si assume la responsabilità penale di ciò che anche fuori della sua intenzione ma col fatto proprio avviene in altrui danno. — Cass. Firenze, 27 novembre 1878.

Sono colpevoli di ferimento involontario causato da un veicolo spinto a corsa veloce in sito vietato, tanto il conduttore di esso, che i suoi compagni che, potendolo, non fermarono il cavallo evi-

tando così il disastro, nè vi ha contraddizione se anche quegli solo fu condannato per contravvenzione al regolamento stradale. — Cassazione Torino, 9 dicembre 1881.

L'impresario che trascura di fare apporre i ripari opportuni ad uno scavo, per cui questo franando fa delle vittime, deve rispondere penalmente della sua trascuranza. — Cass. Torino, 7 gennaio 1882.

È rea d'omicidio involontario la madre che lascia sgravare la propria figlia senza l'assistenza d'una persona dell'arte se la figlia muore per difetto di cura. — App. Napoli, 17 febbraio 1879.

L'imprudenza ossia la colpa di chi rimase vittima, non scusa la colpa di chi per negligenza è reo di omicidio involontario. — Cass. Torino, 29 dicembre 1881.

La colpa dei genitori sulla incustodia dei figli e del cocchiere nell'investirli col veicolo, sono distinte e possono coesistere. — Cass. Torino, 29 dicembre 1881, 7 luglio 1886, Bertone.

Il vetturale che per disattenzione e negligenza investe chi è già atterrato da altra vettura e ne causa la morte è reo di omicidio involontario. — Cass. Torino, 11 novembre 1882.

Risponde penalmente il proprietario d'un cane che s'avventò ad una giovane, l'atterrò e le produsse spavento che cagionò malattia — Ordinanza Giudice Istruttore Novara, 28 febbraio 1883, e Sent. Pretura Novara, 17 marzo 1883.

Chi conosce la natura malefica del proprio cane deve rispondere penalmente e civilmente della morsicatura del cane stesso, sebbene affidato alla custodia di altri che l'abbia lasciato liberamente vagare. — Per i danni è a calcolarsi quello morale, lo sgomento e il timore che la bestia sia idrofoba. — Cassazione Torino, 27 giugno 1885.

L'imputato di omicidio involontario può essere tenuto colpevole per fatti diversi da quelli dedotti e non provati. — Cass. Torino, 15 gennaio 1885.

La mala costruzione di un fabbricato, la prevedibilità della rovina che fece delle vittime, la qualità di direttore dell'opera in

persona dell'imputato, reclamano contro di lui l'applicazione dell'articolo 554.

Il fabbro murario è responsabile del male causato dalla rovina dell'opera di cui era direttore, sebbene dipendesse dal proprietario che gli somministrava materiali di cattiva qualità. — Cass. Torino, 21 giugno 1882.

L'impresario e i capimastri di una fabbrica sono responsabili degli infortunî avvenuti per alcuno dei casi dell'art. 554.

Il Tribunale di Roma il 1 aprile 1884 condannò a un anno di carcere e lire mille di multa l'ingegnere Nicolò Arnaldi e a sei mesi di carcere e L. 500 di multa caduno dei due capi-mastri Filippo Bernabei e Nazareno Barilocci per rovinio d'un palco e morte e ferimento di operai.

Indipendentemente da qualsiasi regolamento gl' incaricati di condurre le macchine delle tramvie debbono sempre stare attenti vigilare e dare il segnale del passaggio del treno in tutti i casi di ostacolo alla circolazione a pena di dover rispondere dei disastri. — Cass. Torino, 23 maggio 1883.

Vi ha dolo quando siasi voluto l'avvenimento come un effetto necessario della azione intrapresa.

Vi ha colpa quando l'avvenimento si reputi voluto come un effetto possibile dell'azione deliberata.

È reo di omicidio involontario chi in una lotta ginnastica e per solo effetto della lotta cagiona altrui una ferita che lo trae alla morte. — Cass. Palermo, 8 marzo 1883.

Chi lascia per negligenza fuggire un cavallo affidatogli in custodia momentanea deve rispondere di omicidio involontario per l'omicidio causato dal cavallo.

Chi, citato correo, risulta committente, (art. 1153 Codice civile) deve essere tenuto ai danni.

Il padre che affida il cavallo al figlio e il figlio che lo affida al terzo rispondono entrambi civilmente dei danni.

Nei danni debbono calcolarsi la fortuna dell'offeso e dell'offensore.

Il danno morale derivante da morte di persona cara può essere stimato pecuniariamente. — App. Bologna, 5 marzo 1884.

Il padre che potendo non provvede alla cura del figlio ferito onde, anzichè guarire in breve, muore per la maliziosa trascuranza del padre, è reo di omicidio involontario. — Appello Torino, 21 gennaio 1882.

La Corte di Cassazione di Torino, con sentenza contro Amici, 13 aprile 1886, riferita nella *Giurisprudenza penale,* volume VI, pagina 229, decise che chi, per incutere timore, estragga una rivoltella la quale esplodendo ferisca una persona, è colpevole di ferimento involontario, sebbene l'esplosione abbia avuto luogo in lotta avvenuta per l'estrazione della rivoltella.

Estremi del reato di cui all'art. 554 e del successivo art. 555 sono, come è noto, un fatto, un accidente prevedibile e il danno e tali estremi si verificano appunto nella specie sovrariferita.

Ma se molte volte è cosa facile lo stabilire la sussistenza degli estremi del reato di omicidio o ferimento involontario altre volte la cosa è malagevole assai.

Quindi è obbligo del giudice di ricercare con diligenza se vi concorra la colpa, se esistano i caratteri e concorrano le condizioni volute dalla legge, se vi sia alcuno degli elementi e dei fatti contemplati nell'art. 554.

Colle disposizioni degli art. 554, 555 del C. p. la legge ha per scopo d'impedire che per colpa altrui derivino conseguenze dannifiche alle persone e sempre quando ciò avvenga per inavvertenza, disattenzione, imprudenza, negligenza o per imperizia dell'arte, della professione che si esercita o per inosservanza dei regolamenti infligge delle pene che, a seconda dei casi si estendono da quelle di polizia al carcere estendibile a due anni e alla multa fino a lire 2000, esacerbandole molto più quando le offese corporali siano la conseguenza di un disastro sulle ferrovie.

Frequente pur troppo è il caso di nuove costruzioni che rovinano seppellendo sotto le macerie gl'infelici operai e ciò bene spesso per ingordigia degl'impresari e per la sordida loro spi-

lorceria che li sospinge ad usare materiali disadatti che producono sfacelo e rovina.

E in questi casi in cui è evidente la colpa gravissima sono e debbono essere inesorabili i giudici contro quanti ne debbono rispondere.

Accade spesso che carrettieri brutali e cocchieri prepotenti trascinino e travolgano sotto le ruote dei loro veicoli e le zampe ferrate dei loro cavalli le povere membra di vecchi e fanciulli e anche qui inesorabile deve colpire la mano della giustizia.

Succede che spesso animali feroci siano abbandonati a sè e causino ferite e terrori con funeste conseguenze e in tale caso pure si applicherà e severa la pena contro chi ha colpa.

Ma occorre che questa vi sia e sia di provata evidenza.

Bene spesso avvengono denunzie di ferimento od anche omicidi volontari che non hanno i caratteri di tali reati.

Ad esempio è risaputo che la legge vieta il pascolo di bestiame nei fondi limitrofi alla ferrovia, a meno che sia custodito in modo da impedirne l'accesso sulla linea e punisce l'insufficiente custodia con multa estendibile a L. 500 e con multa fissa di L. 1000 il passaggio del bestiame sulla ferrovia o nelle sue dipendenze.

Ed è pure risaputo che per bestiame pascolante si deve intendere quello abbandonato, libero nei fondi o per nutrirsi o per ricostituirsi o per riposarsi.

E sempre quando tale bestiame, fra cui non si comprendono, per espressa decisione di Corte suprema, nè le galline, nè i conigli, sì le pecore, i maiali e bestie maggiori, sia insufficientemente custodito o passato nella ferrovia o sue adiacenze, s'incorrono dal proprietario le pene indicate dal Regolamento sulla polizia delle strade ferrate, 31 ottobre 1873, n. 1687, art. 55 e 64 e se per avventura per tale inosservanza di regolamento alcuno resta ferito, il proprietario del bestiame deve pure rispondere di ferimento involontario, a senso dell'art. 555 C. p.

Ora avviene spesso che siano denunciati in contravvenzione ai detti art. 55 e 64 del Regolamento sulla polizia delle strade fer-

rate e 555 del Cod. pen., proprietari e conducenti di cavalli o buoi, anche attaccati a carri o altri veicoli, che passando sulle strade limitrofe alla ferrovia, atterriti dal sopraggiungere improvviso d'un treno, vi penetrino malgrado la vigilanza dei conduttori e atterrino, ferendoli, gli agenti ferroviari che tentino di fermarli.

E recentemente furono dall'Amministrazione della ferrovia rete mediterranea denunciati al Tribunale di Novara certi Colombo G. B. e Borrini Francesco per il fatto seguente:

Il Colombo affidava al Borrini una vacca da condurre a Novara da un paesello vicino. Borrini assunse l'incarico e conduceva la vacca a mano con una corda. Arrivato presso Novara la vacca all'arrivo di un convoglio ferroviario si spaventò, montò in furia, gettò a terra il conduttore con una testata al petto strappando la corda e si gettò furibonda sulla linea atterrando un cancello e un guardiano che accorse per frenarla colla banderuola spiegata, il quale guardiano, infelicissimo toreador, ebbe a rilevare gravi lesioni e fratture che lo tennero a letto per più di un mese.

Or bene, in questo caso sono applicabili le disposizioni degli articoli sovracitati?

Evidentemente no.

Altra volta nell'inverno ultimo fu denunciato per lo stesso titolo un carrettiere il cui cavallo, attaccato al carro su cui stavasi caricando ghiaccio, spaurito dal passaggio d'un carro di ferrame, s'impennò e fuggì atterrando esso pure il suo conduttore che gli tenne dietro zoppicando per arrestarlo, e si gettò furente sulla linea ferendo pure un agente ferroviario.

E qui abbiamo reato? No certo, nei detti casi e in altri consimili non vi ha contravvenzione per non trattarsi di bestiame al pascolo e per essere il bestiame custodito, non vi ha ferimento colpevole dell'art. 555 mancando qualsiasi colpa da parte dei conduttori o proprietari delle bestie.

È accaduto pure spesso e accadrà ancora che taluno vedendo a sè abbandonato un veicolo trascinato da un cavallo infuriato, si getti animoso contro l'animale e riesca con danno proprio a fermarlo.

Anche in questo caso non vi è a carico del padrone dell'animale ferimento involontario nei rapporti del benemerito cittadino rimasto offeso, perchè fu questi che, per generoso impulso, volle spontaneo gettarsi a capo della bestia.

E in tal senso fu deciso dalla Pretura Urbana di Torino verso chi erasi gettato alla testa di due cavalli d'un omnibus a sè abbandonato e nel fermarli era rimasto ferito.

Quindi il vedere se in ogni caso concorrono gli estremi del reato è cosa non molto facile e richiede tutta l'attenzione del giudice.

Spesso genitori miserabili debbono per necessità di lavoro abbandonare a sè bambini in casa e seguono disgrazie.

Ma queste chiamo disgrazie non colpe di cui debbano rispondere i genitori, i quali mancanti di mezzi non sono in grado di provvedere alla custodia dei figliuoli.

In tali casi per venire a condanna la colpa deve spiccare evidente e chiara.

Il reato di omicidio e ferimento involontario non ammette tentativo poichè la legge punisce il fatto compiuto od occasionato per imprevidenza ed è sempre, qualunque siano le conseguenze derivate, di azione pubblica, punendosi nell'interesse pubblico non privato la colpa, la negligenza, l'imperizia e simili.

Per compenso poi è indubbio che a causa del titolo che è delitto è sempre luogo ad interporre appello dalle sentenze di condanna.

Mi sono un po' esteso su questa materia la quale è d'interesse dei signori pretori che devono spesso, per rinvio, giudicare di tali reati e così farò nelle altre materie da essi maggiormente trattate.

Omicidi e ferimenti non imputabili

(Art. 558 a 560).

Non può addursi la scusa della legittima difesa (1) da colui che fattosi provocatore di un diverbio dal quale sia poi derivata una lotta abbia recato delle lesioni all' avversario. — Cass. Firenze, 27 dicembre 1879.

Nell' art. 559 si deve considerare tempo, luogo, persona, se vendetta, o sdegno, o difesa, o prudenza, spinga all'offesa.

Agisce nella necessità attuale di legittima difesa colui che, per difendersi da una ingiusta aggressione fattagli da chi, oltre all'avere tutti i vantaggi materiali della persona sia provvisto sebbene non se ne sia servito di un bastone ferrato, faccia uso della sola arma, nella specie rivoltella, che tenga addosso. — Appello Bologna, 8 novembre 1880. Causa Ceneri.

La tutela della difesa personale (559) comprende non solo le minacce alla vita ma anche all'integrità della persona. — Cass. Roma, 30 maggio 1885.

Il principio essenziale del moderame dell'incolpata tutela non è la realtà di un pericolo, ma la mancanza di coscienza di delinquere in chi agì per sottrarsi al pericolo esteriormente sovrastante. — Carrara.

Estremi della legittima difesa sono 1° l'ingiusta aggressione, 2° impossibilità di scampo, 3° azione improvvisa, 4° incoscienza di delinquere.

Diminuzione di pena in omicidio e ferimento

(Art. 561 a 569).

La mitigante della provocazione si verifica quando si agisce istantaneamente nell'impeto dell'ira per un'azione ingiusta e in

(1) Su quest'argomento si consulti il lavoro del Fioretti. *Sulla legittima difesa.* (Torino 1886).

modo che l'ira vinca la calma della ragione. — Trib. Novara, 15 maggio 1885, causa contro Piccolini, est. Landi.

L'on. Fulci nel suo pregevole lavoro — L'intenzione nei singoli reati — Catania, 1885, ammette la provocazione anche a tempo remoto alla vista dell'offensore dell'onore o della donna amata.

Non costituiscono provocazione se non le offese fisiche o morali, le quali per subitaneo impeto di sdegno abbiano spinto l'offeso a vie di fatto contro l'offensore.

Quindi ogni altro fatto, benchè ingiusto e dannoso, se può dar luogo all'esperimento dell'azione civile o valere come attenuante, non può importare provocazione. Esempio di chi trascorra a vie di fatto contro chi gli aveva ammorbato la stalla con fumo a danno degli animali. — Cass. Roma, 17 aprile 1879, contro Melchiorre.

È inapplicabile l'art. 562 a chi sia spinto, nell'impeto dell'ira, a ferire persone estranee ed inoffensive. — Cassazione Roma, 4 giugno 1880, contro Forcuni.

La legge non definisce la gravità della provocazione, ma ne rilascia la valutazione all'arbitrio prudente del giudice. — Cassazione Palermo, 29 dicembre 1880.

Il provocante non può mai invocare contro il provocato la scriminante della legittima difesa. — Cass. Torino, 5 maggio 1881.

La provocazione attenua la responsabilità nel ferimento sebbene questo non sia seguito immediatamente dopo essa, ma anche qualche tempo dopo, con che nell'intervallo non sia sbollita l'ira. — App. Torino, 2 agosto 1883, contro Barbera.

A costituire la scusante dell'eccesso nella difesa non basta il provare che l'integrità personale e molto meno i beni proprii erano in pericolo, ma che la vita dell'agente lo era. — Cass. Palermo, 5 aprile 1880.

A sostenere la scusante dell'eccesso nella difesa, si richiede un'aggressione ingiusta consistente nella minaccia di un pericolo personale immediato, irreparabile, inevitabile e dal quale non

sia possibile ripararsi altrimenti. — App. Trani, 15 marzo 1879, contro Santevito.

Anche l'omicidio per eccesso nella difesa implica il dolo ed ammette la complicità. — Cass. Torino, 27 novembre 1879.

La condizione che la difesa sia legittima si richiede nel caso dell'art. 563. — Cass. Torino, 1° giugno 1878.

Le ipotesi dell'art. 563 non sono scusanti vere e proprie, ma una figura di reato a sè che unicamente nell'articolo trova la sua pena. — Cass. Torino, 13 febbraio 1879.

È incompatibile la coesistenza della grave provocazione e dell'eccesso di difesa (art. 562-563). — Cass. Napoli, 1 dicembre 1880, contro Nugnes; Torino, 15 dicembre 1880.

Chi aggredito con arma impropria potrebbe facilmente fuggire ma invece spara un'arma da fuoco contro l'aggressore eccede nella difesa. — App. Catania, 7 luglio 1881, c. Scovazza.

La guardia che ferisce senza necessità chi vuol passare in luogo vietato è rea di ferimento per eccesso dell'esercizio della forza pubblica, art. 566. — Cass. Palermo, 19 aprile 1884.

La fuga del ladro (campestre) non autorizza la guardia a sparargli contro il fucile a pretesto che costituisce una provocazione. — Cass. Torino, 11 aprile 1881.

Il ferimento dell'art. 565, num. 1, sebbene per sè costituente crimine, è tuttavia di competenza del Tribunale dovendosi applicare pene correzionali. — Cass. Torino, 5 gennaio 1881.

Al ferimento seguito da morte in concorso di attenuanti si deve applicare l'art. 562 non 567. — Cass. Torino, 17 maggio 1882.

La rissa è definita dal Fanfani — Contesa di fatti — quando due persone si percuotono insieme l'una coll'altra e alcuni ma pochi con altri solamente per movimento d'ira o mala volontà e chiamasi volgarmente zuffa.

Colui che getta volontariamente a terra un altro e ne segue malattia grave da esso non prevista, è reo di ferimento volontario preterintenzionale, non di ferimento involontario. — Cass. Torino, 21 giugno 1884.

Al ferimento avvenuto in rissa e seguito da morte è applicabile l'art. 565 non 564. — App. Modena, 22 gennaio 1885.

L'art. 567 è inapplicabile al ferimento seguito da morte cui si applica l'art. 562. — Cass. Torino, 3 dicembre 1884.

Chi con intenzione di percuotere dirige colpi di bastone ad una persona la quale per schermirsi inciampa, cade e si frattura una gamba, è contabile di questo male colla mitigante della preterintenzionalità. — Cass. Torino, 19 maggio 1881.

Nell'omicidio in rissa dell'art. 564, tutti quelli che durante la lotta ebbero a metter mano sull'ucciso o in altro qualsiasi modo si resero colpevoli nel fatto, debbono rispondere del reato predetto, e non potendo essere determinata nella rissa la volontà dei rissanti di ferire anzichè di uccidere, unica indagine è quella di constatare chi abbia, o mettendo la mano nemica sull'ucciso o in altro modo qualunque, contribuito alla di lui uccisione, riguardandosi ogni atto ostile di tale natura come una diretta cooperazione al reato, una complicità nel medesimo per essersi prestati aiuto ed assistenza reciproca nella consumazione del reato, nulla perciò influendo la prova che taluno dei rissanti possa aver raggiunto di essersi trovato nell'assoluta impossibilità di portare la ferita letale. — Sent. Trib. Novara, 15 maggio 1885, est. Landi contro Piccolini.

Diffamazione, libelli, ingiurie (1)

(Art. 570 a 586).

La diffamazione, scrive il Merlin, consiste nell'attaccare l'onore e la riputazione di qualcuno; può esercitarsi in differenti maniere: con discorsi, scritti, pitture; la maldicenza e la calunnia possono essere la base della diffamazione, giacchè si può nuocere altrui

(1) Si consultino su queste materie una splendida e rara monografia del Comm. Prof. Gianolio e un recente lavoro dell'avv. Frola Sost. Proc. del Re a Torino, opere pregevoli e vantaggiose.

sia pubblicando il male che si sa, sia quello che s'inventa, non importa che essa abbia la verità dei fatti per principio.

Se sotto pretesto che non si dice che la verità fosse permesso di divulgare ciò che si sa sul conto degli altri, questo pretesto darebbe luogo a civili discordie, ad odii perpetui.

In uno Stato ben regolato deve essere proibito ai cittadini di diffamarsi l'un l'altro, la tranquillità pubblica esige che si rispettino fra di loro altrimenti l'ingiuria diverrebbe sorgente di eccessi e disordini.

La gravità della diffamazione dipende dalla natura dell'offesa, dalla qualità delle persone, dalla gravità dell'imputazione, dal danno che ne risulta.

Il dolo speciale in codesta specie di delitti consiste nella coscienza di offendere la riputazione altrui quando si parla o si scrive, anche se manchi il movente dell'odio, della inimicizia o del calcolo maligno, il quale è ingenito nel vituperare altrui per solo piacere e per la triste abitudine di vituperare.

Estremi della diffamazione sono la pubblicità del luogo, la presenza di due o più persone e l'intenzione di offendere l'altrui onore o diminuire l'altrui stima, imputando fatti determinati quali accenna l'art. 570 del C. p.

Ma la pubblicità può farsi in luogo privato e per contro non è fatta, benchè i discorsi siano tenuti in una bettola, luogo pubblico o in piazza, ma riservatamente e in via di confidenza.

Il discorso acquista caratteri di pubblico non tanto dalla qualità del luogo, che dai testimoni che lo udirono, dagli effetti ingenerati, dallo scandalo causato e sopratutto dall'intenzione dell'autore. — Cass. Napoli, 9 luglio 1862, causa Della Gala.

L'imputato di diffamazione non si esime dalla pena per ciò solo che provi che il fatto diffamatorio da lui riferito gli venne veramente narrato da persone degne di fede.

Così la Cassazione di Torino il 6 giugno 1872, in causa Bottero e Piazzi.

Per contro manca l'estremo necessario dell'*animus denigrandi*

e non si ha quindi diffamazione nel fatto del medico il quale chiamato a visitare una fanciulla ammalata e supponendola incinta, manifesta, dietro insistenti premure, i propri sospetti al fratello dell'ammalata anche quando da questa rivelazione, per colpa di quello cui fu fatta, siano nati scandali e mali dicerie. — App. Roma, causa Rudel e P. M., 9 dicembre 1879, *Rivista penale,* XI, pag. 531.

Colui che con l'animo di diffamare ed ingiuriare mette alla posta, per essere consegnate al destinatario recapitandole in luoghi e presso persone civili, cartoline postali aperte, contenenti fatti specifici diffamatori, commette il reato di libello famoso degli art. 570, 571. — App. Milano, 13 dicembre 1880, c. Castelli, Comalli e Salasar, inserta nel *Bollettino ufficiale,* 1881, pag. 1035.

E la Corte suprema di Palermo, con sentenza 6 luglio 1885, contro Cocuzza, riferita nella *Giurisprudenza penale,* volume VI, pag. 273, ribadita la massima che nella diffamazione non occorre che la persona diffamata sia chiaramente indicata, bastando che la si possa dal contesto conoscere, ha stabilito che vi ha reato di libello famoso nel fatto di chi, a scopo di diffamare una persona, sparge per la via parecchi pezzetti di carta in cui stia scritto — il tal dei tali tiene il colèra, cioè inocula il colèra.

Parimenti la Corte suprema di Torino, con sentenza 31 marzo 1886, contro Costantino e Roncarelli, riferita nella *Giurisprudenza penale*, vol. VI, pag. 202, decise che l'atto di citazione intimato al convenuto a mezzo di usciere, essendo un atto autentico, l'imputazione in esso contenuta di un fatto specifico delittuoso a carico di una persona costituiva il reato di libello famoso.

La competenza poi a conoscere delle ingiurie contenute tanto in lettere che in cartoline postali è quella del luogo in cui le lettere e le cartoline postali giungono a destinazione, al pari di quello che accade per le minaccie scritte e non quello del luogo in cui vennero impostate, poichè se è vero che l'agente impostando le lettere ha fatto quanto da lui dipendeva per la consumazione del reato, non è men vero che tale consumazione non

si verifica che colla consegna dello scritto al destinatario, nel quale momento solo si ottiene lo scopo proposto colla minaccia e coll'ingiuria.

E in tale senso, già più volte spiegato, si esprimeva la Corte di Cassazione di Torino, in causa Di Fede, con sentenza 6 maggio 1886, inserta nella *Giur. pen.*, vol. VI, pag. 227.

E la Corte stessa in causa Capra, il 13 aprile 1886, confermava che le ingiurie pubbliche non cambiano di qualificazione per ciò solo che concorrendo attenuanti siano punite con pene di polizia, onde alle stesse non è mai applicabile la compensazione che riflette solo le ingiurie private, e la sentenza è riferita nella *Giurisprudenza Penale,* vol. VI, pag. 214.

La ragione poi per cui la legge vieta la compensazione delle ingiurie pubbliche si deve ricercare nello scandalo pubblico stato prodotto con esso che richiede una repressione e ciò per evitare che si ripetano fatti di tale natura.

Se poi per l'indole del reato è ammessa la desistenza ciò non pregiudica nulla poichè la desistenza implica una ritrattazione che equivale ad una pena.

La Corte di Cassazione di Palermo nel fatto di due Consiglieri Comunali, che durante la seduta del consiglio s'ingiuriano a vicenda, ha dichiarato concorrere gli estremi delle ingiurie non quelli dell'oltraggio e la sentenza, riferita nella Giurisprudenza Penale vol. IV pag. 286 in causa d'Agostino e Vinci, di data 4 luglio 1885 premesso che indubbiamente i Consiglieri Comunali sono incaricati di un servizio pubblico afferma che non ne viene da ciò che le parole offensive da essi scambiatesi nel calore della discussione e che il presidente non ha la forza e l'autorità di interrompere o di fare in tempo ritrattare si possono elevare a reato di oltraggio. — L'oltraggio è l'offesa che si fa durante l'ufficio o *contemplatione officii* al funzionario come tale od a qualunque persona presente che in quel dato momento rivesta legalmente un carattere pubblico. — Però l'oltraggio suppone necessariamente dei rapporti di persona privata con persona rivestita di pubblica autorità rap-

porti di inferiore col superiore in quanto che questo ha, rispetto a quello, una rappresentanza anche minima dell'impero della legge.

In tali condizioni tutto ciò che offende il decoro, la dignità, il prestigio dell'uomo pubblico offende le legge, l'insorgere contro il funzionario e l'incaricato di un pubblico servizio è un insorgere contro la maestà della legge e le pene sancite dal Codice penale non hanno altro scopo che quello di far rispettare la persona che sia depositaria della forza pubblica o incaricato di un pubblico servizio.

Quindi se l'offeso in rapporto all'offensore non si trovi in tali condizioni ma sia invece un uguale vi sarà nella parola profferita dall'uno contro l'altro un'ingiuria, una diffamazione, ma non può essere oltraggio. Nelle assemblee dei Comuni, come in qualunque altra assemblea deliberante, non vi sono superiori nè inferiori. Superiore è solo colui che procede per ragione delle sue funzioni; gli altri componenti sono fra loro uguali, uguali nelle prerogative nei diritti, nei doveri.

Se è così, se i Consiglieri Comunali sono incaricati ugualmente di un pubblico servizio, senza rapporti di autorità uno sull'altro, se l'oltraggio presuppone autorità, impero nell'oltraggiato ed obbligo di rispetto in chi oltraggia non è concepibile l' oltraggio sebbene vi possa essere l'ingiuria, reato d'azione privata.

E casi identici si presentano talora a decisione e ricordo che più volte furono denunciati al Tribunale di Novara reati di oltraggi consistenti in parole oltraggiose, offensive, in atti di minacce o gesti di sprezzo fra agenti della pubblica forza di grado uguale e si è sempre costantemente deciso nel senso della massima stabilita con tanta dottrina ed eleganza dalla Suprema Corte Siciliana. Potrebbe bensì accadere il caso di oltraggio fra uguali ma in condizioni diverse da quelle accaduta nella specie riferita dalla Corte di Cassazione di Palermo.

Se un agente in servizio fosse offeso o minacciato da un altro agente fuori di servizio quello avendo e non questo l'autorità e l'impero vi sarebbe luogo ad oltraggio e in tale caso sarebbe pure

colpevole di oltraggio chi fosse superiore in grado allo agente di servizio come tale ingiuriato o minacciato.

Ma del resto quando due agenti pari di grado si abbaruffano anche essendo insieme di servizio non vi ha oltraggio ma ingiurie, minacce o percosse semplici.

Ora credo opportuno svolgere e trattare con pratica brevità le quistioni che possono sorgere dagli art. 576 e 580 del c. p. Colla prima disposizione è detto, nel caso in cui in seguito dell'imputazione si procedesse dal fisco criminalménte o correzionalmente contro la persona diffamata sarà sospeso il giudizio pèl reato di diffamazione; e se il fatto o i fatti imputati risulteranno provati l'autore delle imputazioni non soggiacerà a pena veruna.

Qualora poi i detti fatti non siano stati provati, la sentenza, nel dichiarare il diffamatore colpevole di calunniosa imputazione lo condannerà alle pene rispettivamente stabilite per la diffamazione o per il libello famoso che potranno estendersi anche a quelle per la calunnia se risulterà dal procedimento che egli non aveva fondato motivo per crederli veri.

La legge ha voluto, dettando questo articolo, evitare che sia condannato come diffamatore chi imputi a taluno un furto il quale sia realmente provato essere avvenuto per opera di chi ne era accusato.

Quindi ha voluto che fatta la imputazione del furto e portata querela per diffamazione, questo giudizio sia sospeso ove si proceda per il furto imputato fino a che sia stabilito se esiste o no il furto.

E allora o il furto esiste e non vi ha diffamazione e si punisce quello non questa. In caso contrario escluso il furto sta la diffamazione e si punisce questa non quello.

Ciò è giusto, equo, ragionevole.

I due procedimenti si appaiano s'istruisce sull'uno e sull'altro fatto e poi si porta il tutto al giudice competente che provvede conforme a detto art. 576.

Ma occorrerà poi sempre che si pronunci con sentenza? non si

potrà nel periodo istruttorio definire la questione duplice proposta? Ritengo che nel caso in cui venga escluso il reato imputato e il dolo in chi faceva l'imputazione si possa anche per ordinanza emettere provvedimento di non luogo — ad es. *A* querela *B* per furto credendolo veramente colpevole perchè solo entrato in casa sua e per avere accertata, appena uscito, la mancanza d'un orologio. — S'inizia processo per furto contro *B* ma non si può provare la reità, la perquisizione fu infruttuosa, nulla dimostra la verità vera dell'accusa ma il furto è stabilito, la buona fede dell'*A* è evidente e dovrà egli essere proclamato diffamatore e punito come tale? Credo di no — E in facoltà della Camera di Consiglio di pronunziare in tal caso ordinanza di non luogo contro l'uno e contro l'altro — A riguardo del primo non è provato il reato di furto, a riguardo del secondo non vi è diffamazione essendo palese la buona fede, la mancanza di intenzione di offendere.

E giova notare che la locuzione usata nel capoverso dell'articolo 576 *qualora i fatti non siano provati* equivale a quella *qualora i fatti siano esclusi* perchè il non essere provati i fatti non vuol dire che il reato non sia stato commesso da chi ne è imputato e solo in questo caso vi può essere diffamazione.

In sostanza non può essere luogo a condanna per diffamazione nel caso dell'art. 576 che quando il reato imputato non esistesse o fosse palese nel diffamatore l'intenzione di far sfregio all'onore dell'imputato.

Ma se dall'istruzione non è provato il furto imputato ed è stabilita la buona fede del querelante può esser luogo a provvedimento della Camera di Consiglio o del Giudice Istruttore senza uopo di giudizio.

La parola diffamazione usata nell'art. 576 contempla pure l'ingiuria privata? Credo di sì; *diffamazione* è voce usata in detto articolo in modo grammaticale più che legale e comprende l'accusa fatta in privato a taluno di furto o altro reato simile poichè la ragione è la stessa.

Quindi anche nel caso d'ingiuria privata che contempli un fatto

specifico deve farsi luogo alla sospensione di cui all'art. 576 — Quando poi il Tribunale giudichi del reato imputato dal diffamatore e creda che questi sia in buona fede per essere avvenuto il fatto ma solo non provata la reità della persona indicata nulla osta a che l'uno e l'altro siano prosciolti uno per insufficienza di indizi l'altro per mancanza di dolo.

L'art. 576 contempla il caso di accusa determinata; vuole il processo per il fatto imputato e se questo è escluso colpisce il diffamatore se è provato condanna il reo.

Ma non esclude che o colle forme del processo istruttorio o anche con sentenza si assolvano e il diffamatore e il diffamato potendo verificarsi come si è accennato nel caso suespresso la buona fede di quello e la non provata reità di questo parendo enorme che in tali casi si debba sempre e necessariamente condannare o l'uno o l'altro, ciò evidentemente dovendo riservarsi ai processi in cui spicca o la reità dell'imputato o quella dell'accusatore.

Quanto all'art. 580 è del tenore seguente: non ha luogo l'azione penale qualora si tratti d'imputazioni o d'ingiurie contenute nelle arringhe o negli scritti o nelle stampe prodotte in giudizio e relative alla contestazione sia in materia civile che in materia penale.

È oramai pacifico che tale disposizione oltrechè a consulenti legali che stendono le comparse o pronunziano le arringhe debba pure estendersi alle parti e ciò perchè si condona molto al calore della discussione, all'interesse che domina le parti meglio ancora dei consulenti loro.

Ma però nello stesso modo che le ingiurie rivolte dalle parti o dai consulenti ai giudici costituiscono oltraggio e non sono comprese nell'art. 580 del C. penale, così quelle profferite da una parte verso l'altra davanti ad un perito che proceda a divisioni di beni non sono parimente contemplate in detto articolo ma cadono sotto la sanzione della legge comune 570 e seguenti del Codice stesso.

E giustamente in questo senso giudicava la Corte di Cass. di

Torino con sentenza 9 giugno 1886 contro Barberis riferita nella G. P. vol. VI, pag. 305, poichè non si tratta d'ingiurie profferite in presenza del Tribunale o Giudice ma d'ingiurie comuni.

Molte volte poi m'accadde di vedere che si profitta dell'articolo 580 per ingiuriare l'avversario accennando a fatti *estranei* non *relativi* alla contestazione e naturalmente fu sempre scartato detto articolo del cui beneficio devono godere soltanto gl'interessati e nei casi precisi determinati dalle legge altrimenti tanto varrebbe cancellare le disposizioni degli art. 570 e seguenti del C. p.

Combinando l'art. 572 coll'art. 571 del Codice penale si ricava che fra le *espressioni oltraggiose* costituenti ingiuria pubblica si deve comprendere quella fatta con stampati manoscritti, imagini, emblemi e simili e tale ingiuria viene chiamata *reale* per distinguerla dalla *verbale* quella cioè fatta con la viva voce.

Difatti l'ultimo capoverso dell'art. 572 accenna precisamente alla ingiuria pubblica che venga fatta in alcuno dei modi indicati all'art. 571, cioè con stampati, emblemi ecc.

Ed è giusto e legale perchè se io invece di dire ad un cotale asino, piglio un asino e raffiguro in esso chi voglio ingiuriare, la cosa è perfettamente la stessa.

E a questo riguardo ricordo che nell'estate del 1885 in Cerano certi Blardoni Paolo e Leoni Giovanni passando con un asino presso il Palazzo Municipale e visto che l'orecchiuto loro compagno si era avviato verso la scala che vi dava accesso vennero in pensiero di trascinarvelo sopra e fare all'Amministrazione pubblica locale una burletta e diffatti spinsero e trascinarono l'innocente emblema dell'ignoranza sul terrazzino, che domina la pubblica piazza, che era gremita di popolani, e su cui sogliono apparire nelle adunanze i consiglieri comunali e lo fecero girare alquanto attorno attorno presentandolo poi all'ammirazione della folla la quale non è a dire quali risate facesse, quali commenti pepati inviasse all'indirizzo del nuovo rappresentante dell'autorità municipale e tale fu lo scandalo destato che la Giunta ha creduto dover suo di porgere querela contro gl'imaginosi autori di questo fatto.

Il Pretore di Trecate però sul riflesso che nell'animo degl'imputati non esistesse intenzione d'offendere ma solo di scherzare mandò assolti i medesimi.

La parte civile rappresentata dall'onorevole Guala e il P. M. in persona di me scrittore appellarono al Tribunale di Novara da tale giudicato che venne mercè il valore della difesa rappresentata dall'on. Demaria e dall'avv. Tadini confermato con sentenza 16 settembre 1885.

E allora la parte civile e il Ministero Pubblico fecero in tempo ricorso alla Corte Suprema sostenendo essersi violati nella sentenza di conferma come in quella del primo giudice i principii che reggono l'ingiuria reale, ma l'Eccelsa Corte non ha potuto pronunciare in merito perchè per una fatale ommissione di cui volli assumere intera ed assumo la responsabilità morale non si era notificata nei termini legali la domanda di Cassazione alla parte contro cui era diretta.

E tale ommissione ebbe per necessaria conseguenza la decadenza del ricorso giusta l'art. 654 del Codice di procedura penale anche nei rapporti della parte civile che aveva pure ommessa la notificazione prescritta da detto articolo.

E ne fui dolente perchè l'ommissione mi fu con ragione dalla Corte Eccellentissima interamente addebitata e più perchè mi fu tolta occasione di vedere risolta da quell' Eminente e Supremo Collegio una questione di singolare importanza avvertendo che a mio modo di vedere nella specie proposta concorrono proprio i caratteri della ingiuria reale.

In questa l'offesa sta nel fatto e nella impressione prodotta meglio che nell'intenzione dell'agente.

E pare che il fatto di presentare al pubblico dal terrazzino d'un palazzo municipale un asino, che prima si era fatto alcun poco passeggiare a suo agio e il destare così nella folla che non poteva non raffigurare in esso la maestà offesa dei consiglieri un senso vivissimo di dileggio e di scherno verso la pubblica amministrazione, venga precisamente a costituire quella ingiuria reale

che è preveduta e punita dai combinati art. 572 ultimo capoverso 571 del Codice penale.

Ammettasi pure che chi fece questa azione non volesse fare ingiuria o almeno che questa non fosse meditata ma sia sorta improvvisa per l'occasione, certo è che in sostanza si è detto col fatto che l'asino era un rappresentante del municipio e così fu e così venne la cosa interpretata. Abbiamo quindi fatto ingiurioso, impressione conforme, quindi il concorso degli estremi dell'ingiuria reale.

Un'altro caso di ingiuria reale si è presentato abbastanza interessante. L'avvocato Napoleone Bono industriale operoso e intelligente avendo avuto numerose controversie e anche contravvenzioni per l'esercizio delle sue fabbriche per distillare e fabbricare spiriti, sospesi nel 1885 i lavori, fece iscrivere sulla fronte della sua fabbrica in Ghemme ed in altri luoghi CHIUSO PER ANGHERIA DELLA FINANZA.

L'Intendente di Finanza di Novara portò querela contro l'avvocato Bono per ingiuria reale costituendosi parte civile ma si addivenne poi fra le parti ad amichevole componimento e la questione non fu decisa.

E ritengo che anche in questo caso vi fosse l'ingiuria reale perchè sebbene anticamente il vocabolo *angheria* suonasse imposta o tassa legittima è ben certo che al dì d'oggi ha un significato spiccatissimo di sordida soperchieria e che l'autorità di Finanza la quale con tale mezzo abbia costretto un industriale a chiudere i suoi laboratori si rende contabile di azione riprovevole — onde è palese che imputando la Finanza di angheria le si fa carico ingiurioso. — Infiniti altri esempi si potrebbero riferire, ma nulla direi di nuovo e i signori Pretori, massime quelli dei grandi centri, hanno quotidiana occasione di conoscere nuove forme d'ingiurie e reali e verbali.

E se in queste ultime è necessario ricercare l'intenzione nell'agente in quella l'intenzione sta nel fatto non potendo esservi

dubbio che rappresentando un cittadino sotto la forma di un majale gli si fa sfregio manifesto, evidente, indiscutibile.

Succede frequentemente che taluno sia richiesto d'informazioni su persone che si vogliono assumere a servizio e qualora siano sfavorevoli non si fa luogo ad ingiuria perchè manca l'intenzione d'offendere come è chiaro e manifesto.

Rammento alcuni casi pratici:

Un impiegato Torinese amante della quiete e della pace voleva una campagna per passarvi l'estate colla famiglia. Si recò sulla collina e trovò il fatto suo in una casina abitata pure dai proprietari. Ma desiderando informazioni sui proprietari stessi, coi quali avrebbe dovuto far vita quasi comune, si rivolse ad una casina contigua la cui padrona sulle prime cercò scansarsi e poi sollecitata, istigata e pregata finì per dire che donna più petulante e linguacciuta della vicina difficilmente era dato trovare; naturalmente il nostro pacifico impiegato non conchiuse il contratto e la padrona saputane la causa portò querela contro la vicina che venne assolta per mancanza di dolo.

Una signorina indipendente e generosa per principio e interesse affittò pure a Torino un quartierino nel palazzo del Duca di Genova in via Seminario e siccome il portinaio aveva dal Segretario ordine espresso di sorvegliare la condotta degl'inquilini si fece premura di denunziare la nostra bella donnina per visite mascoline troppo frequenti e variate e per passeggiate notturne d'indole sospetta e l'inquilina fu licenziata.

Saputane la causa si querelò contro il portinaio che fu assolto perchè egli non faceva ingiuria alla fanciulla, ma adempiva un incarico con esattezza.

Onde è a ritenere che se vi ha reato in cui convenga ricercare l'intenzione è certamente l'ingiuria.

Esiste la diffamazione sebbene siano imputati fatti sentiti da altri.

Costituisce diffamazione dire ad una donna che tiene una tresca con suo figlio, sebbene l'imputato provi che lo sentì da altri (marito). — Cass. Torino, 3 aprile 1886.

A costituire la diffamazione non basta accennare genericamente ad un fatto criminoso od immorale, ma si richiede un'imputazione con quei caratteri di determinatezza i quali valgano ad aggiustarle maggiore apparenza di verità e a schiuderle più facile il varco nella credenza di chi è ignaro del vero.

Oltre all'indennità pecuniaria una adeguata riparazione si trova nella pubblicazione per mezzo della stampa della sentenza di condanna. — App. Genova, 27 gennaio 1879.

Può il figlio porgere querela per diffamazione e ingiuria scritta al padre qualora risulti nell'ingiuriante l'intenzione di offendere il figlio stesso. — Cass. Torino, 24 maggio 1876.

Chi taccia di ladro taluno da cui con intima convinzione credeva di essere stato derubato lungo la via, col medesimo percorsa, di un oggetto (coperta) tanto che ne porta querela all'autorità che istruisce e stabilito il reato non può ritenerne autore quel tale, non commette diffamazione mancando l'idea ostile di offendere l'onore o menomare la stima. — Cassazione Torino, 10 febbraio 1877.

Il dirigere a più persone col mezzo della posta lo scritto diffamatorio esaurisce gli estremi della pubblicità richiesta come elemento del reato di libello famoso. — Cassazione Torino, 16 marzo 1878.

Una giunta municipale offesa da uno stampato ha diritto di querelarsene quale corpo costituito a senso dell'art. 56 della legge comunale 20 marzo 1865.

È inammessibile l'eccezione di mancanza di elemento intenzionale in tema di libello famoso a fronte di fatti che offenderebbero, se veri, l'onore, ecc.

Nè può giovare la buona fede.

Più imputazioni riflettenti più persone nello stesso libello formano reato unico. — App. Bologna, 7 giugno 1879.

Il carattere per cui l'ingiuria nel sistema del Codice si distingue dalla diffamazione e dal libello famoso sta precisamente nel non

riferirsi l'espressione oltraggiosa o l'invettiva a nessun fatto determinato e specifico. — Cass. Roma, 10 giugno 1878.

Al reato di diffamazione commesso col mezzo della stampa vanno applicate le disposizioni della legge sulla stampa, non quelle del Codice penale, onde il gerente condannato pel detto reato incorre *ipso jure* nella pena della pubblicazione della sentenza nel giornale. — Cass. Roma, 19 dicembre 1879.

L'avere esternato il sospetto che taluno abbia preso parte ad un furto sofferto non contiene necessariamente l'intenzione di recare offesa all'onore. — Cass. Torino, 11 giugno 1874.

Esclusa la diffamazione per mancanza di dolo non può esistere reato d'ingiuria. — Cass. Roma, 7 aprile 1877.

Colla diffamazione si espone all'odio e disprezzo altrui quando le parole sono tali da inquietare e indignare la popolazione. — Cass. Roma, 24 novembre 1879.

All'esistenza della diffamazione non occorre individualizzare il fatto, ma basta che sia determinato coll'apporre altrui un fatto delittuoso o immorale circostanziato possibilmente nei suoi limiti e nei suoi rapporti di tempo, modo, luogo e persona.

Ad esempio dire ad un prefetto che è una bestia, che si serve della carica per consumare vendette. — Cassazione Roma, 7 novembre 1879.

È luogo pubblico un negozio da macellaio nelle ore in cui è aperto al pubblico.

Non è esclusa la diffamazione dalla circostanza che i fatti imputati sono reali e notori. — Cass. Roma, 4 febbraio 1880.

Se dal contesto delle frasi si conosce l'offeso non occorre sia espressamente nominato e l'animo d'ingiuriare si ravvisa anche in espressioni generiche.

Colui che coll'animo d'ingiuriare imposta, per essere consegnate al destinatario, recapitandole in luogo e presso persona civile, cartoline postali contenenti fatti specifici diffamatori è reo di libello famoso. — App. Milano, 13 dicembre 1880.

La prova dei fatti imputati dal prevenuto al querelante è solo

ammessibile quando nell'imputazione si hanno gli estremi della diffamazione, non nel caso d'ingiurie. — Cassazione Torino, 19 maggio 1881.

Non vi ha libello famoso se l'imputato provi la mancanza d'intenzione di offendere per avere piuttosto dovuto difendersi da ingiusto e violento attacco. — App. Firenze, 24 marzo 1881.

Tacciare il padre di usare carnalmente colla propria figlia costituisce diffamazione. — Cass. Torino, 11 maggio 1881.

È luogo pubblico la bottega di un cappellaio aperta al pubblico e così ogni altro fondaco aperto. — Cassazione Torino, 11 gennaio 1882.

Una carrozza di ferrovia è luogo pubblico. — Cassaz. Torino, 5 aprile 1882.

Nel libello famoso vi ha reato anche se la persona offesa non vi è nominalmente espressa. — Cass. Torino, 17 aprile 1882.

Un luogo è pubblico per natura, per destinazione, per accidente.

Le cancellerie giudiziarie sono luoghi pubblici per destinazione durante gli orari stabiliti.

L'imputazione ivi fatta di sottrazione specificata per il tempo, il luogo e le cose costituisce diffamazione.

Diffama chi dice: tuo marito ti tolse in un postribolo. — Cassazione Torino, 18 dicembre 1884.

Non ostante la prova dei fatti diffamatori il Tribunale può punire l'imputato per ingiurie non dipendenti dei fatti stessi. — Cass. Torino, 26 febbraio 1885.

La diffamazione esiste o con fatto positivo o con fatto negativo; è reo di diffamazione colui che in luogo pubblico, presenti più persone, divulghi aver fatto sfregio sputando in viso a taluno, asserendo che costui per pusillanimità non ha reagito. — Così la Cassazione di Roma, il 12 gennaio 1885 confermando la sentenza della Corte d'Appello 6 settembre 1884.

È libello famoso lo scritto affisso in pubblico dicente che un tale comprò testimoni a lire cento per deporre il falso in giudizio.

Chi per vendetta recapita lo scritto è complice. — Cass. Torino, 8 aprile 1885.

La buona fede può escludere il reato, senza dolo non vi ha diffamazione.

La denuncia di borseggio in buona fede esclude la diffamazione. — Cass. Torino, 16 ottobre 1885.

Il libello famoso colla stampa si prescrive, punisce e giudica secondo il Codice penale. — Cass. Napoli, 10 luglio 1885.

In tema di diffamazione e d'ingiurie la competenza è determinata per ragione di territorio, non solamente dal luogo in cui avvenne la consumazione del fatto punibile, ma eziandio dal luogo della dimora dell'imputato (articolo 14 Codice procedura penale), stabilendo l'art. 6 del Codice penale che il regnicolo che abbia commesso un delitto a danno di un regnicolo o d'uno straniero, ove rientri nei regii Stati sia in questi giudicato e punito secondo le norme stabilite dal Codice stesso, tale massima si applica anche alle minaccie per scritto dell'art. 431 Codice penale ed in genere ai delitti. — Cassazione Torino, 18 maggio 1881, causa Cavajani — Appello Milano, 26 luglio 1882, causa Decourten.

Neppure colla stampa è lecito, a pretesto di critica, schernire, deridere od ingiuriare un artista. — Cass. Torino, 19 luglio 1883.

La Cassazione di Firenze, colle sentenze 14 novembre 1873 e 23 agosto 1884, ritenne pubblica l'ingiuria fatta col mezzo di cartolina postale, ma naturalmente se nella cartolina si contenessero fatti determinati dell'articolo 570 vi sarebbe il libello famoso.

Estremi dell'ingiuria pubblica sono il luogo pubblico e la presenza effettiva di due o più persone.

La possibilità o facilità in altri di sentire le parole ingiuriose non basta a stabilire la pubblicità. — Cassazione Torino, 19 luglio 1877.

La Cassazione di Palermo, in causa contro Fiorito, con sentenza 28 aprile 1884, decise contro il preciso disposto della legge che

nella diffamazione e così anche nell'ingiuria pubblica non è richiesto il concorso simultaneo della pubblicità e della presenza di più persone bastando uno di tali estremi e tale sentenza è riferita nella giurisprudenza penale, vol. 4°, pag. 394.

Costituisce ingiuria il fatto di chi per astio o per far onta o sfregio cancella il nome di una persona da esemplari di avvisi affissi in pubblico. — Cass. Torino, 18 febbraio 1873.

Non è reo d'ingiuria il medico che dice la ricetta del farmacista non corrispondere alla sua ordinazione. — Cassaz. Torino, 5 dicembre 1878.

Le dimostrazioni a suon di strumenti discordanti e con schiamazzi per deridere i vedovi che passano a seconde nozze costituiscono ingiuria pubblica. — Cass. Torino, 5 maggio 1881.

Per il reato d'ingiuria occorre l'intenzione d'ingiuriare ed è da nulla la sentenza che non si preoccupa di tale elemento. — Cassazione Torino, 7 gennaio 1882.

Vi hanno ingiurie in cui non è richiesta la ricerca dell'intenzione essendo nella cosa stessa.

Si distingue poi l'animo *iniuriandi, docendi, narrandi, iocandi, retorquendi, consiliandi.*

L'art. 583, prima parte, non esclude l'applicabilità dell'art. 686, n. 3°, riflettendo entrambi ingiurie non annoverate fra i crimini e delitti e costituenti contravvenzioni contro le persone. Quindi ammessa la provocazione per un'ingiuria preveduta dall'art. 533, prima parte, può aver luogo la compensazione quando la ritorsione delle ingiurie sia proporzionata alla provocazione ricevuta. — Cass. Torino, 31 ottobre 1883.

La leggerezza nel dare cattive informazioni sul conto di un negoziante a chi le chiede non basta a dar luogo al reato di ingiuria per cui occorre dolo ossia l'animo di offendere altrui nell'onore o nella riputazione. — Cassazione Torino, 17 gennaio 1884.

Il dare informazioni per ragioni d'impiego o notizie confiden-

ziali sulla moralità di taluno non costituisce reato d'ingiuria. — Cass. Torino, 22 maggio 1882.

E la stessa sentenza stabilì che può per tale fatto esser luogo a riparazione di danni civili, locchè si verifica anche nel caso di chi in buona fede dia querela per furto contro qualcheduno.

Un contabile comunale che in forma riservata rivela per scritto al sindaco indelicatezze d'un impiegato municipale sebbene usi parole poco corrette non è reo d'ingiurie. — Cassaz. Torino, 26 aprile 1883.

Il giusto risentimento e l'animo d'ingiuriare possono coesistere.

Il giusto risentimento può costituire attenuazione. — Cass. Torino, 15 maggio 1884.

Il dire che taluno fece cosa poco onesta od ebbe a profittare d'uno sbaglio è affermazione oggettiva astratta che non costituisce ingiuria. — Cass. Roma, 10 ottobre 1883.

La lettera contro un inferiore scritta ad un superiore d'ufficio costituisce ingiuria privata, non diffamazione, per cui occorre fatto determinato, pubblicità, più persone. — Cassaz. Palermo, 6 giugno 1884.

La cucina di un'osteria segregata dall'esercizio pubblico è luogo privato, poichè il pubblico non vi è ammesso liberamente e per penetrarvi occorre il consenso del padrone. — Cassaz. Torino, 11 gennaio 1882.

Le ingiurie pronunziate in un'assemblea non si possono dire scritte perchè il segretario le abbia inscritte nel verbale. — Cassazione Torino, 3 dicembre 1884.

Le offese ad una società si rivolgono in offese ai soci.

Il gerente di essa può querelarsi e costituirsi parte civile. — Cass. Torino, 12 novembre 1884.

L'imputato d'ingiurie pubbliche e minaccie può in esito al dibattimento esser tenuto colpevole d'ingiurie con atti nelle stesse circostanze di tempo e luogo senza che siano state dedotte. — Cass. Torino, 22 aprile 1885.

La ricusa di un padrino per motivi canonici non costituisce

ingiuria, poichè sebbene respinto dalla chiesa cattolica un cittadino non scapita nella stima del pubblico. — Cass. Roma, 19 novembre 1884.

L'art. 572, come 583, comprende pure l'ingiuria reale come uno schiaffo dato in pubblico presenti più persone.

Nelle contravvenzioni dolose è ammessa la complicità e così nelle percosse.

Chi trattiene uno acciò un altro lo batta è coagente. — Cassazione Torino, 17 giugno 1885.

Spia del governo è ingiuria generica. — Cassazione Torino, 17 giugno 1885.

Chi scrivendo ad una persona censura il suo segretario, lo taccia di indelicatezza non è reo d'ingiuria esulando l'intenzione dolosa. — Cass. Torino, 1° agosto 1885.

Non basta la presenza materiale di più persone perchè l'ingiuria pronunciata in luogo pubblico sia pubblica, ma occorre che almeno due persone l'abbiano sentita, quindi costituisce ingiuria privata la parola offensiva pronunciata in luogo pubblico in presenza di più persone quando sia stata sentita da una persona sola. — Cass. Roma, 13 febbraio 1885.

Le ingiurie e le minaccie scritte in una lettera sono di competenza del luogo in cui la lettera viene aperta ed il destinatario la riceve. — Cass. Torino, 23 luglio 1866, 15 giugno 1881.

La Cassazione di Palermo, 9 novembre 1874, decise esser competente il giudice del luogo da cui parte la lettera.

La sentenza che condanna all'ammenda per ingiurie dell'art. 583, prima parte è inappellabile.

Se poi nella citazione è accennato al capoverso è ammesso l'appello. — Cassazione Torino, 25 luglio 1877, 4 aprile 1882, 30 aprile 1884; Roma, 25 settembre 1883; Firenze, 22 marzo 1884.

Le ingiurie all'esercito possono querelarsi da un generale d'ordine del ministro della guerra. — Cassazione Torino, 8 febbraio 1883.

Le ingiurie ad una società possono querelarsi da chi la rap-

presenta e l'amministra, ricadendo su di esso. — Cassaz. Torino, 4 luglio 1883.

Il questore può querelarsi per ingiurie all'amministrazione di P. S. sovra richiesta e per delegazione del ministro dell'interno. — Cass. Torino, 25 luglio 1883, contro Giorio.

Non commette ingiuria il consigliere comunale per le parole offensive pronunziate in consiglio per avvalorare proposte dirette ad escludere un elettore dalla lista e ciò per l'art. 579 C. p. — Cass. Palermo, 25 dicembre 1882, Tamburello.

Sospeso per l'art. 576 il giudizio con il querelato per diffamazione per procedere contro il querelante diffamato per fatti appostigli, quegli deve ed ha il diritto d'intervenire e di costituirsi parte civile e stabilire la verità delle sue asserzioni nel giudizio instaurato contro quest'ultimo. — Cassazione Torino, 18 giugno 1884.

A senso di tale articolo e di detta sentenza l'autorità competente giudica sull'esistenza o del fatto imputato o della diffamazione e punisce o quello o questa.

L'impunità dell'art. 580 è accordata tanto ai patrocinanti quanto alle parti che facciano la propria difesa. — Cassazione Torino, 15 giugno 1881; Roma, 14 maggio 1879; Napoli, 20 settembre 1884.

Detto articolo è inapplicabile al caso di oltraggio contro ai giudici. — Cass. Roma, 4 febbraio 1881.

Esso è inapplicabile ai terzi che avuti i documenti diano loro per fini particolari una pubblicità diversa da quella cui erano destinati. — Cass. Torino, 15 dicembre 1880.

Chi dice *ladro e rovina del comune* ad un impiegato municipale deve essere ammesso a provare i fatti di furto e rovina. — Cass. Torino, 16 luglio 1884.

L'art. 584 C. p. è applicabile ai reati di stampa. — Giurisprudenza costante e pacifica.

L'art. 578 è inapplicabile al reato di oltraggio. — Cass. Roma, 29 gennaio 1883; Torino, 3 marzo 1886.

Del duello

(Art. 588 a 595).

Intorno al duello si sono scritti volumi.

Quest'istituto ha lodatori smaccati ed avversari implacabili.

Esso è proprio di tutti i popoli e nulla valse a sradicarne l'uso e anche se vogliamo l'abuso. Molte volte esso non presenta pericolo per i duellanti che, o per volere proprio o per pietosa astuzia dei secondi, preparano le cose in modo da renderlo incruento.

Altre volte è funesto e, a pretesto di salvare l'onore, porta la rovina e lo sconforto nelle famiglie.

Esso ha le sue leggi, ciò che presenta un non so che di originale vedendo regolato da principii e norme fisse un fatto che la legge penale vieta e punisce.

Vi ha chi sostiene doversi il duello cancellare dal Codice penale, chi pretende debba essere represso con pene esorbitanti.

Nell'un caso e nell'altro non cesseranno nè accresceranno i duelli. Non è la pena che colpisce i duellanti che indurrà chi si crede leso nell'onore a rinunziare a battersi e per ciò appunto accresciuta od anche tolta la pena non diminuiranno nè punto aumenteranno i duelli.

Si volle sostituirvi arbitrati e commissioni d'onore, ma il più delle volte la cosa non riesce. E specie fra i militari, fra i pubblicisti e i politicanti sono frequenti i duelli e lo saranno per lungo tempo.

Vedemmo ultimamente a Milano due vecchi generali, onore della patria e dell'esercito, ritornare, come argutamente disse uno di essi, a fare i sottotenenti e battersi alla sciabola per dissensi sul servizio.

Ed in Francia due altri generali, reduci dal Tonkino, avrebbero fatto lo stesso se non era per l'energica intromissione del ministro

della guerra, il quale poco dopo si batteva egli stesso con un senatore per questioni parlamentari.

Tutti certamente gli uomini calmi deplorano il duello, ma molti fra essi vi farebbero ricorso ove se ne presentasse l'occasione.

Giudicare a freddo è cosa agevole. È l'occasione quella che dà la misura dell'opportunità.

Nel duello non vi ha dolo, anzi sovente è il portato di una spinta generosa. Forse col tempo cesserà del tutto, ma intanto perdura senza che valgano a impedirlo le leggi repressive.

Nel modo istesso che la legge più non colpisce i suicidi così dovrebbe non punire più i duellisti:

Ma intanto la legge c'è ed è dovere dei magistrati l'applicarla.

Una divergenza d'interpretazione divide la Corte di Cassazione di Torino da quella di Roma.

Questa ritiene doversi il duello punire per sè stesso, indipendentemente dalle conseguenze dannifiche che abbia potuto arrecare per l'uno o per l'altro dei duellanti e che quindi non va immune da pena il duellante ferito solo perchè non ferì l'avversario, e tale massima confermava colla sentenza, contro Guidi e Rossi, 19 febbraio 1886, inserta nella *Giurisprudenza penale*, vol. 6°, pag. 287.

Mentre la Corte Suprema Torinese ritiene che nel reato di duello non si punisca il duellante ferito se non è anche feritore. Sentenza 13 novembre 1884 riferita nella Legge del 1885, pag. 57 e costante in antecedenza.

La Corte Suprema Torinese basa il suo giudicato sul riflesso che l'art. 589, 2° capoverso, dichiarando che ove dal duello siano derivate ferite costituenti crimine *il feritore* è punito col carcere non minore di sei mesi, estendibile a due anni, e lo stesso articolo al 3° capoverso dichiarando che, ove siano derivate dal duello ferite meno gravi, *il feritore* soggiacerà alle pena del carcere estendibile a sei mesi, ha voluto con tale locuzione *il feritore* è punito, *il feritore* soggiacerà, escludere ogni pena al duellante che, ferito, non abbia recato offesa all'avversario.

Pure applicando la massima della Corte Suprema di Torino in vista dell'obbligo che corre ai magistrati di attenersi, nel risolvere le questioni, ai principii della Corte regolatrice da cui dipendono, osservo che pare a preferirsi la tesi sostenuta dalla Suprema Corte Romana.

E difatti la legge punisce il duello per sè stesso non per le conseguenze sue, tanto è vero che coll'ultimo capoverso dell'articolo 589 punisce i duellanti anche se nè l'uno, nè l'altro resta ferito.

Di più il duellista che non ha ferito non ne può proprio nulla e dal canto suo fece del suo meglio per offendere l'avversario, quindi tutto il dolo richiesto a costituire tale reato è stato estrinsecato.

È vero che le disposizioni sul duello sono contenute nel contesto di quelle che riflettono i reati contro le persone, ma non è meno vero che il carattere essenziale di questo reato consista nello sfregio fatto alla pubblica autorità nel sostituire al braccio della giustizia per le offese ricevute quello brutale della forza umana.

E la Cassazione di Palermo osserva che il duello è un reato contro l'amministrazione della giustizia perchè l'indole intrinseca di esso sta appunto nella sostituzione, cui accennava più sopra, della forza privata dell'individuo a quella dell'autorità sociale; onde il duello deve essere punibile per sè indipendentemente dalle conseguenze dannose derivate ai duellanti che possono essere puniti più o meno gravemente secondo le maggiori ferite recate, ma devono sempre essere puniti sempre quando siasi verificato quanto è precisamente e concisamente indicato nell'art. 588 del Codice penale.

La legge non esige ferite ma solo l'uso delle armi.

E il disposto di questo articolo viene pure a risolvere la divergenza sorta fra talune Corti, se cioè occorrono per il reato di duello i padrini, Firenze dicendo di no e Palermo di sì.

Ma disponendo detto articolo che vi ha duello quando in se-

guito a disfida accettata una delle due parti venuta a fronte dell'altra ha fatto uso delle armi destinate al combattimento e non accennando alla necessità che siano presenti i padrini, pare escluso che ciò si richiegga e che la loro presenza sia solo una guarentigia, come sostiene la Corte di Cassazione Fiorentina, e non una necessità, come afferma la Corte Suprema di Palermo.

Osservo infine che nel caso dell'art. 594, ove si offendesse il militare od agente della pubblica forza, s'incorrerebbe anche per le offese al militare nelle pene degli articoli 260 e seguenti del Codice penale e ciò ben inteso oltre alla pena comminata da detto articolo qualora si disobbedisse alle intimazioni fatte.

E di vero il militare con detta disposizione e coll'obbligo che ha d'intimare a nome del Re ai duellanti di deporre le armi e separarsi viene a rivestire la qualità di persona incaricata di un pubblico servizio, al pari delle guardie di P. S. e dei reali carabinieri e altri agenti della pubblica forza, ed ove così non fosse egli non avrebbe nessuna autorità e il suo prestigio sarebbe perduto potendo i duellisti non solo continuare a pena d'incorrere nel carcere ivi comminato, ma anche ridergli sul muso ed impunemente oltraggiarlo o percuoterlo.

Quindi il militare nelle condizioni dell'art. 594 è pareggiato ad un agente della forza pubblica.

Il marito che uccide in duello l'amante della moglie sorpresa in flagranza di adulterio non commette reato agendo sotto impulso di forza irresistibile. — Trib. Milano, 30 luglio 1875.

La scusante della provocazione non è ammessa nel duello. — App. Torino, 9 luglio 1881.

L'assistenza dei padrini è una guarentigia che il duello segua colle norme della cavalleria, ma non è uno degli elementi costitutivi di esso la cui essenzialità è dichiarata dall'articolo 588, quindi vi ha duello anche senza padrino, così il Codice russo e e lo spagnuolo, così opina Carrara. — Cassazione Firenze, 4 maggio 1872.

Perchè esista duello occorre, oltre la scelta del terreno e delle

armi, anche l'assistenza dei padrini. — Cassazione Palermo, 28 giugno 1883, Failla.

Ma come si disse pare preferibile la massima della Cassazione di Firenze.

Le ferite cagionate in duello sono sempre soggette a pena senza distinzione tra ferite e ferite e senza che occorra di fare indagine sull'intenzione del feritore o sulla necessità della difesa. — Cass. Torino, 4 luglio 1883, Corazzini.

Nel duello non è mai ammessa la provocazione. — Cass. Palermo, 16 aprile 1883.

Se nel duello uno solo dei duellanti rimane ferito il feritore soltanto va soggetto a pena e non del pari l'altro cui le ferite toccarono. — Cass. Torino, 6 dicembre 1882, 4 luglio 1883, 13 novembre 1884.

Grassazioni estorsioni, rapine

(Art. 596 a 604).

Le violenze commesse dal ladro contro il proprietario che lo sorprende impensatamente nell'atto del fūrto non costituiscono il crimine di grassazione, ma solo una circostanza aggravante del furto stesso. — Cass. Torino, 1 ottobre 1866.

Col furto si attenta solo alla proprietà ed è suo carattere la clandestinità.

Con la grassazione si attenta ad un tempo alla proprietà ed alla persona ed il colpevole agisce col deliberato proposito di addivenire a qualsiasi atto di violenza contro di questo, quando sia necessario e giovi al compimento della depredazione — Perciò quando il ladro, che non aveva fermi propositi di personale aggressione, ma solo di attentare alla proprietà, sorpreso in flagranza, usi contro il proprietario vie di fatto, queste violenze improvvise ed impensate possono bensì costituire una speciale imputazione ma non imprimere al furto il carattere di grassazione.

Ma quando il ladro aveva deliberato di commettere il furto usando anche violenze ove vi fosse stata la necessità, ricorrono tutti gli estremi del reato di grassazione. — Cassazione Torino, 5 marzo 1880 contro Ferrari.

A costituire la grassazione di cui al n. 4, dell'art. 596, basta la sussistenza di alcune delle diverse circostanze in esso accennate — Cass. Torino, 4 luglio 1878.

A costituire la grassazione è necessario il simultaneo concorso della depredazione e di alcune delle circostanze descritte nei vari numeri dell'art. 596 c. p. — Cass. Torino, 30 aprile 1879.

La grassazione deve tenersi consumata, art. 599, quando sia stata accompagnata da omicidio anche semplicemente tentato. — Cass. Palermo, 26 luglio 1880.

Trattandosi di grassazioni non si può addurre lo stato di legittima difesa. — Cass. Palermo, 7 febbraio 1881.

Una sola grassazione commessa a danno di due individui costituisce un crimine solo aggravato da più circostanze. — Cassazione Torino, 23 settembre 1881.

La violenza contro le persone commessa allo scopo di favorire la fuga del ladro non è elemento di grassazione quando non vi sia nesso di tempo fra la medesima e il furto. — Cassaz. Napoli, 5 febbraio 1884.

Il ladro che ruba con destrezza e per mantenersi nel possesso del bottino reagisce armata mano con minaccie nella vita contro il derubato che accortosi del furto vuole la restituzione della cosa rubata è reo di grassazione non di furto e di minaccie. — Cass. Torino, 31 luglio 1884.

Per aversi il danno grave costituente il reato di estorsione conviene che esso sia allo stesso tempo ingiusto; non commette quindi estorsione colui che sia pure sotto condizione minaccia di fare ciò che è nel suo diritto. — Cass. Roma, 11 settembre 1879.

A costituire il reato di estorsione non è necessario che gli atti usati per incutere timore siano di tale natura da fare paura all'uomo forte e coraggioso. Basta che le qualità personali le

circostanze del tempo e del luogo abbiano violentemente influito nel determinare la volontà a consegnare la roba o il danaro che altrimenti non si sarebbe consegnato.

Ciò si evince anche dalla diversità della pena secondo la importanza del male minacciato. — Cass. Torino, 30 dicembre 1874, Oliva e Canepa.

Le minacce con ordine susseguite da un principio di esecuzione costituiscono l'estorsione. — App. Milano, 8 giugno 1880.

L'estorsione fatta con biglietti sebbene anonimi contenenti minacce di grave danno importa estorsione con minacce. — Cassazione Palermo, 1 marzo 1880.

Dedotto il tentativo di estorsione con lettera minatoria (art. 601) può l'accusato esser tenuto colpevole di minacce (431) che è una diretta emanazione del detto articolo 601. — Cassazione Torino, 15 giugno 1881.

La guardia campestre che minacciando un contravventore di elevar verbale della contravvenzione e di arrestarlo l'obblighi a dare qualche cosa commette estorsione e non truffa, nè grassazione. — Cass. Napoli, 6 febbraio 1881.

Se le minaccie di morte o di qualche grave danno con ordine di dare o deporre in luogo indicato una somma, per mezzo di scritto anonimo, si riferiscono ad un male futuro di modo che turbano solo la tranquillità personale cadono sotto l'art. 431.

Se poi agiscono sul presente e trapassano in violenze diminuendo la libertà personale e costringendo taluno a fare, dare od omettere o soffrire qualche cosa allora costituiscono l'estorsione. — Cass. Palermo, 16 aprile 1883.

Nell'estorsione il danno e la violenza possono essere morali, ad esempio la minaccia di pubblicare un articolo atrocemente offensivo in un giornale o di schiamazzare sotto le finestre senza fine. Quanto al timore si bada alla capacità della minaccia non dell'effetto di essa.

Le minacce di dare se non sono seguite da principio di esecuzione cadono sotto l'art. 431, se ebbero un principio di esecuzione

ad esempio, il recarsi per ritirare il danaro, cadono sotto l'articolo 601. — Cass. Roma, 13 luglio 1883. — Prina e altri.

La rapina diventa grassazione se è commessa da due o più persone. — Cassazione Roma, 17 novembre 1877 — Torino, 28 luglio 1876.

Chi durante una rissa usa violenze per impadronirsi di un portafogli che si trova sulla persona del derubato commette il crimine di rapina non di grassazione nè furto con destrezza. — Cass. Firenze, 19 marzo 1875, Bertacchini e Silvestri.

L'estorsione può convertirsi in truffa se le minacce gravi si mutano in raggiri fraudolenti. — Cass. Torino, 8 aprile 1885.

Chi abusa della stampa pubblicando articoli diffamatori con minacce di continuarli e per cessarli impone alle persone diffamate lo sborso di danaro commette estorsione non diffamazione soltanto.

Le minacce di continuare la pubblicazione costituiscono le minacce di grave danno. Il danno dell'estorsione può essere tanto materiale che morale. — Cass. Torino, 14 febbraio 1884. — C. Chiozza, Parodi, Borghero.

Chi con lettera anonima ordina a taluno di deporre in un luogo determinato lire 500 e recatosi per ritirare la somma trova solo L. 100 e se le appropria deve rispondere per gli effetti della pena di estorsione mancata di L. 500, e non di estorsione consumata di L. 100 poichè disegno e scopo del colpevole è di estorcere lire 500. — Cass. Torino, 18 marzo 1886.

Il reato di estorsione può compiersi anche col mezzo di terze persone che vengono incaricate di consegnare la lettera minatoria od a ritirare il danaro dal luogo in cui si era ingiunto di depositarlo. — Cass. Torino, 12 luglio 1886, causa contro Broghiroli e altri.

Il reato di estorsione è consumato non solo quando con minacce di morte si sia costretto taluno a firmare un' obbligazione già scritta, ma anche quando lo si sia costretto a firmare un foglio di carta in bianco.

La moglie che d'accordo col marito trae con sè un uomo nella sua camera cubiculare si rende complice dell'estorsione commessa dal marito che figura di sorprenderli e costringe l'uomo a firmare vaglia, cambiali in bianco.

In tale caso la complicità della moglie deve ritenersi necessaria a senso degli art. 103 e 104 del c. p.

Parimente in tale reato non occorre che le minacce siano fatte direttamente ed espressamente; qualunque modo atto ad incutere timore può costituire una minaccia.

Quindi il possessore di un testamento olografo che minaccia di distrurlo a danno dell'erede inscritto se non gli sborsa una somma che ottiene, è reo di estorsione.

E si potranno a questo riguardo consultare le massime in materia pronunciate dalle Corti Supreme di Torino e di Palermo riferite nella Giurisprudenza penale, volume VI, pagina 228 e 256, aventi la data 29 aprile 1886, contro Ramella, Carreggio e 20 giugno 1885, contro Rampolla.

Il reato di estorsione è fra quelli in cui il più delle volte vengono scoperti gli autori perchè il modo con cui per regola si deve estrinsecare è tale che dà agio al minacciato di rivolgersi alle autorità che per lo più colgono sul fatto il delinquente che si presenta fiducioso a raccogliere il frutto del male suo operato.

E con ragione la legge fu severa per un reato che si presenta sotto l'aspetto della viltà e della cupidigia.

La differenza radicale ed essenziale tra la minaccia 431-432 e l'estorsione 601 sta nell'essersi o no trasceso ad atti di esecuzione.

Chi con scritto fa a taluno minaccia di grave danno senza ordine o condizione commette il reato dell'art. 432.

Se la fa con ordine o condizione senza atti di esecuzione commette il reato dell'art. 431.

Se colla minaccia con ordine e condizione ottiene ciò che desidera commette estorsione che può essere anche mancata.

Se per aver ottenuto nulla eseguisce il grave male minacciato

è colpevole del reato relativo omicidio, incendio, ecc. — Cassazione Napoli, 10 aprile 1885.

Nella rapina la violenza è mediata, nella grassazione è immediata, in questo caso è fisica e morale nel primo solo fisica, rendendo vana colla astutezza e rapidità ogni difesa.

Il vero concetto della rapina sta in ciò che la cosa siasi rapita di dosso al propriètario senza usare violenza diretta contro di lui ma solo sulla cosa. — App. Casale, 14 dicembre 1875.

La rapina può verificarsi anche in un postribolo e nei momenti dei lubrici amplessi. — Cass. Torino, 25 giugno 1884.

Furti qualificati

(Art. 605 a 621)

Il furto è definito dal Carrara.

La fraudolenta contrettazione della cosa mobile posseduta da altri ed eseguita contro la volontà del possessore per fine di lucro.

Lineamenti di pratica legislativa penale pag. 328.

Furtum a furvo idest nigro quod clam et obscure fit et plerumque nocte vel a fraude vel ferendo idest auferendo.

Fur est contrectatio rei fraudulosa lucri faciendi causa vel ipsius rei vel etiam usus ejus possessionisve quod legi naturali prohibitum est admittere. L. I, § III, ff. de furtis.

L'atto consumativo del furto consiste nel rimovere *(contrectare)* dolosamente una cosa altrui contro la volontà del proprietario e coll'animo di farla propria.

Quindi è reo di furto consumato e non tentato colui che coll'animo di appropriarseli mette le mani sopra oggetti di spettanza altrui, (tacchini) e li rimove, benchè poi, sorpreso, sia costretto ad abbandonarli perfino nello stesso locale ove li prese (giardino). — Cass. Torino, 1° luglio 1874, Buscaglia.

Un cameriere d'albergo che converte in uso proprio le somme

affidategli in detta qualità dai passeggeri è reo di furto qualificato non di appropriazione indebita. — Cass. Napoli, 21 gennaio 1880, Passignani.

Il garzone che vende le derrate (frumento) stategli consegnate per essere dopo macinate rimesse agli avventori del suo padrone è reo di furto qualificato per la persona. — Cassazione Firenze, 28 gennaio 1880, Poletto.

Il cameriere di un ristorante di Stazione ferroviaria che si impossessa di un involto dimenticato ivi da un viaggiatore è reo di furto qualificato, art. 607 num. 3, c. p. — Cassazione Torino, 28 luglio 1874, Trinis.

Il servo di campagna che si appropria una pecora del gregge da lui custodito è reo di furto qualificato 607 n. 4. — Cassazione Roma, 28 marzo 1876, Minozzi.

Così è dell'agente che si appropria somme affidategli per consegnare al suo principale. — Cass. Firenze, 22 novembre 1876, Ferro.

Se la consegna al servo fu fatta per motivo estrinseci alla domesticità, allora vi ha appropriazione indebita. — Cassazione Firenze, 22 settembre 1876.

Commette furto qualificato il cameriere d'albergo che si appropria oggetti (portafoglio) dimenticati da un avventore. — Cassazione Torino, 4 aprile 1875, Magistris.

Lo stesso è del servo che trovato in casa del padrone un portafogli caduto di tasca ad un estraneo si appropria il danaro che contiene. — Cass. Firenze, 1° marzo 1879.

È unico il furto sebbene commesso sopra oggetti diversi ed appartenenti a diversi proprietari, quando forma unica azione commessa nello stesso tempo nello stesso luogo con un solo impulso ed una sola determinazione di volontà. — Cassaz. Roma, 23 dicembre 1878, Bronzetti.

Il materassaio che sottrae dalla casa ove si trova a prestare l'opera sua, lana a lui consegnata per lavorarne i materassi è reo di furto qualificato per la persona. — Cass. Roma, 23 maggio 1879.

Il furto è qualificato per la persona quando chi lo commise abusi della propria posizione personale che gli dava agio di accedere liberamente in casa o in bottega del derubato.

L'accesso momentaneo ed occasionale non può attribuire al furto la qualifica della persona, così è del fabbro-ferraio chiamato a riattare una toppa assistito da persona della casa. — Appello Roma, 30 maggio 1879, Neri.

È reo di furto qualificato l'operaio che presta opera anche *momentanea* se commette furto nella casa ove lavora. — Cassazione Torino, 12 luglio 1882.

E questa deve essere la massima perchè il caso deciso dalla Corte di Appello di Roma era affatto speciale nè può servire di regola la quale è contenuta nella sentenza della Cass. Torinese.

È qualificato il furto commesso dal domestico sulle cose del padrone ognorachè egli sia addetto al giornaliero servizio del derubato e percepisca un salario od altro stipendio.

La corresponsione del vitto e dell'alloggio costituisce stipendio. — Cass. Roma, 26 novembre 1879.

È reo di furto qualificato per la persona e non di appropriazione indebita il garzone di un negozio che si appropria il danaro rimessogli in pagamento della merce venduta, poichè egli tradisce una fiducia generale continua, informata ai rapporti fra negoziante e commesso, fra padrone e dipendente retribuito e non mai di una fiducia riposta accidentalmente in lui e fuori dei limiti e della sfera del pattuito servizio. — Cass. Torino, 21 luglio 1886, contro Putzo.

Il fattorino del tramwai che invece di versare alla Cassa dell'amministrazione i danari avuti per il trasporto dei viaggiatori se li appropria e converte in uso proprio è reo di furto qualificato non di appropriazione indebita. — Cass. Torino, 31 marzo 1886, Bendotti e Casetti.

Ed è chiaro perchè ricorrono spiccati i caratteri del furto di cui all'art. 607 c. p.

Non ogni sottrazione costituisce furto.

All'esistenza di tale reato occorrono gli estremi, i caratteri costitutivi, fra cui il dolo — E questo è uno degli elementi indispensabili, poichè taluna volta si presentano gli altri caratteri e mancando il dolo sfugge il reato. — Cito un esempio. — Nel 1876 a Torino, un onesto e probo bottegaio, soddisfatto del lavoro delle sue operaie, le invitò a pranzo in un modesto albergo nella via Bastion Verde; uscendo dall'albergo d'umore allegro, quel degno industriale volle fare uno scherzo che gli costò assai caro. Vedendo sotto la pompa della corte, un secchio di rame ivi abbandonato da una servente, che erasi recata dalla portinaia a far quattro ciarle, gli nacque l'infelice idea di portarlo via facendo alla servente una burla ed incutendole il terrore di dover perdere e pagare il secchiello per avere soddisfatto al bisogno prepotente di esercitare la lingua, ma la cosa si volse per lui alla peggio; chè, preso il secchiello, e postosi a correre per la via fu veduto dalla serva che lo rincorse gettando alte strida; tantochè fu fermato col corpo del reato sulla persona ed arrestato. E venne poi assolto alla Pretura Urbana cui era stato rinviato per il giudizio.

E l'assolutoria era evidente. Si trattava d'una celia; ma intanto sto garante che la lezione gli ha servito e che quel pover' uomo non commetterà in vita sua sottrazione di sorta e lascerà i secchielli alle pompe e le serve in conversazione colle portinaie.

Accade parimente talvolta che, per chiasso, taluno tolga di tasca clandestinamente all'amico il fazzoletto con pericolo di essere sorpreso dagli agenti della Pubblica Forza ed avere seccature. Quindi è meglio smettere certi scherzi pericolosi.

Commetto furto colui che ruba la cosa propria per mero errore?

Due manuali dormono nella stessa camera, due amici albergano nello stesso locale — Uno di essi fornito d'abiti dimessi intende rifarsi a danno del compagno. La mattina s'alza per tempo, s'impossessa dei vestiti, che crede dell'amico, li indossa e parte avendo per l'oscurità presi i suoi proprii. Vi ha reato?

E vi ha reato se volendo taluno rubare un orologio altrui vicino al suo asporta e sottrae il suo? Credo di no.

Vi ha dolo nella specie e non danno, e manca quindi uno dei caratteri richiesti all'essenza del furto, del resto il caso è raro e lo accennai per curiosità più che per utilità.

Si è fatto questione se chi ritiene la somma che gli fu pagata in più del dovuto commetta solo un'azione disonesta o un vero furto. Ma la questione è risolta nel senso che si tratti solo in tale caso di un atto immorale non delittuoso.

E di fatti per l'esistenza del furto occorrono elementi che in questa specie esulano affatto.

Manca la contrettazione, manca la clandestinità.

Certo, io che ricevo dal mio debitore, da un pubblico cassiere, cento lire in più di quello che mi deve, ho l'obbligo morale di restituire; ma nulla di più, perchè nulla ho sottratto nel senso legale e nello stesso modo che non potrei, a pretesto d'aver ricevuto meno del dovuto, querelarmi per furto contro chi mi pagò, così non posso essere querelato per furto per un pagamento maggiore fattomi.

E nel modo stesso che non vi ha truffa nel fatto di chi comperi merci a credito senza raggiri, senza falso nome, senza alcuno dei mezzi indicati all'art. 626 del c. penale, e poi lè rivenda, a meno di un evidente e fraudolenta speculazione dolosa, così non vi ha nè può esservi furto in chi si ritenga la somma pagatagli in più di quello cui aveva diritto.

Potrà esser luogo a questione civile, non mai ad azione penale perchè mancano quei caratteri che la legge richiede per costituire il furto.

Molte altre azioni altamente e assai più biasimevoli non possono venire colpite dalla legge penale.

Ma è questa una necessità derivante dalla consociazione umana, dalle contrattazioni civili.

Il furto di tabacco commesso da operai nella manifattura costituisce furto qualificato esclusa la contravvenzione agli articoli 24, 27 legge 15 giugno 1865 sulle privative. — Cassaz. Torino, 25 febbraio 1880.

Per il furto qualificato per il tempo si richiede la clandestinità onde non è qualificato per il tempo il furto commesso di notte in un negozio aperto al pubblico od in una casa in cui si è invitati. — Cass. Torino, 11 novembre 1848.

È qualificato per il tempo e per il luogo il furto commesso di notte tempo in una stalla dipendente da casa abitata. — Cassazione Roma, 20 dicembre 1877 — Torino, 25 maggio 1882, 19 novembre 1882, 27 gennaio 1886.

Si considera stalla un portico destinato a tale uso. — Cassazione Firenze, 18 ottobre 1877, causa Pittarello.

È abigeato il furto di bestiame tanto in una stalla isolata in campagna aperta fra pascoli che in un locale dipendente da diversi fabbricati formanti corte e fienile destinati ad aziendia agraria o abitazione. — Cassazione Torino, 27 dicembre 1876, Scardavelli.

Nell'abigeato si valuta il danno col tener conto dei pregiudizi all'agricoltura e i frutti del bestiame indipendentemente da quanto statuisce l'art. 606 per cui il danno è circoscritto al valore attuale delle cose. — Cass. Torino, 27 dicembre 1876, Scardavelli.

Il fabbricante di gas luce ne conserva la proprietà ed il possesso finchè non è passato nel conduttore del consumatore quindi il consumatore che sottrae il gas luce in tratto del tubo anteriore al contatore è reo di furto.

Il perforamento per sottrarre il gas dai tubi costituisce quella rottura che qualifica il furto per il mezzo. — Cassazione Torino, 11 maggio 1877, causa Chiantore, e 17 aprile 1884.

Il furto campestre a danno dello Stato non cade sotto l'articolo 611 n. 2, ma sotto l'art. 625. — App. Venezia, 21 gennaio 1876, Zoppè.

Sebbene lo Stato abbia ceduto alla regia l'acquisto e la manipolazione dei tabacchi, non abdicò al diritto di privativa nè cessa di essere interessato, onde il furto di essi è qualificato per l'art. 611 n. 2. — Cassazione Torino, 14 giugno 1876, causa Ottonello.

Non è qualificato per il mezzo il furto commesso aprendo la porta colla chiave sottratta da un cespuglio sotto cui l'aveva nascosta il proprietario. — Cass. Napoli, 15 dicembre 1879.

Ma questa massima non pare conforme alla legge e la Cassazione di Torino, è costante nella tesi contraria, difatti decise:

Chi toglie la chiave da un ripostiglio dove il padrone l' aveva nascosta, apre l'uscio, ruba, e ripone la chiave nel ripostiglio commette furto qualificato per il mezzo. — Cass. Torino, 13 luglio 1881, 8 febbraio 1883.

Commette furto non appropriazione indebita il garzone dello impresario del trasporto del cok per il gas e l'operaio dell'officina che ne sottragga una certa quantità. — Cassazione Torino, 2 luglio 1880, Pampione Gariglio.

Perchè si abbia famulato improprio art. 607, n. 4, occorre non solo che il furto sia stato commesso dall'operaio ma nella casa officina ecc. in cui era liberamente ammesso per ragione della professione.

La circostanza che l'operaio a cagione del genere di lavoro prestato avesse indirettamente facile anche l'accesso in casa o in altra bottega dove commise il furto non importa abuso della comodità del servizio e non vale a rendere il furto qualificato per la persona. — Cass. Roma, 22 settembre 1880, contro Paci.

Non cessa di essere qualificato per la persona il furto commesso dal domestico che continui a convivere col padrone sol perchè prima della consumazione del reato siagli stata data licenza. — Cass. Torino, 30 marzo 1881, Crociati.

In rapporto alla qualificazione del furto si considera vetturale tanto colui che eseguisce trasporti con mezzi proprii, quanto colui che fa trasporti con mezzi di proprietà altrui — commette furto qualificato il carrettiere che sottrae tutte o parte delle merci che il padrone gli affida in un col veicolo e colle bestie per l'opportuno trasporto.

L' appropriazione indebita si verifica quando la cosa appropriata

fu consegnata per volontaria confidenza non quando fu consegnata per confidenza necessaria. — Cass. Torino, 28 aprile 1881.

È qualificato per la persona il furto che la persona adibita per il momentaneo imballaggio di oggetti mobili e preziosi abbia commesso nella casa ove perciò era stata liberamente ammessa. — Cass. Roma, 11 aprile 1881.

È qualificato per la persona il furto commesso da un professore di liceo che sottrae legna nel locale dell'istituto. — Cass. Torino, 2 giugno 1881.

È reo di furto non di appropriazione indebita il locatario che sottrae cose altrui, stategli dichiarate, aprendo un locale che trovasi ancora a disposizione del precedente affittuario. — Cassazione Torino, 9 dicembre 1881, Soffientini.

Mancando la perizia di cui all'art. 137 c. p. p. i giudici possono trarre da altre fonti la loro convinzione sulla rottura per ritenere la qualificazione del furto. — Cass. Torino, 18 gennaio 1882.

La sottrazione per parte della persona di servizio di effetti che si trovano a sua disposizione per diretta necessità ed in conseguenza del servizio stesso cade sotto l'art. 607, n. 1. — Cassazione Torino, 11 maggio 1882.

Se la botte che contiene il liquido fu adoperata non solo per impedire la dispersione del contenuto ma anche per difesa della cosa affine d'impedire che fosse rubata, la sottrazione del liquido operato con un foro praticato nella botte costituisce furto qualificato per rottura interna a senso dell'art. 618. — Cass. Firenze, 4 marzo 1882.

Chi saputo dai figli del derubato dove si trova la chiave della madia apre questa e sottrae oggetti è reo di furto semplice non qualificato per il mezzo. — Cass. Roma, 3 marzo 1882.

È reo di furto qualificato per la persona, consumato e non tentato chi incaricato di bollare le lettere e portarle alla ferrovia ne stacca i francobolli appropriandoseli oppure se le intasca per sottrarli. — Cass. Torino, 29 novembre 1882.

Chi toglie la cosa altrui anche per sola ghiottoneria commette

quelia dolosa sottrazione che caratterizza il furto. — Cass. Torino, 16 novembre 1882.

È reo di furto qualificato il domestico che si appropria le cose dategli in custodia dal padrone. — Cass. Torino, 15 marzo 1883.

Non occorre che il cortile dipendente da casa abitata abbia una chiusura. — Cass. Firenze, 24 settembre 1874.

Non sussiste la qualifica dell'art. 614 se il furto sia commesso anzichè nel recinto generale della casa in luogo che ne dipende per destinazione. — Cass. Firenze, 4 maggio 1881.

La rottura di un mobile od involucro per sottrarre gli oggetti qualifica il furto per il mezzo ovunque avvenga.

Esiste quindi la qualifica per il mezzo a carico di chi abbia sottratti oggetti chiusi in pacchi postali affidatigli per il trasporto rompendo la cassetta o gli involucri che li contenevano. — Cassazione Napoli, 20 luglio 1885.

In senso contrario. — Cass. Torino, 27 giugno 1871 — Palermo, 17 ottobre 1871, e con ragione richiedendosi che la rottura interna segua nei luoghi indicati nell'art. 617 o su oggetti da quei luoghi esportati, e che la esterna serva di mezzo a penetrare in quei luoghi.

Sono *consacrate* al culto quelle cose che consacrate dal vescovo servono al mistico sacrificio, alla custodia dell'ostia eucaristica e del sacro crisma, quali calici, pissidi, ostensori, mentre sono solo *destinate* al culto quali apparati, incensieri, candellieri, aspersori, vasi dell'acqua santa, oggetti votivi anche appesi alle immagini. — Cass. Torino, 10 marzo 1869 — Roma, 28 marzo 1876 — Palermo, 5 luglio 1883.

L'art. 606 del Codice penale, dopo avere dichiarato che il furto è qualificato per il valore della cosa rubata quando questa ecceda il valore di lire 500, dispone che la circostanza del valore si verifica anche nel caso in cui esso risulti dalla riunione di più furti commessi anche in diversi tempi dalle stesse persone ed in danno di una o più, purchè tutti i furti siano dedotti nello stesso giudizio.

Ma la Corte di Cassaz. di Torino, con sentenza 2 giugno 1886, in causa Rosso, riferita nella *Giurisprudenza penale,* volume VI, pag. 263, ha osservato con ragione che se per il concorso di più furti importanti un complessivo valore che eccede le lire 500, deve ritenersi uno solo qualificato per tutti e dare una sola pena, non perciò addivengono un solo ed unico furto quando effettivamente sono molteplici e specialmente vi concorrono altre qualifiche, altrimenti sarebbe maggiormente favorito chi è più reo.

Quindi in concorso di altre qualifiche, ad es.: persona e mezzo, deve la pena essere proporzionatamente aumentata a chi risponde di dette qualifiche.

Accade spesso che il ladro penetrando in un locale per rubare asporti effetti, danari, oggetti preziosi appartenenti a diverse persone.

In tal caso vi sono più furti cioè tanti quanti sono i danneggiati, oppure vi ha un furto solo?

Havvi in tale specie un furto solo poichè vi ha solo molteplicità di furti quando più sono gl'impulsi criminosi, quando l'agente successivamente ruba a danno di uno e poi di un altro in tempi e luoghi differenti, ma quando il ladro va in una vigna e ruba uva in più filari di proprietari diversi, s'introduce in un cortile s'appropria pollame di più padroni, invade una camera asporta danari di vari individui, agisce sotto una sola e unica spinta criminosa e commette un solo furto; se poi egli passando successivamente da vigna a vigna, da cortile a cortile, da casa a casa, ruba in più luoghi, commette certo più furti quanti cioè corrispondono alle sottrazioni dolose; ma altrimenti nella specie prima proposta non vi ha che un solo reato.

Il furto è qualificato per il mezzo se è commesso con scalata; quindi colui che entra in una casa superando, con scala o coll'arrampicarsi, i muri, le finestre, le porte, i tetti è reo di furto qualificato per il mezzo se i muri, le finestre, ecc. sono dell'altezza di 2 metri.

Ma supponiamo che penetrato il ladro nel fabbricato per la

porta trovata aperta e commesso il furto senta rumore e per tema di essere sorpreso si getti da un muro alto due metri, sarà luogo all'aggravante degli art. 610, 619 C. p.?

Non lo credo perchè la legge dispone che si considera scalata nei furti l'*entrare* in una casa o nelle sue dipendenze, in un fabbricato od edifizio qualunque od in luoghi cinti e chiusi, mediante apposizione di scala o con qualunque altro mezzo, non escluso quello di arrampicarsi, ascendendo o discendendo muri, porte, tetti, finestre dell'altezza di metri due.

La legge quindi volle punire solo l'audacia della penetrazione in casa e i pericoli che ne possono derivare alle persone; non si occupa nè reprime le scalate usate per fuggire, le quali tolgono appunto ogni pericolo di lotta od offesa.

Le parole poi *ascendendo* o *discendendo* si riferiscono non all'uscire del ladro, ma sempre e solo al suo entrare.

In ogni caso in materia penale ogni interpretazione debb'essere restrittiva ed *entrare* non si può interpretare per *uscire*.

Chi salga sopra un fienile a scopo di furto valendosi di una scala a piuoli ivi permanentemente lasciata dal proprietario per uso proprio commette furto con scalata? No certamente perchè manca l'*apposizione di scala* richiesta dall'art. 619 ed equivalendo la scala mobile ivi esistente ad una scala fissa.

Il ladro si valse della via apprestata dal proprietario per salire e non s'appigliò ad alcuno dei modi illeciti e vietati indicati in detto articolo.

Si considera per *casa abitata,* secondo l'art. 614, ogni fabbricato, alloggio, luogo di ricovero, capanna anche mobile od altri siffatti casolari formati di qualsiasi materia che, senza essere abitati, sono però destinati all'abitazione; siccome pure si considera tutto ciò che ne dipende come corti, cortili, granai, stalle e simili.

Ora che deve dirsi di un furto di attrezzi da muratore commesso di notte in un cortile di una casa in costruzione? Vi sarà la qualifica per il tempo degli art. 608, 614? Credo di no, perchè la

casa non è abitata e non è *attualmente,* cioè al momento del furto, destinata ad abitazione.

Quindi sino a che sia terminata deve considerarsi come luogo aperto, accessibile, non contemplato nei detti articoli mancando pure la ragione dell'aggravamento, il pericolo cioè di lotte personali cogli abitanti e l'audacia di invadere luoghi abitati in tempo di notte.

Queste ultime considerazioni consigliano poi a ritenere qualificato per il tempo il furto commesso nella corte, da persona che ivi abiti, a danno di altra persona ivi pure abitante, concorrendo pur sempre gli estremi predetti, audacia dell'impresa, pericolo di opposizione e di più richiedendo la legge ad escludere la qualifica di cui si tratta la *convivenza* di chi ruba col derubato e non si può dire che chi abita nel fabbricato in casa diversa conviva con esso.

In senso contrario ha deciso la Corte d'Appello di Brescia il 12 febbraio 1883, in causa Camozzi, la quale escluse la qualifica ma evidentemente la legge non la esclude che a favore di chi conviva colla persona derubata.

Il furto è qualificato per la persona se commesso dall'ospite nella casa d'abitazione ove riceve l'ospitalità ed è qualificato per il luogo se commesso sopra bestiame nelle stalle, art. 607, n. 2, 609 Cod. p.

Però il furto di bestiame commesso dall'ospite nella stalla in cui è ospitato è qualificato solo per la persona e non per il luogo, perchè l'ospitato era stato accolto per libero consenso del proprietario e non si era clandestinamente introdotto nella stalla aperta.

In tale senso consulta la sentenza della Cassazione di Torino, 20 maggio 1886, in causa Macchiorlatti, pubblicata nella *Giurisprudenza penale,* vol. VI, pag. 268.

Qualora poi nella specie riferita il bestiame ecceda il valore di lire 500 si avrà pure a carico del ladro la qualifica per il

valore che viene a sostituire l'abigeato mancante per la mancanza della qualifica del luogo.

La rottura qualifica il furto per il mezzo quando segua in fabbricati, edifizi, luoghi cinti e chiusi, servano o non servano ad abitazione, od in botteghe, anche mobili, e quand'anche la rottura non sia che interna (art. 610, n. 1, C. p.).

La rottura poi è esterna ed interna.

È rottura esterna qualsiasi guasto, demolizione od altra violenza fatta ai muri, alle pareti, ai tetti, alle soffitte, serrature, chiusure, di solida materia, che facciano impedimento ad introdursi in un fabbricato; di modo che non possa eseguirsi l'introduzione senza rompere o scomporre siffatto impedimento, art. 617 Codice penale.

È rottura interna quella fatta dal ladro *dopo essersi introdotto* in qualsiasi modo (con o senza rottura esterna) nei luoghi di cui è menzione nell'articolo precedente 617, nei muri, nelle porte, nelle finestre e nei recinti interiori, negli armadi, nelle casse od in altri mobili, di solida materia, che siano chiusi ed inservienti a custodire le robe, e si comprende nella classe delle rotture interne la semplice esportazione di casse ed altri mobili sopra indicati che non possono aprirsi senza rottura benchè questa sia seguita fuori del luogo del commesso furto (art. 618).

E la Corte di Cassazione di Torino ha costantemente deciso che chi rompe un baule rubato sulla via o sopra un carro lasciato in piazza e si appropria le cose che contiene non commette furto con rottura nè esterna, nè interna, perchè la prima si esercita solo sopra fabbricati, alloggi, appartamenti, luoghi cinti e chiusi e a scopo d'introdurvisi per rubare e la seconda, quella cioè interna, si estrinseca solo nell'interno di fabbricati, alloggi, ecc., in armadi, porte, ecc., o su mobili chiusi custodenti effetti e cose.

Ma altre Corti Supreme avvisarono diversamente e ritennero in base al disposto generico dell'art. 610, che vi potesse essere rottura nel furto d'una cassa rubata sulla via pubblica.

La ragione però sta piena a favore del principio sostenuto dalla Suprema Corte di Torino.

Questa Corte però, con sentenza 20 maggio 1886, riferita dalla *Giur. pen.*, vol. VI, pag. 261, in causa Mazzei, confermando un giudicato della Corte d'Appello di Genova, ha deciso che la rottura del mobile chiuso a chiave fatta per rubarvi gli oggetti contenuti rende il furto qualificato per il mezzo.

La Corte d'Appello di Genova aveva ritenuto concorrere gli estremi del furto qualificato per il mezzo con rottura *esterna* nel fatto del Mazzei che aveva rotto una borsa chiusa a chiave per rubarne il contenuto.

Non è detto nella sentenza in modo chiaro, ma è evidente parlandosi di *rottura esterna* che nella specie la borsa rubata non fosse in luogo chiuso (nel qual caso ove ciò fosse stata in luogo chiuso era indubbia la qualifica per il mezzo dell'art. 618, capoverso), ma bensì all'aperto e in tale caso non si potrebbe assolutamente accettare la teoria dell'Eccelsa Corte.

Come già si è detto, secondo la legge il furto è qualificato per il mezzo se commesso mediante rottura in *edifizi, fabbricati* o altri *luoghi cinti* o *chiusi* anche non destinati ad abitazione, *botteghe* anche mobili e quand'anche la rottura non sia stata che interna.

Ciò premesso in tesi generale all'art. 610 per modo da fissar bene che per la rottura si richiede sempre uno stabile, un edifizio, si viene cogli art. 617, 618 a definire la rottura che, come si è detto, è esterna o interna.

Ora è palese che *rottura esterna* è solo quella fatta per penetrare violentemente e a scopo di furto nei fabbricati, edifizi, luoghi cinti e chiusi, nelle botteghe, ecc., e che *rottura interna* è quella soltanto operata dal ladro in detti *locali* o anche fuori di essi ma sulle casse o sui mobili chiusi *asportati dai locali* stessi.

Quindi il furto di una cassa chiusa, di un baule anche sigillato e di altri mobili assicurati in modo che per toglierne e appro-

priarsi il contenuto occorra rompere il coperchio o far saltare la serratura, commesso all'aperto nelle strade, su di un veicolo in piazza non potrà mai dirsi qualificato per il mezzo se anche il ladro dovette necessariamente rompere il mobile per valersi del contenuto, poichè in tal caso non vi ha rottura esterna, nè interna, mancando la condizione espressa dalla legge indispensabile del fabbricato, alloggio, luogo chiuso, ecc.

E ciò è naturale.

È minore la responsabilità di chi trovando abbandonato un mobile chiuso sulla via se lo appropria in confronto di chi per rubarlo s'introduca audacemente nel caseggiato in cui si trova, se anche amendue dovettero, per sottrarre gli effetti e valersene, rompere il mobile che li conteneva.

Ed il ravvisare nel fatto di chi si appropria una borsa sulla via e la rompe per rubare il contenuto i caratteri della rottura esterna, è disconoscere il carattere di tale qualifica data dalla legge.

Manca poi pure e maggiormente il carattere della rottura interna, poichè per questa si richiede che la rottura segua in un fabbricato, alloggio, ecc. o su mobile da detti locali asportato.

Già più sopra, accennando a tale questione, manifestai quale fosse il concetto della legge nel parlare di rottura a scopo di furto e insisto più che mai in tale concetto poichè ammessa la nuova teoria del furto con *rottura esterna* da parte di chi rubi all'aperto un mobile chiuso, oltre a sconvolgere le regole preposte ad ogni reato e ad estendere la legge a casi non contemplati si verrebbe a dire, ad es., che se il ladro è sorpreso e arrestato prima che abbia rotto il mobile non vi ha più furto.

Insomma per la rottura esterna ed interna occorre un fabbricato come campo del furto; il furto di oggetti mobili chiusi commesso all'aperto è semplice mancando l'audacia dell'introdursi in caseggiati ed essendo la rottura di detti oggetti una condizione indispensabile per valersi delle cose contenute, scopo questo del reato.

E con questo credo di avere svolto a sufficienza e in modo piano e chiaro quest'argomento, con linguaggio, se vogliamo, poco scientifico ma adatto al fine di questo lavoro.

La qualifica dell'art. 614 sussiste anche se il furto fu commesso in un bastimento. — Cass. Palermo, 29 dicembre 1880.

La vettura pubblica non può assimilarsi a casa abitata e quindi non è compresa nell'art. 614.

La voce violenza equivale a rottura. — Cassaz. Torino, 21 dicembre 1881.

È qualificato per il mezzo il furto commesso rompendo i sigilli di piombo apposti alla corda che chiude la porta del locale in cui sono le cose derubate. — Cass. Torino, 22 dicembre 1881.

Per chiave falsa (art. 620) s'intende anche quella di cui il ladro siasi impossessato illegittimamente e che dal proprietario non fu lasciata nella toppa o in altro sito esposta agli sguardi altrui. — Cass. Torino, 3 maggio 1882.

Chi con rottura dei sigilli apposti ad un carro delle amministrazioni ferroviarie per assicurare il carico e dall'amministrazione finanziaria per impedire il contrabbando, sottrae oggetti dal carro stesso commette furto qualificato (617, 618, 297). — Cass. Torino, 27 luglio 1882, 14 febbraio 1884.

Non intercede alcuna differenza per la qualifica del furto tra rottura esterna ed interna di cui agli art. 617, 618.

Perciò è qualificato il furto per violenza interna quantunque sia stata praticata nei modi indicati per la violenza esterna. — Cassazione Torino, 30 dicembre 1882.

Lo spazzaturaio ammesso liberamente nella casa per eseguire l'ufficio suo, se commette furto è reo di furto qualificato per la persona (607, n. 4).

Chi ad insaputa e contro la volontà del proprietario toglie una chiave dal luogo in cui era riposta, apre una porta o un mobile e ruba è reo di furto qualificato per il mezzo. — Cass. Torino, 8 febbraio 1883.

Le scosse e gli urti con cui siasi giunto ad aprire la porta

chiusa a chiave costituiscono quella violenza che rende il furto qualificato per il mezzo, sebbene non siasi verificata rottura. — Cass. Torino, 6 dicembre 1882.

L'agente ferroviario che nei magazzini della stazione estrae da una botte, mediante un foro praticatovi, liquori o vino è reo di furto qualificato per la persona e per il mezzo. — Cass. Torino, 20 marzo 1883.

Chi vede cader a terra un portafogli, lo raccoglie e se lo appropria è reo di furto, il quale è qualificato se il portafogli apparteneva ad un operaio ed è raccolto da altro operaio nello stabilimento in cui è liberamente ammesso. — Cassazione Torino, 28 marzo 1883.

Chi si appropria il deposito necessario è reo di furto qualificato; chi si appropria il deposito volontario è reo di appropriazione indebita. — Cass. Roma, 21 febbraio 1883.

Il furto di bestiame commesso nella stalla è qualificato sia che la stalla si trovi in aperta campagna, sia che si trovi annessa ad edifizi abitati.

È qualificato per il tempo, per il mezzo, per il luogo il furto di bestiame commesso nottetempo mediante rottura in una stalla. — Cass. Torino, 11 aprile 1883, 18 marzo 1885.

Il locatore che tenendo una chiave doppia del locale affittato vi penetra e ruba, commette furto qualificato per chiave falsa. — Cass. Firenze, 21 marzo 1883.

La sottrazione di oggetti (corone) collocati sulle tombe in un cimitero aperto al pubblico è furto d'oggetti esposti alla pubblica fede. — Cass. Torino, 14 maggio 1883.

Commette furto qualificato per la persona il cameriere d'albergo che visto sotto un tavolo un involto contenente danaro, lo raccoglie di soppiatto ed invece di consegnarlo al padrone, se lo appropria e gode. — App. Venezia, 6 settembre 1882.

La guardia daziaria che ruba in caserma un oggetto ad altra guardia, è reo di furto qualificato per la persona, attesa la fa-

cilità di rubare e l'impossibilità d'impedire. — Cass. Torino, 11 luglio 1883.

Lo stesso è della guardia carceraria che si appropria oggetti collocati in luoghi sottoposti alla sua sorveglianza. — Cass. Roma, 21 febbraio 1883.

Il furto commesso mediante chiave sottratta in luogo in cui il padrone suole nasconderla, è qualificato per il mezzo e ciò anche se il ladro conoscesse il luogo in cui era la chiave nascosta. — Cass. Torino, 26 luglio 1883, Massara e Aspesi.

È qualificato per la persona come domestico il furto commesso dal servo di un albergo a danno di un forestiero ivi alloggiato. — Cass. Napoli, 19 febbraio 1883.

Lo stesso è del furto commesso da un allievo nell'officina, anche se l'allievo sia senza stipendio, perchè questa è condizione della persona domestica del n. 1, non del n. 4 dell'art. 607. — Cassazione Palermo, 19 dicembre 1883.

È qualificato per la persona il furto di legname commesso in un arsenale dello Stato da chi, come operaio, vi aveva libero accesso. — Cass. Firenze, 25 aprile 1883.

È reo di furto qualificato per la persona il domestico che converte in proprio il danaro e il recipiente per le compre dei commestibili. — Cass. Palermo, 23 aprile 1883, causa Lapinsino.

La rottura di un vetro allo scopo di penetrare in un luogo chiuso per commettere furto, costituisce quella rottura esterna che rende il furto qualificato. — Cass. Torino, 7 novembre 1883.

Non così poi se si tratta d'impannata. — Appello Parma, 13 giugno 1883.

Non è consumato il furto quando la cosa furtiva non sia passata dal possesso del proprietario a quello del ladro per modo che ne possa disporre.

Onde non è consumato il furto se il ladro raccolti dall'albero i frutti che voleva rubare (arancie) e collocatili in un sacco abbia poi dovuto abbandonarli sul posto per essere stato sorpreso. — Cass. Palermo, 8 marzo 1869, 23 aprile 1883.

Ma questa massima è contraria ai principii che regolano il furto.

L'evento consecutivo all'azione che si richiede in ogni reato si verifica nel furto col traslocamento della cosa altrui, poichè in questo effetto materiale sta la violazione del diritto di possesso che rappresenta la consumazione del furto ed è questo l'evento che deve conseguire all'azione onde essa per quanto esaurita esca dal tentativo per divenire furto consumato. Così il Carrara.

E questo concetto prevale nella giurisprudenza italiana, cui sta contro soltanto la Cassazione di Palermo.

Il diritto romano conforta la giurisprudenza italiana ed il Carmignani definisce il furto: *alienæ rei mobilis dolosa ablatio invito domino et lucri facendi causa facta. Ablatio in se considerata est amotio deloco ad locum.*

Rimosse da un armadio più cose e portatene via solo alcune si deve rispondere di tutte, perchè tutte contrettate e la cosa ha importanza potendo al furto dare la qualifica del valore.

Il domestico che si appropria il danaro datogli per la spesa dal padrone, è reo di furto qualificato, se anche non sia ancora pattuito il salario. — Cass. Roma, 9 luglio 1883.

Il garzone orologiaio che gerisce il negozio e si appropria orologi di avventori del padrone è reo di furto qualificato per la persona. — Cass. Torino, 7 aprile 1884.

L'inserviente ferroviario che sottrae merci depositate nel magazzino merci, commette furto qualificato per la persona se anche le merci sono di un operaio. — Cassaz. Torino, 19 marzo 1884, causa Mirra.

Non vi ha scalata se il ladro penetrò nel recinto dal sito in cui il muro è alto meno di due metri. — Cass. Firenze, 13 novembre 1883.

L'espressione dell'art. 507, salario od altro stipendio comprende anche la retribuzione in vitto ed alloggio. — Cassaz. Torino, 7 maggio 1884.

Chi affitta una camera mobigliata, rompe un mobile della stessa

e se ne appropria il contenuto commette bensì un furto ma non qualificato per rottura non essendovi violenze nè esterne, nè interne, non essendosi introdotto nella camera della persona derubata essendo questa abitata dallo stesso imputato onde manca l'aggravante del furto qualificato per il mezzo. — App. Torino, 11 maggio 1884.

Parimenti non è qualificato il furto se dalla camera mobigliata colui che l'affitta porta via mobili a suo profitto, e lo stesso è a dire dell'avventore che ruba all'oste.

Il facchino salariato di un'impresa trasporti che si appropria oggetti, consegnatigli per la sua qualità di facchino dell'impresa, pel trasporto da un luogo ad un altro è reo di furto qualificato. — Cass. Torino, 15 maggio 1884.

Chi toglie e carica sul carro la cosa che intende rubare è reo di furto consumato — È qualificato per la persona il furto commesso dal figlio del boaro se egli ed il padre sono al servizio del padrone derubato. — Cass. Torino, 17 luglio 1884.

Il furto commesso dal domestico mediante rottura d'un forziere è doppiamente qualificato per la persona e per il mezzo, sebbene la rottura sia fatta nell'interno della casa. — Cassaz. Torino, 23 luglio 1884.

Il tenue valore della cosa sottratta non esclude il furto.

La sottrazione di un pesce in una peschiera è furto semplice (art. 624). — Cass. Roma, 23 luglio 1884.

Commette furto il cacciatore che uccide per appropriarsela una bestia fiera in un luogo cintato. — Cassazione Firenze, 2 agosto 1885.

Chi da un pacco sottrae una moneta vera e ne mette una falsa è reo di furto che può essere qualificato per la persona. — Cassazione Torino, 29 dicembre 1884.

Chi procuratasi falsa chiave apre con essa la porta di una casa a scopo di furto, che non si compie per la presenza di persone, è reo di furto qualificato tentato. — Cass. Torino, 10 dicembre 1884.

Chi in casa altrui raccoglie un oggetto e se l'appropria è reo

di furto che resta qualificato per la persona se sta al servizio della casa. — Cass. Torino, 14 gennaio 1885.

Il furto commesso dall'ospitato nella casa dell'ospite è sempre qualificato sebbene la cosa appartenga ad altri. — Cass. Torino, 22 gennaio 1885.

E se anche la cosa appartenga ad altra persona pure ospitata sussiste la qualifica perchè col furto si è violata la tutela accordata dal proprietario della casa alle persone ospitate.

Il furto commesso dall'operaio nei locali a cui ha libero accesso è sempre qualificato, sebbene la cosa rubata appartenga ad altri e non al suo padrone — non cessa di essere furto punibile la sottrazione della roba altrui solo perchè questa sia di tenue valore. — Cass. Torino, 15 gennaio 1885.

È qualificato per il mezzo il furto di carte valori commesso mediante il taglio della pelle del baule entro cui si trovavano; onde la rottura interna renda il furto qualificato non occorre che il ladro avesse già concepito il disegno di rubare e di commettere la rottura quando entrò in casa. — Cassaz. Torino, 18 marzo 1885.

È qualificato per il mezzo il furto ove il ladro siasi servito della scala del padrone asportandola da un luogo all'altro per poterlo derubare. — Cass. Torino, 15 aprile 1885.

A costituire la qualifica per la persona (607, numero 1°) occorre che il ladro sia domestico salariato e che la domesticità abbia facilitato l'esecuzione del furto. — Cassazione Torino, 6 maggio 1885.

È furto qualificato per il mezzo tanto quello commesso rompendo l'immobile o il mobile in cui sono gli oggetti od il mobile o il muro in cui questi sono. — Cass. Torino, 31 maggio 1885.

È qualificato per tempo di pericolo il furto commesso in una casa dove è un morto di colèra a danno di persona che lasciò la casa per il prescritto isolamento. — Cassazione Torino, 3 giugno 1885.

È qualificato per la persona il furto di cui all'art. 607, n. 4°,

chiunque sia la persona danneggiata. — Cassazione Torino, 29 luglio 1885, 12 dicembre 1885.

La restituzione della cosa rubata non toglie di mezzo il furto. Altro è il danno sofferto dal derubato, altro è il valore della cosa sottratta per stabilire la pena dovuta al ladro.

Quindi anche restituita la cosa si deve stabilire per la pena il valore della stessa. — Cass. Torino, 23 luglio 1884.

Il furto di un domestico in una casa d'un parente del padrone nella circostanza che questi si reca a visitarlo non è qualificato per la persona. — Cass. Napoli, 17 giugno 1885.

Il servo che è incaricato dal padrone di vendere merci (pollame) le vende e fa suoi i danari ricavati è reo di furto qualificato. — Cass. Torino, 25 novembre 1885.

È operaio (art. 607, n. 4°) non solo chi presta servizio abituale, ma anche chi presta servizio di quando in quando nella casa in cui ruba. — Cass. Torino, 27 gennaio 1886.

È reo di furto qualificato l'impiegato ferroviario che ritirando i biglietti dei viaggiatori se ne ritiene per sè e li rimette in circolazione a scopo di lucro. — Cass. Torino, 27 gennaio 1886.

Furti semplici

(Art. 622 a 624).

Il furto di paratoie in campagna cade sotto l'art. 622 non 625. — Cass. Torino, 5 marzo 1879.

L'ammonito a non dar luogo a sospetti che commette furto è reo di due reati, contravvenzione all'ammonizione e furto. Così la Cassazione di Firenze in causa Arighetti, il 1° marzo 1879.

Sebbene sembri eccessiva tale interpretazione colla quale s'infliggono due pene per lo stesso fatto, massima che il furto non è più un sospetto, ma una realtà per cui vi ha una pena adeguata.

Sono a ravvisarsi esposti alla pubblica fede quegli effetti che

per natura o destinazione devono necessariamente restare senza custodia, non quelli abbandonati per fatto volontario in luoghi aperti. — Cass. Torino, 23 gennaio 1874; Napoli, 21 luglio 1875.

Perchè si abbia la figura del reato di cui all'art. 623, n. 1°, è indifferente che esistano o meno rapporti fra il ladro e il derubato essendo la maggiore repressione ivi stabilita determinata dall'audacia e dalla maggiore malizia. — Cass. Torino, 23 gennaio 1880.

Il fatto di chi sottragga merci nell'interno di una bottega non cade sotto l'art. 624 ma sotto l'art. 622.

Non ogni luogo cui acceda il pubblico deve considerarsi luogo pubblico, a senso dell'art. 624; ma quello solo ove non possa esercitarsi la vigilanza degli effetti ivi esposti. — Cass. Firenze, 11 aprile 1880.

Le locande sono bensì stabilimenti pubblici ma le stanze che lo compongono sono luoghi privati appena sono concedute a privati avventori e da essi occupate.

Quindi il furto commesso con destrezza da privato avventore sulla persona di altro avventore nella camera da essi presa in comune nella locanda non entra nelle ipotesi dell'art. 623 n. 2, c. p. ma bensì 622.

Così la Cassazione di Torino, con sentenza 7 aprile 1886, in causa contro Cerruti.

Se poi il furto avviene nelle sale comuni della locanda cade sotto l'art. 623, n. 1, e non dell'art. 622.

Così cade sotto l'art. 623 n. 1, il furto commesso sopra un fenile di una cascina in cui siano liberamente ammessi a riparare e passare la notte i viandanti ed operai quando si estrinsechi sopra oggetti esistenti sulla persona di un dormiente.

Era sorto il dubbio al riguardo se si potesse il furto riguardare come qualificato per il tempo essendo il fenile dipendente da casa abitata.

Ma la circostanza che aveva accesso particolare ed era, per

consenso del proprietario, libero a tutti a scopo di dormirvi escludeva tale qualifica pareggiandolo a luogo aperto al pubblico.

In tale senso pronunziava il Tribunale di Novara in Camera di Consiglio il 28 maggio 1886, contro Monfrini Angelo.

L'art. 623, al n. 1, accenna a luogo pubblico o aperto al pubblico e punisce col carcere non minore di un anno chi vi commetta furto con destrezza sulla persona.

Al n. 2, poi punisce nello stesso modo il furto commesso in uffizi o stabilimenti pubblici.

Quanto al primo caso la legge allude manifestamente alle piazze alle vie, ai luoghi abitati, alle pubbliche strade, agli alberghi, alle osterie, locande, ai caffè e simili locali, in cui si agglomerano e radunano molte persone.

Quanto al secondo la interpretazione è meno agevole. — Ma si possono considerar come uffizi pubblici quelli in cui il pubblico può accedere per il disbrigo di determinati affari ad es. i Tribunali, le Corti, le Preture, le R. intendenze di Finanza, le Esattorie e simili pubblici uffizi.

Le Chiese poi hanno a considerarsi come luoghi aperti al pubblico al pari dei teatri (ma a scopo opposto) essendovi in quelle e in questi adunanze di gente diversa.

Stabilimenti pubblici sono quelli in cui il pubblico ha diritto di accedere per diletto, istruzione, affari o altro causa ad es. i musei, le pinacoteche, gallerie, armerie, i bagni ecc.

E la differenza fra il furto dell'art. 623, n. 1, e il furto dello stesso articolo n. 2, sta in ciò che i furti del primo si debbono commettere con destrezza sulla persona mentre quelli del secondo basta che siano commessi negli uffizi o stabilimenti pubblici senz'uopo di commetterli sulla persona.

Le Chiese poi non si possono considerare come dipendenti da casa abitata (e tanto meno case abitate) se non nel caso in cui l'abitazione del Parroco od altri addetti vi abbia diretta comunicazione e ne formi un solo tutto.

In questo caso quando la Chiesa sia annessa, unita alla casa

del Parroco in guisa che dall'una si passi direttamente e liberamente all'altra allora si avrà a considerare casa abitata o dipendenza di essa per gli effetti dei furti commessi nottetempo che restano aggravati dalla qualifica per il tempo.

Altrimenti i furti di oggetti commessi in Chiesa sono a ravvisarsi furti semplici salvo il disposto degli art. 610-611, n. 1, Codice p.

L'aggravamento della pena nei furti qualificati e in quelli degli art. 623-624 si deve ricercare nella audacia maggiore dell'agente che richiede repressione più sentita.

Il furto di covoni lasciati nel campo ad essiccare giusta la consuetudine agricola è furto di oggetti esposti alla pubblica fede.

Questa massima della Corte Suprema di Torino pubblicata nella G. P. vol. VI, pag. 244, in causa Maschio di data 6 maggio 1886, conferma il principio stabilito e costante della *necessità* di lasciare le cose in campagna per l'avveramento del reato di cui all'art. 624 del C. penale.

Ma vi sarà tale reato nel caso in cui si rubi la giacca al contadino che la lasciò in campagna appesa ad un albero per attendere più liberamente al lavoro?

Il ladro sarà punito a senso dell'art. 622 o a senso dell'articolo 624 c. p.?

Ritengo francamente che in tale specie, assai frequente nella pratica, non vi sia che il furto semplice dell'art. 622 e non il furto aggravato dell'art. 624 non concorrendovi gli estremi di questo cioè la *necessità* di lasciare gli abiti in quei luoghi e se si abbandonano colà e sono rubati sorgerà un furto semplice (art. 622) non il furto dell'art. 624 che contempla solo le sottrazioni in luogo pubblico di quegli oggetti che per la loro natura o per destinazione necessariamente restano senza custodia e non può riferirsi agli oggetti abbandonati per fatto volontario in luogo aperto.

E se fra i primi sono ad annoverarsi gli abiti dei bagnanti

che per necessità li debbono lasciar sulla riva, non così è del contadino che abbandona in campagna gli abiti suoi.

La sottrazione a danno di un'avvocato commessa da chi è liberamente ammesso nel suo studio per esservi stato praticante, e che è sostituto procuratore in altro studio non costituisce furto qualificato per la persona ma furto semplice non essendo l'autore residente nello studio. — Corte d'Assise di Modena, 14 novembre 1878.

È furto semplice 622, quello commesso notte tempo nella retrobottega d'un liquorista in cui siano ammessi gli avventori sebbene sia pure destinata ad uso domestico. — Cassazione Firenze, 1° maggio 1880.

Il furto di biancheria sciorinata in campagna o sulle strade per asciugarla cade sotto l'art. 624. — Tribunale Pesaro, 23 aprile 1877. — Cass. Torino, 28 agosto 1880.

Giurisprudenza accettata pacifica e costante.

L'elemento intenzionale nel reato di furto sussiste pel solo fatto della sottrazione della cosa al legittimo proprietario. — Cassazione Torino, 27 gennaio 1881. Causa contro Guerrini.

È reo di furto chi ritiene un'animale da lui venduto, e che spontaneamente sia tornato al suo gregge e quindi procuri di celarlo al compratore. — Cass. Roma, 26 febbraio 1881. Contro Lecis.

È reo di furto chi s'impossessa di oggetti che sa essere stati dimenticati dal proprietario, cui poi ne rifiuta la restituzione. — Cass. Torino, 10 febbraio 1881.

Nel furto con destrezza è complice necessario quegli che segue il ladro e riceve da lui gli oggetti rubati. — Appello Torino, 15 marzo 1881.

Chi in un negozio compra un oggetto per rivenderlo e lo asporta col consenso del proprietario non è reo di furto sebbene poi non lo paghi. — Appello Torino, nove aprile 1881. Contro Giraud.

Chi ruba gli abiti del bagnante che li lasciò sulla riva com-

mette furto a senso dell'art. 622, non 624, che contempla oggetti i quali per esigenza di agricoltura e commercio debbono non solo essere esposti in pubblico ma non possono di continuo essere sorvegliati. — Appello Torino, 27 settembre 1881 — ma questa massima pare aggiunga alla legge e sarebbe in contraddizione con quelle delle Cassazioni di Torino e Napoli sovra riferite che comprendono anche le biancherie stese in campagna ad asciugare, ed il bagnante è a considerarsi nelle condizioni dell'articolo 624 quanto ai suoi effetti di vestiario.

Un bazar non è luogo pubblico nel senso dell'art. 624 ma solo aperto al pubblico ed il furto ivi commesso cade sotto l'art. 622 non 624. — Appello Venezia, 17 agosto 1881. — E con ragione perchè il bazar non è altro che una bottega aperta al pubblico e chi vi ruba anche di notte se è aperta al pubblico commette furto semplice dell'art. 622.

Chi ruba arena depositata col consenso dell'autorità competente sulla via pubblica è reo di furto art. 624. — Cass. Torino, 1° dicembre 1881.

Cade sotto l'art. 623, n. 2, il furto di un anello commesso in un ospedale togliendolo dalle dita di un cadavere. — Cass. Torino, 18 gennaio 1882.

È cosa esposta alla pubblica fede quella unicamente che il proprietario non per libera elezione ma per necessità abbia lasciato per le campagne, sulle strade ecc. — Cassazione Torino, 23 febbraio 1882.

Vi ha furto consumato non tentato in chi sottrae fraudolentemente la cosa altrui, dissenziente il proprietario, anche se sia costretto a restituirla sul momento. — Cass. Firenze, 1° marzo 1882.

Il furto sulla persona se commesso con violenza costituisce grassazione o rapina, se commesso senza violenza è furto con destrezza — onde il furto sulla persona in luogo pubblico commesso senza violenza sulla persona devesi sempre punire in base all'articolo 623, n. 1, anche se il derubato fosse in stato di ubbriachezza od in preda al sonno. — Appello Torino, 18 aprile 1882 — Cass. Torino, 13 giugno 1883.

Per ritenere che il furto sia commesso su cosa esposta alla pubblica fede occorre che questa cosa sia stata lasciata in luogo pubblico per necessità non per elezione. — Cassazione Palermo, 9 novembre 1882.

Il furto commesso da un intervenuto ad un ballo in casa privata a danno di altro intervenuto al ballo stesso è semplice non qualificato per il tempo o la persona e ciò per le stesse ragioni per cui è semplice il furto commesso notte tempo in negozio aperto o dagli avventori in un osteria. — Cass. Palermo, 28 dicembre 1882.

Chi si appropria una cassetta caduta allora da un carro, e fugge è reo di furto che può essere qualificato per il valore. — Cassazione Torino, 8 aprile 1885.

Chi amosse per fine di lucro una cosa dal luogo in cui il proprietario l'ha riposta, la nasconde in un'altro anche di proprietà del derubato, per poterla poi a suo agio, asportare e disporne è reo di furto consumato. — Cass. Napoli, 15 febbraio 1882.

Chi appena estratto un portafogli dalle altrui tasche, e mentre lo tiene ancora in mano viene costretto dal proprietario a restituirglielo è reo di furto mancato. — App. Venezia, 20 gennaio 1882 — Ma questa massima è contraddetta dal principio sancito costante e pacifico che la contrettazione rende il furto consumato nè la restituzione lo rende imperfetto.

Chi si fa rimettere le chiavi di un alloggio dicendosi erede del proprietario defunto, e asporta oggetti è reo di furto e non d'appropriazione indebita. — Cass. Torino, 11 novembre 1882.

Non vi sono gli estremi del furto in chi ripeta atti di possesso già prima esercitati non clandestinamente e senza contesa. — Cass. Torino, 24 luglio 1882, causa Macchi.

Commette furto consumato chi s'impossessa della cosa, ma deve poi restituirla. — App. Roma, 30 marzo 1879.

Chi all'insaputa del proprietario viola i confini di un fondo non suo vi penetra clandestinamente per rinvenirvi oggetti preziosi, che sa esistervi, li rinviene e li fa suoi commette furto. — Cassaz. Roma, 9 marzo 1876, Caprari e Morosini.

Il fittaiuolo che abbatte e aliena piante di cui aveva solo diritto di percepire i frutti è reo di furto. — Cass. Torino, 5 marzo 1877, Dotti e altri.

Le tagliate non si eseguiscono che nei veri boschi onde la legna recisa da piante sparse non cade sotto l'art. 624, ma 625. — Cassazione Torino, 25 maggio 1877, Beltrando e Origlia.

Chi senza animo di lucrare schianta alberi lungo un canale demaniale, per rendere coltivabile il suolo in riva al canale, commette contravvenzione agli art. 168, lettera C-169, lettera E-374. Legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, non mai furto. — Cassazione Firenze, 10 ottobre 1877.

Chi alletta un cane di persona altrui a seguirlo, indi lo lega e lo porta seco, è reo di furto 622. — Cassazione Firenze, 4 dicembre 1878.

Il fittaiuolo che converte in proprio uso piante tagliate, nei beni locatigli, le vende e se ne tiene il prezzo, nel concorso del dolo e della frode è reo di appropriazione indebita non di furto. — Cassazione Torino, 21 novembre 1878, Cerutti e riteniamo questa massima preferibile a quella 5 marzo 1877 sovra riferita, perchè spiccano evidenti nel fatto gli estremi della appropriazione indebita non del furto.

Il furto di pali posti in campagna a sostegno delle viti o depositati per essere adattati alle viti è punito dall'art. 624 C. p. — Cass. Torino, 28 novembre 1883, 22 luglio 1885, 25 dicembre 1885 — Firenze, 15 dicembre 1883.

È punito dall'art. 624:

Il furto di legna accatastata in campagna. - Cass. Firenze, 12 feb. 1879.

Il furto di canape tagliata e lasciata nel campo. — Cass. Torino, 10 dicembre 1882.

Il furto di canne in campagna destinate a sostegno di viti. — Cass. Torino, 16 dicembre 1885.

Il furto di fieno lasciato nel prato per l'essiccazione. — Cassazione Torino, 18 febbraio 1886.

Il furto di sassi abbandonati sulla pubblica via e diroccati da

un muro a secco e ciò perchè per loro natura non potendo facilmente custodirsi e non essendo aderenti al suolo sono esposti alla pubblica fede. — Cass. Roma, 11 dicembre 1885.

Furti Campestri

(Art. 625).

È questione controversa se vi sia furto nel fatto di chi taglia e asporta una pianta in campagna per elevarè sulla piazza l'albero di maggio.

Ma pare sia più questione di danno che di reato esulando il dolo e il lucro.

Perchè esista il furto non basta il danno occorre il lucro. Il viandante che taglia un ramo per farsene un bastone e lo porta seco non può dirsi reo di furto perchè se recò danno non fece lucro. — Cass. Torino, 4 settembre 1885 — quindi sarebbe a dirsi lo stesso del viandante che per dissetarsi colga in una vigna un grappolo d'uva o sulla pianta una pesca o una pera, cosicchè non faccia abuso, sebbene la Cassazione di Firenze, 13 marzo 1880, ritenga sussistere pur sempre il reato.

Nei furti campestri è anche punibile il tentativo sebbene non importino che pene di polizia. — Cass. Torino, 13 marzo 1879, 14 febbraio 1883.

È innappellabile la sentenza del pretore che per un primo furto campestre non eccedente il valore di L. 20, condanni ad una ammenda. — Cassazione Torino, 6 marzo 1872, 13 luglio 1882, 30 aprile 1884.

Il furto campestre è reato speciale a cui la legge provvede in modo speciale e che non lascia per le circostanze che lo accompagnano di essere furto semplice — onde anche se accompagnato dalle circostanze dell'art. 605, non gli si potranno applicare le disposizioni relative al furto qualificato. — Cass. Firenze, 25 ottobre 1880, causa Durante, Tribunale Nicosia, 5 nov. 1885, Ferrara.

È consumato il furto se il ladro spicca pannocchie e le insacca sebbene non abbia tempo ad asportarle, così pure è consumato se il ladro taglia le piante o le strappa e le nasconde nel fondo per poi trasportarle a comodo. — Cass. Torino, 20 aprile 1881, 2 aprile 1884, 7 maggio 1884.

È competente il pretore senz'uopo di rinvio pel giudizio sul reato dell'art. 625, num. 1, Codice penale. — Cassazione Torino, 25 gennaio 1882.

Chi per commettere un furto compestre ha dovuto praticare dannose escavazioni non è colpevole di due distinte imputazioni furto e guasti, ma solo di furto, es.: estrazione di trebbia. — Cass. Torino, 26 luglio 1882.

I verbali delle guardie fanno fede che i frutti sequestrati in aperta campagna ad imputati già sospetti erano di furtiva provenienza: spetta agl'imputati stabilire la pretesa legittima provenienza. — Cass. Torino, 13 giugno 1883, 7 aprile 1884.

Il furto nei cimiteri sebbene consista in fiori, è delitto e non furto campestre quand'anche il cimitero fosse aperto al pubblico. — Cass. Torino, 7 febbraio 1884.

Può legalmente ordinarsi che il minore di 14 anni recidivo in furti campestri sia ricoverato in un pubblico stabilimento di lavoro. — Cass. Torino, 29 gennaio 1885.

Chi ruba in campagna una pianta abbattuta dal vento, è reo di furto campestre 625, non di furto 624 che accenna a piante tagliate e lasciate volontariamente e per necessità in campagna dal proprietario. — Cass. Roma, 2 settembre 1882.

È campestre il furto di schegge secche accatastate in campagna — Cass. Palermo, 13 ottobre 1879.

Non possono applicarsi ad un tempo gli art. 611 e 625: questo ultimo è applicabile tanto se le cose rubate siano di pertinenza privata quanto se siano dello Stato. — App. Venezia, 21 gennaio 1876, causa Zoppi.

La recidiva di cui al n. 3, dell'art. 625 è speciale e non è applicabile ad essa il disposto degli art. 118-688.

La recidiva di cui al detto art. 625 n. 3, è una recidiva tutta speciale preveduta dall'art. 127 C. p.

Essa si verifica sempre quando l'imputato sia stato per altro consimile reato condannato, qualunque sia la data e il luogo della condanna antecedente.

È una recidiva tutta particolare e non ha riguardo al valore e al tempo.

Se il primo furto è considerato per ragione della pena come semplice contravvenzione, il secondo per l'effetto della recidiva, riveste il carattere di delitto punibile col carcere e colla sorveglianza senza riguardo al valore, al tempo, più o meno lungo in cui avvenne la prima condanna, e al luogo in cui seguì.

E se la recidiva in genere non eleva il furto campestre semplice, al grado di delitto, l'eleva sempre a tal grado se si verifica nella stessa specie di reato, senza riguardo alla pena contravvenzionale inflitta precedentemente ed al tempo oltre annale in cui la prima sentenza fu pronunziata nè al luogo ove è seguita la pronunzia — In questo senso ha costantemente deciso la Cassazione di Torino, 24 agosto 1870, 25 maggio 1881, 7 giugno 1882, 14 maggio 1883, 20 giugno 1883, 20 febbraio 1884, 7 maggio 1884, 31 marzo 1885, ed in tal senso giudicò pure la Cassazione di Palermo il 3 maggio 1880, decidendo che la recidiva nei furti campestri rende incompetente il pretore mentre la Cass. di Firenze, e di Roma, sostengono che per la recidiva dell'art. 625 n. 3, occorre che il reato avvenga nei termini dell'art. 688. — Cassazione Firenze, 14 settembre 1877 — Roma, 11 febbr. 1881, 30 maggio 1883.

Ma è preferibile il responso della Cass. di Torino e di Palermo avendo la legge pei furti campestri espressamente derogato alle regole della recidiva ordinaria, e ciò per la tutela efficace delle campagne devastate dai ladri ai quali occorreva repressione energica.

Il proprietario degli alberi specie degli olivi, non perde la proprietà dei frutti per ciò solo che siano caduti nel fondo altrui.

Quindi se il proprietario del fondo vicino su cui caddero se li

appropria è reo di furto campestre a senso degli art. 625 C. P. 582 C. c. pretore di Mistretta, 27 marzo 1885, e tale massima fu pure sancita dalla Corte di Cass. di Torino con sentenza 21 gennaio 1886, secondo la quale chi raccoglie e si appropria i frutti caduti dagli alberi è reo di furto a danno del proprietario che ne conserva la proprietà se anche sono caduti.

Chi raccoglie sul proprio fondo le ulive che vi caddero essendosi staccate dall'albero del vicino è reo di furto a senso dello art. 625 c. p. — Cass. Palermo, 17 luglio 1885, Cocilovo.

Con questa massima la Suprema Corte Siciliana confermava la decisione del sig. pretore di Mistretta pure riferita sul riflesso che il Cocilovo dolosamente si era appropriato le olive del vicino cadute nel di lui fondo su cui protendevano i rami e ciò violando non solo l'art. 625 c. p. ma pure i regolamenti locali.

E tale principio pure sancito in forma più generica e ampia dalla Corte Suprema di Torino, è conforme a legalità e alle norme che regolano il reato di cui è caso.

La sorveglianza speciale della P. S. che deve accompagnare la pena del carcere per i furti campestri di cui al te..o capoverso dell'art. 625 c. p. non può essere minore di sei mesi anche in concorso di attenuanti e ciò per l'art. 46 stesso Codice. — Cassazione Firenze, 5 maggio 1886, Sinigaglia.

Giova poi ritenere che la condanna al carcere portata da sentenza per furto campestre con recidiva vale a formare recidiva per altri reati ciò richiedendo e la natura della pena e la disposizione degli art. 118 e 123 del C. p.

Si è detto essere controverso, se costituisca furto campestre il fatto di chi tagli in campagna una pianta onde erigere sulla piazza del villaggio l'albero del Maggio in onore della Vergine, dei fiori, della primavera risorta.

E difatti è uso in molti luoghi e anche sul Novarese che al 1° maggio s'innalzi sulla piazza principale del paese un albero stato scelto dai giovani del luogo, da essi tagliato ed ivi portato per restarvi tutto il mese salvo poi a restituirlo al proprietario.

Nel 1884 alcuni giovani del Mandamento di Borgoticino scelsero un albero bellissimo in un bosco del territorio e lo tagliarono portandolo sulla piazza.

Il proprietario portò querela ed il pretore li mandò assolti sul riflesso che mancava dolo e lucro riservando al danneggiato l'azione civile. E la cosa non ebbe seguito nè fu portata in Cassazione come meritava non avendolo fatto la parte lesa nè il P. M. presso la Pretura nè potendolo fare il P. M. presso il Tribunale.

Ma veramente se si riflette che si agisce per spirito di fede pubblica, che si vuol rendere omaggio a sentimenti religiosi e generosi, che non si ha intenzione di attentare alla proprietà altrui a vantaggio personale pare potersi conchiudere che tale fatto se può dar luogo ad azione di danni civili non possa dar corpo a reato di furto come giustamente stabiliva il Pretore di Borgoticino.

La Corte d'Appello d'Aquila con sentenza 15 maggio 1886, contro Di Natale ha deciso che il furto campestre si verifica nella sottrazione dei frutti e dei prodotti delle piante e che il furto delle piante cade sotto l'art. 622 e non 625.

Ma questa massima a mio avviso è contraria alla legge la quale negli art. 624 e 625 accenna espressamente a furti di piante la cui sottrazione dai vivai è punita col carcere in severa misura dal primo di detti articoli e se dalla campagna pure col carcere o con pene di polizia dall'art. 625 oltre la sorveglianza nel caso di recidiva e del n. 3 di cui in esso.

Certo se le piante sottratte fossero già tagliate e depositate in luogo aperto sorgerebbe la figura del furto semplice eventualmente aggravato dell'art. 624 c. p., ma se le piante vengono tagliate in campagna e asportate danno luogo al furto dell'art. 625 punito secondo il valore della legna e la condizione giuridica del reo.

Accade di frequente e che non accade al mondo? che talora si ravvisino campestri i furti di legna avvenuti in cortili o luoghi aperti e mi toccò persino di vedere denominato campestre il furto

di un'oca rubata in un campo; per quale fatto ho dovuto appellare al Tribunale contro la sentenza di condanna comminata sul serio in base all'art. 625 n. 1, ma sono casi rari di distrazione giuridica e si possono evitare ove bene siano ponderati gli articoli di legge che riflettono i furti i quali specificano chiaramente i casi e li distinguono uno dall'altro.

Truffe, appropriazioni indebite e frodi

(Art. 626 a 634).

Dal fatto di aver chiesto ed essersi fatto consegnare qualche somma per una causa falsa e non seguita di poi nasce un'azione civile di ripetizione non il reato di truffa. — Cassazione Torino, 15 gennaio 1873, causa Romoni.

La truffa è consumata quando siasi ottenuta la consegna della cosa carpita sebbene il colpevole non abbia ottenuto il successo che si era prefisso. — Cassazione Firenze, 2 giugno 1877, contro Sacconi.

A costituire il reato di abuso di fogli in bianco occorrono i seguenti estremi: *primo* affidamento a taluno di un foglio bianco, portante sottoscrizione, *secondo* abuso di esso foglio collo scrivervi o farsi scrivere un'obbligazione o oltre atto, *terzo* attitudine dell'atto scritto a nuocere alla fortuna o alla persona di chi sottoscrisse il foglio in bianco. — Cass. Torino, 10 giugno 1875, causa Nasi.

È reo di truffa chi per farsi consegnare delle somme, dà in pegno oggetti altrui facendoli credere propri. — Cassaz. Torino, 26 novembre 1875, causa Moja e Mogliatto.

In questo reato incappano gl'ingenui e molte volte coloro che all'ingenuità accoppiano l'avidità del guadagno.

Coloro che nella lotta per l'esistenza non hanno scrupoli di coscienza e ritengono atto qualsiasi mezzo idoneo allo scopo, s'appigliano sovente ai raggiri, agli artifizi ai maneggi dolosi per ingannare la buona fede altrui e carpire robe e danaro. Di regola si

applicano a questo genere di reato quei delinquenti che hanno svegliata la mente, pronta l'immaginazione, facile la parola. Si rivolgono a quei clienti che presumono propensi a bere grosso. Si associano a soggetti che si prestano a tenere bordone simulando la parte che fu immaginata: tutti conoscono la truffa che si commette da tempo e in ogni luogo coi rotoli di marenghi.

Ebbene essa si riproduce costantemente e frequentemente tanta è la credulità degli uomini e la bramosìa di far danaro.

Poichè in questo affare dei rotoli se perversa è l'azione di chi fa la dolosa proposta di cambiare con perdita oro in biglietti o altri valori non è certo onesto e retto il proposito dell'accettante guidato solo dall'interesse e dal lucro che si propone.

Ricordo quand'ero Pretore della Sezione Borgonuovo a Torino che un calzolaio della Via Carlo Alberto, uomo dabbene ma vanitoso, fu con elogi sesquipedali e sesquipedali raggiri spogliato in breve ora da due bricconi matricolati che lo indussero a consegnare loro varie cartelle costituenti i risparmi di venti anni di incessante lavoro dandogli in cambio una grossa borsa contenente ciottoli ed arena.

A Milano a mezzo settembre 1886 una signora francese fu spogliata da due suoi compatrioti di 30,000 in titoli ferroviari facendole credere che le davano in cambio marenghi d'oro in rotoli e le diedero come sempre soldoni e ciottoli.

Fu demolita non è molto a Milano una casa in cui era posta in vendita la tomba di Giulietta e Romeo.

Gli amatori del genere, i raccoglitori di antichità storiche, specialmente stranieri, accorrevano e acquistavano a prezzo rilevante la preziosa reliquia.

Ma quando si trattava di asportarla non v'era modo che potesse passare dalle porte. Si ricorreva al proprietario della casa per ottenere facoltà di slargare le porte, ma non c'era modo di indurvelo anche con larga rimunerazione e l'acquisitore doveva risolvere il contratto con perdita notevole sul danaro pagato.

E la cosa durò lungo tempo e molti collezionisti furono gabbati

e gli astuti inventori di questo genere nuovissimo di frode poterono accumulare una discreta sostanza.

Da molti anni Giroldi Francesco, mugnaio del contado Novarese, truffatore incorreggibile, carpisce ripetutamente somme di danaro alle famiglie che hanno parenti all'estero, loro presentandosi a nome di questi o figurando l'arrivo di cassette incaricandosi di portarle solo che gli vengano affidati i denari occorrenti a pagare il trasporto della ferrovia o immaginando altri artifizi dolosi assumendo falso nome e falsa qualità.

Espulso dalla Svizzera nell'estate 1886 dove aveva passato due anni in carcere per truffa è stato dal Tribunale di Novara condannato a 15 mesi di carcere con sentenza 1 settembre 1886.

Astuzia da una parte, credulità dall'altra rendono possibile la frequenza delle truffe.

Ma le bugie non bastano a crearle. — Occorrono raggiri dolosi artifizi fraudolenti atti ad ingannare la buona fede altrui.

Chi si presenta a taluno e chiede in prestito una somma allegando un bisogno urgente immaginando anche una pietosa storiella, come la malattia d'un parente prossimo ad es. il padre assente che si vuole visitare, non commette certo reato e chi crede e cede, danno suo.

La legge tutela i cittadini contro le azioni riprovevoli e dolose e colpisce inesorabilmente i malfattori ma non può nè deve occuparsi di quei fatti che non rivestono i caratteri di reato — Se il cittadino crede alle fiabe alle invenzioni di un astuto è colpa sua — Non ha la legge obbligo di tutelarlo in via penale più di quello che abbia nel caso di un prestito di danaro fatto a chi non era solvibile nè poteva fornire garanzia.

Se così non fosse si verrebbe ad accrescere la schiera di reati in modo che tale sarebbe ogni atto meno che onesto e coscienzioso.

Il reato di abuso di foglio in bianco è consumato col doloso riempimento senza che occorra l'uso del foglio riempito.

Difatti l'art. 628 del Codice penale contempla l'abuso nel solo

rapporto d'avere scritto dolosamente l'obbligazione e nella considerazione che sia atto a nuocere alla fortuna od alla persona di chi lo ha sottoscritto; indipendentemente dall'uso ed in tale senso decise la Corte di Cassazione di Torino con sentenza 14 gennaio 1886, in causa Francia e Brero, pubblicata nella *Legge* 1886, pag. 480.

Carpita la somma con raggiri fraudolenti, la truffa è consumata; e se anche si restituiscono poco dopo i danari sta pur sempre il reato. — Cass. Torino, 6 maggio 1886, contro Gastaldi. (Chi brami consultare la sentenza può trovarla nella Giurisprudenza penale, vol. VI, pag. 262).

Havvi truffa continuata coll'aggravante del valore se eccede in complesso le L. 500, nel fatto di chi a più riprese si fa rimettere danari o merci dicendosi contro verità incaricato da una pratica del negozio di ritirare tali effetti, poichè una sola è la spinta criminosa esercitata successivamente a danno della stessa persona col medesimo artifizio doloso e siffatta decisione si può leggere nella Giurisprudenza penale volume VI, pag. 285, siccome emanata dalla Corte di Cass. di Torino, in data 2 giugno 1886, contro Maggi.

Ritengasi poi che a costituire la truffa basta, secondo la legge nostra, che l'imputato abbia conseguito la cosa richiesta coll'assunzione di un falso nome o di una falsa qualità senza che occorra la *magna calliditas* dei Romani, nè l'apparato scenico dei Francesi e ciò secondo la costante giurisprudenza nostra riassunta in una sentenza della Corte di Cass. di Torino, 13 aprile 1886, contro Londini, riferita nella Giurisprudenza penale, volume VI, pagina 196.

La frode con cui si concretizza la truffa va considerata non solo oggettivamente, ma soggettivamente in rapporto a chi la subisce.

Quindi i maneggi dolosi, sebbene volgari, danno luogo a reati se sono usati con persona che facilmente abbocca, concorrendovi il dolo malo; e di vero l'uomo rozzo e credulone ha, diritto alla

tutela della legge contro chi, col mezzo di maneggi dolosi atti ad ingannare la buona fede, riesce a carpirgli denari o robe, nel modo stesso che si tutela l'uomo avveduto contro i maneggi artificiosi, raffinati ed eletti idonei pure al criminoso scopo. Così la Cassazione Torinese in sentenza 9 giugno 1886, contro Casarini e Rabitti, pubblicata nella Giurisprudenza penale, vol. VI, pagina 279.

Giova poi ritenere che chi ottenga una somma da altri usando bensì falso nome ma senza che tale circostanza, assolutamente indifferente per il somministratore, abbia influito alla consegna, non commette truffa poichè non si è ingannato la buona fede della persona che diede i danari.

Il falso nome o la falsa qualità, cui accenna l'art. 626, occorre che facciano impressione sull'animo delle persone richieste del danaro o degli effetti.

Avemmo qui a Novara, nell'anno 1885, un vecchio avanzo delle gloriose battaglie della patria che, stremato di forze e di quattrini, carpì a venti parroci danari ed effetti qualificandosi con falso nome e qualità, dicendosi patrizio romano ben veduto in Vaticano.

Qui v'era inganno, frode, truffa.

Ma non vi erano in altri casi. Ad esempio: un cotale non è molto comprò mobili per L. 300 da un negoziante, e firmò una obbligazione con falso nome al solo scopo di non farsi conoscere come poco solvibile. Il negoziante accreditò il mobiglio senza curarsi della persona e del nome del debitore essendogli ignoto e il nome vero e il falso, pronto, come disse, a somministrare a credito e all'uno e all'altro.

Evidentemente non vi fu inganno, non vi fu frode e mancava quindi la truffa.

Così non havvi truffa per regola in chi compra merci a credito senza raggiri e poi le rivende.

Questo fatto dà luogo ad un'azione civile.

Ma può accadere che concorrano gli estremi della truffa in taluna specie identica.

Così la Corte di Cassazione di Torino, con sentenza 29 novembre 1871, in causa contro Dequaire Augusto, confermando il giudicato conforme della Corte d'Appello e del Tribunale di Torino, sancì che costituiva truffa il fatto di chi carpiva a vari negozianti delle merci dando loro ad intendere falsamente e dolosamente di volerle comprare a pronti contanti, essendosi con ciò riuscito ad ingannare e sorprendere la loro buona fede ed a farsi rimettere quelle merci che tosto di soppiatto e fraudolentemente si trafugavano colla permanente e deliberata intenzione di impadronirsene, come si fece, senza pagarle.

Ritenne a ragione la Suprema Corte che in tale specie concorressero tutti i requisiti costituenti il reato di truffa, cioè raggiro e maneggio doloso atti ad ingannare l'altrui buona fede stata realmente ingannata ed il fatto di essersi ciò mediante carpite cose altrui.

Qui non si trattava di semplici menzogne, nè di mere promesse che non si volessero poi mantenere, ma di veri e proprii dolosi raggiri dell'art. 626 Codice penale il quale venne rettamente applicato col correlativo art. 630 riguardo alla somma.

Fu già oggetto di questione il vedere se la truffa ammette il tentativo, ma oramai ogni controversia è cessata al riguardo ed è pacifico e costante il principio che lo afferma.

E si potrebbe al riguardo consultare con vantaggio una dotta ed elaboratissima sentenza dell'avv. Maffei, pretore di Borgomanero, del 27 aprile 1871, contro Dassi Melchiorre in cui venne sviscerata la questione e risolta a favore dell'ammessibilità del tentativo nella truffa con copia di argomenti efficaci e persuasivi.

A costituire la truffa non occorre sempre un raggiro fraudolento diretto a far credere l'esistenza di una falsa impresa di un credito immaginario, ma basta qualunque artifizio o maneggio doloso atto ad abusare dell'altrui buona fede. — Cass. Torino, 28 gennaio 1876, causa Vimercati.

Gli estremi costitutivi della truffa sono 1° uso di falsi nomi false qualità o raggiri fraudulenti, artifizi o maneggi dolosi; 2° attitudine di tali mezzi ad ingannare od abusare dell'altrui buona fede; 3° il fatto di avere con simili mezzi carpito beni altrui.

Onde chi esercita il mestiere di empirico ambulante, e spaccia pillole, unguenti e simili, decantandone a voce e in scritto le qualità, facendo concepire speranze di guarigione che poi sono fallaci, non commette truffa. — Cass. Torino, 16 giugno 1876, contro Capitanio.

Ma la stessa Corte il 30 aprile 1885 ha deciso che chi vantando un potere immaginario di guarire malattie indovinandone la natura col guardare in un bicchiere il bianco di un uovo portato dall'infermo carpisce danaro ai creduli è reo di truffa.

Nell'abuso di foglio in bianco non occorre la prova del danno reale, basta quella del danno eventuale cioè la passibilità di esso secondo la varietà delle circostanze. — Cassaz. Torino, 13 luglio 1876, Bernardini.

Non commette nè truffa nè appropriazione indebita quell' agente di un'impresa trasporti che consegna merci con assegno senza farsi rimettere gl'importi assegnati a vantaggio indebito dei destinatari e a danno delle ditte mittenti. — Cass. Firenze, 6 ottobre 1876 contro Galeazzi.

Ogni appropriazione indebita si converte in truffa subito che la consegna della cosa fu dal reo ottenuta con artificiose frodi e viceversa la truffa degenera in appropriazione indebita se queste sono escluse e la consegna fu fatta volontariamente. Quindi eliminata la truffa, può restare la appropriazione indebita. — Cass. Torino, 29 gennaio 1877, Besozzi.

Le regole generali sul tentativo si applicano anche alla truffa indipendentemente dal fatto speciale della rimessione di fondi da parte del truffato — L' inidoneità dei mezzi per cui vien meno il tentativo deve desumersi dalla natura degli artifizi usati, non dalle condizioni speciali in cui versava la persona contro cui erano diretti. — Cass. Torino, 9 gennaio 1877.

La parola buona fede indica la credulità del truffato, non la moralità della causa che l'indusse a dare la cosa — Chi carpisce una somma promettendo biglietti falsi immaginari è colpevole di truffa. — Cass. Torino, 27 luglio 1877.

Vi ha reato di truffa quando l'imputato vantando un potere immaginario e sopra naturale, abusò dell'altrui buona fede all'oggetto di carpire danaro od altre utilità. — App. Roma, 6 luglio 1879.

Il vanto di un potere immaginario, ad es., il sortilegio, gli esorcismi con cui si carpisce danari ai creduli può costituire l'inganno, il raggiro che determina la truffa.

Deve ritenersi complice in tale truffa quegli che esalta e concorre a far credere l'esistenza d'un potere immaginario in una persona che lo vanta per carpire danaro. — Cassaz. Torino, 12 luglio 1886, causa Grumi.

Secondo la legge sono artifizi le vanterie dirette a far credere all'impossibile ed a sorprendere l'altrui ignoranza e superstizione — App. Roma 6 luglio 1879.

Il notaio che abusando della inesperienza di un minore lo induce a firmare come maggiore d'età un'obbligazione da cui gli deriva danno, commette il reato dell'art. 629 massime se ha un utile.

La sottoscrizione ivi accennata comprende pure la cessione d'un credito. — Cass. Torino, 15 settembre 1879.

Nella truffa per lettera è competente il giudice del luogo da cui è partita. Cassazione Roma, 9 giugno 1879 e ciò sul riflesso che col fatto di avere spedito la lettera il reato è consumato: ma la Cass. di Torino ritiene competente il giudice del luogo di destinazione, e lo ha dichiarato ripetutamente in ordine alle ingiurie per lettera.

L'estremo più caratteristico del reato di truffa è la consegna della cosa non volontaria e spontanea, mentre nel reato di appropriazione indebita la consegna della cosa è del tutto spontanea a chi ne fa uso diverso da quello per cui gli fu consegnato.

Nella truffa la consegna segue per causa e in forza di artifi-

ziose insinuazioni o di ingannevoli raggiri, nella appropriazione indebita per volontà spontanea non sedotta da alcun fatto del consegnatario e perchè questi ne faccia un determinato uso a vantaggio del consegnante — quindi non vi è nè un reato nè l'altro nel fatto di chi profitta di un errore altrui per vantaggio proprio. — Cassazione Torino, 11 marzo 1876, Montecchi.

Bene è ritenuta la truffa nel fatto di raggiri e artifizi adoperati dal figlio di un commerciante defunto col farsi credere di età maggiore. — Cass. Napoli, 26 gennaio 1880.

Il Chauveau raffigura la truffa nel fatto del servo che si appropria il danaro datogli dal padrone per pagare il provveditore della casa facendo loro credere di avere ordine di comprare a credito: ma ciò nei rapporti tra il servo ed i provveditori, osservando il Merlin che vi ha furto qualificato per la persona nei rapporti fra il servo ed il padrone e giustamente poichè il padrone è sempre tenuto in proprio verso i provveditori che non conoscono legalmente il servitore.

Non è ammessibile la teoria che la legge abbia inteso proteggere soltanto i vigilanti, e gli accorti. — Cass. Torino, 14 maggio 1879, Formenti.

Può commettersi truffa anche in danno di un debole di mente. — Cass. Torino, 17 luglio 1878, Valentini e Ruga.

Può aversi truffa anche senza trapasso materiale di possesso dell'oggetto bastando che la carpita obbligazione sia atta a costituire un'ipoteca. Sentenza sopra citata. — 17 luglio 1878, Cassazione Torino, contro Valentini e Ruga.

È reo di truffa chi facendosi credere direttore di una società per azioni carpisce somme a titolo di cauzioni per impieghi da conferire nella società stessa, anche quando provasse che l'impresa era gerita da esso per interesse proprio. — Cass. Torino, 13 febbraio 1879.

Chi per commettere una truffa concorre a falsificare un documento è reo di falso con truffa. — App. Venezia, 18 aprile 1879. Massenz.

Non commette truffa il locatario che, in pendenza di giudizio civile pel pagamento della pigione, trasporta fuori del luogo locato i proprii mobili. — App. Napoli, 3 aprile 1878.

Quelli che dopo essersi cibati in un'osteria simulano una rissa e partono senza pagare lo scotto sono rei di truffa. Così la Cassazione di Firenze con sentenza 1° settembre 1874, in causa Fallani ed altri..

Ma la Giurisprudenza francese esclude assolutamente che colui il quale mangia e beve in un'osteria sia reo di truffa se non paga lo scotto ed è a dubitare che nel caso deciso dalla Cassazione di Firenze esistano i caratteri della truffa, poichè l'esercente volontariamente accredita il pasto agli avventori senza raggiri e artifizi da parte di questi, mentre potrebbe farsi anticipare lo scotto e se anche viene simulata una rissa e segue la fuga non sorgono per ciò gli elementi della truffa indicati nell'art. 626. Le altre Corti di Cassazione del Regno non ebbero a spiegare in proposito il loro avviso, ma è a ritenere la massima che non è reo di truffa chi senza raggiri mangia e beve in un'osteria e non paga.

È ammessibile la prova testimoniale a senso dell'art. 848 Codice proc. pen. nel caso che mediante raggiri e artifizi costituenti truffa siasi carpita un'obbligazione di un valore superiore alle L. 500. — Cass. Palermo, 23 agosto 1880, D'Anna e Greco.

E con ragione poichè altrimenti si verrebbe ad accordare l'impunità nei casi di maggior danno.

Una falsa affermazione di qualità per scopo di lucro non può aversi in conto di quelle menzogne che sono tollerate nelle civili contrattazioni, ma evidentemente costituisce uno di quei mezzi fraudolenti e numerati dall'articolo 626. — Cass. Torino, 19 gennaio 1881, Borelli.

Commette truffa chi abusando dell'altrui buona fede si dichiara abilitato a riscuotere le imposte e le riscuote effettivamente lasciandone quitanza indipendentemente dalla considerazione delle persone che dovranno essere in conseguenza del maleficio indennizzate. — Cass. Firenze, 12 febbraio 1881, Grumolato.

È reo di truffa chi per ingannare il compratore presenta bollette di peso e di introduzione di merci in quantità maggiore di quella consegnata inducendolo così a pagargli maggior prezzo. — Cass. Torino, 1° dicembre 1881.

Se il mendacio non basta a costituire la truffa la costituisce se è accompagnato da dolose parole per farlo credere vero a persone di poca esperienza. — Cass. Torino, 18 gennaio 1882.

È reo di truffa chi inganna la buona fede di una donna facendole credere che il marito annui alla vendita di merce a un dato prezzo e ottenendola così a prezzo scadente, inferiore al reale. — Cass. Torino, 17 aprile 1882. Qni vi ha dolo e frode penale.

È reo di truffa chi facendosi credere tuttora proprietario di uno stabilimento ceduto (ristorante) riesce con tale falsa asserzione a farsi accreditare merci (tovaglioli). — App. Torino, 8 agosto 1882.

È reo di truffa chi approfittando dell'ignoranza e inesperienza del creditore gli paga il debito con un biglietto di complimento somigliante ad un biglietto di banca. — Tribunale Novara, 7 dicembre 1882, Geddo, Villani ed altri; Tribunale Aosta, 14 dicembre 1882, Savin — Cass. Torino, 20 marzo 1883, Savin.

Chi abusa della buona fede altrui, gli fa credere di prevedere avvenimenti mediante gioco di carte e così carpisce danari o valori è reo di truffa. — Cass. Torino, 12 ottobre 1883.

È reo di truffa chi facendosi credere capace di guarire qualunque malattia usando unguenti e oli diversi e prescrivendo pratiche religiose con certe formalità onde persuadere un potere superiore carpisce danari ai creduli. — Cass. Torino, 30 luglio 1884.

Chi induce una donna a contrattare liberamente merci con lui dicendole, contro verità, di essere mandato dal di lei marito non è reo di truffa, mancando il dolo penale e il raggiro doloso. — Cass. Torino, 29 novembre 1883.

Il patrocinante che senza iniziare la lite si fa rimettere danari dal cliente per gli atti occorrenti e si appropria l'importo della transazione fatta cogli avversari è reo di truffa. — Cass. Torino, 28 novembre 1883.

Il Tribunale di Torino, con sentenza del gennaio 1884, confermata in appello e riferita nei giornali cittadini, condannò a 3 anni di carcere e L. 300 di multa Rapisardi Giovanni per truffa a danno di Borgo Paolo esercente l'albergo d'Europa scroccando vitto e camera per oltre L. 2000, pretestando sempre che aspettava lettere e danari da un suo fratello dalla Sicilia, nel che consistevano appunto gli artifizi dolosi.

Non commette truffa chi sotto nome altrui mutua danaro che restituisce senza essere richiesto e ciò per mancanza di dolo, di intenzione di lucrare. — Cass. Torino, 9 gennaio 1884.

È reo di truffa chi a fine di lucro induce operai a spatriare facendo loro credere a lauti guadagni presso persone da cui egli riceve un premio e gli operai sono tiranneggiati. — Tribunale Santa Maria Capua Vetere, novembre 1883, Cocco e Spiezio.

Più truffe a danno di più persone e per diverse cause costituiscono tanti reati distinti e non un reato continuato sebbene commesse nelle stesse circostanze di tempo e luogo ed in seguito ad un'unica determinazione criminosa. — Cassazione Torino, 12 marzo 1884, De Ambrosi.

È reo di tentata truffa chi con quitanza fittizia cerca dolosamente di farsi cancellare dai ruoli di ricchezza mobile per esimersi dalla tassa sui frutti del credito che figura per tale quitanza estinto. — Cass. Torino, 15 maggio 1884.

Chi facendo credere liberi certi beni, induce taluni a comprarli e pagarli mentre per ingannarlo si erano già procurati i documenti per un'ipoteca a favore di altri e la si iscrisse durante la redazione dell'atto notarile protratto maliziosamente a lungo per impedire la sollecita trascrizione del contratto è reo di truffa. — Cass. Torino, 23 luglio 1884, Ferrari.

Chi abbandonato il servizio di una famiglia va a nome di essa a farsi rimettere merci in tempi diversi da più persone, commette tante distinte truffe. — Cass. Torino, 12 settembre 1884.

Chi si fabbrica un telegramma autorizzante un pagamento e con esso e con altri raggiri giunge a conseguire tale pagamento,

commette un solo reato di frode, non frode e falso. — Cassazione Torino, 4 febbraio 1885.

Il creditore che simula l'estinzione dei suoi crediti con finta quitanza che presenta all'agente delle tasse per farsi esonerare dalla ricchezza mobile è reo di truffa consumata o tentata. — Cass. Torino, 29 gennaio 1885.

L'avvocato che d'accordo con persona insolvibile persuade altri con inganni a farle mutuo è reo di truffa. — Appello Bologna, 25 gennaio 1885.

Il debitore che abusando della buona fede del suo creditore lo induce a rimettergli l'obbligazione a pretesto di rinnovazione per capitalizzare gl'interessi e invece l'annulla e ne fa un'altra dichiarante avere ricevuto L. .... in estinzione di mutuo è reo di truffa e per provarla è ammessibile la prova testimoniale, sebbene la obbligazione eccedesse le L. 500.

Il falso nell'obbligazione sussiste sebbene manchi del *buono* e *approvato*. — Cass. Torino, 29 marzo 1885.

Il solo presèntarsi a un locandiere ordinandogli dei pranzi a domicilio non pagati dappoi non costituisce frode penale. Il trattore poteva schermirsi. Vi ha frode civile. — Cass. Firenze, 21 febbraio 1885.

È reo di truffa il fidanzato che induce la fidanzata a consegnargli il corredo per portarlo alla casa coniugale e invece lo porta ad altra fidanzata. — Cass. Roma, 2 febbraio 1885.

È reo di truffa il commesso di agenzia di prestiti che sottrae oggetti già pignorati e li fa di nuovo pignorare per trarne lucro. — Cass. Palermo, 5 maggio 1877.

A costituire il reato di cui all'art. 629 non occorre che la obbligazione carpita al minore sia simulata nel senso che egli non abbia inteso di contrarla realmente.

A determinare l'aggravante dell'art. 630 si ha riguardo al valore dell'obbligazione non al danno recato al minore. — Cassazione Roma, 30 gennaio 1878.

È reo di abuso di foglio in bianco chi avendo avuto una cam-

biale in bianco con facoltà di servirsene se ne sia servito dopo che quella facoltà gli era stata revocata. — Cassazione Roma, 12 marzo 1878.

Si verifica il reato di truffa a carico di colui che non altrimenti abbia avuto la consegna di alcune vacche dai venditori con fede di prezzo, che mediante artifizi e raggiri, facendo loro credere che le comprava per lavorare le sue terre e poi ingrassarle in stalla, mentre non aveva stalla, e le rivendeva tosto per via ad un beccaio. — Cassazione Firenze, 12 febbraio 1879, Cerri.

Commette truffa, non falso, chi raschia un numero dalla bolletta figlia d'una giocata al R. Lotto. — Cassazione Napoli, 11 marzo 1878.

È reo di truffa chi carpisce danaro esibendo falsa cambiale con firma di un accettante immaginario. — Appello Roma, 7 marzo 1879.

Chi vende un immobile precedentemente già alienato solo verbalmente ad altri e riscuote il secondo prezzo senza restituire il primo, non è reo di truffa ma di solo danno civile. — Cassazione Firenze, 18 dicembre 1878.

Chi dolosamente si fa credere proprietario di oggetto smarrito facendoselo rimettere dall'inventore è reo di truffa. — Cassazione Torino, 15 febbraio 1882.

Il Carrara definisce il reato di appropriazione indebita: La dolosa appropriazione della cosa altrui che si è ricevuta dal proprietario per una convenzione non traslativa di dominio e ad un uso determinato.

Non costituisce reato di indebita appropriazione il fatto di colui che avendo per errore ricevuto dal suo debitore una somma maggiore di quella dovutagli se l'appropria. — Cass. Roma, 21 febbraio 1880, Rasori.

All'imputato per indebita appropriazione non è lecito per provare la inesistenza del reato di fare la prova per testimoni nei casi in cui la legge civile la proibisce espressamente. — Appello Roma, 31 marzo 1879, Tarducci.

La stessa sentenza decise che la restituzione tardiva della cosa non impedisce che il reato sia consumato.

È principio di diritto e di giurisprudenza che la frode dell'articolo 631 si ha per consumata nel luogo in cui fu distratta la cosa non in quello in cui fu consegnata, data anche allora l'intenzione di convertirla in proprio uso.

È reo di appropriazione indebita il capo-squadra di operai (mondatori di riso) che si appropria i danari del lavoro compiuto dai suoi dipendenti. — Argomento dall'art. 1958 Cod. civ., n. 5°, sent. Trib. Novara, 12 novembre 1879, Omarini; 15 aprile 1880, Guenzi e Tognazzi.

Costituisce l'appropriazione indebita la vendita fraudolenta di una cosa comune e indivisa commessa dal comproprietario che aveva il debito di conservarla e renderne conto. — Cass. Roma, 2 maggio 1879.

È reo di appropriazione indebita il debitore che avuto in comunicazione il titolo del suo debito per visione, ricusa restituirlo adducendo falsamente esserne stato derubato.

Il pretore investito di un giudizio per appropriazione indebita, non esorbita se gli attribuisce carattere di furto semplice. — Cass. Torino, 3 aprile 1886.

Non commette appropriazione indebita, nè sottrazione prevista dall'art. 210, n. 3, Cod. pen., ma il reato di malversazione contemplato dall'art. 709 Cod. comm. sardo in relazione agli articoli 626-630 Cod. pen. quel sindaco di un fallimento che ricevuti in consegna valori ed effetti sequestrati nell'interesse della massa dei creditori li sottrae e converte a suo profitto. — Cassazione Firenze, 29 novembre 1879.

È reo di appropriazione indebita colui che nel fine di convertirlo in profitto di sè stesso ricusa di restituire al proprietario che lo reclama l'oggetto consegnatogli per qualunque titolo che importi obbligo di restituirlo.

Contro il mandatario che converte a proprio profitto la somma riscossa nell'interesse del mandante è esperibile l'azione dell'articolo 631. — Cass. Firenze, 18 agosto 1879.

Il carattere differenziale tra il furto e la indebita appropriazione sta nella natura dell'affidamento. Se questo è necessario si ha il primo reato avendo il proprietario conservato il possesso naturale, se invece è volontario si ha il secondo, nulla importando se l'agente sia domestico, servo, operaio, allievo o impiegato.

Questa qualità in colui che s'appropria l'altrui è una circostanza esclusivamente influente per la facilitazione del furto e serve a stabilire la qualificazione della persona.

Ma l'essenza del reato sta nella prima definizione in cui si compenetra la seconda.

L'appropriazione indebita si fonda sopra una fiducia volontaria e limitata ad un determinato oggetto, laddove la fiducia che caratterizza la qualifica della persona nel furto è generale ed inerente alla persona stessa.

Il padrone nell'ammettere in sua casa il servo, l'operaio, l'allievo gli affida per necessità tutto ciò che rientra nella sfera dei servizi a cui l'operaio è destinato.

Se questi tradendo la fiducia in lui riposta dal primo facilitato dalla sua qualità mediante la *contrectatio,* fa suoi gli oggetti affidatigli del cui possesso, tanto civile che naturale, il padrone non si era spogliato, commette un furto come nell'esempio del materassaio che ruba lana affidatagli. — Cassazione Roma, 23 marzo 1879 — App. Venezia, 28 novembre 1879.

Chi accetta da altri un oggetto, una carrozza, per procurarne la vendita e poi la converte in utile proprio dandolo in pegno ad un terzo a garanzia di un debito è reo d'appropriazione indebita. — App. Venezia, 27 febbraio 1880.

Sono casi d'appropriazione indebita:

La girata con firma in bianco di una cambiale consegnata per tutt'altro scopo fosse anche ad un creditore. — Cass. Firenze, 8 aprile 1878.

Il vuoto di cassa da parte del cassiere di una cassa di risparmio coll'aggravante dell'alinea. — Cass. Torino, 15 marzo 1879.

Sono estremi dell'appropriazione indebita il dolo, il danno, la conversione. — Cass. Roma, 9 luglio 1880.

Il soccidario che con la vendita converte in uso proprio parte del bestiame o tutto il bestiame avuto in soccida è reo di appropriazione indebita. — App. Roma, 10 aprile 1880 — Cassazione Torino, 9 gennaio 1884.

Così è del colono che si appropria il danaro datogli dal padrone pel pagamento del bestiame. — Cass. Firenze, 4 agosto 1880, contro Polli.

Chi converte in suo vantaggio l'intero importo di un biglietto consegnatogli per cambiarlo e retrodarne il sopra più della somma che doveva per convenzione trattenere è reo d'appropriazione indebita, la quale consumata non cessa d'esser reato malgrado qualsiasi convenzione fra imputato e parte lesa. — Cassazione Torino, 9 febbraio 1881.

Colui che incaricato di far scontare da terze persone una cambiale o bono, la fa scontare e converte in proprio uso il danaro riscosso è reo di appropriazione indebita quantunque per lo sconto del bono abbia dovuto apporre su esso la propria firma per avallo. — Cass. Torino, 6 luglio 1882, Ambrosini.

Commette furto non appropriazione indebita il fittaiuolo che si appropria le piante del fondo locatogli.

L'appropriazione indebita si applica solo a cose mobili. — Cassazione Roma, 11 dicembre 1882.

È reo d'appropriazione indebita chi avuto incarico di vendere merci ciò fa, ma si ritiene il prezzo per cui non è responsabile. — Cass. Torino, 20 marzo 1884 e 29 gennaio 1885; Firenze, 23 novembre 1878.

È reo d'appropriazione indebita chi converte in suo uso i danari che doveva consegnare ad un terzo per incarico altrui e poi restituisce in parte. — Cass. Torino, 17 giugno 1885.

Le alterazioni dolosamente eseguite nei libri di una banca per coprire operazioni fraudolente costituiscono falso in scrittura privata. — Cass. Torino, 7 luglio 1886, Codignola.

Non commette reato di appropriazione indebita dell'art. 631 ma di vera concussione dell'art. 215 il Segretario Comunale che esige

dolosamente negli atti più di quanto la tariffa prescrive. — Cassazione Napoli, 17 marzo 1886, contro Principe.

È reo di due distinte appropriazione indebita l'orologiaio che sotto futili pretesti e ostinatamente ricusa di restituire a due distinti avventori due orologi che essi in tempi diversi gli affidarono e non vale che offra poi la consegna di altri orologi poichè questo fatto varrebbe solo a soddisfare ai danni che sono di diritto ma non toglierebbe l'abuso di fiducia che crea il reato. — Cassazione Torino, 24 luglio 1886 C. p. VI, 419, Alpeggiani.

Chi nell'intento di coprire un'appropriazione indebita abbia dolosamente creato un atto di quitanza valevole a produrre obbligazione apponendovi la falsa firma di un terzo che figuri avere ricevuto una somma è reo di falso e non solamente di appropriazione indebita concorrendo tutti i caratteri del reato. — Cassazione Torino, 20 luglio 1886, Viazzoli.

Commette il reato di appropriazione indebita il notaio che converte in vantaggio proprio le somme consegnategli dai clienti per il pagamento delle tasse di registro, volture, trascrizioni e simili. — Cass. Firenze, 9 dicembre 1885, Pravasi.

In molti reati il dolo è insito ed evidente per modo che non occorrono dimostrazioni, ma in altri diversa è la cosa e fra questi ultimi primeggia l'appropriazione indebita.

Chiunque, dice l'art. 631 del C. p, avrà consumato dissipato alienato od in qualsiasi modo convertito in uso proprio e con danno del proprietario o possessore o detentore robe, danaro, mercanzie, biglietti o qualunque altro scritto portante obbligazione o liberazione le quali cose fossero state a lui consegnate coll'obbligo di restituirle, di presentarle, di farne un uso od impiego determinato è reo d'appropriazione indebita.

Ora evidentemente in molti casi è assai difficile l'affermare che colui il quale non adempì al mandato affidatogli nei termini prefissi abbia agito dolosamente potendo l'inadempimento essere stato determinato da cause imprevedute e non facilmente prevedibili da forza maggiore e simili.

E ciò è tanto vero che la Cass. di Palermo, in causa Diara il 3 luglio 1885 ha deciso che colui il quale riceve ed accetta mandato a riscuotere e versare e ritarda il versamento fin dopo la querela per appropriazione indebita non commette reato ma solo atto immorale e disonesto non avendo tradito la legge della consegna quella cioè sotto cui il danaro gli era consegnato.

E sebbene tale massima non si possa accettare in forma così assoluta o generale, poichè si verrebbe con essa ad escludere sempre il reato e a legittimare ogni ritardo anche doloso ammettendo in sostanza che la consegna anche intemperativa delle cose o del danaro tolga di mezzo l'azione penale quasicchè il risarcimento del danno dato cancelli il dolo e il maleficio, tuttavia è certo che nella indebita appropriazione non è dato di leggieri scernere in molti casi la esistenza del dolo.

Lo stabilire ove cessi la ragione civile e cominci l'azione penale in un fatto in cui la fiducia del mandante suppone la onestà del mandatario è cosa malagevole.

Quindi non è a meravigliarsi se molte volte l'esito del giudizio sia difforme dall'Ordinanza di rinvio poichè in pochi reati può più facilmente mutare lo stato delle cose al pubblico dibattimento e venire esclusa la reità e provata la buona fede dell'imputato.

La sola mancanza di oggetti già esistenti nella casa consegnata all'imputato non basta per condannarlo per indebita appropriazione se non è provato che egli stesso li consumò. — Cassazione Torino, 11 maggio 1876, Enoch.

Chi avuti titoli di credito da esigere ricusa restituire quelli non esatti a cautela delle spese fatte e sul rifiuto di essere rimborsato li deposita all'ufficio d'istruzione non è reo d'appropriazione indebita. — Cass. Torino, 26 luglio 1877.

L'esattore scaduto che riscuote cedole di cartelle senza raggiri nè intenzione di lucrare non è reo d'appropriazione indebita. — App. Roma, 17 marzo 1879.

Nella nozione dell'appropriazione indebita si comprende non solo la conversione in uso proprio o la qualsiasi distrazione della

cosa in natura avuta in consegna per un uso determinato, ma anche quella del prezzo rappresentante la cosa venduta per altrui mandato.

E questo principio fu sancito dalle Corti di Cassazione di Firenze e Torino con le massime avanti riferite.

È reo d'appropriazione indebita chi converte in suo esclusivo vantaggio il danaro ricavato dallo sconto di effetti cambiari statigli consegnati per scontarli e per impiegarne il ricavo in vantaggio comune di lui e di altri sebbene abbia dovuto aggiungere la sua firma per riscuotere. — Cass. Torino, 5 gennaio 1881, 9 maggio 1885.

Commette il reato dell'art. 634 colui che avendo trovato sulla spiaggia del mare oggetti abbandonati per forza di naufragio, se li appropria omettendo di fare la dichiarazione di cui all'articolo 135 Cod. per la marina mercantile. — Cass. Roma, 16 febbraio 1880.

È responsabile, a norma dell'art. 634, l'esercente osteria che avendo ricevuto dal suo cameriere un oggetto, portafoglio, da questo trovato nell'osteria, non faccia prontamente la consegna al sindaco, ma invece restituisca dopo qualche tempo l'oggetto al cameriere stesso. — Cass. Torino, 26 dicembre 1876, Cornassi.

Per l'applicazione del benefico disposto dell'art. 634 non nuoce il fatto che l'inventore dell'oggetto smarrito abbia dimostrato l'animo di appropriarselo, nè occorre che la restituzione al proprietario sia volontaria e spontanea. — Cass. Firenze, 5 giugno 1878.

A costituire il rinvenimento di oggetti smarriti occorre lo smarrimento effettivo, il rinvenimento fortuito, onde se il padrone dell'oggetto perduto ha la certezza del luogo in cui l'ha dimenticato e chi se lo appropria ha la certezza di chi lo ha dimenticato, la figura dell'appropriazione di oggetti smarriti sparisce e si verifica una vera e propria sottrazione fraudolenta della cosa altrui. — Cass. Roma, 25 aprile 1879.

Rientra nella competenza ordinaria il fatto del militare che siasi appropriato un portafoglio smarrito sulla pubblica via. — Cass. Roma, 15 settembre 1880.

Chi si appropria un oggetto rinvenuto nè lo restituisce al padrone da lui conosciuto dopo il rinvenimento non commette furto ma il reato dell'art. 634. — Cass. Torino, 7 giugno 1882.

Per contro lo spazzino d'un teatro che trova in un palco di cui conosce il proprietario un binoccolo e se lo appropria commette furto. — Cass. Torino, 28 giugno 1882.

Così pure è reo di furto, non di ommessa consegna, chi vede cadere un oggetto, portafogli, lo raccoglie destramente, non lo consegna al proprietario che può facilmente conoscere e se lo appropria. — Cass. Torino, 11 novembre 1882.

La voce *multa* usata nell'art. 634, equivale a pena pecuniaria, quindi non è appellabile la causa in cui trattasi di ommessa consegna di oggetti trovati, il cui doppio valore non ecceda le lire cinquanta. — Cassazione Roma, 23 luglio 1883; Torino, 30 aprile 1884.

L'oste che si appropria il mantello dimenticato dall'avventore nell'osteria commette il reato dell'art. 634. — Cass. Napoli, 18 aprile 1884.

Ma questa massima è in urto colla giurisprudenza delle altre Corti e coi principî che regolano la materia.

La Corte Suprema di Napoli stabilì, come appare dalla decisione accennata, che l'oste che si appropria il mantello dell'avventore è reo non di furto ma di ommessa consegna di oggetto trovato. — Ma tale decisione è confutata, come si disse, vittoriosamente dalle altre Corti e specialmente da quella di Roma, stata riferita, di data 25 aprile 1879 e pubblicata nella Rivista Penale vol. XI, pag. 27.

Difatti quando si sa a priori chi è la persona che ha smarrito l'oggetto, e pur tuttavia lo si ritiene per sè, si fa una vera contrettazione dolosa, diversa dalla colpa di chi non si cura di ricercare il padrone della cosa rinvenuta o di consegnarla alla autorità.

Nel primo caso vi ha furto nel secondo ommessa consegna.

L'affittuario che si appropria le piante del fondo locato commette furto o appropriazione indebita?

Vi ha dissenso fra le Corti Supreme come appare dalle massime riferite.

Ma ritengo che in tale fatto vi siano gli estremi della indebita appropriazione e non del furto perchè vi ha consegna volontaria e abuso fiduciario ed il concorso di tutti i caratteri di questo reato.

Nè vale il dire che l'appropriazione indebita si verifica solo su cose mobili poichè anche il furto si estrinseca solo su cose mobili; ma siccome ciò non impedisce che sia furto (625) il taglio di pianta, così può essere appropriazione indebita la conversione in proprio uso delle stesse, state date solo a godere nei frutti.

Disposizioni comuni ai furti, alle truffe e altre sottrazioni

(Art. 635 a 649).

L'articolo 635 è applicabile al reato di truffa. — Cass. Torino, 28 giugno 1881, Roverselli.

È inapplicabile al figliastro che rubi alla madrigna. — Cassazione Napoli, 12 luglio 1880; Roma, 16 gennaio 1882; Palermo, 24 novembre 1884.

Chi sottrae oggetti nella casa paterna, sapendoli proprii di un estraneo, commette furto, per cui non si può opporre l'articolo 635 basato sulla quasi comproprietà del figlio sulle cose del padre. — Cass. Roma, 6 ottobre 1882.

L'art. 635, capoverso ultimo, è applicabile al ricettatore anche senza previo trattato e intelligenza. — Cass. Napoli, 2 agosto 1880, Vernice.

Sussiste il reato di ricettazione anche se le cose ricettate, anzichè provenire da furto o da truffa, siano state semplicemente smarrite. — Cass. Firenze, 7 aprile 1880.

È reo di ricettazione colui che facendo professione d'impegnare

per conto altrui, impegna la cosa rubata conoscendone la mala provenienza. — Cass. Firenze, 8 maggio 1880.

Il possesso di cosa furtiva e la sua compera a vile prezzo non sono elementi sufficienti per stabilire nel possessore e compratore la scienza della provenienza furtiva che è l'estremo costituente il reato della ricettazione dolosa. — Cass. Torino, 19 gennaio 1881, Monti.

A costituire il reato di ricettazione dolosa occorre la scienza nel ricettatore della illegittima provenienza delle cose o del danaro e che la cosa ed il danaro ricettato sia quello stesso che fu depredato, rubato o truffato.

Non è quindi colpevole del reato di ricettazione dolosa chi accetta dono di cose dal ladro comprate, a sua scienza, col danaro ricavato dalla vendita o dal pegno di effetti rubati. — Cass. Torino, 18 gennaio 1882.

Il ricettatore semplice non può essere condannato in solido cogli autori del furto ai danni verso il derubato, ma solo alla parte di danni che dipende dal suo reato speciale. — Cass. Torino, 6 ottobre 1883.

Per determinare la pena per i reati contro la proprietà si ha riguardo al valore intrinseco e venale che la cosa conseguita dal delinquente aveva al tempo del reato e non al danno avuto dalla parte lesa o al lucro fatto dal reo. — Cass. Torino, 16 aprile 1884.

Nel ricettore basta la scienza generica che le cose hanno provenienza illegittima. — Cass. Torino, 15 marzo 1882.

L'eccezione stabilita dall'art. 285 a favore dei parenti in ordine al reato di occultamento di rei deve applicarsi per analogia anche al reato di omessa denuncia di cose furtive di cui all'art. 640. — Cass. Torino, 13 luglio 1870, Lombardi e altri.

Chi per impedimento del titolare attende al negozio incorre nella pena per la trasgressione dell'art. 641. — Cassaz. Torino, 16 gennaio 1876, Codevilla.

I gioiellieri, ecc. devono fare la dichiarazione tanto se comprano oggetti da un privato, quanto da un commerciante ma fuori del suo negozio. — Cass. Torino, 15 febbraio 1882.

L'obbligo dei gioiellieri, ecc. si estende agli oggetti tessuti in oro con gemme (mitra vescovile).

Rigattiere indica chi commercia in cose usate (anche gli antiquari).

La recidiva dei rigattieri è speciale come per l'ammonizione, per i furti campestri, sottratta agli art. 123, 688. — Cass. Torino, 29 gennaio 1885.

Acciò sia luogo alla escludente dell'art. 635 1ª parte c. p. è necessario che il congiunto che sottrae sappia che la cosa sottratta appartiene al congiunto o almeno la ritenga propria di questo e vi sarebbe reato se sapendo essere la cosa di altri ed ivi depositata la involasse e ciò perchè la legge volle escludere il reato nei soli casi di una specie di comproprietà per i vincoli che legano tali persone.

Fra queste hannosi a comprendersi il patrigno e il figliastro essendovi la stessa ragione che esiste per suocero e genero sebbene vi siano decisioni in contrario.

La convivenza dell'articolo stesso 1° capoverso debb'essere abituale non momentanea perchè allora soltanto havvi la comunione, la comproprietà dei mobili ed effetti quando la coabitazione sia continuata e tale da formare una casa sola.

Allo stesso modo che può essere punito il complice di un reato sebbene non sia noto l'autore del reato stesso e che per circostanze speciali (ad es. minore età) può l'autore del reato essere assolto e condannato il complice così è lecito procedere contro i ricettatori se anche rimasero sconosciuti gli autori del furto. — Si consultino le sentenze della Cassazione di Roma, 3 marzo 1880 riferita nel Monitore Forense, 1880 pag. 174. — Cass. Roma, 6 febbraio 1878, Rivista penale VIII, 310. — Cassazione Torino, 3 luglio 1886 C. Vajari G. p. VI, 338.

Del resto è naturale che il complice e il ricettatore siano condannati se pure non si conosce o si assolve l'autore perchè ognuno risponde penalmente e civilmente del fatto proprio e volontario e nulla vi ha di anormale nel colpire il ricettatore e il complice in mancanza del reo sfuggito alle ricerche della giustizia.

Chi è colpito da condanna tenta ogni mezzo per liberarsi dalla pena e si vedono frequentemente ricorsi in Cassazioni a difesa di imputati che sollevano certi mezzi che evidentemente mancano di fondamento giuridico: ad es. si è preteso che colui il quale compera le polizze di pegno non è a ragguagliarsi al ricettatore delle cose rubate se anche sapeva che le polizze comperate riguardavano cose rubate. — Ma la Cass. di Torino con sentenza 15 luglio 1886, C. Alimonda e Ferrarini, G. P. VI, 370, ha stabilito che chi compera le polizze di pegno è pure compratore delle cose impegnate e sapendo che queste sono di provenienza delittuosa si rende col loro acquisto colpevole di ricettazione. — E di vero le polizze investono l'acquisitore della proprietà delle cose indicate in esse quindi possedere le polizze o le cose è tutt'una e dati i caratteri della ricettazione vi ha reato nei due casi.

La legge a favorire la ricerca dei ladri ha stabilito all'art. 641 C. p. che gli orefici, oriuolai e simili i quali comprano o ricevono in pegno pagamento o permuta degli oggetti, debbono fare all'autorità di P. S. o Municipale dichiarazione scritta degli oggetti stessi col prezzo loro e il nome cognome ecc. delle persone che fecero la vendita o rimessione e punisce tale ommissione con carcere, multa e sospensione.

Nel caso però degli art. 638 e 639 del C. p. cioè qualora i gioiellieri, orefici e simili abbiano *scientemente* comperato cose derubate o truffate ed abbiano ommesso di fare la dichiarazione di cui all'art. 641 essi risponderanno solo del reato di dolosa ricettazione e non di mancata dichiarazione poichè questo reato si confonde con quello più grave e ne resta assorbito. Consulta la sentenza sovracitata della Cass. di Torino, 15 luglio 1886, C. Alimonda e Ferrarini.

E ciò è evidente. L'obbligo di fare la dichiarazione corre ai compratori di buona fede non ai ricettatori dolosi. — Questi sono puniti con grave pena, eguale talora a quella degli autori del reato. — Quelli sono puniti con lieve penalità — i primi agiscono con dolo i secondi con colpa.

Ora sarebbe assurdo ritenere che l'autore di un furto debba farne denunzia all'autorità preposta alla scoperta dei ladri.

E qualora si pretendesse che il rigattiere manutengolo avesse obbligo della dichiarazione dell'art. 641 si verrebbe appunto a tale assurdo.

Quindi la colpa per l'ommissione è colpita dall'art. 641, la ricettazione dolosa dagli art. 638, 639.

Fra i processi più celebri che riflettono la ricettazione va notato quello riflettente il furto di due milioni a danno della Banca Nazionale.

I giurati di Ancona con verdetto 21 agosto 1886 ritennero l'avvocato Tommaso Lopez colpevole di ricettazione per avere ricettato poco meno di uno dei milioni rubati e la Giustizia fu indulgente poichè quei danari vennero dal ricettatore convertiti in uso proprio e scialacquati in bagordi, in lascivie, in brutture d'ogni maniera.

A proposito di questo processo e di altri parecchi ad es. quello dei fratelli Vittorio e Lionello Vecchi e Desdorides, per alto tradimento, che finì con un'assolutoria, a favore degli accusati, dei giurati di Roma nell'agosto 1886; quello di Sbarbaro e di Coccapieller che vennero condannati entrambi per reati comuni e volgari non si è mancato, secondo il perfido costume, di gettare il biasimo e le frecciate più velenose contro la Magistratura accusandola di essere non solo ligia al governo di cui si mostrava sempre ancella umile e sottomessa; ma ignorante delle leggi e della procedura, ignara dei principi rudimentali di diritto, vana e ricercatrice di scandali giudiziari, avida solo di rifulgere agli occhi del Ministro per avere promozioni ed onori a dànno degli innocenti: e quando si rimproverò di condanne indegne come quelle di Coccapieller e Sbarbaro e quando di avere provocato giudizi di scandalosa assolutoria come quello Vecchi Desdorides.

E la Magistratura tacque come sempre alle stolte accuse, sicura nella coscienza del dovere compiuto e, senza curarsi soverchiamente delle promozioni e degli onori che furono e sono e saranno sempre

per Essa cosa rara, prosegue imperterrita la via segnata dalla legge.

Ma vivaddio parliamoci aperto. È possibile lo sconoscere che Coccapieller e Sbarbaro siansi resi meritevoli della condanna patita? Certo nei furibondi e dissennati colpi da essi menati qualche briccone fu giustamente offeso; ma anche il chòlera, come osservava Don Abbondio pensando alla morte di Don Rodrigo, va spazzando male erbe senza che con ciò sia a benedirsi e augurarsi che venga il chòlera.

E perchè quei libellisti assestarono qualche fiondata a chi la meritava si dovrà biasimare il magistrato che li condannò perchè calunniarono e vilipesero la reputazione di uomini onesti?

E meno che mai fondata è l'accusa che sia stato un errore il mandare alle Assise i fratelli Vecchi.

Vi hanno alcune cause che per la indole e natura loro devono necessariamente avere il loro esito in un pubblico dibattimento E quella dei fratelli Vecchi è appunto una di tali cause.

Supponiamo che la Camera di Consiglio e la Sezione d'accusa attenendosi solo alle dichiarazioni dei testimoni favorevoli agli accusati avesse dichiarato non farsi luogo a procedimento, allora sì che la stampa avrebbe gridato a squarciagola che la Magistratura aveva ceduto alle pressioni del Potere, che aveva subito la influenza della condizione degli imputati, che per amore del partito nero si era prosciolto il Desdorides e per compiacere alte posizioni si erano liberati i fratelli Vecchi!

Accade spesso che un'amante tradita uccida l'infedele e sebbene sia a presumere che i giurati assolveranno è bene che l'assolutoria venga da loro anzichè da un'ordinanza di Magistrati di toga avendo l'opinione pubblica diritto che l'innocenza per la uccisione d'un uomo emanò da un giudizio.

Si presentano di frequente dei casi dubbi in cui non è certo il buon diritto dell'accusa ed è giustizia che siano definiti in un pubblico dibattimento anzichè troncati con un'ordinanza segreta la quale potrebbe dar luogo a recriminazioni e sospetti ingiusti certo ma inevitabili.

Onde a torto si alzano voci e clamori per tante assolutorie le quali sono un omaggio alla verità e alla giustizia e tornano a lode anzichè a biasimo dei Magistrati.

Solo la discussione ampia, serena, pacata, fatta in pubblica udienza, può assicurare interamente il pubblico che la legge è stata osservata; ed ecco la ragione per cui ritengo che in molti casi si debba, a costo di un'assolutoria preveduta, portare certe cause al dibattimento.

Nel sistema della nostra procedura, segreta nel periodo istruttorio, è in molti casi indispensabile che segua il dibattimento per casi dubbi quando ciò consigli la natura della causa e massime quando la parte lesa non siasi costituita parte civile perchè non ha tampoco diritto di avere copia dell'ordinanza e di provvedersi ove lo creda in via di opposizione avanti l'autorità superiore.

Certo che se sia evidente la inesistenza del reato e non esista il menomo dubbio sulla natura del fatto si potrà e dovrà emanare ordinanza di non luogo; ma talora il magistrato fa opera saggia e prudente mandando a giudizio alcune cause delicate e tali che richieggano la loro risoluzione in un dibattimento pubblico.

A riguardo del processo dei milioni definito in Ancona fu fatta un'altra accusa e questa ai signori difensori. — Si è detto che essi abusavano della loro eloquenza per una causa indegna. — E anche qui si è errato a partito, si è travisato il dovere dell'avvocatura, si è esagerato a freddo per fare della popolarità a buon mercato.

Ma come? L'avvocato per ben trentasei udienze ha assistito impavido ad una discussione animata, vivace, calorosa per sè stessa e per la stagione, ha dovuto lottare in mille guise contro la parte civile e il pubblico accusatore, ha sollevato e combattuto incidenti d'ogni natura e poi dovrà appagarsi delle argomentazioni dei suoi avversari, sottomettersi ai loro detti, accettare le loro proposte?

Gli è un pretendere cosa impossibile.

L'avvocato deve per sè stesso e per l'onore della toga, per l'interesse del suo cliente attenersi a tutti i mezzi legali, nel senso più ampio della parola, per veder modo di evitare la condanna del suo difeso.

E primo fra i mezzi a ciò adatti, specie avanti i giudici popolari e in mancanza di argomenti valevoli, è l'eloquenza, e il chiedere che un avvocato rinunzi all'eloquenza, quando ne possa fare sfoggio, è chiedere al sole di non brillare e al tuono di non scrosciare.

Si lasci dunque agli avvocati di spaziare liberamente nel campo dell'idealismo, di commuovere l'animo degli uditori e dei giudici essendo, ciò negato, inutile l'opera loro e a tale estremo nessuno vorrebbe venire, poichè sarebbe la negazione della verità, della luce, della giustizia.

E fu fatta aspra rampogna al Presidente di non avere contenuto i dibattimenti in poco numero di sedute e di avere compiuto una opera fastosa e teatrale.

Insomma e qui e nei processi d'indole politica per i fatti di Mantova e di Este si è menato scalpore e si è derisa ed irrisa la Magistratura e l'avvocatura.

È antico il detto che la critica è facile e l'arte difficile e ne è prova la discussione avventata e infeconda cui ho accennato.

Si invocano riforme, si chieggono ostracismi, si vuole distruggere per riedificare onde ottenere la perfezione. — Poveri illusi!

La perfezione è come l'araba fenice, e sarebbe meglio rispettare tutelare, sorreggere e confortare le istituzioni, anzichè denigrarle, demolirle, irriderle come è l'uso.

Oggi s'attacca la Magistratura, domani l'Esercito, poi la Finanza, e così si va dipingendo all'estero la nuova Italia come un caos di bricconi e farabutti, d'inetti e superbiosi.

Si è molto insistito sulla teatralità dei dibattimenti dandone intera la colpa al Presidente delle Assise che per avere un uditorio scelto di dame e cavalieri distribuisce biglietti riservati, posti distinti che tengono le veci dei palchetti e delle poltrone nel dramma giudiziario.

Ma altrettanto ingiusta quanto sbagliata è l'accusa che si fa al Presidente il quale data la pubblicità dei dibattimenti, come vuole la legge, non fa altro che procurare che siano presenti tutte le classi sociali e il pretendere che le persone ammodo prendano posto coll'infima plebe è un negare che sia fatta giustizia la quale molte volte sta appunto nel trattare con stregua e modo diverso le diverse classi sociali.

Alla Camera, al Senato, in ogni consesso pubblico o privato, sono distinti i posti delle varie classi sociali e qui havvi la tribuna per i giornalisti, là quella per i militari, qui quella per la diplomazia, là quella del pubblico alto, qui quella del popolino. — E se la giustizia ha da essere pubblica deve necessariamente vedersi quello che ora fa gittare le alte e pudibonde strida ai signori rappresentanti del quarto potere i quali griderebbero assai più e con più ragione ove si facesse l'opposto.

E si persuadano i signori pubblicisti che in Italia le cose della Giustizia non vanno peggio che negli altri paesi e che qualsiasi mutamento nel personale giudiziario avvenga, non produrrà mutamento nella sostanza e nell'andamento, e che se si grida e si protesta e si reclama è solamente, di regola e salvo poche eccezioni, per quel bisogno irresistibile e sacrilego che distinse sempre gl'Italiani di dire il male maggiore possibile dei suoi uomini più insigni, delle migliori sue istituzioni e di quanto sarebbe in altro paese tenuto in pregio, salvo poi, morti gli uomini e cadute le istituzioni, piangerne la perdita e riconoscerne il valore.

Incendi e altri modi di distruzione, guasti e deterioramento

(Art. 650 a 681)

Pel raffronto degli art. 652, 653 vi ha reato d'incendio di pagliaio e fenile solo quando tale incendio non porti del pari quello delle fabbriche in cui il pagliaio o fenile si trovi,

Nel caso opposto vi ha il reato più grave dell'incendio di fab-

brica non abitata nè destinata ad abitazione. — Cass. Napoli, 18 febbraio 1881.

I fenili o pagliai, di cui all'art. 653, non sono già i magazzini destinati a conservare la paglia o il fieno, ma semplicemente cumuli di tali materie lasciati non in fabbricati ma in luoghi aperti. — Cass. Torino, 30 giugno 1860.

Quando trattasi di un solo corpo di fabbrica formante un solo tutto, quantunque soltanto in parte destinata ad abitazione, qualunque sia la parte in cui venga appiccato il fuoco rende l'autore colpevole del reato dell'art. 651 e non 653. — Cass. Torino, 5 marzo 1884, Minghelli.

Le capanne sono comprese nell'ampia locuzione di case, fabbriche ed altri edifizi di cui agli art. 651-652.

Quindi l'incendio è punito dall'art. 651 se la capanna è abitata o destinata ad abitazione, 652 se destinata ad altro uso permanente, 672 se per uso temporaneo a ricovero di custodi — Il valore tenue della capanna diminuisce la pena, non muta la figura del reato. — Cass. Torino, 30 agosto 1884.

L'abbrucciamento volontario di carte inutili di propria spettanza non costituisce reato d'incendio volontario a meno che abbia avuto luogo per appiccare il fuoco a talune delle cose mobili od immobili tassativamente enunciate negli art. 650-651-652-653 mancando altrimenti al reato tanto l'elemento materiale che l'elemento intenzionale. — Cass. Torino, 18 febbraio 1875.

Chi volontariamente pone sul tramvai a guide di ferro con trazione a vapore materiali atti a farli sortire dai *rails* commette il reato di cui all'art. 657. — App. Milano, 9 aprile 1880. — Cassazione Torino, 30 giugno 1880, Antonini.

Nel fatto sovra enunciato il dolo sta nell'azione stessa. — Cassazione Torino, 26 gennaio 1885.

Non occorre alcuna perizia per stabilire la natura del corpo di reato quando questo si appalesa alla semplice ispezione oculare. A costituire il reato dell'art. 657 non occorre che succedano disastri basta la volontaria apposizione sulle ferrovie o tramvie di

un corpo qualunque atto ad impedire il transito delle locomotive od a farle sortire dai regoli. — Cass. Torino, 9 maggio 1885.

Estremi dell'incendio involontario dell'art. 662, sono il fatto dell'incendio cagionato e la mancanza della necessaria e possibile diligenza.

Il fatto di avere prese alcune precauzioni non esclude la imputabilità quando l'incendio sia avvenuto e si potessero prendere cautele maggiori.

L'imputabilità sussiste anche se l'incendio sia avvenuto per bruciare strami d'ordine del padrone. — Cassaz. Roma, 13 febbraio 1880.

Le minute notarili sono atti dell'autorità pubblica per gli effetti dell'articolo 669.

La lacerazione di una minuta notarile, commessa volontariamente da una delle parti interessate nell'atto, costituisce il reato di distruzione di minute dell'autorità pubblica sebbene siansi potuti raccogliere e unire i pezzi della minuta e col consenso delle parti siasi data piena esecuzione all'atto. Secondo la dottrina tale lacerazione costituirebbe falso per soppressione di documento.

Nei reati formali di distruzione e falso documentale si riguarda il danno politico che è perfetto non il risultato conseguito dall'agente. — Cass. Torino, 28 marzo 1883, 30 luglio 1883.

Non è necessaria la dimostrazione della materiale distruzione del documento. — Trib. Trani 28 novembre 1879.

Chi, a pretesto di fare annotazioni sulla scrittura privata da esso rilasciata se la fa rimettere e destramente cancella la sua sottoscrizione è reo di distruzione di documento non di appropriazione indebita — Cass. Napoli, 10 febbraio 1882.

La volontaria distruzione di un atto originale debitamente rogato da un notaio è crimine: non delitto. — Cassazione Torino, 4 aprile 1882.

Estremi del reato dell'art. 669 sono il fatto volontario e la intenzione di recare danno, privando il possessore del titolo e liberarsi dall'obbligazione.

Estremi del reato dell'art. 671 sono — La preesistenza materiale e legale di segni collocati — il fatto materiale della rimozione di essi — che l'atto sia diretto alla violazione del diritto racchiuso nel termine — si sia mirato ad usurpare l'altrui proprietà od in qualsiasi modo ad avvantaggiarsi nel fondo del vicino.

Tali fattori debbono delinearsi nella sentenza per reato di amozione di termini. — Cass. Torino, 28 dicembre 1885.

Nel giudizio penale di amozione di termini è a vedere solo se l'imputato abbia rimosso un segnale stabile che sapeva accennare la linea di confine tra due proprietà.

L'erroneità della linea di confine è a dimostrarsi nel giudizio di regolamento di confine. — Cass. Torino, 19 marzo 1882.

Non occorre che risulti da prova scritta il consenso delle parti nell'apposizione dei termini divisori della proprietà per stabilire il reato di amozione dell'art. 671. — Cass. Torino, 19 aprile 1882.

Chi demolisce un muro a secco di cinta al suo fondo e nella ricostruzione usurpa una zona di suolo comunale destinato a via non risponde di dolosa amozione di termini ma delle contravvenzioni agli art. 55 e 80 della legge sui lavori pubblici. — Cassazione Napoli, 12 giugno 1878, Giannelli.

Un reato frequente e spesso impunito è quello dei tagli dolosi di piante e specialmente di viti fatto a scopo di vendetta per quistioni personali e spesso elettorali.

Che sia frequente lo provano le statistiche giudiziarie le quali provano ad un tempo come sia pure raramente punito.

Nel circondario di Novara ove nelle regioni di collina sono molti i fondi tenuti a viti si commettono con deplorabile frequenza cosiffatti reati fra i più ignobili e vigliacchi che sia dato imaginare.

E di fatto mentre si merita scusa e riguardo il reato d'impeto o di passione e si può attenuare quello lucrativo, desta per contro un senso vivissimo di legittima indignazione la viltà di chi senza vantaggio alcuno tacitamente, di soppiatto, nottetempo, sfogando bassa e malnata vendetta devasta le viti o altre piante

altrui arrecando un pregiudizio infinito e continuato, certo quasi dell'impunità restando ignoti gli autori nel numero maggiore dei casi poi che, se da presunzioni positive è dato conoscere l'autore, è quasi sempre impossibile colpirlo per mancanza di quelle prove su cui deve posare una condanna.

Caso d'incendio nell'art. 672 — casotto di un portonaio — Tribunale di Novara, 21 gennaio 1880 confermata in Appello il 15 luglio 1880.

Chi taglia piante altrui per trarne profitto è reo di furto non di danni. — Cass. Roma, 2 giugno 1879.

È reo di guasti chi gitta sassi contro l'insegna del tabaccaio e l'atterra e questo perchè al tempo delle sacre funzioni teneva chiusa la bottega. — Cass. Torino, 5 gennaio 1881.

Il reato dell'articolo 672 richiede il dolo. — Cassazione Torino, 17 luglio 1884.

I guasti alla proprietà privata costituiscono reato comune ancorchè avvenuti in una pubblica dimostrazione. — Cass. Torino, 1° marzo 1882.

Tanto nell'ipotesi del n. 2, dell'art. 672 quanto in quella dello art. 674 occorre sempre il dolo onde il pascolo abusivo avvenuto solo per negligenza, disattenzione od imprudenza e senza dolo non dà luogo ad azione penale ma solo ad azione civile. — Cassazione Roma, 13 gennaio 1882 — Torino, 9 luglio 1884.

L'affittuario di stabili che licenziato devasta maliziosamente alberi è reo di guasti volontari. — Cass. Torino, 2 luglio 1885.

Lo stesso è del mezzadro che a scopo di danneggiare il padrone taglia boschi e piante contro le buone regole d'agricoltura e contro il volere del padrone. — Cass. Torino, 26 dicembre 1885.

Il magistrato penale deve occuparsi di tutte le eccezioni dello imputato anche di diritto civile ove da esse a dalle risoluzioni di esse dipenda la insussistenza del reato — debbonsi quindi esaminare titoli anche antichi dedotti per escludere il pascolo abusivo. — Cass. Torino, 5 luglio 1883, Bolgè e Bertoli.

Chi manda il bestiame a pascolare è responsabile al pari di chi lo conduce. — Cass. Roma, 5 gennaio 1880.

Nel reato di pascolo abusivo si richiede il *dolo*, l'*intenzione*, la *volontà* di lucrare a danno altrui quindi deve ricercarsi se ciò sia seguito. — Cass. Palermo, 12 luglio 1883.

Scopo del pascolo abusivo è il lucro, del danno l'offesa; in amendue occorre la volontà. — Cass. Roma, 1° luglio 1885.

Chi abbandona incustodito il bestiame nel fondo altrui è reo penalmente di pascolo abusivo dimostrando coll'abbandono la volontà di danneggiare e lucrare. — Cass. Torino, 9 dicembre 1885.

La recidiva nei furti campestri e nel pascolo abusivo è affatto speciale non applicabile a senso degli art. 118, 688 c. p.

Essa esiste sempre quando vi sia una precedente condanna a pena di polizia pronunziata in qualunque tempo anche oltre annale. — Cass. Torino, 24 luglio 1886, Botto.

Per gli effetti di cui all'art. 677 fra gli animali domestici si comprendono anche i mansuefatti.

Viola quindi detto articolo chi conoscendo l'abitudine dei fagiani, viventi in stato di mansuefazione in un parco, di uscire e rientrare nel parco stesso, li aspetta al varco e li uccide. — Cassazione Torino, 18 luglio 1883, Sani C. Carrega.

L'art. 677 non è applicabile a chi con projettili uccide un uccello custodito in gabbia sopra un altrui terrazzo. — Tribunale Genova, 22 dicembre 1882, Ravarra. Però ritengo infondata tale decisione, concorrendo nella specie gli estremi del reato.

Animali domestici sono quelli che vivono, si allevano, sono nudriti, si riproducono sotto il tetto dell'uomo e per le sue cure e con lui si famigliarizzano.

La necessità che elimina il reato di uccisione di animali comprende non solo il caso di pericolo personale ma anche quello del danno irreparabile alla proprietà.

Perchè sussista il reato occorre che l'animale sia di altrui proprietà e che l'imputato non possa crederlo vagante o abbandonato. — Cass. Firenze, 11 luglio 1877, Gerardi.

La *niuna necessità* di difendere sè o la proprietà e la *volontà* di nuocere sono per costante giurisprudenza e per legge gli estremi del reato dell'art. 677.

Si è più volte questionato se chi uccide un gatto altrui, adescandolo ed attirandolo in casa con artifizi dolosi ed a scópo di mangiarselo poi come una lepre o meglio di ammanirlo agli avventori (caso più frequente e ben noto) come tale, si commetta un furto o un'uccisione di animale domestico senza necessità.

Ritengo che nella specie si tratti di vero furto per nulla dissimile da quello commesso da chi alletti a seguirlo un cane altrui per impadronirsene e ciò sebbene il cane non serva da noi come lepre al pari del gatto, non avendo i nostri costumi gastronomici sinora imitato quello delle mense cinesi ove il cane è apprestato come vivanda squisita e prelibata e dove, con maraviglia degli indigeni, si sente dire agli Europei, che ripugnano da tale cibo non amarsi in Europa il cane che per le sue qualità morali specialmente per la sua fedeltà.

In sostanza e all'un caso e all'altro tanto in chi rubi un cane con allettarlo a seguirlo onde farlo suo quanto in chi attragga a sè un gatto per farne uno stufato vi hanno i caratteri del furto, la contrettazione dolosa di cosa altrui con animo di lucrarne a danno e contro il volere del proprietario.

Il reato di estrazione d'acqua di cui all'art. 678 implica necessariamente la mancanza di titolo e quindi il dolo nell'agente onde ne viene che mancando il dolo può solo esser luogo a quistione di danni civili.

E così dà luogo ad azione di danni civili e mai ad azione penale il fatto del proprietario che fa scavi nel suo fondo per fruire delle sorgenti che scorrono a vantaggio di altri essendo evidente il diritto suo in rapporto all'art. 678 sovracitato del Cod. penale.

Lo stesso è a dirsi nel caso di un proprietario che fa colmare un suo fosso, vi semina orzo producendo il ristagno delle acque piovane nelle terre del proprio vicino.

E a tale riguardo si potranno consultare nella Giurisprudenza

Penale volume VI, pag. 184, 249, 250 le sentenze delle Corti di Cass. di Torino, 24 marzo 1886 contro Gramegna e di Palermo, 26 giugno 1885 contro Cuccia e 6 luglio 1885 contro Parlapiani ed altri.

Il comproprietario di una roggia che con danno dell'altro comproprietario estrae l'acqua in giorni diversi da quelli stabiliti nel suo titolo deve ritenersi avere fatto ciò senza titolo art. 678, n. 1. — Cass. Torino, 23 luglio 1881.

Gli abitanti di un comune che per antico uso attingono in buona fede acqua da un canale che ignorano se sia di proprietà pubblica o privata non commettono alcun reato. — Cassaz. Torino, 17 febbraio 1886.

Chi con un'intoppata posta attraverso una roggia sottrae acqua a lui non spettante commette il reato dell'art. 678, n. 1. — Cassazione Torino, 30 gennaio 1886.

Circostanze attenuanti nei crimini e delitti

(Art. 682 a 684).

Per determinare il valore, per gli effetti dell'art. 682, si sommano i valori dei furti qualificati e semplici e se passano anche di poco le L. 100 l'articolo è inapplicabile. — Cassazione Torino, 9 aprile 1885.

Il furto qualificato per il mezzo, quando il valore è maggiore di L. 25, minore di L. 100 e vi sono attenuanti, può essere punito con la diminuzione di due gradi; concesse le attenuanti coll'articolo 682 non si possono dare una seconda volta per l'art. 684.

L'art. 682 è un'allargamento dell'art. 684. — Cassazione Roma, 8 novembre 1880, Di Carlo.

Applicando l'art. 682 o l'art. 683 giusta la facoltà e nei casi dalla legge indicati non si può più applicare l'art. 684 perchè altrimenti le stesse attenuanti si applicherebbero due volte con-

temporaneamente, ciò che non è lecito, Giurisprudenza costante. — Cass. Torino, 21 dicembre 1877 — Roma, 23 gennaio 1880.

Non si può contemporaneamente applicare l'art. 684 e l'articolo 682 o 683.

Le attenuanti di questi due ultimi articoli non sono altro che quelle dell'art. 684 cioè tutte le accidentalità subbiettive od obbiettive influenti a minorare il dolo e quindi la pena e se le prime che riguardono esclusivamente i crimini contro le proprietà (682) o i delitti contro le persone o le proprietà (art. 683) fanno diminuire in vario modo la pena secondo il maggiore o minore danno, le seconde (684) fanno scemare di un solo grado la pena incorsa supponendosi sempre quando si tratti di crimine contro la proprietà che il danno ecceda le L. 100; ond'è che quando in applicazione dell'art. 682 o dell'art. 683 si è diminuita la pena di due gradi non si può ricorrere all'art. 684 per diminuirla di un terzo grado senza cadere nell'assurdo di computare due volte le stesse circostanze attenuanti. — Cass. Roma, 20 aprile 1880 — Torino, 4 maggio 1881, 2 maggio 1883, 28 febbraio 1884.

Le parole *senza pregiudizio,* usate nell'art. 684, si riferiscono all'*obbligo* ivi fatto di diminuire di un grado la pena in tutti i reati contemplati nel Codice penale o nelle altre leggi che vi abbiano espressamente fatto richiamo, quando concorrono circostanze attenuanti, ma solo quando già non siasi fatto uso della *facoltà* di diminuire la pena in base agli art. 682 e 683 nei casi di crimini contro la proprietà o di reati contro le persone o le proprietà punibili col carcere o colla multa.

In altri termini il senso dell'art. 684 è questo: — Senza pregiudizio della *facoltà* fatta coi due articoli precedenti per quanto ha tratto ai reati contro le proprietà e le persone *qualora* nei reati ecc. *dovranno* le Corti e i Tribunali.

L'art. 682 è applicabile (al pari dell'art. 683) al solo caso in cui concorrono attenuanti e la diminuzione di pena è facoltativa non obbligatoria. — Cassazione Roma, 26 settembre 1879, Minucci, 13 febbraio 1880.

L'importo del danno si determina dal valore della cosa rubata non dal pregiudizio avuto dal derubato o dal vantaggio ricavato dal reo. — Cass. Torino, 26 giugno 1879.

Non può applicarsi l'art. 683, non riferibile che ai delitti contro le persone o contro le proprietà, ma solo l'art. 684, riferibile ad ogni reato, onde diminuire la pena di un crimine correzionalizzato — Cass. Palermo, 31 luglio 1879 — Torino, 29 novembre 1882, 13 maggio 1883, 7 marzo 1883.

Attenuanti dell'art. 684 sono: — qualità morali — tempo — luogo — tenuità, ecc. ecc. — Cass. Napoli, 27 aprile 1881.

Giova poi notare che per l'art. 252 del Codice di p. p. è fatta facoltà, indipendentemente dall'art. 684 C. p. applicabile ai soli reati preveduti dal C. p., di diminuire la pena di un grado per la tenuità del reato anche preveduto da leggi speciali.

Quindi ne viene che un reato punibile da legge speciale con multa da L. 51 a L. 500 può essere per la tenuità sua inviato al giudizio del Pretore in base all'art. 252 C. p. p.

Mentre non potrebbe farsi tale rinvio se la pena dovesse eccedere le L. 300 o se vi fosse espressa dichiarazione di competenza superiore qualunque sia la pena inflitta.

L'art. 684 concede il beneficio delle attenuanti pei soli reati contemplati nel Codice penale e non si estende alle contravvenzioni alle leggi speciali.

Quindi è inapplicabile alla legge sulle privative.

Ciò dimostrano la lettera e lo spirito dell'art. 684 e la ragione politica delle leggi speciali aventi penalità regolate da criteri proprî e distinti. — Cassaz. Roma, 12 gennaio 1881, Palumbo, 2 aprile 1884 in cui aggiunse che la diminuzione per l'età si applica alle infrazioni di ogni legge e regolamento.

Correzionalizzato un crimine in origine punibile colla reclusione per applicazione dell'art. 684 in difetto di nuove circostanze sorte al dibattimento non può applicarsi meno di tre anni di carcere. — Cass. Firenze, 28 febbraio 1880, Kratter e Deltzatt.

Qualunque sia il numero e la specie delle attenuanti generiche

non altrimenti producenti diminuzione di pena che in virtù dello art. 684 il giudice non può disporre per questo rispetto che di un solo grado di diminuzione ma usando di tale facoltà deve diminuire il grado tutto intero e tale diminuzione deve applicarsi a tutti i generi di pena in cui il condannato fosse incorso. — Cass. Torino, 9 gennaio 1877, Delgrossi.

Correzionalizzato il crimine il Tribunale non può infliggere più di 3 anni di carcere passando dal minimo della reclusione, 3 anni, alla pena corrispondente inferiore di 3 anni di carcere. — Cassazione Torino, 30 maggio 1886, contro Macchiorletti.

Per quanto precise e chiare le disposizioni degli art. 682, 683, 684 del c. p. danno luogo ogni giorno ad errori e sbagliate applicazioni nella pratica giudiziaria. — E si vede frequentemente applicare dai Signori Pretori ad un tempo l'art. 683 e 684 oppure applicare l'art. 683 a delitti cui non è applicabile od in misura eccedente la legale.

Ora è stabilito dalla legge e deciso dalla giurisprudenza che l'art. 684 non si *deve* applicare che quando non si *creda* di applicare o l'art. 682 o 683 secondo i casi di cui in essi. — L'articolo 684 si *deve* applicare in *tutti* i reati contemplati dal Codice, siano crimini o delitti, ove concorrano attenuanti senza riguardo all'indole, natura o qualità loro ma ciò solo quando per i crimini contro la proprietà non siasi applicato l'art. 682 o per i delitti contro la proprietà o le persone non siasi applicato l'art. 683.

La facoltà fatta per i crimini contro le proprietà dall'art. 682 e per i delitti contro le persone o le proprietà dall'art. 683 in concorso di circostanze attenuanti è convertita in obbligo per tutti i crimini e delitti preveduti dal Codice penale dall'articolo 684 quando vi siano attenuanti e ciò tanto per i crimini e per i delitti degli art. 682, 683 qualora non siano stati applicati quanti per tutti gli altri crimini e delitti.

Da ciò deriva che per i furti qualificati, le grassazioni, le estorsioni, l'incendio doloso, la ricettazione in furto qualificato previo trattato, in concorso di circostanze attenuanti, si applica l'arti-

colo 682 C. p. e che per i ferimenti semplici punibili con pene correzionali, i furti semplici, le truffe, gl'incendi colposi, le appropriazioni indebite e per tutti i delitti contro le proprietà e le persone si applica, concorrendo attenuanti, l'art. 683.

Ma ciò solo facoltativamente. Se poi non si *vogliono* applicare tali articoli e vi siano attenuanti si *deve* applicare l'art. 684. applicabile pure a tutti gli altri crimini e delitti di titolo diverso da quelli degli art. 682, 683 che riflettono le proprietà e le persone. Questo art. 684 dà obbligo di diminuire di un solo grado. Gli altri due fanno facoltà di scendere assai più nelle diminuzioni ma non oltre un limite fissato.

Accade ora frequentemente, come dissi, che i signori Pretori applichino contemporaneamente l'art. 683 e l'art. 684 ciò che non è lecito perchè le attenuanti sono sempre le stesse e applicando i due articoli si applicano due volte le stesse attenuanti.

Accade pure che si applichino le pene dell'art. 683 per reato di oltraggio o violazione di domicilio, di offesa al pudore e simili che hanno sede nel titolo contro la pubblica amministrazione e contro il buon costume. — Accade pure che applicando l'articolo 683 si trascuri la prescrizione del capoverso e si scenda assai più nel diminuire la pena di quello che la legge consente; ad es. dato il ferimento semplice dell'art. 543 punibile col carcere da un mese a due anni spesso si applicano 30 lire d'ammenda senza che vi concorrano le minoranti dell'età, della provocazione e altrettali che portano speciale diminuzione di pena indipendente da quelle degli art. 682, 683, 684.

Ora da un mese di carcere minimo del ferimento in esame discendendo di due gradi si applicano cinque giorni d'arresti o 50 lire d'ammenda e non meno. Ogni diminuzione ulteriore è illegale.

E ognuno vede quali conseguenze arrechi una sbagliata applicazione di pena in tale senso. — I Procuratori del Re sono spesso costretti ad appellare perchè la pena sia portata alla misura legale e ciò porta ritardo all'esecuzione della sentenza, perdita di tempo, spese a privati e all'erario.

Quindi è bene che i signori Pretori facciano sempre retta e giusta applicazione degli art. 683 e 684 non applicandoli mai contemporaneamente, applicando questo a tutti i delitti quello solo ai delitti contro le proprietà e le persone e non agli altri delitti e attenendosi scrupolosamente alle prescrizioni fissate dal capoverso dell'art. 683.

Nell'art. 683 si prescrive che nei delitti in esso accennati diminuendo la pena si passi dal carcere alle pene di polizia anzichè al confine od esilio locale giusto il prescritto dell'art. 82 c. p.

Ma a tale riguardo prevale la pratica che, tranne in casi speciali e nei reati che ammettono la pena del confine e dell'esilio locale, si debba sempre, diminuendo la pena, far dal carcere passaggio alla pena di polizia e non all'esilio o al confine.

Sta che anche di recente la Corte Suprema di Palermo, 11 dicembre 1885, causa Orioles decise in senso contrario prescrivendo che si debba dal carcere applicare il confine o l'esilio locale ma sta pure che è preferibile la massima opposta Cassazione Torino, 27 dicembre 1875, Riv. Pen. XI, 442 secondo cui dal carcere si passa alla pena di polizia e ciò sia perchè il confine e l'esilio non si possono applicare in misura minore di tre mesi e il passaggio sarebbe troppo pregiudizievole agl'imputati punibili col carcere minore di tre mesi, sia perchè l'art. 683 dimostra che realmente in materia dal carcere si va alla pena di polizia.

Delle Contravvenzioni

(Art. 685 a 691)

Le contravvenzioni contemplate nell'art. 685 sono di azione pubblica.

Quelle contemplate negli art. 686 e 687 sono di azione privata. Ciò è dichiarato dall'art. 330 del C. di p. p.

In tema di contravvenzioni non si richiede per far luogo alle pene dalla legge comminate che vi concorra un'intenzione diretta

ma basta la esistenza del fatto vietato dalla legge e la possibilità in colui dal quale quel fatto procede di conoscerlo e di impedirlo. — Cass. Roma, 5 gennaio 1880.

Lo sparo d'arma da fuoco (art. 685, n. 3. c. p. e 90 legge P. S.) costituisce contravvenzione sebbene sia fatto da un cacciatore che reduce da caccia abbia sparato per non rincasare col fucile carico e la parola *per giuoco* va intesa nel senso di esplosione senza ragionevole motivo. — Cassazione Torino, 17 settembre 1885.

Per la violazione dell'art. 685 n. 6, non basta essere proprietario di un animale malefico o feroce ma occorre lasciarlo libero ed errante. — Cass. Torino, 11 novembre 1885.

L'art. 685 n. 8, non contempla quelli che in caso di epidemia rifiutano d'abbandonare il proprio alloggio per lasciar posto a persone provenienti da luoghi infetti. — Es. di una maestra che fece il rifiuto a richiesta dell'autorità municipale. — Cass. Torino, 14 gennaio 1885.

L'aggiunta sensibile di acqua al latte venduto cade sotto l'articolo 685, n. 9, costituendo alterazione. — Cassazione Torinese, costante, Pretura Urbana. Torino, 23 ottobre 1885, Audisio e Ferraris.

E la Cass. di Torino, nel confermare la massima della Pretura Urbana, colla sentenza 10 febbraio 1886 disse che l'alterazione consisteva nell'aggiunta di sostanze ed elementi estranei non nocivi o di sostanze identiche a quelle contenute nella bevanda ma in quantità eccedente.

Per dar vita alla contravvenzione di cui all'art. 685, n. 9, non basta la vendita materiale di commestibili guasti o corrotti, ma occorre che siano venduti per uso alimentario dell'uomo, onde non vi ha contravvenzione se si vende farina guasta pel mantenimento di majali o polli. — Cass. Torino, 9 gennaio 1884.

Chi spaccia e smercia vino artefatto ossia misto a sostanze non adatte a conservarlo o migliorarne il gusto ma adoperate per diminuirne la qualità scadente ed aumentarne la quantità in modo

da renderlo eziandio nocivo alla salute contravviene al n. 9 dell'articolo 685 C. p. anche se non fu partecipe e consapevole della alterazione.

Quando l'alterazione è tale da arrecare danno e potevasi scoprire odorando o saggiando il vino colui che lo ha comprato per rivendere o spacciare nella sua bottega è in colpa di non averlo fatto e non può addurre la buona fede. — Cass. Firenze, 5 giugno 1886, in causa Venturini.

Se il rifiuto di dare le generalità non equivale al darle false e quindi non è reato, è certo che la locuzione *pubblica autorità* usata nell'art. 685, n. 10, contempla anche gli agenti della pubblica forza ad es. i RR. carabinieri, le guardie di P. S., le guardie di Finanza e in generale quante persone sono rivestite di autorità ed hanno diritto, nell'esercizio delle loro funzioni, di richiedere altrui le generalità. Ove così non fosse si renderebbe spesso vana l'opera loro soggettandole a equivoci ed esponendole allo scherno de' maleintenzionati. La detta locuzione va quindi intesa in senso latissimo.

Chi dà ai carabinieri false generalità o spontaneamente o richiesto, contravviene all'articolo 685, n. 10. — Cassazione Torino, 8 maggio 1884.

Il rifiuto di dare le generalità ai reali carabinieri o ad altra pubblica autorità non costituisce la contravvenzione al n. 10, dell'art. 685. — Cass. Roma, 23 luglio 1879, contro Beltrami — Cass. Torino, 20 febbraio 1884.

Sono false le misure non stabilite dalla legge, e quelle abolite.

Non solo l'uso ma la ritenzione è punita dall'art. 685, num. 12, — Cass. Torino, 12 ottobre 1881.

Le vie di fatto dell'art. 686, n. 2, ammettono tentativo. — Cassazione Torino, 10 aprile 1874, Tonietti.

È reo di minaccia la guardia campestre che minaccia coll'arma chi si rifiuta di dare il nome di terza persona. — Cass. Roma, 9 maggio 1879.

Lo schiaffo può costituire ora lesione, ora ingiuria secondo

l'animo con cui fu inferto potendo essere un insulto umiliante. — Cass. Firenze, 26 novembre 1879.

La compensazione delle ingiurie è ammessa soltanto quando costituiscano contravvenzione non quando costituiscano delitto. — Cass. Torino, 3 settembre 1875, Gambini.

L'eccezione della compensazione in materia d'ingiurie allora soltanto è ammessa quando sia stata rintuzzata l'ingiuria recata con altra, non costituente crimine o delitto, e senza eccedere i limiti della subita provocazione. — Cass. Torino, 16 marzo 1881, Lanzini.

La provocazione può scusare l'ingiuria costituente contravvenzione, non scusa mai l'ingiuria pubblica costituente delitto sebbene punita con pene di polizia. — Cass. Torino, 2 giugno 1881.

Per l'esistenza del reato di minaccie 686 n. 2, non occorre la presenza della persona minacciata e ne è reo chi recossi alla casa del minacciato armato di pistola e usa, presente la moglie, minaccie. — Cass. Torino, 15 febbraio 1882, 18 novembre 1882.

Per procedere contro il Sindaco, che nell'esercizio delle sue funzioni usa vie di fatto occorre l'autorizzazione sovrana giusta gli art. 8-110, legge comunale. — Cass. Roma, 7 novembre 1881.

Le parole *se non mi pagate avrete da fare con me,* anche proferite con intenzione sinistra non costituiscono minaccia. — Cassazione Torino, 7 aprile 1882.

Chi a dimostrare disprezzo verso taluno manomette le cose di lui commette ingiuria reale dell'art. 686, n. 2. — Cass. Torino, 16 dicembre 1882.

Le ingiurie e le minaccie sebbene contemporanee costituiscono due distinti reati che si possono punire separatamente con pene distinte. — Cass. Torino, 29 maggio 1884.

La compensazione ha luogo soltanto fra ingiurie e ingiurie non fra minaccie e ingiurie.

Sebbene siano diverse e molte le minaccie proferite sotto la stessa spinta si deve applicare una sola pena. — Cass. Torino, 16 luglio 1884.

La compensazione dei reati è ammessa solo in tema di ingiurie non costituenti delitti e non del pari in tema di vie di fatto. — Cass. Torino, 26 febbraio 1885.

Le vie di fatto sono punibili allora soltanto che siano ostili, fatte con intenzione di far sfregio o incutere timore, e costituiscano attentato alla libertà e sicurezza altrui, non è quindi punibile chi per far lasciare una bandiera, dà un colpo dell'asta a colui che la tiene. — Cassazione Torino, 30 ottobre 1885.

In materia di contravvenzione può benissimo ammettersi la complicità. — Cass. Torino, 17 marzo 1880.

Chi sparando un fucile grida: — *Se non cessate dal lavoro vi brucio le cervella,* commette le minaccie dell' art. 432 non 686, n. 2, C. p. — Cass. Roma, 1° luglio 1885, Aimone, Oberto ed altri.

E questa massima è conforme a quella emessa il 17 febbraio 1886 dalla Corte Suprema di Torino, riferita nella Giurisprudenza Penale, vol. VI, pag. 121.

Se per l'art. 550 ultimo capoverso e per l'art. 549 C. p. devesi ritenere che le percosse o ferite volontarie sulla persona dei genitori sebbene portanti malattia od incapacità al lavoro per tempo non eccedente i cinque giorni siano di competenza della Corte d'Assise potendo la pena estendersi alla reclusione, lo stesso non è a dirsi quando si tratti di semplici vie di fatto di cui all'articolo 686, n. 2, usate dal figlio sulla persona dei genitori.

Certamente il figlio che trascenda contro i suoi genitori e li percuota con ceffate o pugni dovrà essere a querela di parte punito prontamente e severamente ma se si estendesse l'aggravante dell'art. 523 relativo ai ferimenti leggeri dell'art. 550 alle vie di fatto dell'art. 686 n. 2, si verrebbe indubbiamente a violare il disposto dell'art. 4 delle disposizioni generali che stanno a capo del Codice civile.

Le vie di fatto dell'art. 686, n. 2, sono costituite da percosse minime che non lasciano traccia, lesione, contusione di sorta nè producono malattia o incapacità al lavoro.

Le percosse dell'art. 550 sono invece quelle che o lasciano traccia o traggono seco malattia o incapacità al lavoro per tempo non maggiore di 5 giorni.

Le prime se anche usate da figlio a padre non portano speciale, edittale aggravante, le altre invece costituiscono crimine.

Ma le vie di fatto dell'art. 686, n. 2, non si possono confondere colle lesioni dell'art. 550 senza travisare i due reati.

E come le ingiurie e le minacce semplici usate ai genitori non hanno aggravamento dalle legge così è delle vie di fatto.

E se la Corte di Cassazione di Torino con sentenza 4 febbraio 1874 contro Giammatei riferita nella Legge 1876 pag. 787 decise sopra ricorso del Procuratore del Re di Pesaro e su conclusioni conformi del Proc. Gen. Lavini che le percosse inferte ai propri genitori sebbene non abbiamo prodotto alcuna conseguenza morbosa sono punibili con pena criminale e perciò di competenza della Corte d'Assise tuttavia è a preferire il responso della Cassazione di Roma, 3 marzo 1883 e 4 aprile 1884 G. p. volume V, pag. 113, secondo cui solo le percosse o ferite sulla persona del genitore, sebbene per loro natura d'indole contravvenzionale (articolo 550) costituiscono crimine potendo per l' art. 549 essere punite colla reclusione.

E difatti un pugno, uno schiaffo che non produca lesione, contusione o malattia di sorta se anche inferto sulla persona dei genitori non può mutare indole ed essere anzichè dall'art. 686, n. 2, punito dall'art. 549.

Le sole percosse che producono malattia o incapacità al lavoro per tempo non eccedente i 5 giorni sono contemplate dall'art. 550 ult. capoverso 549 C. p. e non le percosse che costituiscono solo vie di fatto prevedute dall'art. 686, n. 2.

Per questo genere di reato non si è dalla legge, attesa la sua indole e natura lievissima e fuggevole, voluto aggravare specificamente la pena nel caso che si estrinsecasse sulla persona dei genitori ma lo si è lasciato d'azione privata e punibile con pene di polizia, mentre le percosse leggere o le ferite minime dell'ar-

ticolo 550 si sono fatte d'azione pubblica e represse colla reclusione se inferte ai genitori.

Le vie di fatto sono considerate sempre come contravvenzione al pari delle minacce semplici.

Le percosse e ferite leggere dell'art. 550 si volle che costituiscano crimine o reato pubblico se inferte a genitori.

E non è lecito confondere un reato coll'altro e attribuire all'uno le aggravanti dell'altro.

I reati dell'art. 686 n. 2, e 3, elevati a crimini se commessi sulla persona dei genitori avrebbero dato luogo a tale aumento di crimini da far sbalordire; e difatti chi non sa come nella plebe ignorante e rozza sia facile l'ingiuria, la minaccia, la via di fatto fra figli e genitori? E non sarebbe stato serio nè prudente la solennità d'un processo e d'un giudizio per fatti spesso insignificanti certo senza conseguenze.

Mentre le percosse o ferite dell'art. 550 hanno una gravità speciale e meritano e giudizio e pena se perpetrate a danno dei genitori.

Forse sbaglierò ma ho ferma convinzione che la cosa sia come liberamente la manifestai.

Certamente se dall'urto dato da un figlio al padre questi cade e si frattura un braccio o si produce una ferita qualsiasi sorgerà un crimine a carico del figlio che, secondo la teorica del ferimento, deve rispondere di tutte le conseguenze del fatto proprio e volontario.

Ma se dall'urto non derivarono conseguenze morbose o incapacità al lavoro non si avranno che semplici vie di fatto dell'articolo 686 e non mai percosse leggere dell'art. 550.

Potranno quelle essere punite col massimo degli arresti e della ammenda, ma non essere considerate come reato dell'art. 549 senza che si venga a confondere un reato con un altro e applicare pene indebite violando i principii del giure penale.

MASSIME GENERALI
E
NOTE AGGIUNTIVE

Autorità della Corte Suprema.

È irregolare il giudizio di quei Tribunali, che, nell'applicare la giurisprudenza pratica non si attengono al criterio della Corte di Cassazione da cui dipendano. — Cass. Torino, 7 maggio 1879.

Inserita nel Monitore dei Tribunali dell'anno 1879 pagina 545.

Articoli surrogati.

Quando un articolo del Codice penale fu con legge speciale surrogato da un'altro, citandosi nell'imputazione l'articolo, s'intende citato non quello soppresso ma quello che venne adottato dalla legge speciale, quantunque non sia di questa legge fatta espressa menzione. — Cass. Torino, 8 febbraio 1882.

Diminuzione di pena.

Quando per un delitto la legge infligge carcere e multa come nella violazione di domicilio e nella truffa, il giudice che discende a pene di polizia deve applicare arresti e ammenda. — Cass. Torino, 26 luglio 1884.

Funzionario tramutato o promosso.

Non basta la nomina e la registrazione del decreto alla Corte dei conti per svestire il funzionario dell'ufficio che occupa, ma occorre l'immissione in possesso e il giuramento.

Onde se il funzionario di cancelleria assiste dopo la registrazione del suo decreto di tramutamento o di promozione ad un dibattimento non vi ha nullità. — Cass. Torino, 21 marzo 1885, *Legge* 1885, pag. 56.

E tale principio fu confermato dalla stessa Corte con sentenza 28 giugno 1886, in causa Marchini ed altri e dalla Corte di Cassazione di Roma, con sentenza 12 aprile 1886, in causa Santa Rosalia e Morfino, riferita nella *G. P.*, vol. VI, pag. 334, secondo cui il funzionario traslocato o promosso può legittimamente prestare servizio nel luogo in cui si trova e all'ufficio cui è addetto durante il tempo concessogli per prendere possesso del suo nuovo impiego dacchè la registrazione del decreto alla Corte dei conti non toglie nè la facoltà, nè il servizio della giurisdizione, ma gli assegna un termine per assumere il nuovo ufficio.

Pene facoltative e cumulative.

Quando la legge per un reato commina pene di polizia o multa si deve applicare allo stesso o quelle o questa e non mai cumulare le pene.

Ad es. l'art. 374 della legge sui lavori pubblici, 20 marzo 1865, deve interpretarsi nel senso che non si possono per la stessa contravvenzione applicare cumulativamente le pene di polizia e la multa. — Cass. Roma, 19 maggio 1877, Cubedda, *Rivista Penale*, vol. VII, pag. 74.

Ma ove la legge commini, come accade in molti casi, cumulativamente arresti e ammenda, oppure carcere e multa senza facoltà di applicarne solo l'una o l'altra, allora si infliggeranno cumulativamente.

Multa fissa.

La parola *punibile* usata nella legge ha lo stesso significato di *punito*. Quindi la locuzione contravvenzione punibile con multa di L. 500 significa multa fissa non riducibile. — Cassaz. Roma, 19 gennaio 1880, Camponati, *Riv. Pen.*, vol. XII, pag. 59.

Sindaco — Provvedimenti urgenti.

Nel giudizio intorno a contravvenzioni a precetti imposti dal sindaco in tema di sicurezza ed igiene pubblica (Legge comunale, art. 103), spetta all'autorità giudiziaria, che ne conosce, il verificare se i provvedimenti emanati vestono i caratteri della contingibilità e urgenza. — Cass. Torino, 16 maggio 1879, Falcone e Paggi, *Riv. Pen.,* vol. XI, pag. 448.

Delitti contravvenzionali.

Non tutti i reati che le leggi colpiscono con pene correzionali sono delitti.

Il contrabbando, ad es., è una contravvenzione punibile con pene correzionali, per ragioni sociali, nella quale non giova la buona fede dell'agente. — Cass. Roma, 1° maggio 1878, *Riv. Pen.*, vol. IX, pag. 184.

Nelle contravvenzioni si richiede solo il dolo speciale, la colpa, qualunque sia la pena che le punisce.

Questa si applica sempre a meno che fosse esclusa nell'agente ogni responsabilità, ad es.: nel caso di contrabbando provasse che il tabacco di provenienza estera trovato in locali suoi proprî fosse ivi stato depositato a sua insaputa senza aver avuto tempo di consegnarlo all'autorità.

Avvisi sacri.

Gli avvisi sacri che si fanno dalla Chiesa a scopo puramente religioso non richieggono la previa licenza. — Cass. Torino, 12 luglio 1878, Mazza, *Foro Italiano,* vol. III, colonna 356.

Banda di suonatori.

Il sindaco non ha facoltà di vietare in modo generale e indeterminato ad una banda di suonatori di suonare in pubblico in occasione di funzioni.

Ciò esorbita dalle sue attribuzioni (art. 104, 138, 146 Legge comunale). — Cass. Torino, 9 novembre 1880, Ruffoni.

Legalità.

Sia negli ordini civili, sia negli ordini politici nessun ente giuridico deve oltrepassare nella sua azione l'orbita dalla legge assegnatagli. — Cass. Roma, 17 luglio 1877.

Servizio postale.

Non commette infrazione alla privativa postale chi recapita lettere di privati senza fine di lucro e senza farne professione abituale.

Non incorre quindi in contravvenzione l'inserviente di un opificio che nel disimpegno del suo servizio recapita lettere di affari dei suoi principali. — Cass. Roma, 28 gennaio 1881, *Riv. Pen.*, vol. XIV, pag. 78.

Prostituzione clandestina.

Spetta all'autorità giudiziaria, che è la sola competente a confermare o sciogliere lo stato d'arresto, e non all'autorità di P. S. punire cogli arresti coloro che esercitano clandestinamente la prostituzione (art. 86, 117 Legge P. S.). — Cass. Torino, 20 novembre 1880, *G. P.*, vol. I, pag. 2.

Tramvai.

I macchinisti e i capi conduttori dei tramvai a vapore sono penalmente responsabili delle contravvenzioni in cui incorrono per non avere ottemperato ai regolamenti prefettizi. — Cass. Torino, 21 luglio 1880, *Riv. Pen.*, vol. XIII, pag. 395.

Il prefetto può fare regolamenti per l'esercizio dei tramvai a vapore e comminare pene che sono quelle dell'art. 66, lettera *h*, del Regolamento di polizia stradale 15 novembre 1868, non abro-

gato in tale parte dal regolamento posteriore 10 marzo 1881. — Cassaz. Torino, 19 marzo 1885, *Giurisprudenza Penale,* vol. V, pag. 160.

Processioni.

Nè i ministri nè i prefetti possono vietare per modo di regola le processioni religiose, ma solo limitarsi a proibire che una determinata processione venga eseguita quando vi sia pericolo per la salute pubblica o per l'ordine pubblico. — Cassazione Firenze, 9 giugno 1880, Frasi, *Legge*, 1880, parte I, pag. 592; Cass. Torino, 13 giugno 1877; Palermo, 18 gennaio 1883.

Sebbene competa al prefetto il proibire una processione religiosa, tuttavia anche i sindaci, quali ufficiali di P. S., possono, in via d'urgenza, vietarle o permetterle.

Quindi non è in contravvenzione quel parroco che fa la processione avendone ottenuto il permesso dal sindaco locale.

Se il prefetto non può, per l'art. 32 dello Statuto, vietare permanentemente le adunanze, può, per l'art. 146 della Legge comunale e provinciale, in relazione alle Leggi di P. S. e d'igiene, vietare le processioni temporanee in luoghi determinati.

Così il prefetto per motivi d'ordine pubblico può proibire le processioni civili e religiose in pubblici luoghi non solo volta per volta, ma anche per un determinato tempo. — Cass. Torino, 26 settembre 1885, *G. P.*, vol. VI, pag. 63

Sacerdote — Testimonio.

Il sacerdote chiamato a deporre in giudizio non è tenuto a dichiarare circostanze a lui note colla confessione. — Cass. Napoli, 16 febbraio 1886, *G. P.*, vol. VI, pag. 407, settembre.

Cordone sanitario.

Il sindaco in via d'urgenza può ordinare un cordone sanitario nell'interesse della salute pubblica.

Chi si rifiuta a prestarsi a formarlo cade nella contravvenzione dell'art. 685, n. 3 C. p. — Cass. Palermo, 13 aprile 1885, *G. P.*, vol. V, pag. 498.

Appaltatore municipale.

Il privilegio del *solve et repete* competente all'amministrazione comunale per l'esazione dei diritti di piazza, compete altresì all'appaltatore di essi.

Quindi cade in contravvenzione il debitore della tassa che si rifiuta di pagarla all'appaltatore deducendo eccezioni intorno all'applicazione della tariffa o del regolamento. — Cass. Torino, 2 febbraio 1881, *R. P.*, vol. XIII, pag. 513.

Ricusa dei giudici.

In ordine alle ricusazioni, alle astensioni e agl'impedimenti dei funzionari giudiziari si veggano gli art. 116 e seguenti Cod. p. c., 746 e seguenti Codice procedura penale, 139 ordinamento giudiziario.

Emigrazione.

Le agenzie di emigrazione sono comprese fra quelle di cui all'art. 64 Legge P. S. — Cassaz. Torino, 12 luglio 1882, *G. P.*, vol. II, pag. 360.

Chi fa recluta di persone per essere trasportate all'estero, ove non possa considerarsi come tenente agenzia, deve ritenersi come intromettitore ambulante che abbisogna del permesso dell'autorità politica per esercitare tale mestiere. (Art. 64, 67 Legge P. S.). — Cass. Torino, 22 marzo 1882, *Giurisprudenza Penale*, vol. II, pag. 147.

Donne testimoni.

Colla legge 9 novembre 1877, n. 4167, serie 2ª sono abrogate le disposizioni di legge che escludono le donne da intervenire come testimoni negli atti pubblici e privati.

Ammoniti.

Agli ammoniti per sospetto può imporsi l'obbligo di non allontanarsi dal proprio domicilio. — Cass. Napoli, 26 aprile 1882; Cass. Palermo, 23 maggio 1881.

In senso contrario. — Cass. Firenze, 24 dicembre 1880, e con ragione perchè l'art. 106 della Legge di P. S. non prescrive ciò e quando si ordinasse si ecoederebbe la misura dell'istituto.

Biglietti di banca simulati.

Vi ha simulazione o imitazione di biglietti di banca coi biglietti di giuoco e di complimento sempre quando corrispondano a quelli nel loro complesso e nei loro dettagli.

Il venditore di biglietti di banca simulati impressi sui calendari contravviene alla legge 30 aprile 1874, n. 1920. — Cassazione Torino, 19 novembre 1882.

Diritti di autore.

Il sunto o compendio di un'opera (libretto teatrale) può essere considerato come una riproduzione o contraffazione lesiva dei diritti d'autore proibita dalla legge 25 giugno 1865. — Cassazione Roma, 11 dicembre 1882.

Stato civile.

Le trasgressioni a taluna delle prescrizioni degli art. 63, 74, 81 Cod. civ., relative alle pubblicazioni dei matrimoni, costituiscono una contravvenzione penale di competenza del Tribunale correzionale.

Le trasgressioni per contro agli art. 352, 353, 383 stesso codice,

ossia l'ommessione di enunciare nei registri le circostanze ivi indicate danno luogo soltanto a responsabilità civile di competenza del Tribunale civile.

Commette perciò una contravvenzione penale l'ufficiale di Stato civile che procede alle pubblicazioni di matrimonio di minori quando il consenso dei genitori non risulti da atto autentico ovvero nei registri dello Stato civile prestato personalmente ed espressamente dai genitori stessi.

Non cessa di esistere tale contravvenzione quantunque i genitori avessero in altra maniera acconsentito al matrimonio dei loro figli minori e l'ufficiale di Stato civile avesse piena cognizione del consenso. — Cass. Roma, 10 luglio 1882, contro il sindaco di Sorbolengo.

Affissi.

La proibizione di staccare o lacerare gli affissi stampati o manoscritti si estende a qualunque affisso anche privo del bollo.

La circostanza che una persona abbia lacerato un manifesto elettorale di altra persona non autorizza questa a lacerar il manifesto di quella. — Cass. Torino, 5 aprile 1883.

Concessioni governative.

La modificazione recata al sistema anteriore dalla legge 19 luglio 1880 nelle concessioni governative sta solo in ciò che mentre per i numeri 48, 49 della tabella annessa alla legge 13 settembre 1874 occorrevano due permessi uno per portare armi, l'altro per cacciare, in base invece al n. 50 della tabella inclusa nell'art. 1° della legge 19 luglio 1880 basta per il porto d'armi e per la caccia un permesso solo; la qual cosa vale quanto dire che si deve pagare una sola tassa sia che si portino armi, sia che si cacci. Onde chi col fucile cacci senza permesso non com-

mette, riguardo alla finanza, che una sola contravvenzione. Ma ciò non toglie che il porto di armi senza permesso, oltre al violare i diritti della finanza, a senso dell'art. 1° della legge suddetta, offenda altresì la pubblica tranquillità a senso dell'art. 462 Codice pen. e ledendo così due diritti distinti costituisca un doppio reato punibile di duplice pena. Nè potrebbe apporsi il difetto di una duplice determinazione criminosa.

Trattasi di fatti i quali, benchè puniti di pena correzionale (e quindi delitti per ciò che riguarda la questione di rito) hanno, considerati in sè, il carattere di mera contravvenzione a costituire la quale basta l'esistenza di un fatto anche solo colposo in opposizione alla legge.

Siffatta interpretazione, suggerita dai principii del diritto è confermata dall'art. 2° della legge 19 luglio 1880, ove è detto: le pene sono stabilite senza pregiudizio di quelle portate dal Codice penale. — Cass. Roma, 12 luglio 1882, *G. P.*, vol. III, p. 199, Billacci.

Pene contrattuali.

Le contravvenzioni ad una proibizione contenuta in un contratto tuttochè stipulato con un municipio non possono mai dar luogo ad azione penale.

Le parti contraenti non possono convenire che per trasgressione alle condizioni del contratto s'infliggano pene stabilite dalla legge per fatti costituenti reato. — Cass. Torino, 19 aprile 1883, *G. P.* vol. III, pag. 221.

Conforme 26 luglio 1884, *G. P.*, vol. IV, pag. 434.

Requisizione di cavalli.

Il possessore di più cavalli o muli soggetti alla visita governativa per servizio eventuale di guerra deve essere condannato a tante ammende di L. 50 quanti sono i quadrupedi che deve presentare e non presenti alla visita. — R. dec. 6 settembre 1870, n. 5854.

Guardie private.

Non costituisce usurpazione di funzioni (art. 280 Cod. pen.) nè verun altro reato il fatto di chi istituisce un corpo di guardie private notturne, composto di liberi individui, allo scopo di tutelare, in sussidio agli agenti della forza pubblica, la sicurezza personale e le proprietà dei cittadini. — Cassazione Firenze, 7 marzo 1883, *G. P.* vol. III, pag. 354.

Rettifica di sentenze.

Le rettificazioni, ad es.: errore di nome o persona che assume il nome di un altro, che occorrono nelle sentenze penali debbono farsi a tenore dell'art. 473 Cod. proc. civ. — Cass. Torino, 10 gennaio 1879, Bottari, rel. Parini. *Giornale dei Tribunali* 1879, pag. 700.

Rettifiche Stato civile.

A tenore del titolo II, libro I, Codice Albertino e delle RR. PP. 20 giugno 1837, spetta alla Corte d'Appello provvedere alle rettificazioni degli atti di Stato civile anteriori al 1865 (art. 52, RR. PP. citate. Art. 2 Disposizioni generali C. c. italiano. — Appello Torino, 9 marzo 1866, *Giurisprudenza Civile*, 1866, pagina 193.

Locazioni.

Ogni avviso di locazione contemplato in un quadro deve essere munito della rispettiva marca. Una sola marca non basta. — Cass. Roma, 13 ottobre 1883, Nardini, *Giurispr. Pen.*, vol. IV, pag. 42.

Risaie.

Qualunque infrazione alla legge che porti una pena è di competenza dell'autorità giudiziaria non amministrativa.

Spetta quindi all'autorità giudiziaria, non amministrativa, co-

noscere se il concessionario di risaie abbia coltivato a riso una maggiore estensione di terreno di quella stabilita, se le abbia mantenuta la ragione di acqua prescritta, se abbia sistemato il terreno in modo da assicurare il libero scolo dell'acqua medesima. — Cass. Torino, 29 marzo 1884, Pellegrini.

Irrigazione.

Qualunque siano le disposizioni dei regolamenti sulle irrigazioni il proprietario di un fondo bagnato fuori turno non è responsabile penalmente per l'irrigazione avvenuta, nè per di lui opera, nè d'ordine suo. — Cass. Torino, 3 aprile 1884, Proli.

Vendemmie.

Il sindaco può proibire la vendemmia delle uve prima di un determinato giorno.

L'autorità giudiziaria può conoscere se un provvedimento dell'autorità giudiziaria sia dato in conformità di legge, ma non del pari se il medesimo sia utile ed opportuno. — Cass. Torino, 14 maggio 1884, *G. P.* vol. IV, pag. 263.

Processi a sindaci.

Non può intraprendersi giudizio penale contro un sindaco per atti relativi all'esercizio del suo ufficio senza la preventiva autorizzazione del Re, anche quando per la natura del maleficio non è consentita la spedizione del mandato di cattura o di comparizione (art. 8, 11 Legge com. e prov.).

L'art. 805 Cod. proc. pen. consente assunzione d'informazioni istruttorie non mai il giudizio. — Cass. Roma, 7 gennaio 1884, Ursini.

Acque.

Le pene speciali stabilite dagli antichi editti per indebita presa d'acqua in certi determinati canali posti sotto la protezione regia

non sono più applicabili sotto le vigenti leggi. — Cass. Torino, 3 aprile 1884.

Contravvenzioni continuate.

La contravvenzione continuata, ad es. l'ommissione di eseguire un ordine, costituisce un solo reato continuato e non tanti reati quanti sono i verbali che le guardie in turni diversi compilarono. — Cass. Torino, 14 giugno 1884, *Giurisprudenza Penale*, vol. IV, pag. 293.

Procuratore esercente.

Il procuratore esercente, leso da un reato, può rappresentare sè stesso nel giudizio penale avanti il Tribunale per chiedere il risarcimento dei danni nella stessa guisa che può rappresentare sè stesso in giudizio puramente civile. — Cassazione Torino, 31 maggio 1884, *G. P.*, vol. IV, pag. 289.

Cimiteri.

Il divieto di costrurre abitazioni entro il raggio di 200 metri all'intorno dei cimiteri colpisce qualunque edifizio che venga costrutto in modo da potersi abitare sotto pena di demolizione. — Cass. Torino, 18 giugno 1884, *Giurisprudenza Penale*, vol. IV, pag. 307.

Fillossera.

Contravviene alla legge 13 maggio 1883, n. 1344, art. 1°, chi importa nel Regno da luogo non riconosciuto immune dalla fillossera magliuoli o tralci di vite.

Ad eliminare l'imputabilità non vale la ignoranza della legge pubblicata quando l'imputato era all'estero.

Se la pubblicazione della legge fu regolare obbliga i cittadini che sono nel Regno e quelli che sono all'estero, presumendosi legalmente che ne abbiano avuto cognizione. — Cass. Firenze, 14 giugno 1884, *G. P.* vol. IV, pag. 420.

Istruzione pubblica.

Contravviene alla Legge sulla pubblica istruzione, 13 novembre 1859, chi senza permesso accoglie giovani in un istituto e 'li istruisce nel greco e nel latino. — Cass. Torino, 20 luglio 1884, *G. P.*, vol. IV, pag. 433.

Rappresentazioni filodrammatiche.

Le società filodrammatiche possono, senza obbligo di chiedere permesso all'autorità politica, dare rappresentazioni in qualsiasi teatro ove intervengano solo coloro che ebbero invito particolare dai soci e biglietto d'ingresso. — Cassaz. Roma, 21 maggio 1884, *G. P.*, vol. V, pag. 46.

Prova delle contravvenzioni.

Se il verbale delle guardie per irregolarità non fa fede di contravvenzione questa si può stabilire con altri mezzi, ad es. colla deposizione giurata delle guardie stesse. — Cass. Torino, 14 gennaio 1885, *G. P.*, vol. V, pag. 59.

Vetture pubbliche.

I concessionari di vetture pubbliche sono tenuti civilmente per le contravvenzioni ai regolamenti dai cocchieri dipendenti commesse in servizio.

Il civilmente responsabile può essere chiamato nel giudizio penale anche per le sole spese. — Cass. Torino, 22 gennaio 1885, *G. P.*, vol. V, pag. 71.

Imposte e dazio.

Le questioni di legge d'imposta e dazio consumo sono d'esclusiva competenza della Corte di Cassazione di Roma anche nelle parti relative al *rito* e alla *procedura*, perchè come accessorie

devono seguire il principale. — Cass. Roma, sezioni riunite, 10 giugno 1884, *G. P.*, vol. V, pag. 128.

Sindaco.

Per procedere contro il sindaco, come ufficiale di Stato civile, occorre l'autorizzazione sovrana. — Cass. Roma, 14 maggio 1884, *G. P.* vol. V, pag. 168.

Per procedere contro il sindaco occorre l'autorizzazione sovrana (art. 103 Legge comunale) nel solo caso in cui agì come ufficiale del Governo per gli atti delegatigli dal detto art. 103. Non quando agì come capo dell'amministrazione o come persona privata. — Cass. Firenze, 6 dicembre 1884, *Giur. Pen.*, vol. V, pag. 164.

Cani.

Il diritto del proprietario di rivendicare entro due anni la cosa smarrita può essere modificato per ragioni d'igiene e di sicurezza dai regolamenti municipali.

Così il municipio può far regolamenti per la presa dei cani vaganti per la custodia, uccisione e vendita.

I cani presi sono proprietà del municipio e venduti il compratore ne diviene proprietario anche di fronte al padrone che li perdette che non può rivendicarli neppure rimborsando il prezzo d'acquisto.

L'ex-padrone del cane divenuto di altrui proprietà accogliendo e trattenendo presso di sè il cane stesso non commette alcun reato. — Cassaz. Firenze, 7 febbraio 1885, *Giur. Pen.*, vol. V, pag. 185.

Contravvenzioni municipali.

Il sindaco ha l'obbligo di tentare la conciliazione solo per le contravvenzioni ai regolamenti di polizia locale e se vi è parte lesa.

Se questa manca deve il contravventore che vuol transigere chiedere di fare oblazione.

Non è ammessibile oblazione per violazione ai provvedimenti di igiene d'interesse pubblico.

L'art. 146 della Legge comunale colpisce le contravvenzioni ai provvedimenti di polizia locale dei prefetti, sottoprefetti e sindaci per esecuzione della legge sulla sanità pubblica. — Cassazione Torino, 9 aprile 1885, *Giurisprudenza Penale*, vol. V, pag. 330.

Il contravventore può fare oblazione e il sindaco accettarla prima che sia contestata dagli agenti la contravvenzione con verbale regolare.

Accettata l'oblazione e transatta la contravvenzione questa non dà più luogo ad azione penale per qualsiasi posteriore evenienza. — Cass. Torino, 6 maggio 1885, *Giurisprudenza Penale*, vol. V, pag. 243.

Avvocati — Procuratori.

Delle mancanze disciplinari commesse all'udienza dagli avvocati e procuratori deve conoscere lo stesso Tribunale innanzi cui si verificarono, ma non occorre che sia composto dagli stessi magistrati presenti all'avvenuta mancanza.

Manca ai suoi doveri il difensore che interrompe l'arringa del Pubblico Ministero e getta via in modo violento e sconveniente la toga.

Niuna disposizione di legge prescrive che la lettura della sentenza in causa disciplinare contro avvocati e procuratori segua a porte aperte. — Cass. Firenze, 22 settembre 1884, *G. P.* vol. V, pag. 247.

Prostituzione.

Per l'esercizio di un mestiere occorre una serie di atti costituenti abitualità.

Chi affitta una camera ad uso d'amoroso ritrovo non esercita prostituzione clandestina. — Cassaz. Firenze, 20 settembre 1884, *G. P.* vol. V, pag. 284.

Poste.

Il postino comunale che si presta per mercede alle corrispondenze fra privati è in contravvenzione alla legge 5 maggio 1862 sulla privativa postale. — Cass. Roma, 14 novembre 1884, *G. P.*, vol. V, pag. 312.

Armi.

L'arma con cui si fecero colpi nell'abitato, in contravvenzione alla Legge di P. S. art. 94, 117, non cade in confisca perchè non comminata.

Caccia e Pesca.

Il permesso di cacciare e pescare in luogo riservato non si presume e chi peschi o cacci in tali luoghi senza permesso commette due distinte contravvenzioni. — Cass. Roma, 20 maggio 1885, *G. P.* vol. V, pag. 471.

Notariato.

La legge sul notariato non ha derogato all'art. 348 del Codice penale, epperciò il notaio che riceva un atto senza conoscere le parti e senza testimoni che facciano fede dell'identità loro, incorre nelle pene comuni di detto articolo e in quelle disciplinari della legge notarile. — Cass. Napoli, 15 marzo 1885, Chiarello e De Laurentici.

Elezioni amministrative.

Il reato di chi servendosi di finto nome abbia dato il suo suffragio in un'elezione amministrativa a cui non aveva diritto di partecipare è di competenza del Tribunale non delle Assise.

A costituire la prova del reato non occorre flagranza.

La pena della perdita per dieci anni dell'esercizio dei diritti politici, di cui all'art. 57 Legge comunale, si applica tanto a quelli che ne sono in possesso quanto a quelli che attualmente non ne hanno l'esercizio. — Cassazione Roma, 1° febbraio 1886, Bacchi.

Arresto personale.

L'arresto personale per omesso pagamento dei danni causati dal fatto penale non può essere ordinato contro l'imputato che abbia compiuta l'età d'anni 65. Art. 2097 Cod. civ., 4 legge 6 dicembre 1877.

Sindaco — Informazioni.

Il sindaco il quale informa l'autorità giudiziaria sulle qualità morali di un cittadino eseguisce un obbligo di legge (art. 102, n. 8 Legge comunale) e quindi non può essere querelato per le date informazioni se sono sfavorevoli all'interessato. — Cass. Napoli, 3 maggio 1886, Campione.

Cosa giudicata — Ferimento di natura incerta.

È stato deciso che la morte dell'offeso dopo la condanna al carcere per ferimento semplice, avvenuta a causa di questo, non muta il carattere del reato in modo da dar luogo a nuovo giudizio. — Cass. Palermo, 7 gennaio 1884, Giurispr. Penale IV, 398.

Ma la stessa Corte Suprema con sentenza 18 gennaio 1886, riferita nella stessa raccolta volume VI, pagina 401, sul riflesso, che per esservi cosa giudicata in materia penale occorre che oltre alla identità della persona e delle sue qualità vi sia pure la identità del fatto su cui ha pronunziata la sentenza, ha stabilito che non vi ha cosa giudicata e che si può quindi riaprire il procedimento posteriormente all' asso-

luzione d'un imputato di ferimento dell'art. 550 Cod. penale, se dalle risultanze di una nuova perizia era accertato un deturpamento permanente dell'art. 538 causato dal ferimento stesso.

In sostanza la Corte Suprema di Palermo colla sentenza 18 gennaio 1886 ha sconfessato la decisione del 7 gennaio 1884 venendo in opposto avviso.

Anzitutto io trovo strano e anormale che si possa venire a simili giudicati nell'uno o nell'altro senso e ciò perchè quando la procedura, la istruzione fosse fatta a dovere, sarebbe impossibile venire a quistioni di tale natura.

Non si deve pronunziare dal giudice istruttore e della Camera di Consiglio il rinvio al Pretore, al Tribunale o alla Corte (251, 252, 253, 255 C. p. p.) senza che esista negli atti la relazione definitiva sulle conseguenze derivate in tema di ferimento volontario.

Ora se vi ha relazione definitiva che accerti essere il ferimento preveduto dall'art. 550, 543, 544, 538 e ciò in modo assoluto e perentorio di guisa che sia stabilito con precisione il tempo richiesto per la guarigione e per l'incapacità al lavoro, come pure sia accertato lo stato dell'offeso se debilitato o deturpato in permanenza o privato di qualche membro, non sarà possibile il caso deciso ripetutamente dalla Corte Suprema di Palermo, poichè è possibile un simile giudicato, solo quando manchi la relazione definitiva del curante.

Ma pur troppo la perfezione è lontana dalle cose umane e talora accade che si fanno giudizi per ferimenti senza avere, come si doveva, accertato prima la natura del reato e che si venga a conflitti come quelli di cui è parola nelle due sentenze indicate.

In tal caso è a ritenersi migliore il sistema della sentenza ultima 18 gennaio 1886 per le ragioni ivi svolte cioè che mutata la natura del fatto era a mutarsi il giudizio che basava su fatto diverso. Ma ripeto che devono i giudici guardarsi dal pronunziare per ferimento se non è in atti la relazione definitiva.

E quando ciò segua difficilmente si presenterà il caso di cui si è occupato la Corte di Palermo, poichè difficilmente accade che, data una relazione definitiva da parte di medici coscienziosi e capaci, si possa verificare un fatto diverso e più grave.

Certo è possibile errare e ritenere guarita una ferita che non lo sia e in allora è forza modificare il giudizio peritale e quello conseguente giudiziario; ma il caso è raro anzi rarissimo e se avvengono inconvenienti in tale materia, sono piuttosto ad ascriversi alla mancanza di relazione definitiva nei processi di ferimento.

Nella pratica, specie nei grandi centri ove affluiscono numerosi i processi, è uso di trascurare la relazione definitiva e di contentarsi di quella preliminare e molte volte non accadono inconvenienti e il pronostico medico si avvera.

Ma talora ciò non è e avviene poi ciò che formò oggetto della sentenza di Palermo con grave danno delle parti, dell'erario e della Giustizia.

Quindi insisto acciò non si dia corso a giudizio per ferimento senza che sia unita al processo la relazione definitiva che stabilisca positivamente le conseguenze delle lesioni.

Sindaco — Passaporto.

Il passaporto per l'interno rilasciato dal sindaco ad un suonatore ambulante onde possa esercitare il suo mestiere non osta che lo stesso sia dichiarato vagabondo se non eserciti mestiere atto a procurargli i mezzi di sussistenza ed anzi abbia tenuto vita disordinata e commessi furti. — Cass. Torino, 23 giugno 1886, Sandretti.

Miniera — Fabbriche.

L'esercente una miniera che, trascurando i regolamenti, la tiene in cattivo stato per cui accadono disastri e morti è reo di omicidio involontario. — Cass. Palermo, 26 febbraio 1886, Pino.

Lo stesso è a dire del costruttore che si serve di materiali scadenti ed affida i lavori per la collocazione di un balcone a persone inesperte senza la direzione di persona capace.

In tal caso ove avvengano disastri, morti e ferimenti di persone il costruttore è reo di omicidio o ferimento involontario. — Cass. Torino, 16 giugno 1886, Tessitore.

Carta di permanenza.

Il condannato alla sorveglianza speciale della P. S. che ha scontato la pena principale non cade in contravvenzione se non adempie a qualche obbligo impostogli nella carta di permanenza finchè questa gli sia stata rimessa dall'autorità di P. S. — Cass. Palermo, 1° febbraio 1886, Ales.

Sorveglianza della P. S.

Il condannato alla sorveglianza speciale della P. S. deve scontare integralmente la pena portata dalla sentenza e non si computa il tempo che passò in carcere per contravvenzione alla sorveglianza stessa o per altra causa. — Cass. Torino, 8 luglio 1886, Rovere.

Falsa querela o denuncia — (Art. 380 Cod. pen.).

Non vi ha reato di falsa querela o denuncia quando questa viene disdetta da colui a nome del quale fu presentata da altra persona.

Così la Cass. di Napoli, in causa Barberis il 3 febbraio 1886, sul riflesso che le dichiarazioni di un individuo non possono pregiudicare altrui quando non vi ha mandato e che manca pure la possibilità del danno in tale specie.

Vim vi repellere.

Non è atto arbitrario il resistere *incontinenti* ad un atto che sia arbitrario purchè non si ecceda nella reintegrazione.

Quindi non è reato il fatto del proprietario che impedisca all'inquilino di asportare le tegole di un'impennata esistente nella casa locata. — Cassazione Palermo, 26 febbraio 1885, Lo Curto.

Ferrovie — Tumulti.

È colpevole di ribellione chi in un assembramento tumultuoso lanci dei sassi contro i vetri e le porte di una stazione ferroviaria, danneggiandola, allo scopo di far respingere un treno ferroviario per tutela della salute pubblica. — App. Palermo, 20 febbraio 1886, Musillami.

Reato flagrante — Arresto.

La flagranza di reato, il clamore pubblico, e le altre cause che legittimano l'arresto di una persona, attesa la flagranza del reato, da parte di un privato, giustificano il sequestro e la detenzione della persona stessa; ma al solo scopo di consegnarla all'autorità senza indebito ritardo.

Quindi il sequestro, anche per poche ore, di persona arrestata in flagranza di reato costituisce il delitto dell'art. 199 C. p., ove sia commesso per sfogo d'ira, per spirito di vendetta, e non coll'intenzione di consegnarla all'autorità.

Così la Corte di Cassaz. di Torino con sentenza 28 luglio 1886, contro Duina, il quale avendo sorpreso certo Monenti a rubargli frutta lo arrestò, lo tenne in casa sua alcune ore sottoponendolo a percosse a sfogo di vendetta privata.

Esercizio arbitrario di ragione.

Se il marito che abusa della moglie non commette stupro, nè commette adulterio il coniuge che si giace coll'altro coniuge,

credendo di godersi l'amante, poichè mancano in questi casi gli estremi di tali reati, per contro la Corte di Cassaz. di Palermo, con sentenza 21 agosto 1885, contro Giardino, riferita nella G. P., vol. VI, pag. 322, ha dichiarato che commette esercizio arbitrario di ragioni il marito che vivendo legalmente separato dalla moglie entra violentemente nella casa di questa e asporta, contro la volontà di lei, mobili sulla cui proprietà verte lite.

In tale caso potrebbe pure esistere il reato di violazione di domicilio, ma vi ha certo il dolo speciale della ragione fatta, l'intenzione di esercitare un preteso diritto e di sostituirsi all'autorità giusta i termini e i principii dell'art. 286 del C. p.

Oltraggio a Sacerdote.

La disposizione dell'art. 187 è informata agli stessi principii che regolano le disposizioni degli articoli 458 e seguenti del C. p.

Onde occorre per l'esistenza del reato l'esercizio del ministero sacro e il contegno corretto nel ministro del culto, tanto nella forma che nella sostanza, poichè si tutela l'ufficio, non la persona.

E ricordo che recentemente furono assolti dal Pretore di Momo e dal Tribunale di Novara, due cotali che avevano oltraggiato un parroco; e ciò sul riflesso che questi pel primo aveva ingiuriato e percosso, perchè non si erano osservate le sue disposizioni nell'ordine dei cantanti del coro parrocchiale.

Non solo in chiesa, ma anche fuori può un ministro del culto esercitare le sue funzioni sacerdotali.

Ciò si evince dallo stesso disposto dell'articolo 188 C. penale.

D'altra parte un sacerdote può trovarsi in chiesa come cittadino senza esercitare funzioni.

Se si oltraggia il sacerdote nell'esercizio delle funzioni e gli si impedisce pure di continuarle, ad es.: col cacciarlo lontano dal luogo in cui funziona, si commettono due distinti reati, cioè: oltraggio al ministro del culto e impedimento delle funzioni sacre. — Cass. Napoli, 12 maggio 1886, G. P., vol. VI, pag. 433, Cassese.

Fondi proprii — Tutela — Armi.

Commette il reato di porto d'armi senza permesso anche chi le porta a tutela dei proprii fondi, sebbene siano prossimi alla sua casa.

Questo principio della Corte di Cass. di Roma, 10 maggio 1886, e Sala, è pure stato adottato dalle altre Corti supreme e fu riferito al titolo delle armi

Età minore — Leggi speciali.

Nell'applicare la pena all'imputato per reati preveduti sia dal Codice penale che da leggi speciali, ad es.: quella sulla caccia e sulle concessioni governative, devesi tenere calcolo della età minore e ridurre a forma degli articoli 90 e 91 C. p. — Cassazione Roma, 22 marzo 1886, Bartolucci e Ricca. Veggansi le osservazioni fatte a tali articoli.

Assessore anziano — Usurpazioni di funzioni.

L'assessore anziano che, fuori dei casi dalla legge previsti, esercita *dolosamente* le funzioni di sindaco commette il reato dell'art. 289 C. p., cioè di usurpazione di titoli e di funzioni.

Così si trova in tali condizioni l'assessore anziano, che contro lo espresso volere del Sindaco aduna la Giunta, e la presiede e prende parte a deliberazioni che il Sindaco, nè assente, nè impedito, aveva proibito di trattare.

Ed in tal caso si deve procedere senza l'autorizzazione sovrana di cui agli articoli 8 e 110 della Legge comunale, mancando nell'assessore anziano che agisce illegalmente, il privilegio accordato al Sindaco. — Cassazione Roma, 18 giugno 1886, Trojani.

Fuga di detenuti — (Art. 271 e seguenti).

Reputo conveniente osservare a riguardo della fuga dei detenuti dalle carceri, che il detenuto il quale fugga e si sottragga così

alla pena incorsa che stava espiando, ove venga ripreso e ricondotto sotto la custodia e nella casa di detenzione, dovrà vedersi diffalcato dalla pena che scontava tutto il tempo in cui restò assente dalla prigione, salvo naturalmente a vedersi inflitte quelle pene maggiori che gli siano dovute nel caso dello art. 284 del C. penale per il caso di violenze o rotture.

E ciò è giusto, logico, naturale, perchè sottraendosi alla pena non la espiava e questa deve essere completata.

Egli è nelle condizioni del sorvegliato speciale che si sottragga alla sorveglianza. Quando sia arrestato, oltre la pena incorsa per gli art. 80, 114, legge P. S., espierà pure la pena accessoria per il tempo che restò contravventore.

Dell'ebrietà.

Il 1° capoverso dell'art. 95 C. p. dispone che quando il reato è commesso nello stato di piena ubbriachezza, contratta senza deliberato proposito da colui che non è solito ad ubbriacarsi, i giudici dovranno diminuire la pena nella misura ivi accennata.

Ora evidentemente quando la legge parla di piena ubbriachezza ha voluto escludere lo stato di chi è semplicemente alticcio, mezzo brillo, alterato in modo da avere piena cognizione, intelligenza e responsabilità e volle alludere ad uno stato tale che menomasse le forze intellettive dell'agente così da doverlo equiparare alla semi imbecillità, semi pazzia e semi morboso furore di cui parla la prima parte dell'articolo stesso, e certo non volle per *piena ubbriachezza* intendere lo stato di colui che per libazioni si trovi nell'assoluta mancanza della ragione e della intelligenza, poichè in tal caso dovrebbe applicarsi l'art. 94 del Codice penale.

E difatti per l'art. 95 si richiede intenzione e dolo diminuiti per l'art. 94 mancanza assoluta di dolo e d'intenzione, onde chi per ebrietà si trovi senza ragione, senza intelligenza è nelle condizioni dell'art. 94, non dell'art. 95 essendo parificata all'aspetto d'imbecillità assoluta.

In tale senso si manifestò la Corte di Cassazione di Torino con sentenza 9 agosto 1872 contro Palloni.

Contrariamente decise la Corte d'Appello di Brescia in causa Camozzi il 1° febbraio 1883. Ma la ragione della disposizione citata persuade che sta nel vero la Corte Suprema di Torino, e che non è a dirsi responsabile chi per ebbrezza non possiede ragione, intenzione e intelligenza.

Abusi degli avvocati e causidici.

La giurisprudenza non ebbe occasione di manifestarsi in ordine ai reati di cui agli art. 309 e seguenti del C. penale che contemplano gli abusi degli avvocati e dei procuratori nell'esercizio del loro ministero.

Ciò fa l'elogio di questa utile, disinteressata, nobile ed intelligente classe, così spesso calunniata dal volgo e dagli sfaccendati, e così degna invece e meritevole di lode per la sua irreprovevole condotta.

Ed il fatto che nessun giudicato esista il quale preveda o reprima il caso di abusi, prova che reati cosiffatti non si verificarono o furono insignificanti.

E me ne compiaccio colla benemerita classe degli Avvocati e dei Procuratori ai quali mi lega un'antica e salda corrispondenza di amicizia, simpatia e stima.

Casellario Giudiziale.

Con Regio Decreto 6 dicembre 1865, n° 2644 venne istituito un casellario giudiziale per l'accertamento degli antecedenti penali degli imputati e della recidiva.

Nel casellario giudiziale, istituito in ogni Tribunale correzionale, si conservano in estratto per le occorrenti ispezioni e certificazioni, tutte le decisioni sotto indicate divenute irrevocabili, concernenti persone nate nel territorio soggetto alla giurisdizione del Tribunale stesso, cioè:

Le sentenze per crimine, delitto o furto di campagna, profferite da qualsiasi giudice, purchè il reato sia preveduto dal C. penale, tanto in contradditorio che in contumacia.

Le ordinanze con sentenze di non luogo, meno quelle proferite, perchè il fatto non è provato o non costituisce reato, e quelle per cui emanò il provvedimento dell'art. 604 C. p. p.

I provvedimenti della Corte e dei Tribunali contro minori di anni 14 che commisero senza discernimento un crimine o un delitto.

I decreti personali di condono, indulto, grazia, amnistia, diminuzione o commutazione di pena criminale o correzionale.

I decreti di riabilitazione ottenuti dai condannati.

Presso il Ministero della Giustizia è istituito un *Casellario centrale* in cui sono conservate in estratto, per le occorrenti ispezioni e certificazioni, tutte le decisioni delle specie sovra indicate che si riferiscono a stranieri o a persone d'origine sconosciuta.

Date nei primi 16 articoli del Regolamento annesso al R. Decreto sovracitato le norme per la formazione e tenuta del casellario e dei cartellini, seguono le norme per le richieste dei relativi certificati.

L'art. 18 dispone che i privati possano ottenere per motivi degni di riguardo e per soddisfare a una prescrizione di legge, la emissione dei certificati di penalità al nome proprio o di un terzo.

Occorre frequentemente che un privato abbisogni del certificato penale al suo nome per concorrere ad impiego o per aprire un esercizio pubblico e in tal caso ricorre al Procuratore del Re del Tribunale nel cui territorio giurisdizionale è nato.

Il ricorso è steso in carta da bollo da centesimi 60 ed ha unito altro foglio simile per stendere il certificato.

Ma accade pure più raramente che taluno abbisogni del certificato penale al nome di un terzo. E anche in tal caso si deve usare la stessa procedura.

Ma a questo riguardo osservo come non siano infrequenti le sorprese e succeda talora che si tenti abusare della buona fede dell'autorità.

È avvenuto che qualche malevolo a scopo di sfogare astio personale e private animosità, chiegga il rilascio del certificato penale di un terzo, adducendone il bisogno quale produzione in un giudizio penale o civile, ed avutolo ne faccia uso diverso diffondendolo a pregiudizio dell'interessato che abbia avuto qualche condanna. Onde sarà bene che in tali casi i Procuratori del Re vadano guardinghi nel rilasciare certificati e si accertino colla produzione degli atti o in altro modo del vero uso cui è destinato l'atto richiesto.

In forza poi delle circolari e istruzioni superiori è a ritenere quanto segue:

Nel casellario debbono essere conservate le sentenze tutte portanti condanne e pene correzionali inflitte in base al Codice penale o a leggi speciali, ad es.: legge P. S., stampa, contrabbando e simili; insomma si formerà il cartellino di tutte le sentenze che, senza distinzione alcuna, infliggono una pena pecuniaria che supera le lire cinquanta.

Si debbono conservare nel casellario i cartellini riguardanti condannati per reato punibile con pena correzionale, ma punito per scusanti o attenuanti con pene di polizia.

Le ordinanze di non luogo per insufficienza d'indizi, debbono essere conservate nel casellario a meno che dalla parte dispositiva di esse risulti che il fatto imputato non è provato.

Parimenti si conservano le ordinanze di non luogo per desistenza o prescrizione.

Deve nel casellario tenersi conto:

1. Delle sentenze con cui la sezione d'accusa pronuncia non luogo per insufficienza d'indizi;

2. Di quelle dei Tribunali e dei Pretori con la quale l'imputato è assoluto per la stessa ragione;

3. Di tutte quelle con le quali vi è dichiarata estinta l'azione

penale in forza della prescrizione, o della desistenza del querelante o dell'amnistia.

Non si deve compilare il cartellino quando trattasi di un provvedimento meramente preventivo e amministrativo, come l'ammonizione secondo la legge di P. S. o il ricovero di minori ordinato in casi diversi da quello previsto al n. 3 dell'art. 1 del Decreto 6 dicembre 1865, n. 2644.

Si conservano nel Casellario i certificati riguardanti sentenze contumaciali, se anche date da Corti d'Assise.

Si annotano pure in esso i provvedimenti contro i minori consegnati ai genitori, o perchè oziosi o vagabondi, o perchè agiscono senza discernimento, salvo in caso di riabilitazione ad apportare le opportune annotazioni e sulla sentenza e sul casellario.

I cartellini debbono essere stesi con la dovuta chiarezza, sia per lo scritto, sia nel riassumere la sentenza; non debbono contenere abbreviature e devono portare in carattere più grosso e rilevato il nome e cognome del condannato scritto in modo chiaro e nitido come tutto il resto, e i Procuratori del Re debbono prima di firmarli accertarsi di ciò facendoli all'uopo rifare.

Persone d'*origine straniera,* giusta l'art. 2 dell'ordinamento 6 dicembre 1865 e gli art. 6 e 7 del regolamento relativo, s'intendono tanto i cittadini stranieri, senza distinzione tra quelli nati nel Regno o fuori, quanto i cittadini italiani nati in paese straniero; epperciò in caso di giudizio contro uno di costoro si manderà sempre il cartellino nel casellario centrale.

Gli atti del casellario essendo pubblici debbono essere sottoscritti a mano e non mai con suggello o *facsimile* perchè in tal modo l'atto perde la necessaria autenticità.

Parimente non deve mai mancare il bollo d'ufficio.

Deve essere rigorosamente osservato il precetto che il cartellino va steso entro 15 giorni dopo che la sentenza è divenuta irrevocabile, poichè la trasgressione potrebbe avere conseguenze illegali e impedire gli effetti che la legge sul casellario si è proposto, essendo accaduto o potendo per il ritardo accadere che si rilasci

certificato immune e scevro di condanne a chi abbia effettivamente patito condanne.

Il cartellino va steso nella cancelleria del magistrato presso il quale è il Pubblico Ministero che dà esecuzione alla sentenza.

Molti pretori sogliono, trasmettendo il cartellino e il foglietto per la ricevuta, accompagnare tali atti con lettera apposita.

Ciò è perfettamente inutile e quindi basta il foglietto che accompagna il cartellino.

Ove si richiegga al Ministero il certificato penale ricavato dal casellario centrale per essere allegato ad un processo deve indicarsene non solo il motivo ma specificare l'imputazione per cui si procede ed in tal caso non si deve far uso degli stampati usati al Tribunale, ma di lettera speciale o di speciale stampato.

La richiesta poi debb'essere scritta in modo chiaro e preciso e contenere tutte le indicazioni occorrenti.

I Procuratori del Re non debbono dare corso a domande di certificati penali presentate da privati se non sono accompagnate dalla copia dell'atto di nascita o se in altro modo non è provato con certezza che il richiedente è nativo di quel circondario, e ciò al fine di evitare sorprese e accordare il certificato netto a chi lo avrebbe macchiato se chiesto nel distretto di sua nascita.

Quando la domanda è presentata personalmente da colui cui occorre il certificato la cosa è semplice; perchè disposta dal Procuratore del Re la spedizione dell'atto egli va alla cancelleria presenta il foglio di carta da bollo e ha la consegna dell'atto.

Coloro che dimorando in un paese che non sia quello dove ha sede il Tribunale di loro origine, hanno bisogno di un attestato penale, debbono farne la domanda al Procuratore del Re presso quel Tribunale, la quale spediranno per mezzo della posta con lettera diretta al *cancelliere del Tribunale* stesso. E tale istanza avrà corso anche se sarà stata spedita dal sindaco del comune dove il richiedente dimora.

All'istanza debbono essere allegati un vaglia postale per la somma che comprenda così il valore del foglio di carta bollata occorrente per l'attestato, se pur non si manda il foglio in bianco, come la spesa per l'affrancazione postale e l'atto di nascita.

Il cancelliere avuta la lettera presenta l'istanza al Procuratore del Re e, avuto l'ordine di spedire l'attestato, ne fa l'invio a colui che l'ha chiesto con lettera chiusa o sotto fascia che sarà sempre raccomandata se la somma speditagli è sufficiente.

E la spedizione sarà fatta non più tardi di tre giorni dal ricevimento della domanda.

Le istanze al casellario centrale devono essere stese su carta da bollo da una lira e aver unito un foglio di carta bollata da L. 0,60 per l'atto.

Di regola generale nè il casellario centrale, nè gli uffici giudiziari rilasciano attestati penali a mezzo di telegrammi ad eccezione solo dei casi di citazione direttissima.

Del resto in via d'urgenza si possono *chiedere* attestati per telegramma e *ottenerli* a stampa a mezzo della posta: in massima si chiedono per lettera o stampato e si ottengono a stampa.

Chi chiede il certificato per entrare nelle guardie di P. S., municipali, di finanza, carcerarie e simili deve far la domanda in carta da bollo.

Quando si tratti di persone indigenti l'attestato sarà spedito gratuitamente nel modo che segue:

La domanda su carta comune si manderà all'autorità giudiziaria per mezzo del sindaco del luogo dove il richiedente ha domicilio.

Il sindaco unirà alla domanda la fede d'indigenza della persona che chiede il documento.

L'autorità giudiziaria, ricevuta la domanda e la fede, farà spedire l'attestato in principio o in fine del quale sarà dichiarato l'uso cui serve.

Non occorre poi unire a tali domande l'attestato dell'agente delle imposte.

La istituzione del casellario ha reso facilissimo e sicuro l'accertamento delle recidività e degli antecedenti penali, ma credo che sarebbe utile che contenesse pure i provvedimenti di ammonizione, i quali nella pratica riesce difficile accertare specie se l'ammonito abita in luogo diverso da quello in cui nacque o subì l'ammonizione.

E a tale proposito credo bene consigliare ai signori procuratori di chiedere ai pretori del loro distretto copia di tutti i verbali di ammonizione da essi pronunziati e così saranno in grado, se occorra spedire, a causa di processo penale, il certificato del casellario, di unirvi pure il certificato di ammonizione seguita o l'attestato negativo.

Ai pretori corre obbligo, in forza di circolare 14 novembre 1872, n. 402, di spedire copia delle ammonizioni all'autorità di P. S. denunziante, ma sarà utilissimo che si faccia eguale spedizione alle regie Procure.

Del Pubblico Ministero.

Uno dei più interessanti elementi organici delle Magistrature giudiziarie è il P. M., alle cui vaste attribuzioni sono affidati, sì in ordine alle Corti che ai Tribunali, svariati e molteplici uffizi; il P. M. è istituito ai servizi della giustizia deliberante e per quanto possa anche esercitare funzioni speciali e sue proprie, tutte però si coordinano al fine essenziale e comune di bene amministrare la giustizia. — Cass. Torino, 18 aprile 1868, in una causa riflettente le spese di primo stabilimento degli uffici del P. M. riferita nel Mel.

A capo del P. M. è il Ministro Guardasigilli, organo legale fra il Re, da cui deriva l'azione pubblica, e gli ufficiali pubblici destinati a rappresentarla ed esercitarla. — Cassazione Napoli, 5 agosto 1868, Spagnola.

Il P. M. costituisce un ente collettivo ed esercita le attribuzioni ad esso deferite dalla legge senza che all'esercizio delle medesime arrechi impedimento l'opinione individuale che in senso contrario

sia stata per avventura emessa da alcuno degli ufficiali che lo compongono. — Cass. Firenze, 3 maggio 1869, Faecola.

Il magistrato, e specialmente il P. M., custode della legge non deve aver di mira che la esatta esecuzione di essa a parte ogni considerazione personale. E quando per avventura, in qualche atto del suo ministero, possa essere incorso in errore e sia in tempo a ripararlo, è in obbligo di curarne la emenda comunque, contro il proprio operato.

Il correggere l'errore commesso a danno della legge e dell'interesse sociale è un fatto d'ordine assai superiore a quello dei riguardi personali. — Cassazione Napoli, 11 gennaio 1865, Bit e Willer.

Alle Corti il P. M. è rappresentato dal Procuratore Generale. Nei Tribunali dai Procuratori del Re. Presso le Preture le funzioni di P. M. sono esercitate da aggiunti giudiziari, da uditori, da vice-pretori, da delegati di P. S. ed in loro mancanza, impedimento od assenza dal sindaco del comune che può surrogarvi un assessore o un consigliere od anche il segretario comunale od un suo sostituto.

Non intervenendo all'udienza, sebbene avvisata, la persona che deve rappresentare il P. M., il pretore assumerà, per esercitarne provvisoriamente le funzioni, un avvocato, un notaio od un procuratore residente nel mandamento. — Vedi Ordinamento giudiziario art. 129 e seguenti.

E fu deciso che il sindaco può senza addurre ragioni incaricare il segretario di fungere da P. M. presso la Pretura. — Vedi Cassazione Torino, 6 maggio 1865, nella Giurispr. Pen., vol. V, pag. 300.

E quali siano le attribuzioni del P. M. è detto negli art. 139 e seguenti della citata Legge d'ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865, n. 2626.

Il P. M. che, per disposto dell'ordinamento giudiziario, aveva obbligo d'intervenire a tutte le udienze civili e penali a pena di nullità di esse, fu, con legge 28 novembre 1875, n. 2781, dispen-

sato dall'obbligo di tale intervento nelle cause civili, tranne in quelle espressamente indicate in cui ha dovere di conchiudere.

E tale disposizione portò per conseguenza necessaria una riduzione nel personale presso le Corti d'Appello e i Tribunali, nulla essendosi mutato per le Corti di Cassazione, ove il P. M. conchiude sempre in tutte le cause e presso le Preture ove il P. M. interviene sempre solo alle udienze penali.

Ma una recente circolare di S. E. il Ministro Diego Tajani, di data 22 settembre 1885 inserta nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero di grazia e giustizia di quell'anno, num. 38, ha dato delle disposizioni acciò il P. M. presso le Corti d'Appello e i Tribunali assista alle udienze civili dei rispettivi collegi e conchiuda ogni qualvolta lo creda opportuno.

E a tale riguardo dichiaro utilissima la disposizione data dall'illustre Ministro, poichè con essa i rappresentanti del P. M. che possono per legge far passaggio al corpo giudicante vi tornano forniti dell'esperienza che dalle discussioni civili per necessità debbono acquistare.

Ma importantissima, capitale è la parte che il P. M. ha nelle Corti e nei Tribunali in materia penale.

E spesso il buon esito d'un giudizio dipende dall'andamento del processo cui dà impulso il P. M.

E con ciò non intendo già dire che il P. M. debba solo tendere a trovare un colpevole, la sua missione essendo assai più elevata, come quella che tende, al pari della giustizia, a ricercare la verità.

E se questa s'appalesa solo all'udienza nel senso che qui svaniscano quegli indizi che pesavano sull'accusato, il P. M. deve abbandonare l'accusa come accade di frequente.

Il P. M. — esclamava l'on. senatore Costa, già lustro del P. M. e ora decoro delle Avvocaturie Erariali cui è in modo degno succeduto all'on. Mantellini — il P. M. ha oppositori tanto tenaci ed avversi quanto sono entusiasti i suoi ammiratori. In esso vi trovo i più dotti scrittori, i più eminenti uomini di stato.

Il P. M. non ha fini diversi da quelli che la legge ha confidato ai giudici.

Quando la calma e la imparzialità della nostra parola e la moderazione della nostra condotta ci avrà acquistata quell'autorità che è indispensabile all'esercizio del nostro ministero; quando si vegga che la nostra voce è sempre la prima a levarsi a tutela del diritto e a difesa dell'innocenza; quando insomma sia fatto palese che il nostro non è soltanto il ministero dell'accusa, ma un vero sacerdozio della giustizia, noi avremo vinto la nostra causa.

L'istituto del P. M. è un portato dei governi rappresentativi, dei quali, secondo l'Ortolan, è lo svolgimento naturale rappresentando esso l'interesse sociale.

L'istituzione del P. M. è necessaria alla sicurezza sociale.

Esso rappresenta il potere legale e non mai il potere arbitrario.

Se ha il carattere di agente del potere esecutivo giova riflettere che nei governi liberi gl'interessi della società s'identificano e si confondono con quelli del potere esecutivo; che nel meccanismo costituzionale il rapporto e il legame fra il potere esecutivo e il giudiziario tiene alle condizioni normali di esistenza e di svolgimento reciproco ed il potere esecutivo deve vegliare per mezzo dei suoi organi all'osservanza, più o meno rigorosa delle leggi e dei regolamenti, alla custodia inviolata della disciplina giudiziaria, alle prevaricazioni ed agli abusi che per avventura si vengano insinuando nell'amministrazione giudiziaria. — Prolusione, 1879 del commendatore Vacca alla Corte di Cassazione di Napoli.

Secondo la legge il Procuratore Generale presso le Corti, il Procuratore del Re presso i Tribunali esercitano le funzioni di P. M. alle udienze o direttamente o per mezzo dei loro sostituti.

Ciò significa che il capo dell'ufficio che risponde del servizio ha diritto di dare ai suoi sostituti, che parlano a nome suo,

quelle direzioni che ravvisi convenienti nell'interesse pubblico alle quali i sostituti debbono attenersi.

Ciò che, oltre essere un obbligo dell'istituzione, è pure di loro interesse, poichè conchiudendo, ad es., contrariamente all'avviso del loro capo, questi, provvedendosi contro tali conclusioni, ove accolte dal collegio, lo metterebbe in condizione poco lusinghiera.

Per l'art. 139 dell'Ordinamento generale giudiziario che è legge organica e costitutiva del P. M., questi ha azione diretta per fare osservare ed eseguire le leggi che sono d'ordine pubblico, salvo che tale azione non sia ad altri pubblici uffiziali attribuita.

La materia elettorale amministrativa e con essa la legge che vi provvede, è d'ordine pubblico e quindi il P. M. ha azione per far dichiarare la decadenza da consigliere comunale di colui che non ne abbia i voluti requisiti.

All'infuori del P. M. non vi è nelle leggi vigenti designata altra autorità che abbia obbligo di sorvegliare e promuovere azioni nell'interesse pubblico in ordine alle elezioni amministrative ed il compito del sindaco si racchiude nei confini propri di un rappresentante degl'interessi municipali. — Cass. Roma, 17 agosto 1880, nella causa fra Grillo ed il comune di Prato, riferita nel Monitore Forense, anno 1880, pag. 287.

Nella vasta sfera delle attribuzioni del P. M. è compreso l'incarico di contenere i magistrati giudicanti entro i confini del loro potere, appellando o ricorrendo alla Suprema Corte per ottenere la riparazione o l'annullamento di quelle sentenze che in materia penale abbiano offeso per *eccesso di potere* i diritti o l'interesse sia del querelante, sia di terzi che non fossero citati a comparire in giudizio.

Il querelante o denunciante non costituito parte civile non può essere nè in prima istanza, nè in appello essere condannato nelle spese.

Commettono un eccesso di potere i giudici che nell'assolvere

l'imputato appellante condannano verso di lui nelle spese del doppio giudizio il querelante che non si era costituito parte civile e tampoco fu citato a comparire in giudizio d'appello. — Corte di Cassazione di Torino, 23 maggio 1870, 3 maggio 1882 e si consulti la Giur. Pen. vol. II, pag. 213.

Dalle cose premesse si ricava quale sia l'importanza e l'utilità del P. M., il quale non ha altra missione che quella di portare il suo concorso alla ricerca della verità, di punire i colpevoli, difendere gl'innocenti.

Ma tale utilità esiste pure nel servizio che vien fatto al presente presso le Preture?

Distinguo: — O si parla delle Preture Urbane e di quelle dei centri maggiori dove il servizio è fatto da magistrati o avvocati e allora l'opera loro è giovevole assai e ricordo che alla Pretura Urbana di Torino ebbi a rappresentare il P. M. magistrati valorosi fra cui cito ad onore gli avvocati Matteo Bertone, direttore della Giurisprudenza Penale, Carlo Beria, Alberto Masino, Leopoldo Usseglio, Adolfo Mattirolo, Eustacchio Gonella, distintissimi vice-pretori. O si parla delle Preture Rurali e allora di regola l'opera del P. M. è assolutamente nulla, cioè non arreca alla giustizia vantaggio alcuno essendo puramente negativa.

E chi desideri consultare in materia un trattato interessante e brioso può ricorrere all'*Arte Forense* dell'on. Giuriati edita in Torino dalla Tipografia Roux e Favale nel 1878.

Della prescrizione.

Fra i modi con cui si estinguono le pene, dopo la espiazione di esse tiene il posto più importante la prescrizione.

E sebbene già siasi accennato più sopra quale interpretazione le varie Corti Supreme abbiano dato alle disposizioni di legge relative, credo utile assai occuparmi un po' a lungo di tale materia attesa la sua gravità e importanza nella pratica e la quantità di questioni che si sono sollevate ultimamente a proposito del galeotto Amilcare Cipriani.

Non occorre parola in ordine alla prescrizione delle sentenze di condanna poichè essa si acquista indiscutibilmente nel termine fissato dalla legge in ragione della pena inflitta.

Bensì è a ricercare la durata della prescrizione dell'azione penale dei vari reati.

Secondo gli art. 137 e seguenti del Codice penale

L'azione penale per i crimini punibili colla pena di morte o dei lavori forzati a vita si prescrive nel termine d'anni venti dal giorno del commesso reato o se vi ebbe processo dall'ultimo atto di questo.

L'azione penale per i crimini punibili coi lavori forzati a tempo, colla reclusione, relegazione, colle pene insomma criminali minori della morte e dei lavori forzati a vita si prescrive in dieci anni compiti dal giorno del commesso crimine o dall'ultimo atto del processo.

L'azione penale per i reati punibili con pene correzionali si prescrive in cinque anni dal giorno del reato o dall'ultimo atto di questo.

L'azione penale per reati punibili con pene di polizia si prescrive in un anno dal giorno del commesso reato, ancorchè vi siano stati atti di procedura.

L'azione penale per le ingiurie verbali punibili in via correzionale si prescrive in sei mesi e per le ingiurie punibili con pene di polizia in un mese, ed i sei mesi e il mese decorrono rispettivamente dal giorno del commesso reato e se vi fu processo dall'ultimo atto del medesimo.

Ora stando a queste disposizioni avverrebbe che chi commette un assassinio punibile colla morte, un omicidio volontario punibile coi lavori forzati a vita avrebbe diritto solo dopo anni venti dal giorno del commesso reato o dall'ultimo atto del processo di vedere prescritta l'azione penale; chi commette furto qualificato punibile colla reclusione, o falsificazione di cedole dello Stato punibile coi lavori forzati a tempo dovrebbe vedere prescritta l'azione penale in anni dieci dal giorno del reato o dal-

l'ultimo atto del processo; chi commette furto semplice punibile con pene correzionali deve vedere prescritta l'azione penale dopo cinque anni; chi commette furto campestre semplice o percosse leggere, improvvise, punibili con pene di polizia deve veder prescritta l'azione penale in un anno dal giorno del reato anche se vi fu processo; chi commette ingiuria pubblica punibile con pena correzionale vede l'azione penale prescritta in sei mesi e chi commette ingiuria privata punibile con pena di polizia la vede prescritta in un mese.

E la Corte di Cassazione di Roma ha costantemente deciso che la prescrizione dell'azione penale ha sempre luogo nel termine fissato dalle disposizioni di legge avanti citate, qualunque sia la pena stata effettivamente inflitta all'imputato od accusato e se, ad es., al colpevole di omicidio volontario si applicavano per attenuanti non le pene dei lavori forzati a vita comminate dalla legge, ma quelle dei lavori forzati a tempo, ciò nullameno l'azione penale si prescriveva solo in venti anni e non in dieci, poichè per misurare la prescrizione si doveva avere riguardo al titolo del reato, alla pena minacciata e non alla pena stata inflitta.

E per questa ragione ha la Corte Suprema di Roma dichiarato legalmente incorsa dal Cipriani la pena inflitta dalla Corte d'Assise di Ancona di venti anni di lavori forzati non potendo ammettersi la prescrizione decennale sebbene si fosse applicata pena minore della morte e dei lavori forzati a tempo, perchè il titolo del reato, la pena minacciata era della morte e dei lavori forzati a vita.

E così la Corte di Cassazione di Roma ritiene incrollabilmente che l'azione penale si prescriva nel termine fissato dalla legge in base alla pena dalla stessa comminata senza riguardo a quella stata applicata.

E così, come nel caso del Cipriani, comminata la pena di morte e applicata la pena di lavori forzati a tempo, l'azione penale si prescrive in venti anni e non in dieci, comminata pena di reclusione e applicata pena di carcere l'azione penale si prescrive in

dieci anni e non in cinque; comminato il carcere e applicati gli arresti l'azione penale si prescrive in cinque anni e non in uno; comminata per diffamazione multa o carcere e applicata ammenda l'azione penale si prescrive in cinque anni e non in uno; comminato carcere o multa per ingiurie verbali pubbliche e applicata ammenda o arresti l'azione penale si prescrive in sei mesi e non in un mese, prescrizione minima questa riservata alle ingiurie punibili con pene di polizia.

Insomma la Corte Suprema di Roma avvisa che come per la appellabilità così per la prescrizione debba aversi riguardo al titolo del reato e non alla pena incorsa.

Per contro la Corte di Cassazione di Torino è d'avviso contrario e mentre riconosce che per l'appellabilità delle sentenze si debba avere riguardo al titolo del reato, sostiene che per la prescrizione dell'azione penale si deve aver riguardo unicamente alla pena stata inflitta per modo che nei crimini punibili colla morte o coi lavori forzati a vita, ma puniti con pena criminale minore, ad es. lavori forzati a tempo (es. del Cipriani), reclusione, ecc., si faccia luogo alla prescrizione dell'azione penale non già in anni venti, ma solo in anni dieci dal giorno del commesso reato o dell'ultimo atto del processo; nei reati punibili con pene criminali, temporanee, lavori forzati a tempo, reclusione, relegazione, ecc., ma puniti effettivamente col carcere l'azione penale si prescrive non in dieci anni come porterebbe il titolo, ma in soli anni cinque giusta la pena inflitta; nei reati punibili col carcere, ad es. furti semplici, ma puniti con pene di polizia l'azione penale si prescrive non in cinque anni ma in un anno solo, solo ammettendo che l'azione penale della diffamazione punita con pene di polizia si prescrive non in un mese come l'azione penale delle ingiurie semplici volgari, ma in un anno a tenore dell'art. 140 Cod. pen.

E così l'azione penale delle ingiurie pubbliche punibili con pene correzionali, se punite con pene di polizia si prescrive in un mese e naturalmente colla prescrizione dell'azione penale si prescrive

l'azione civile. — Cass. Torino, 10 giugno 1886, Rivaroli, G. P. vol. VI, pag. 305; 16 giugno 1886, Peroncini e Colombatti, G. P. vol. VI, pag. 307, in aggiunta a numerosi giudicati in tale senso.

E la Corte stessa, con sentenza 13 maggio 1886, contro Gallarate, riferita nella Giur. Pen. vol. VI, pag. 265, ripetendo che l'azione civile corre la stessa sorte dell'azione penale cui è associata per cui prescritta questa si prescrive anche quella, aggiunse che rimasta sola l'azione civile per essere mancata a causa di inesistenza di reato quella penale, essa viene regolata dalla legge civile.

La differenza d'interpretazione della prescrizione dell'azione penale fra la Corte di Cassazione di Roma e quella di Torino è sostanziale e importantissima ed ha per conseguenza che lo stesso reato commesso sotto la giurisdizione dell'una o dell'altra Corte dà luogo in misura diversa alla prescrizione dell'azione penale per modo che ove il Cipriani, anzichè dalla Corte di Assise di Ancona dipendente dalla Cassazione di Roma, fosse stato giudicato dalla Assise di Milano, dipendente dalla Corte Suprema di Torino, sarebbe stato prosciolto perchè condannato a pena criminale temporanea, sebbene il titolo la portasse a vita; l'azione penale sarebbe stata prescritta col decorrere di dieci anni compiuti e sorpassati dal 1868 al 1881, date del commesso reato e della condanna rispettivamente.

Ma questa diversità d'apprezzamento che porta per necessità in una diversità di trattamento fra i cittadini della stessa nazione e che ha fatto levare sì alto clamore nel giornalismo politico è una conseguenza legittima della fallibilità dei giudizi umani — fallibilità che si manifesta in molti altri casi e non si potrà negare che lo stesso individuo può essere assolto o condannato secondo il modo di vedere e di apprezzare i fatti e le leggi dei giurati e dei giudici e che condannato in un luogo sarebbe stato assolto in un altro, come accade di vedere bene spesso nei casi

di rinvio dalle Cassazioni da una Corte ad un'altra in cui qui si assolve chi era già stato condannato a morte.

E la cosa non deve far specie, nè si può ragionevolmente far carico ai magistrati di apprezzare in un modo piuttosto che nell'altro il fatto commesso o interpretare strettamente o largamente il testo della legge.

Il concetto della Corte Suprema di Roma è conforme esattamente al disposto della legge, la quale accenna espressamente alla punibilità del reato per determinare la durata dell'azione penale in rapporto alla prescrizione e non parla della pena inflitta: accenna al titolo non alla penalità.

Per converso il concetto della Corte di Cassazione di Torino è questo:

Nel fissare la prescrizione si ebbe in animo dal legislatore di misurarla secondo la quantità del reato, ora la quantità del reato non si può determinare dalla pena comminata in astratto, ma solo da quella effettivamente applicata che sola presenta elementi di certezza giuridica.

Se la legge che commina in astratto la reclusione avesse già a priori potuto prevedere le attenuanti avrebbe comminato solo carcere. Tanto è vero che colle attenuanti ammesse dai giudici e consentite dalla legge si viene a questa pena più mite. Dunque la pena vera con cui era punibile il reato in concreto era del carcere e da questo non dalla pena comminata in astratto si deve misurare la prescrizione dell'azione penale.

La legge classifica i reati, commina le pene per ciascuno di essi secondo la natura e gravità loro.

La legge stessa ammette circostanze che scemano la responsabilità e portano diminuzione nella pena. Se dunque date le circostanze indicate si deve punire meno *in realtà* di quello che *in astratto* si minacciava è forza misurare la prescrizione dell'azione penale dalla pena inflitta che è la sola dovuta e giusta e non dalla pena comminata che era astratta, propria del reato senza tenere conto di attenuanti.

E ove ben si rifletta si vedrà come l'interpretazione della Corte di Cassazione di Torino sia conforme ai principi di diritto che regolano l'applicazione delle pene e al concetto che informa l'istituto della prescrizione.

Una via di mezzo ha tenuto la Corte di Cassazione di Firenze nell' interpretare le disposizioni di legge riflettenti la prescrizione.

Essa non accetta completamente il responso della Suprema Corte di Roma, nè quello della Corte Suprema di Torino, ma si attiene ad un metodo intermedio.

Infatti, con sentenza 6 marzo 1886 contro Albertini, riferita nei giornali giuridici, ha stabilito che per la prescrizione dell'azione penale si deve avere riguardo al titolo del reato ritenuto costante nella sentenza definitiva, non al titolo del reato come fu dedotto ad imputazione e nemmeno alla pena che siasi applicata in vista di circostanze attenuanti.

Il sistema della Corte fiorentina, a mio avviso, presenta gl'inconvenienti dei mezzi termini e delle misure opportuniste, non recise e radicali ed ha i difetti dei due sistemi delle Corti di Roma e Torino escludendone i vantaggi.

Difatti si capisce e si spiega il concetto della Corte di Roma che dice: la legge fissa un periodo per la prescrizione avuto riguardo alla natura e gravità del reato e questo periodo va rispettato indipendentemente dalla pena inflitta.

Si spiega e si capisce il sistema della Corte di Torino che dice: la legge vuole colla prescrizione, cioè colla decorrenza di un dato periodo di tempo, estinguere le azioni penali dei reati, ma la natura di questi si determina solo legalmente dalla pena inflitta non da quella comminata, poichè solo la pena inflitta è quella dovuta, quella giusta apprezzando tutte le circostanze influenti che hanno virtù di fissare definitivamente la natura e la quantità del maleficio.

Ma l'ammettere, come fa la Suprema Corte di Firenze, che la prescrizione si determina dalla sentenza definitiva che dà il titolo

al reato senza tenere calcolo della pena inflitta per le attenuanti pare a me sia un errore perchè le attenuanti influiscono grandemente nel determinare la pena e la pena è quella che dà norma per la prescrizione.

E d'altronde come si può conciliare la declaratoria « che la prescrizione dell'azione penale si misura e determina dalla pena inflitta » colla restrizione « che non si tiene calcolo delle circostanze attenuanti »?

Ma come è possibile attenersi alla pena inflitta se si elidono le attenuanti che concorsero efficacemente a determinarla?

Atteniamoci dunque ad un metodo preciso ed a preferenza a quello della Corte di Cassazione di Torino seguita dalla Suprema Corte di Napoli, che con numerosi giudicati stabilì che nel determinare la prescrizione dell'azione penale si ha riguardo alla pena inflitta non a quella comminata in astratto e ciò ancora con sentenza 17 aprile 1886, contro Fusco, che si può consultare nella Legge 1886, pag. 212.

Un illustre magistrato, della cui amicizia mi onoro e ch'ebbi la ventura di avere per molti anni, più che capo, compagno affettuoso alla R. Procura di Novara, leggendo le note che precedono, relative alla prescrizione, pure approvandole mi osservava che essendo la prescrizione un favore fatto ai contumaci ed agli accorti, avrebbe potuto sembrare soverchio lo sconvolgere le norme letterali stabilite dalla legge, e anzichè alle punibilità in astratto, avere riguardo per la prescrizione dell'azione penale, alla pena effettivamente inflitta.

Questa osservazione del degno e dotto magistrato ne prova l'acutezza del suo ingegno e la facilità in lui di scoprire a prima occhiata tutti i lati delle quistioni. Ma in realtà non mi par tale da scemar fede al principio costante della Corte Suprema di Torino.

Sta che la prescrizione è un favore, ma se la legge lo introdusse ciò fece per ragioni d'interesse pubblico, quali sono quelle che sorreggono tale istituto e note a tutti.

Ma sta pure che il principio della prescrizione è quello di misurarla alla stregua della pena *dovuta* non di quella *minacciata* e ciò per le ragioni ampiamente e diffusamente svolte più avanti. E la pena dovuta è quella solo che viene inflitta perchè è basata sulla qualità e quantità del reato stato commesso, e con ciò spero che l'amico mio illustre e caro, sgombro l'animo d'ogni dubbiezza, s'associerà pienamente al mio sistema.

La Cassazione di Napoli con sentenza 17 aprile 1886, c. Fusco, pronunziata a sezioni riunite, dopo avere premesso che la prescrizione dell'azione penale comincia a decorrere dal giorno in cui il reato fu commesso, tanto se fu subito conosciuto, quanto se rimase ignorato, afferma che la prescrizione dell'azione penale per la falsità in atti pubblici comincia a decorrere dal giorno in cui venne commesso il reato e non dal giorno in cui venne scoperto per l'uso fatto del documento falsificato, e per contro che la prescrizione dell'azione penale in scritture private comincia a decorrere dal giorno in cui si fa uso della falsa scrittura, essendo solamente allora consumato il reato.

Osserva la Corte che nel primo caso il maleficio è consumato colla dolosa alterazione dell'atto, poichè il dolo e il danno si verificano non appena confezionati gli originali e le copie, stando il dolo nella sciente alterazione e il danno nella fede pubblica tradita, oltre il pregiudizio reale o possibile che derivi ai terzi.

Nel secondo caso la falsità si compie e si perpetra coll'uso, poichè allora soltanto si fa atta la scrittura a produrre obbligazione, a nuocere altrui e non già quando si tiene celato e non si usi mai.

Falso pubblico.

Nel riferire la giurisprudenza sul reato derivante dal fatto di chi si faceva iscrivere sotto false generalità sui registri delle carceri, notava come fosse preferibile la massima la quale stabilisce che ove le generalità appartenessero a persona esistente,

vi fosse falso pubblico e non semplice contravvenzione all'art. 685, n. 10 C. p., concorrendo tutti i caratteri voluti per tale crimine.

E diffatti la Corte di Cassazione di Torino con sentenza 9 giugno 1886, riflettente certo Manzoni Cirillo, persuasa che nel fatto di chi si attribuisca generalità di persona esistente, concorrono i caratteri del falso quando le assuma in registri di carceri o in in atti di processo giudiziario nello stesso modo che vi ha falso privato accompagnato da truffa da parte di chi carpisca danaro con lettera falsificata scritta a nome di persona esistente, mentre se questa è immaginaria vi ha semplice truffa e non falso, ha deciso che è colpevole di falso non di contravvenzione all'art. 685, n. 10 C. p., l'arrestato che si fa iscrivere nei registri delle carceri e quindi nel costituto, nel verbale di dibattimento, nella sentenza con le generalità di altra persona, la quale per conseguenza figurando contro verità arrestata, processata e condannata abbia a soffrire danno.

In questo caso in cui sono assunte le generalità di persona reale non immaginaria, vi ha vera e propria dolosa sostituzione di persone a danno eventuale, mentre se la persona non esiste manca il danno e sparisce il falso, restando nel caso dell'arrestato che si qualifica falsamente contravvenzione all'art. 685, n. 10; nel caso di chi carpisce danaro, semplice truffa.

Ed il Manzoni Cirillo di cui si tratta nella decisione della Corte di Cassazione, 9 giugno 1886, era più che mai meritevole del provvedimento preso e della grave e retta interpretazione data al reato, poichè era solito commettere fatti consimili a pregiudizio di persone da esso conosciute.

Costui, tipo perfetto del barabba milanese, venne il 19 luglio 1882 condannato dal Tribunale di Novara a due anni di carcere, per furto con destrezza commesso di correità con due bricconi suoi pari, che sventuratamente rimasero sconosciuti.

E tutti e tre arrestati in flagranza avevano dichiarate generalità esattissime, ma spettanti a tre ottimi e laboriosi operai milanesi d'incensurata, irreprensibile condotta e di ottimi antecedenti, per

modo che in vista di tale inganno, non figurando recidivi i tre malfattori, rilasciati e rinviati al giudizio del Pretore, furono condannati a pene leggere. Ma quando si trattò di eseguire la sentenza si scoperse la frode, si prosciolsero gl'innocenti, si avviarono indagini e si potè acciuffare il Manzoni, che solo pagò il fio del maleficio.

Qualche anno fa, un negoziante di formaggi, venne dall'uffizio del Dazio Comunale di Novara denunziato per titolo di falso per avere, allo scopo di attenuare a suo vantaggio la tassa daziaria, alterata la bolletta di trasporto dei formaggi rilasciata dalla ferrovia.

Ma il Tribunale, in Camera di Consiglio escludeva il falso, perchè l'alterazione materiale esisteva bensì, ma non vincolava il dazio che è tenuto a pesare le merci che entrano in città senza attenersi alle dichiarazioni dei privati.

La lettera di vettura da lui prodotta era soltanto la prova del contratto fra il vettore e il mittente; impiegata comunque ad altro uso, perdeva ogni valore e la sua alterazione non poteva costituire reato.

Essa, presentata all'ufficio daziario a prova del quantitativo della merce, non aveva valore maggiore di quello d'una dichiarazione qualsiasi della parte cui non può nè deve attenersi l'ufficio del dazio obbligato a pesare gli effetti da tassare.

Un altro caso in cui non vi ha falso per mancanza di dolo e di danno è il seguente, che si verifica spesso nella pratica giudiziaria e che finisce sempre con ordinanza di non luogo.

Un tale cita un debitore in giudizio per il pagamento di un debito apparente da conto dettagliato.

Il debitore riceve il conto in comunicazione e modifica le cifre che portano provviste soddisfatte.

Il creditore, pure ammettendo la cosa, dà querela di falso.

Ma se esiste alterazione, questa non può costituire falsità nel senso di legge.

Sarà atto indelicato, ma non doloso e in nessun caso mai dannoso, quindi mancano i caratteri del reato di falso.

Parimente non vi ha falso, ma operato reprimibile con provvedimenti disciplinari nel fatto dell'usciere giudiziario che faccia notificare un atto da un terzo ed attesti nella relazione essere stata la notificazione fatta da lui, e ciò perchè manca ogni possibilità di danno e quindi manca il reato di falso, e se vi ha alterazione del vero, non vi era intenzione di nuocere; dei tre elementi del falso: alterazione, intenzione, danno, ne mancano due. — Cass. Napoli, 27 gennaio 1886, Palmieri.

Il falso pubblico non è determinato dalla persona che lo commette, ma dalla natura dell'atto falsificato.

Il segretario comunale è ad annoverarsi fra i pubblici ufficiali ed i mandati di pagamento dei Municipi sono atti pubblici. — Cass. Firenze 22 febbraio 1886, Greatti.

Dell'oltraggio e reati affini.

Reputo necessario occuparmi un po' distesamente dell'oltraggio, trattandosi di un reato frequentissimo e sul quale bene spesso sono chiamati a giudicare i signori Pretori.

A questo riguardo già si è detto che la competenza a conoscere del reato di oltraggio è radicata nel Tribunale per l'articolo 266 C. penale che commina una penalità riservata alla competenza dei Tribunali, penalità bensì facoltativa, ma da apprezzarsi dall'autorità competente e non accessoria come la sorveglianza speciale della P. S. (art. 11 C. p. p.).

Ma numerosi sono i rinvii che dal Tribunale (Camera di Consiglio e Giudice Istruttore) si fanno ai Pretori, di processi di oltraggio per il giudizio, escludendo e limitando la pena dell'articolo 266, ed essendo quella dell'art. 260 compresa nei limiti della competenza dei Pretori.

Occupiamoci quindi alquanto di questo reato fissandone gli estremi, determinandone i caratteri e procurando di eliminare tutti i dubbi e le incertezze che nella pratica sogliono presentarsi.

Anzitutto l'oltraggio può riferirsi ad un pubblico ufficiale dell'ordine giudiziario od amministrativo, o ad un giurato, oppure ad un agente o depositario della pubblica forza, o ad altra persona incaricata di un pubblico servizio giusta le disposizioni date dagli art. 258 e 260 del C. p.

Ma nei due casi è necessario che la persona oltraggiata sia presente personalmente e che copra al momento dell'offesa la carica di ufficiale od agente, che infine le ingiurie e minacce abbiano rapporto diretto dall'esercizio di tale carica.

La presenza personale della persona oltraggiata è indispensabile diffatti, la legge dice l'ufficiale pubblico che abbia *personalmente* ricevuta offesa, ecc.

La legge tutelando il funzionario, l'investito di pubblica autorità, volle punire con rigore l'audacia di chi ardisca recargli offesa o fargli minacce di presenza.

Quindi se l'ufficiale non è presente alle minacce o alle ingiurie non vi sarà luogo che a reato d'azione privata, di minacce e di ingiurie e non si potrà parlare di oltraggio.

Altra condizione per l'esistenza del reato di oltraggio è l'attualità della carica nell'ufficiale o incaricato del servizio pubblico, e quindi occorre che il funzionario o l'agente venga oltraggiato personalmente al tempo in cui riveste la carica pubblica, essendo indifferente che gli addebiti risalgano anche a fatti anteriori, ad es. è oltraggio dire al Capo di un Comune: tu sei stato fatto Sindaco perchè hai sempre rubato.

Per contro se l'offesa è fatta a persona che più non sia investita della carica pubblica sebbene per cosa attinente ad essa non vi sarà che offesa privata mancando la carica da tutelare e offendendosi solo l'onore del cittadino. Quindi l'attualità della carica va presa nel senso che l'offesa sia fatta a chi copre la carica pubblica al tempo in cui viene arrecata.

Si richiede infine che l'oltraggio sia fatto o nell'esercizio delle funzioni o per causa di queste, e quindi l'offesa fatta ad un funzionario fuori esercizio e per cause private non costituisce che

reato d'azione privata ed è naturale, poichè la legge tutela l'agente o funzionario pubblico come tale, e per la carica che riveste, ma questa tutela non può nè deve estendersi oltre i limiti della carica stessa.

Onde ne deriva che l'ufficiale pubblico o agente che trasmodi, che provochi, che ecceda, non è più dalla legge tutelato, dovendo il contegno suo, per aver diritto alla salvaguardia legale, essere corretto nella sostanza e nella forma e non commette oltraggio chi replichi ingiurie alle ingiurie d'un funzionario o agente pubblico, chi minacci costoro respingendo le avute minacce, come non è reo di ribellione chi percosso da un agente percuota a volta sua.

Però se il contegno dell'agente deve essere corretto nella sostanza e nella forma, non basta ad escludere l'oltraggio l'errore del funzionario ed agente.

Ad es.: un giudice istruttore si porta ad eseguire una perquisizione, tratto da fallaci apparenze egli agisce per errore, ma in tutta buona fede; due agenti della pubblica forza veggono taluni azzuffati menarsi botte a vicenda, e credendo vi sia rissa mentre è una cattiva celia, li separano e sono offesi e percossi. Ebbene in tali casi l'errore dell'ufficiale pubblico e degli agenti non esclude l'oltraggio, e la ribellione e le percosse, essendo evidente che e l'uno e gli altri agivano nell'interesse della legge, per errore se si vuole, ma errore che non scusa l'oltraggio, avendo la carica pubblica diritto alla tutela quando come in concreto non trasmoda nè eccede.

Certamente se un usciere viene a casa mia per fare un pignoramento, senza essere munito dei titoli esecutivi, ho diritto di oppormivi senza mancare alla legge, poichè non havvi in tal caso errore, ma difetto assoluto di legalità nell'ufficiale pubblico, e se senza diritto, gli agenti di P. S. vogliono entrare in casa mia, non eccedo se li respingo colla forza, poichè mi oppongo solo ad un atto arbitrario, ma quando solo per errore il funzionario compie un atto che si tiene ed è apparentemente legittimo e lo compie

nella forma legale, non viene perciò solo escluso il reato, quindi l'errore non esclude questo reato.

Vi sarà oltraggio fra agenti uguali?

Supponiamo due guardie di P. S. in servizio questionano e si minacciano profferendo a vicenda parole offensive, oppure, discutendo, una di esse trascorre ad ingiurie contro l'altra. Sorge da ciò oltraggio? Ritengo di no.

L'oltraggio suppone un'offesa da privato ad autorità, da inferiore a superiore. Quindi se un cittadino trascende a ingiuria contro l'ufficiale pubblico presente e per causa delle funzioni commette oltraggio al pari del dipendente che offenda il superiore, ma tra agenti di grado uguale non può concepirsi l'oltraggio.

Qualora però un superiore fuori servizio faccia offesa ad un gregario in servizio sorgerà oltraggio cessando in quello la qualità di superiore a fronte del servizio rivestito dall'altro e manomesso.

Così se un soldato fuori servizio oltraggia una sentinella commette oltraggio; ma di regola fra due agenti uguali non si estrinseca l'oltraggio.

Accennai a soldato oltraggiato e si sa che la sentinella ha diritto alla tutela della legge come incaricata di un servizio pubblico al pari di una pattuglia e di una ronda.

Ma rammento questo caso avvenuto alla Pretura Urbana di Torino nel 1875.

Un bersagliere siciliano, giovane animoso e buono, vedendo, un dì festivo mentre tranquillamente e solo se ne andava a passeggio, due ubbriachi che si picchiavano, volle, spinto da amor del prossimo, interporsi e separarli e, come sempre accade, male glie ne incolse perchè quei due rivolsero l'ira comune contro di lui, lo copersero d'ingiurie d'improperi accompagnando alle parole ceffate e pugni.

Questi maneschi furono dalla Pretura Urbana giudicati per oltraggio a senso dell'art. 260 del Cod. pen., ma furono, com'è

naturale, mandati assolti perchè il soldato non è passibile di oltraggio tranne nei casi avanti accennati, oppure quando presti esercizio di P. S. a senso dell'articolo 16 della Legge di P. S., 20 marzo 1865 o nel caso dell'art. 594 del C. p.

In conclusione, il soldato che non è in servizio pubblico è un privato e non vi ha oltraggio se è offeso come tale indipendentemente dalla carica sua.

Di recente e di frequente avvenne ed avviene che si portano denuncie di oltraggio mancandone i caratteri e in tali casi i pretori usano saggiamente trasmettendo gli atti alla R. Procura per le provvidenze occorrenti non dovendo assumere la responsabilità di sollevare e risolvere direttamente una questione scabra e spesso delicata.

Due agenti comunali, guardie campestri sono richieste da due cittadini di comporre una vertenza. Esse si intromettono e fanno una proposta.

Accettata dalle parti una di esse se ne pente e offende le guardie. Vi ha oltraggio? No perchè gli agenti campestri agirono all'infuori dell'esercizio della loro carica.

Un tale chiese al sindaco il passaporto. Si pretesero documenti. Fuvvi ritardo, l'interessato trascende ad ingiurie contro il sindaco. Questi che era poco discosto s'avvicina. L'altro si turba e tace.

Havvi oltraggio? No, perchè l'offensore ignorava la presenza del sindaco e accertatala tacque. Manca quindi l'audacia dell'oltraggio.

Fra gli ufficiali ed agenti al cui danno si fa oltraggio hannovi i maestri comunali, le maestre, i consiglieri del comune, il segretario, le guardie comunali ed anche il messo, e si capisce perfettamente.

Ma come mai si volle escludere il medico-condotto, il quale è investito al pari dei prenominati di carica pubblica tanto che è parificato dall'art. 363 ad un pubblico ufficiale?

Si dovrà ravvisare giusto che sia pubblico ufficiale quando sbaglia e non sia più tale quando gli si fa sfregio?

Ritengo che il medico-condotto abbia, al pari dei maestri comunali, diritto alla stessa tutela e che offeso personalmente a causa del suo servizio sorga l'oltraggio, poichè se è vero che a questo occorra una carica proveniente dal potere esecutivo direttamente o per mezzo delle autorità dipendenti, è verissimo che il medico-condotto è investito di questa carica dal consiglio comunale per delegazione del Governo ed è nelle stesse condizioni degli altri agenti municipali o incaricati di un servizio pubblico.

Ove l'ufficiale pubblico oltraggiato porti querela non si può più sentire come testimonio con giuramento.

Egli diventa parte interessata e deve provare altrimenti che colla sua parola l'oltraggio ricevuto.

Starà sempre l'oltraggio ma la prova deve fornirsi con mezzi diversi da quelli che da lui promanano.

Si è menato scalpore per l'assolutoria dell'on. Oliva pronunciata dalla Corte d'Appello di Roma per titolo d'oltraggio ad un agente della pubblica forza e si disse che la Corte accettando i principii svolti dagli on. Guala e Giordano avesse stabilito che le parole *villano* e *mascalzone* non suonavano ingiuria equivalendo a uomo di villa e privo di calzatura. Ma si è detto cosa non vera perchè la Corte d'Appello prosciolse l'on. Oliva sul riflesso che mancava in quel momento di intenzione e di responsabilità profferendo le parole denunciate in stato d'animo esaltato per malori fisici e morali così gravi che si dovevano equiparare ai casi dell'art. 94 del Cod. pen., massime che il delegato offeso aveva forse per il primo usato modi non perfettamente corretti per guisa da legittimare la reazione di chi non fosse interamente *compos sui*.

Ed è certo che il dolo è richiesto in chi oltraggia e che le escludenti ammesse per gli altri reati si debbono pure ammettere per il reato d'oltraggio.

Accade sovente che arrestato un delinquente dagli agenti della pubblica forza i compagni, a scopo di liberarlo, facciano ressa attorno agli agenti e con grida e clamori — *molla, molla, lascia, lascia* — producano disordine e la liberazione dell'arrestato.

Ora tale fatto racchiude solo i caratteri dell'oltraggio giusta una decisione del Tribunale di Novara, estensore Messa, 14 giugno 1886, in causa Ronchetti.

Sebbene il P. M., da me rappresentato all'udienza, ritenesse concorrere gli estremi della ribellione cioè la violenza morale dell'art. 547 n. 1, consistente in minacce alla forza, in eccitamenti alla folla contro gli agenti dell'autorità, in coercizione morale per liberare un arrestato.

Si è detto più sopra che non vi ha oltraggio e non vi ha ribellione se l'agente si è fatto pel primo provocatore o non era nella legalità e tale principio fu sanzionato da una recente conforme decisione della Corte Suprema di Napoli in causa Santarsino, 2 dicembre 1885, riferita nelle consuete raccolte legali.

Trattavasi d'un tale, il Francesco Santarsino, che arrestato dai RR. CC. per furto campestre semplice, venne pure imputato di ribellione con violenza, per avere resistito ai carabieri ferendone uno lievemente. Assolto dall'addebito di furto campestre avendo escluso completamente la sua reità, fu pure assolto dall'addebito di ribellione con percosse sul riflesso che essendo illegale l'arresto di lui, quale non poteva seguire per furto campestre semplice punibile con pena di polizia, legittimo sorgeva il diritto di opporvisi, anche con violenza, verso gli agenti; e la Corte Suprema sanzionava questi principii già ammessi dai magistrati inferiori e stati impugnati dal P. M.

La Cassazione di Torino, con sentenza 12 maggio 1886, contro Ivaldi, ha confermato la massima che colui il quale dice al segretario comunale che legge alla Giunta le leggi a rovescio e lo minaccia di ceffate è reo di oltraggio a senso dell'art. 278; perchè si tratta di ufficiale dell'ordine amministrativo in esercizio di funzioni.

E con sentenza 16 giugno 1886 contro Pertusio, ribadì il principio che le guardie campestri sono considerate ufficiali di polizia giudiziaria non solo per ricercare e accertare i delitti e le contravvenzioni, ma anche per provvedere in quanto concerne la P. S.

Stabilì pure che le guardie campestri di un comune prestano legittimo servizio in altro comune se richieste e comandate dalle autorità dei due comuni e che le contumelie dirette ad esse guardie comandate dalla pubblica autorità per la tutela dell'ordine pubblico in una festa costituisce oltraggio se profferite durante l'esercizio o a causa di esso.

E con sentenza 14 luglio 1886 contro Canaveri ritenne oltraggio dire al giudice in udienza: « Lei non è buono a mettermi alla porta, non prendo lezioni da lei, son buono a dargliene, son capace di ammonirlo » e tale oltraggio cade sotto l'art. 258.

Infine con sentenza 15 luglio 1886 contro Descalzi confermò il principio cui accennai avanti che l'ufficiale deve essere in esercizio di funzioni stabilendo che non costituiscono oltraggio le contumelie contro un usciere se questi disimpegna funzioni non strettamente attinenti al suo ministero, se, ad es., profferite mentre visita certi lavori pattuiti fra privati che lo richiesero quale arbitro.

CONCLUSIONE

Le massime riportate, sono certo, riusciranno utili e profittevoli nella pratica e serviranno di norma sicura ai signori pretori per risolvere le questioni che loro si presentano in materia penale.

Ma trattasi di materia spesso controversa, d'indole progressiva e in parte transitoria; e la giurisprudenza può mutare, come accade fin troppo di frequente, taluni dei principii accettati e ammessi per lungo tempo.

Quindi sarà bene che i magistrati tutti consultino le raccolte che ho accennato nell'*Avvertenza* posta in fronte al volume; e per tal modo potranno nei vari casi vedere cosa siavi di mutato.

Ma i principii generali non mutano e se talvolta le Corti Su-

preme dànno verdetti che paiono o sono in urto colla legge, ritornano poi tosto all'interpretazione retta e legale.

In ogni caso siccome le leggi sono il portato dell'utilità sociale e del buon senso s'attengano i magistrati, nel giudicare, a questi criteri e non sbaglieranno mai o solo quel tanto che richiede l'umana fallibilità.

Una cosa poi è richiesta imperiosamente, indeclinabilmente acciò vi sia giustizia ed è là celerità nell'istruire e nel giudicare.

Deve il magistrato inquirente ricercare con diligenza e sollecitudine le prove del reato senza divagare in cose estranee, raccogliere tutti ma soli gli elementi indispensabili al giudizio e porre i giudici in grado di pronunziare presto e bene.

Vi hanno casi certamente in cui per la natura del fatto o per le condizioni speciali dell'istruttoria questa debba prolungarsi di molto, ma per lo più quando vi ha buon volere e criterio legale in chi dirige l'istruzione si può in breve mandarla a compimento.

Nella lunga mia pratica giudiziaria ho profondamente radicata la convinzione che nell'istruzione formale, tranne casi eccezionali, si debba ricorrere con vantaggio non dubbio al mandato di comparizione meglio che a quello di cattura che vuol essere riservato ai reati maggiori e ai casi, come dissi, eccezionali.

E bene spesso gli arresti d'imputati vengono fatti dagli agenti della pubblica forza, i quali credono avere per massima la cattura delle persone in voce d'aver commesso reati e con ciò si dà poi luogo a scarcerazioni immediate da parte dell'autorità giudiziaria nel senso dell'art. 197 C. p. p. o in base alle disposizioni dell'art. 182 Codice stesso, che non ammette l'arresto preventivo che nei casi ivi enunciati.

Certo è che frequenti, troppo frequenti, sono gli arresti operati dai reali carabinieri e dalle guardie di P. S. alla sola denuncia di reati ed io ignoro se esista quella disposizione d'ordine secondo cui si pretende che abbia luogo in ogni Stazione almeno un ar-

resto al mese, ma è positivo che gli arresti più avventati e insostenibili sogliono avvenire verso la fine d'ogni mese, quando nel periodo anteriore ancora non se ne erano verificati.

Ciò è grave e deplorabilissimo ed io vorrei premiare quei comandanti di Stazione nel cui distretto, mancando reati, non seguirono arresti anzichè punire, come si afferma esser prescritto, quelli che non fecero arresti a qualsiasi titolo nel periodo mensuale.

Un altro fatto che dà luogo ad arresti poco legali è quello operato costantemente dall'autorità di P. S. che arresta sempre gli ammoniti, i pregiudicati e i sospetti non appena si verifica un reato grave e che commuove il pubblico senza troppo anzi senza punto curarsi se costoro abbiano avuto parte al maleficio.

Ciò tutto spiega il numero ingente di arrestati che poi debbono venire prosciolti dall'autorità giudiziaria.

E a tali inconvenienti dovrebbe provvedere il Ministro dell'interno dando norme al comando dei carabinieri e ai prefetti e quando così fosse e gli arresti seguissero solo nei casi di evidente legalità scemerebbero molto, ma molto le detenzioni non confermate.

Certamente la perfezione e l'infallibilità non si possono pretendere nella polizia e nella magistratura, come non esistono in nessuna delle amministrazioni dello Stato, ma si potrebbe, volendo, ottenere risultati più precisi e solleciti a soddisfazione generale.

Da tempo si parla di una riforma giudiziaria e l'on. Ministro Guardasigilli Diego Tajani presentò, nel luglio 1886, al Senato del Regno, in un col progetto di nuovo Codice penale, uno schema in proposito.

Ma è a temersi che sollevi vive e tempestose opposizioni in ogni parte della Camera, poichè se tutti sono d'accordo che si debba riformare e ridurre il numero delle Corti, dei Tribunali e delle Preture; tutti pure sono parimente d'accordo che non si debba toccare pur uno de' corpi giudiziari esistenti nel rispettivo collegio.

Facciamo voti acciò la forte e intelligente volontà del Ministro superi le resistenze regionali e che l'illustre statista possa associare l'onorato suo nome alla legge che riforma la Magistratura.

E questa, ritemprata, ridotta, migliorata in ogni maniera, risponda degnamente alla intenzione del suo Capo e alle speranze che in essa ripone il Paese.

INDICE

ELEMENTI DI DIRITTO PENALE POSITIVO